



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 3 GENNAIO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

### Sommario

**AVVISO DI RETTIFICA N. 53/I-SE.O. 2004** (4.6.2)  
Comunicato n. 166 del 3 dicembre 2004 – Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51, Serie Ordinaria del 13 dicembre 2004 . . . . . 4

#### A) CONSIGLIO REGIONALE

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 15 DICEMBRE 2004 - N. VII/II38** (3.5.0)  
Assegnazione dei finanziamenti per interventi e progetti in ambito cinematografico anno 2004 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo» . . . . . 4

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 15 DICEMBRE 2004 - N. VII/II39** (1.8.0)  
Designazione di un componente nella sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia. . . . . 4

#### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 DICEMBRE 2004 - N. 22578** (2.2.1)  
Approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 dell'atto integrativo all'accordo di programma tra la Regione Lombardia, la provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, il comune di Sondalo, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del CFP alberghiero regionale. Aggiornamento del collegio di vigilanza e controllo e del comitato tecnico di supporto . . . . . 4

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 DICEMBRE 2004 - N. 22580** (2.2.1)  
Approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 dell'atto integrativo all'accordo di programma tra la regione Lombardia, la provincia di Brescia, il comune di Ponte di Legno e la Comunità Montana di Valle Camonica, per l'attuazione di opere e interventi di completamento per l'utilizzo dell'immobile «Hotel Excelsior della Valle» di Ponte di Legno, sede del CFP alberghiero regionale. Aggiornamento del collegio di vigilanza e controllo e del comitato tecnico di supporto . . . . . 10

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 DICEMBRE 2004 - N. 22582** (2.2.1)  
Approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 dell'atto integrativo all'accordo di programma tra la Regione Lombardia, la provincia di Lecco, il comune di Casargo e la Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Colonia montana» in località Piazza di Casargo, sede del CFP alberghiero regionale. Aggiornamento del collegio di vigilanza e controllo e del comitato tecnico di supporto . . . . . 16

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 15 DICEMBRE 2004 - N. 22719** (2.2.1)  
Approvazione dell'Accordo di Programma denominato «Programma di recupero urbano quartiere San Siro in Milano» adottato con d.g.r. n. 7/1159 del 18 settembre 2000, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 . . . . . 21

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 15 DICEMBRE 2004 - N. 22721** (2.2.1)  
Approvazione dell'Accordo di Programma denominato «Programma di recupero urbano quartiere Stadera in Milano» adottato con d.g.r. n. 7/9546 del 28 giugno 2002, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 . . . . . 25

4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati  
3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali  
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

Anno XXXV - N. 1 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 DICEMBRE 2004 - N. 7/19817</b>	(5.3.2)	
Approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro» art. 41-bis della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 . . . . .		35
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20042</b>	(1.1.0)	
Modifica della deliberazione n. 19817 del 10 dicembre 2004 «Graduatorie delle domande ammesse a contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro» art. 41-bis della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 . . . . .		36
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19845</b>	(4.3.0)	
Parere al Ministero delle politiche agricole e forestali in merito alla richiesta di registrazione della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Gran Suino Padano» ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992. . . . .		39
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19868</b>	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa Cambiaghi», con sede in Monza (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004 . . . . .		45
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19869</b>	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) sito in Cerese di Virgilio (MN) via M.K. Gandhi, 1 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità») . . . . .		46
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19870</b>	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Buccinasco (MI) in via Lomellina, 10/2 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2. «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità») . . . . .		47
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19871</b>	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Motta Visconti (MI) in Piazzetta 14 Luglio 1994 presso RSA «Madre Teresa di Calcutta» (Obiettivo gestionale 6.5.1.2. «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità») . . . . .		48
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19872</b>	(3.1.0)	
Revoca dell'accreditamento al «Centro Diurno Psicoergoterapico» per il recupero di soggetti tossicodipendenti - via Zurigo, n. 65 - Milano, gestito da «Associazione Comunità Nuova - Onlus - con sede legale in via Francesco Gonin, 8 - Milano . . . . .		49
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19873</b>	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili «Luigi e Dario Villa» con sede in Muggiò, via Buonarroti, 13. Finanziamento a carico del fondo sanitario. . . . .		49
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19902</b>	(5.3.4)	
Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni «IPPC». D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.)» - Obiettivo P.R.S.: 9.7.1. «Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico» . . . . .		50
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 7/19904</b>	(5.1.2)	
Schema di contratto di locazione, manuale d'uso degli alloggi, manuale delle ripartizioni manutenzioni, note operative per l'adeguamento dei contratti da stipulare o rinnovare, ai sensi dall'art. 29, del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 . . . . .		54
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2004 - N. 7/19921</b>	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per disabili «L'Airone» sito a Pieve Emanuele - via Comunità 2 - gestito dalla Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria (C.R.M.) . . . . .		68
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2004 - N. 7/19922</b>	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili «Casa Madonna del Lavoro - Opera Don Guanella» con sede in Nuova Olonia di Dubino (SO), via Spluga, 24. Finanziamento a carico del Fondo sanitario . . . . .		69
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2004 - N. 7/19923</b>	(3.1.0)	
Accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa «Villa Gorizia» - località Villa Gorizia - Sirtori (LC), gestita da «Atipica - Cooperativa Sociale a r.l.» con sede legale in via Brigatti, n. 39 - Ronco Briantino (MI) - ai sensi della d.g.r. 12621/2003 . . . . .		70
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/19969</b>	(2.1.0)	
Prelievo dal Fondo di riserva per spese imprevedute ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .		71
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20028</b>	(5.3.4)	
Bando per la concessione di contributi per l'installazione sulle autovetture di impianti di alimentazione a metano o a GPL - rifinanzamento e proroga dei termini per l'installazione degli impianti . . . . .		71
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20137</b>	(2.2.1)	
Schema dell'Accordo di Programma «Siti ex estrattivi minerari indicati dalle Regioni per l'inserimento nel Piano straordinario di bonifica legge n. 388/2000, art. 114, comma 20» . . . . .		72

5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbieri

1.1.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

**D) ATTI DIRIGENZIALI****GIUNTA REGIONALE****D.G. Presidenza****COMUNICATO REGIONALE 28 DICEMBRE 2004 - N. 181**

Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di novembre 2004 . . . . . 73

**D.G. Formazione, istruzione e lavoro****DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 DICEMBRE 2004 - N. 22694** (3.3.0)  
Variazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2003 degli interventi di Edilizia Scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente all'Ente beneficiario: Amministrazione comunale di Landriano (PV). . . . . 73**DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 23300** (3.3.0)  
Approvazione del dispositivo per il servizio sperimentale di formazione a scelta individuale di cui alle deliberazioni n. 7/17608 21 maggio 2004 e n. 7/19866 16 dicembre 2004 . . . . . 74**DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 DICEMBRE 2004 - N. 23344** (3.3.0)  
Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Formazione Continua Misura D1 . . . . . 82**DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 DICEMBRE 2004 - N. 22676** (3.3.0)  
FSE Obiettivo 3 – Dispositivo Orientamento 2003/2004 – Proroga del termine di conclusione dei progetti di cui alla graduatoria dei progetti approvati con d.d.g. n. 10319 del 24 giugno 2003 e sue modificazioni e integrazioni . . . . . 98**D.G. Agricoltura****DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 DICEMBRE 2004 - N. 23216** (4.3.0)  
D.g.r. n. 19420/2004 Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini. Indennizzi per mancato reddito. Proroga dei termini di presentazione delle istanze disposta con decreto n. 20501 del 22 novembre 2004 . . . . . 99**D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica****DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 DICEMBRE 2004 - N. 23359** (4.5.0)  
Modifiche e integrazioni Bando di «Invito a presentare domanda» per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura Intec Voucher . . . . . 99**D.G. Servizi di pubblica utilità****DECRETO DIRETTORE GENERALE 10 DICEMBRE 2004 - N. 22480** (1.3.0)  
Approvazione della graduatoria e dei relativi allegati dei progetti SISCO TEL sulla misura 2.3 lett. a) del DOCUP obiettivo 2. 2000-2006 e sull'accordo di programma quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia – Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCO TEL e centri servizi territoriali) ed impegno dell'acconto del 40% del contributo assegnato . . . . . 100**D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo****DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 9 DICEMBRE 2004 - N. 22375** (4.4.0)  
DocUP Obiettivo 2 – Misura 2.5 – II bando – Approvazione dei programmi ed assegnazione dei contributi. . . . . 112**DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 DICEMBRE 2004 - N. 22507** (4.4.0)  
Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b – Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» – Approvazione della modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti . . . . . 113**DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 DICEMBRE 2004 - N. 22861** (4.0.0)  
DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) – Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio. Terzo bando. Approvazione delle graduatorie, assegnazione degli aiuti finanziari e approvazione delle: "Linee guida per la presentazione delle richieste di erogazione dell'aiuto finanziario"» . . . . . 118**DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 DICEMBRE 2004 - N. 22865** (4.4.0)  
Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b, c – Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» – Concessione dei contributi regionali – 1° piano di riparto anno 2004 – € 2.422.436,20 . . . . . 131**E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO****CORTE COSTITUZIONALE 22 LUGLIO 2004 - N. 972**  
Ordinanza n. 972 del 22 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pezzaioli Riccardo ed altri n.q. di eredi di Restelli Giannina c/INPS ed altri . . . . . 133**CORTE COSTITUZIONALE 27 LUGLIO 2004 - N. 978**  
Ordinanza n. 978 del 27 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra F.P.-CGIL Funzione pubblica ed altra c/Casa di Riposo dr. Luigi e Regina Sironi Onlus. . . . . 133

(BUR2005011)

(4.6.2)

**Avviso di rettifica n. 53/1-Se.O. 2004****Comunicato n. 166 del 3 dicembre 2004 – Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51, Serie Ordinaria del 13 dicembre 2004**

All'allegato A del Comunicato di cui all'oggetto relativamente al Comune di Busto Garolfo (MI) individuato dai numeri progressivi 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 nella colonna «**Tipologia merceologica**» si inserisce la dizione «**escluso fiori e piante**».

Pertanto eventuali domande relative ai posteggi di cui sopra che riguardano tale tipologia non verranno prese in considerazione.

## A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2005012)

(3.5.0)

**D.c.r. 15 dicembre 2004 - n. VII/1138****Assegnazione dei finanziamenti per interventi e progetti in ambito cinematografico anno 2004 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo»**

Presidenza del Presidente Fontana

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che, ai sensi dell'art. 6, della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo», il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo cinematografico ed audiovisivo;

Richiamata la d.g.r. 7/13797 del 25 luglio 2003 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 – Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282» – allegato D spettacolo;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/19258 del 5 novembre 2004;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di approvare l'assegnazione dei finanziamenti per interventi e progetti in ambito cinematografico anno 2004, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di disporre che, all'impegno di spesa delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari, si provveda con successivi atti del Dirigente competente per materia, con imputazione al capito cap. 961 dell'UPB 2.4.1.1.2.54 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

### ALLEGATO A

PROVINCIA DI BERGAMO	€ 10.000
PROVINCIA DI BRESCIA	€ 6.000
PROVINCIA DI COMO	€ 20.000
PROVINCIA DI LECCO	€ 11.000
PROVINCIA DI LODI	€ 8.000
PROVINCIA DI MANTOVA	€ 8.000
PROVINCIA DI MILANO	€ 20.000
PROVINCIA DI PAVIA	€ 18.000
PROVINCIA DI VARESE	€ 20.000
PROVINCIA DI SONDRIO	€ 8.000
COMUNE DI CREMONA	€ 8.000
AGIS – Associazione Generale dello Spettacolo Delegazione Lombarda	€ 43.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 180.000</b>

(BUR2005013)

(1.8.0)

**D.c.r. 15 dicembre 2004 - n. VII/1139****Designazione di un componente nella sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia**

Presidenza del Presidente Fontana

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» che prevede, all'art. 7, comma 9, la possibilità, da parte delle Regioni, di integrare le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con due componenti, designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto del documento della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome del 12 febbraio 2004, nel quale si chiarisce che le due designazioni – quella spettante al Consiglio regionale e quella da parte del Consiglio delle autonomie locali, o del Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni degli Enti locali – vanno considerate come reciprocamente indipendenti e che possa comunque intervenire anche una sola di queste;

Ritenuto di dover procedere, per il momento, alla sola designazione del rappresentante di competenza consiliare;

Vista la comunicazione della Corte dei conti del 15 dicembre 2003 con la quale si trasmette la deliberazione n. 433/CP/2003 con la quale, il Consiglio di Presidenza della Corte medesima, indica i requisiti professionali e di cultura che devono essere posseduti dai componenti designati dalle regioni, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge n. 131/2003;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 S.O. del 16 febbraio 2004;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 17 marzo 2004;

Dato atto che ai sensi e per effetto dell'art. 9-bis della l.r. n. 14/95, le disposizioni di cui alla legge medesima, inerenti la presentazione delle proposte di candidatura, i requisiti professionali e l'espressione del parere da parte del Comitato Tecnico di Valutazione, non si applicano alle candidature di consiglieri regionali;

Richiamati l'art. 6 dello Statuto della Regione Lombardia e l'art. 69, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Previo votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti: n. 60,
- consiglieri votanti: n. 60,
- schede bianche: n. 13,
- schede nulle: n. 2;

Hanno ottenuto voti i signori:

- Corsaro Massimo: n. 4,
- Sala Giuliano: n. 41;

Delibera

– di designare quale rappresentante regionale nella Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia l'avv. Giuliano Sala, consigliere regionale in carica, nato ad Anzano del Parco (CO) il 24 ottobre 1948 e residente ad Erba (CO) in via Clerici, 24.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2005014)

(2.2.1)

**D.p.g.r. 13 dicembre 2004 - n. 22578****Assegnazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 dell'atto integrativo all'accordo di programma tra la**

**Regione Lombardia, la provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, il comune di Sondalo, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del CFP alberghiero regionale. Aggiornamento del collegio di vigilanza e controllo e del comitato tecnico di supporto**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» in particolare l'art. 6 – Accordo di Programma;

Richiamata la d.g.r. n. 31353/97 che ha espresso la volontà della Regione Lombardia di organizzare e dare nuovo impulso alle attività nella formazione professionale alberghiera a regime residenziale, attraverso la promozione di Accordi di Programma con gli enti locali competenti territorialmente, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture immobiliari regionali, già sedi dei CFP Alberghieri di Casargo, Ponte di Legno e Sondalo, nonché del complesso ex colonia Dalmine di Castione della Presolana da adibire a nuova sede del CFP Alberghiero di Clusone;

Vista la d.g.r. n. 18541 del 5 agosto 2004 di approvazione dell'ipotesi di atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina e il comune di Sondalo per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del C.F.P. Alberghiero regionale;

Rilevato che a seguito del rinnovo dei rispettivi organi amministrativi, sono stati nominati i seguenti rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Accordo di Programma:

- per la Provincia di Sondrio – l'Assessore delegato Dr. Carlo Fognini
- per il comune di Sondalo – il Sindaco Valentino Togni
- per la Comunità Montana Alta Valtellina – l'Assessore delegato dr. Luigi Grassi;

Preso atto inoltre che nell'Accordo di Programma sono stati individuati quali nuovi soggetti partecipanti l'Assessore alle Risorse e Bilancio, dr. Romano Colozzi e il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Dr. Massimo Giupponi;

Rilevato che in data 1 dicembre 2004 i rappresentanti della Regione Lombardia (Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro e Assessore alle Risorse e Bilancio), della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Alta Valtellina, del comune di Sondalo, della Agenzia Regionale per il Lavoro, per adesione ed accettazione dei reciproci impegni, hanno sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del CFP Alberghiero regionale;

Richiamato l'art. 2 del nuovo testo dell'Accordo di Programma «Adesione e partecipazione» che conferma che nella nuova intesa partecipa direttamente anche l'Agenzia Regionale per il Lavoro, in quanto ente delegato della Regione Lombardia per la gestione delle attività formative e ricettive nei CFP Alberghieri e che la Giunta regionale, nella riassegnazione delle competenze alle Direzioni Generali, ha trasferito alla D.G. Risorse e Bilancio l'attuazione dei programmi d'investimento patrimoniale presso le sedi dei CFP Alberghieri, demandando alle sue strutture tecnico ed amministrative l'incarico di svolgere la funzione trasversale di gestione delle iniziative;

Richiamato l'art. 5 «Compiti ed incarichi degli enti» dove per quanto riguarda la Regione Lombardia si individua la responsabile della gestione degli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio regionale nella D.G. Risorse e Bilancio, la quale collabora con il settore della Formazione Professionale e l'Agenzia Regionale per il Lavoro per gli aspetti connessi all'adeguamento e alla destinazione d'uso della sede e con il settore delle Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche per la promozione di impianti sperimentali che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. Le strutture amministrative regionali della D.G. Risorse e Bilancio, preposte all'attuazione dell'Accordo di Programma e referenti nei confronti degli enti partecipanti, svolgono funzione di coordinamento del Comitato Tecnico e segreteria del Collegio di Vigilanza, collaborano con la stazione appaltante Comunità Montana Alta Valtellina e supportano il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnico-professionali (in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori e di dotazione beni mobili), rac-

cordandosi con i responsabili delle attività formative ed alberghiere del CFP Alberghiero per l'individuazione dei fabbisogni patrimoniali e per il reperimento delle risorse economiche necessarie;

Richiamato l'art. 6 dell'Accordo di Programma che stabilisce i componenti del Collegio di Vigilanza e Controllo nelle persone di:

- per la **Regione Lombardia**:
  - l'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza;
  - l'Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la **Provincia di Sondrio**: il Presidente o l'Assessore delegato;
- per la **Comunità Montana Alta Valtellina**: il Presidente o l'Assessore delegato;
- per il **Comune di Sondalo**: il Sindaco;
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**: il Direttore;

e che lo stesso si avvalga di un Comitato Tecnico composto dai funzionari rappresentanti appositamente nominati da ciascun ente;

Ritenuto necessario aggiornare con i nuovi rappresentanti degli enti coinvolti, sia il Collegio di Vigilanza che il Comitato Tecnico di supporto;

Visto il d.p.g.r. n. 24440 del 9 ottobre 2000 «Delega di firma all'Assessore regionale alla Formazione, Istruzione, Lavoro delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi della VII legislatura, e in particolare il Decreto del Segretario Generale n. 10380 del 21 giugno 2004 e la d.g.r. n. 17904/04;

**Decreta**

1) di approvare ai sensi dell'art. 6 della legge 14 marzo 2003, n. 2 l'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto a Milano in data 1 dicembre 2004 dalla Regione Lombardia (Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro e Assessore alle Risorse e Bilancio), dalla Provincia di Sondrio, dalla Comunità Montana Alta Valtellina, dal comune di Sondalo, dall'Agenzia Regionale per il Lavoro e dall'Assessore alle Risorse e Bilancio per adesione ed accettazione dei reciproci impegni, avente ad oggetto l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Vallesana» di Sondalo, sede del CFP Alberghiero regionale;

2) di nominare, ai sensi della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, i membri del Collegio di Vigilanza e Controllo per l'Accordo di programma nelle persone di:

- per la **Regione Lombardia**:
  - dr. Alberto Guglielmo – Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza e Controllo;
  - dr. Romano Colozzi – Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la **Provincia di Sondrio**: l'Assessore delegato Dr. Carlo Fognini;
- per la **Comunità Montana Alta Valtellina**: l'Assessore delegato Dr. Luigi Grassi;
- per il **Comune di Sondalo**: il Sindaco Valentino Togni;
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**: il Direttore Dr. Massimo Giupponi;

3) di nominare i membri del Comitato Tecnico di supporto al Collegio di Vigilanza e Controllo nei funzionari:

- per la **Regione Lombardia**:
  - per la D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro – il Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro, Dr. Renato Pirola
  - per la D.G. Risorse e Bilancio – il Dirigente della Struttura Patrimonio e Logistica, Arch. Laura Burzillieri e il Responsabile della U.O.O. Adempimenti Tecnici CFP, Arch. Giovanni Gioira
- per la **Provincia di Sondrio**: Dr. Mauro Rovaris

- per il **Comune di Sondalo**: Arch. Franco Spada
- per la **Comunità Montana**: Ing. Fabrizio Bianchi
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**:
  - il Dirigente del Settore Formazione Professionale, Dr. Andrea Negri
  - il Responsabile della Sede Territoriale CFP Alberghiero di Sondalo, Dr. Salvatore Tarabini;

4) di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di trasmettere copia del presente decreto a tutti gli Enti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo di Programma.

L'Assessore alla Formazione,  
Istruzione e Lavoro: Alberto Guglielmo

*Atto integrativo per l'aggiornamento del*

### ACCORDO DI PROGRAMMA

#### PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E IL PIENO UTILIZZO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL C.F.P. ALBERGHIERO REGIONALE DI SONDALO

Considerato che:

• la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997, ha espresso la volontà di riorganizzare e dare nuovo impulso alle attività della formazione professionale alberghiera a regime residenziale ed, in generale, del comparto dei servizi di ospitalità turistica regionale, attraverso la promozione di Accordi di Programma con gli Enti Locali competenti territorialmente, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture immobiliari di proprietà regionale, sedi dei CFP Alberghieri di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo;

• con d.p.g.r. n. 6767 del 20 marzo 2000 è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17 marzo 2000 da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Alta Valtellina e Comune di Sondalo, per avviare la riqualificazione patrimoniale della sede del CFP Alberghiero regionale di Sondalo e realizzare un importante centro servizi sul territorio montano, definendo impegni reciproci e competenze specifiche tra gli Enti partecipanti e individuando nella Comunità Montana Alta Valtellina la funzione operativa di stazione appaltante;

• sulla base delle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità-preliminare, allegato all'Accordo di Programma, la Comunità Montana Alta Valtellina ha presentato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dalla Società Politecnica di Modena, di un primo lotto lavori, approvato con d.p.g.r. n. 19478 del 18 ottobre 2002 per un importo complessivo di € 7.540.270,73. Detti lavori, iniziati nel mese di novembre 2002, consistono nella ristrutturazione ed adeguamento dello stabile principale del complesso immobiliare «Vallesana», rinviando la realizzazione delle opere esterne e sugli altri stabili previste nel progetto preliminare a successivi interventi di completamento;

• la conclusione del primo lotto lavori è prevista entro l'autunno del 2004, comprensivo della sistemazione dei piazzali a contorno dello stabile principale e della prima parte di fornitura di nuovi arredi ed attrezzature, in modo da consentire l'utilizzo della nuova struttura per l'inizio dell'anno 2005, in concomitanza con i campionati mondiali di sci a Bormio;

• le questioni tecniche ed organizzative affrontate in corso d'opera sono documentate nei verbali di sopralluogo in cantiere con la Direzione Lavori, l'impresa esecutrice e i responsabili del CFP Alberghiero. Attraverso la costante azione di presidio del Comitato Tecnico e nella puntuale informazione al Collegio di Vigilanza e Controllo, si è supportato il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione lavori;

• l'avanzamento del primo lotto lavori, i costi dell'appalto principale e le spese aggiuntive sostenute per le perizie di variante dovute a consolidamenti strutturali ed imprevisti vari, le somme stanziare per l'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature, sono rendicontate dalla Comunità Montana Alta Valtellina e dal CFP Alberghiero, sulla base del seguente quadro

economico generale di investimenti erogati dalla Regione Lombardia sino all'esercizio finanziario 2003:

<i>Intervento</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Finanziamento €</i>
Appalto principale 1° lotto 10%	DDG 8102-00	619.748,28
Attrezzature (diretto al CFP)	DDG 21532/30132-00	45.738,76
Appalto principale 1° lotto 30%	DDG 26247-01	2.065.827,60
Appalto principale 1° lotto 40%	DDG 22588-02	3.346.640,71
Opere varie sulla struttura	DDG 12147-03	1.700.000,00
Arredi ed attrezzature	DDG 12147-03	500.000,00

• nel corso dell'attuazione dell'Accordo di Programma si sono verificate modifiche significative in merito ai tempi e alle modalità di esecuzione dei lavori, rispetto all'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione degli interventi, in relazione ai diversi interlocutori istituzionali coinvolti e al definirsi di nuovi fabbisogni funzionali, si rendono quindi opportuni alcuni aggiornamenti per regolarizzare l'intesa, ridefinendo un nuovo testo di Accordo di Programma da sottoporre all'approvazione degli Enti partecipanti;

• bisogna programmare gli interventi e pianificare gli investimenti necessari per proseguire nella riqualificazione patrimoniale del complesso «Vallesana» di Sondalo, riprendendo le indicazioni contenute nel d.p.g.r. n. 11515 dell'11 luglio 2003 di ratifica negli ultimi verbali del Collegio di Vigilanza e del Comitato Tecnico:

1. ristrutturazione e ampliamento «Villetta Medici» (almeno il raddoppio dell'esistente, con le prescrizioni della Sovrintendenza) da destinarsi a residenza per allievi (circa 60/70 posti letto) sui quattro piani, con annessa zona ricreativa e tempo libero, palestra fitness con piccola piscina. Collegamento coperto diretto con stabile principale;
2. ristrutturazione «ex falegnameria» (secondo prescrizioni Sovrintendenza) da destinare a depositi e locali di servizio;
3. opere esterne (nuovo ingresso Sud, recinzioni, cortili, viabilità, parcheggi, zone verdi);
4. contenimento consumi energetici (allacciamento all'impianto di Teleriscaldamento di Sondalo e inserimento impianti solari nella nuova struttura convittuale);
5. dotazione arredi ed attrezzature della rinnovata struttura albergo-scuola e della nuova struttura polifunzionale convittuale e sportiva.

• i nuovi indirizzi nell'assetto organizzativo regionale hanno determinato modificazioni nelle competenze assegnate alle Direzioni Generali e, in particolare, l'obiettivo gestionale di attuazione degli interventi per l'adeguamento e la valorizzazione delle sedi dei CFP regionali è stato trasferito dalla D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro alla D.G. Risorse e Bilancio, inserendolo nell'obiettivo specifico di razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione;

• inoltre, con la l.r. 6 marzo 2002, n. 4, art. 4, comma 3, è stata affidata all'Agenzia Regionale per il Lavoro la gestione delle attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, nonché quelle dei Centri Alberghieri a carattere residenziale, disponendo la concessione in comodato dei relativi complessi immobiliari, ad avvenuta ultimazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione patrimoniale previsti negli Accordi di Programma;

• parzialmente s'è provveduto, con d.p.g.r. n. 21169 dell'8 novembre 2002, a regolarizzare le competenze assegnate alle Direzioni Generali, indicando i responsabili regionali nei confronti degli Enti Locali partecipanti all'Accordo di Programma ed aggiornando la composizione del Collegio di Vigilanza e Controllo. Allo scopo s'è inserito nel Comitato Tecnico di supporto i funzionari della Regione Lombardia referenti nell'attuazione degli interventi di razionalizzazione degli immobili e della gestione patrimoniale regionale, nonché una rappresentanza qualificata dell'Agenzia Regionale del Lavoro;

• preso atto che in sostituzione del settore della Formazione Professionale regionale, l'Agenzia Regionale per il Lavoro è interlocutore indispensabile per ogni valutazione e determinazione sulle prospettive del CFP Alberghiero regionale di Sondalo, si rende opportuna una sua adesione diretta all'Accordo di Programma, prevedendo il suo coinvolgimento nel

Collegio di Vigilanza e Controllo, come per gli altri Enti partecipanti;

- il Comitato Tecnico attualmente in carica, nella riunione del 17 febbraio 2004, ha verificato la situazione degli interventi in atto al CFP Alberghiero regionale di Sondalo, esaminato le ipotesi di completamento dei lavori illustrate negli studi di fattibilità redatti dai tecnici della Regione Lombardia e della Comunità Montana, quantificato il fabbisogno di investimenti patrimoniali nei prossimi esercizi finanziari e riconsiderato i termini dell'intesa istituzionale tra gli Enti coinvolti. Si è provveduto quindi a redigere un nuovo testo di Accordo di Programma che aggiorna ed affianca quello esistente con le dovute precisazioni ed integrazioni, in modo da regolarizzare impegni ed adempimenti reciproci per l'ottenimento degli obiettivi comuni;

- i componenti attualmente in carica del Collegio di Vigilanza e Controllo, unitamente al rappresentante dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, nell'incontro del 3 marzo 2004, hanno licenziato la proposta di nuovo testo per l'aggiornamento dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare sede del CFP Alberghiero regionale di Sondalo, con allegati gli studi di fattibilità e il piano d'investimenti pluriennale, inoltrando tutta la documentazione agli Enti partecipanti per l'approvazione definitiva di competenza;

- con d.g.r. n. 18541 del 5 agosto 2004 la Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento del testo dell'Accordo di Programma per la prosecuzione e il completamento degli interventi di riqualificazione patrimoniale della sede del CFP Alberghiero regionale di Sondalo, considerando gli allegati progetto preliminare dei lavori e il prospetto economico delle risorse da investire, quali documenti integranti e sostanziali per la programmazione e la pianificazione finanziaria sul bilancio pluriennale regionale;

Premesso tutto ciò, tra i seguenti enti:

**REGIONE LOMBARDIA**  
**PROVINCIA DI SONDRIO**  
**COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA**  
**COMUNE DI SONDALO**  
**AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO**

Nell'anno duemilaquattro, il giorno 1 del mese di dicembre, si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma che aggiorna quello approvato con d.p.g.r. n. 6767 del 20 marzo 2000, sottoscritto in data 17 marzo 2000 da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Alta Valtellina e Comune di Sondalo.

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Art. 1 - Indirizzi e finalità**

Sono riconfermati gli indirizzi e le finalità contenuti nella d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997 di promozione del precedente Accordo di Programma, di seguito riportati:

- dare nuovo impulso alla Formazione Professionale nel settore alberghiero, attualmente limitata alla formazione di base, individuando nella riqualificazione delle sedi dei CFP Alberghieri regionali una condizione fondamentale e indispensabile;

- i Centri Alberghieri regionali di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo, oltre alla specifica attività di formazione professionale normalmente svolta, sono in grado di programmare iniziative di alto livello qualitativo, promuovendo corsi di specializzazione, aggiornamento e percorsi di formazione continua per gli operatori del comparto turistico - alberghiero in collaborazione con le associazioni di categoria, nonché cicli di approfondimento e scambio di esperienze con altri istituti professionali alberghieri nazionali ed esteri;

- l'attività formativa può ottenere efficaci risultati a condizione che si svolgano esperienze di tirocinio pratico presso ogni Centro Alberghiero regionale, attuabili concretamente soltanto se sarà intrapresa una effettiva ospitalità in modo continuativo nell'arco dell'anno, attraverso la trasformazione degli attuali convitti in alberghi-scuola con adeguata ricettività d'esercizio;

- detta ospitalità consente un utilizzo pieno ed economicamente vantaggioso delle sedi regionali, prevedendo vere e proprie strutture ricettive dove i servizi e la gestione sono affidati ai CFP Alberghieri;

- il progetto complessivo di utilizzo dei Centri Alberghieri

prevede la loro disponibilità per ospitare altri corsi formativi a regime residenziale, programmi di turismo sociale, congressuale e culturale, attività di rappresentanza per manifestazioni di interesse regionale e degli altri enti territoriali, nonché opportunità di rapporti e promozioni nazionali ed europei;

- la realizzazione di un sistema di strutture ricettive in grado di soddisfare diversificate esigenze di ospitalità, fornendo un prodotto di elevato livello qualitativo che tenga conto delle peculiarità e potenzialità dei singoli CFP Alberghieri, comporta la riorganizzazione e la ristrutturazione di tutti i complessi immobiliari;

- indispensabile il coinvolgimento di tutti gli enti locali competenti per territorio finalizzato al perseguimento di interessi pubblici comuni, all'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture dei CFP Alberghieri di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo;

- l'iniziativa proposta rappresenta un'importante occasione per realizzare in ogni CFP Alberghiero regionale un centro di servizi per il territorio e per l'intera regione;

Ad integrazione degli indirizzi e delle finalità contenuti nella d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997 si specificano di seguito alcune ulteriori linee di indirizzo, che si esplicitano nel:

- dare nuovo impulso alla Formazione Professionale nel settore turistico alberghiero attraverso l'erogazione di percorsi formativi triennali di base, in conformità alle novità introdotte dalla Riforma Moratti (Diritto-dovere di Istruzione per la Formazione) anche attraverso l'offerta di momenti dedicati al tirocinio;

- promuovere l'erogazione di percorsi di formazione alberghiera post-qualifica per figure professionali con una conoscenza già consolidata nel settore turistico-alberghiero;

- incentivare percorsi di formazione continua per gli operatori del comparto turistico-alberghiero, in collaborazione con altri istituti professionali alberghieri nazionali ed internazionali;

- programmare iniziative di alto livello qualitativo, promuovendo corsi di specializzazione e aggiornamento per gli operatori del comparto turistico-alberghiero;

- prevedere attività di formazione permanente nel settore turistico-alberghiero, corsi brevi di specializzazione per operatori del settore e non;

- consentire ai Centri alberghieri di realizzare programmi di turismo sociale, congressuale e culturale, attività di rappresentanza per manifestazioni di interesse regionale e degli altri enti territoriali, nonché opportunità di rapporti e promozioni nazionali ed europei;

- promuovere percorsi inseriti nell'ambito della formazione di rilevanza regionale e finalizzati alla qualificazione dell'intero sistema formativo regionale;

- promuovere attività di supporto alle politiche attive sul lavoro oltre che interventi di formazione permanente con le diverse realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti sul territorio di riferimento;

- valorizzare, attraverso la realizzazione di iniziative mirate che ottimizzano l'utilizzo della struttura, in primo luogo il bacino territoriale su cui insiste il Centro e, in secondo luogo, l'intero territorio regionale.

**Art. 2 - Adesione e partecipazione**

Confermata l'adesione degli Enti sottoscrittori del precedente Accordo di Programma, di cui il presente atto rappresenta l'aggiornamento e la prosecuzione per il raggiungimento degli obiettivi comuni, nella nuova intesa partecipa direttamente anche l'Agenzia Regionale per il Lavoro, in quanto ente delegato dalla Regione Lombardia per la gestione delle attività formative e ricettive nei CFP Alberghieri e al quale saranno concesse in comodato d'uso le relative sedi ad ultimazione dei lavori di riqualificazione patrimoniale.

La Giunta regionale, nella riassegnazione delle competenze alle Direzioni Generali, ha trasferito alla D.G. Risorse e Bilancio l'attuazione dei programmi d'investimento patrimoniale presso le sedi dei CFP Alberghieri, demandando alle sue strutture tecnico ed amministrative l'incarico di svolgere la funzione trasversale di gestione delle iniziative.

A differenza della prima fase attuativa dell'intesa, il coinvolgimento strategico della Regione si è articolato nell'interessamento di differenti settori amministrativi, pertanto a garanzia degli enti partecipanti, si integra la presenza nel Colle-

gio di Vigilanza dell'Assessore alle Risorse e Bilancio (per quanto riguarda gli investimenti in materia patrimoniale) e si conferma la funzione di Presidente del Collegio di Vigilanza da parte dell'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro.

### Art. 3 - Definizione degli interventi di completamento

Terminato il primo lotto lavori, consistente nella ristrutturazione dello stabile principale che ha recuperato complessivamente una ricettività di circa 100 posti letto, riorganizzato funzionalmente gli spazi scolastici (aule didattiche e laboratori per le esercitazioni pratiche) e valorizzato i locali comuni e della ristorazione (aula magna, locali ricreativi e di soggiorno, cucine, mensa allievi e sala pranzo), si devono intraprendere gli interventi di completamento per qualificare e potenziare l'offerta alberghiera-convittuale e consentire il pieno utilizzo della struttura, di cui si elencano le opere principali da realizzare:

- **Ristrutturazione-Ampliamento «Villetta Medici»** - nuova struttura polifunzionale (da collegare all'albergo-scuola attraverso un cunicolo coperto) posizionata sul lato ovest del complesso «Vallesana». L'intervento consiste nella demolizione parziale dell'esistente e nella realizzazione di un fabbricato avente dimensioni più che doppie, sviluppato su quattro piani con caratteristiche tipologiche prescritte dalla Sovrintendenza (piano secondo seminterrato depositi e vani tecnici, piano primo seminterrato-rialzato zona sportiva con palestra fitness, piccola piscina e spogliatoi, spazi ricreativi, piani primo e secondo camere per convitto allievi per circa 60/70 posti letto). Impegno di spesa preventivato: € 3.500.000,00;

- **Ristrutturazione ex falegnameria** - piccolo edificio a due piani posto in corrispondenza dell'ingresso sud del complesso, di cui la Sovrintendenza ne prescrive il recupero totale. Da destinare a depositi, autorimessa e locali di servizio da definire. Impegno di spesa preventivato: € 300.000,00;

- **Opere esterne** - Sistemazione recinzione della proprietà e riqualificazione ambientale. Nuovo ingresso sud e ampliamento parcheggi, realizzazione strada interna di collegamento dall'entrata sud alla viabilità esistente a nord. Sistemazione parco, cortili e zone verdi attrezzate. Realizzazione passaggio coperto di collegamento tra edificio principale e Villetta Medici.

Impegno di spesa preventivato: € 900.000,00;

- **Contenimento consumi energetici** - allacciamento all'impianto di Teleriscaldamento di Sondalo. Utilizzo fonti energetiche rinnovabili (impianto solare integrato nella copertura della nuova struttura convittuale-sportiva). Impegno di spesa preventivato: € 600.000,00;

Nuovi arredi e attrezzature - dotazioni per laboratori alimentazione (cucine, pasticceria, bar-ristorante e mensa allievi), aule scolastiche, spazi comuni di ricreazione e soggiorno, uffici ed aula magna, arredo camere stabile principale. Fornitura per nuova struttura polifunzionale convittuale-sportiva. Arredo zone esterne in relazione al loro utilizzo.

Indicazione di massima delle spese: € 2.500.000,00.

### Art. 4 - Pianificazione pluriennale investimenti

La totale riqualificazione del complesso immobiliare regionale del CFP Alberghiero di Sondalo, sia per quanto riguarda la struttura che per la conseguente dotazione di arredi ed attrezzature, comporta la seguente pianificazione finanziaria nel prossimo triennio per garantire gli investimenti necessari alla realizzazione degli interventi nelle tipologie indicate:

Finanziamenti	2004 (€)	2005 (€)	2006 (€)
Manutenzione straordinaria	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ampliamenti nuove opere	1.500.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
Nuovi arredi attrezzature	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Nel progetto preliminare redatto dai tecnici della Regione e della Comunità Montana, allegato parte integrale e sostanziale del presente Accordo di Programma, sono indicati i preventivi di massima, ripartiti per tipologie di interventi.

La quantificazione dei costi riferiti agli specifici interventi sulla struttura saranno individuati nelle progettazioni definitive-esecutive e nell'espletamento delle gare d'appalto, rinviando alle medesime la ripartizione delle risorse annuali pianificate, con la determinazione di eventuali ulteriori fabbisogni finanziari da reperire in successive annualità.

L'investimento di risorse finanziarie da parte della Regione Lombardia, per valorizzare il proprio patrimonio e garantirne il pieno utilizzo, è decisamente impegnativo e merita una concreta adesione da parte degli altri enti coinvolti nell'Accordo di Programma, in quanto i risultati finali non saranno a beneficio esclusivo delle attività gestite dall'Agenzia Regionale del Lavoro e dal CFP Alberghiero di Sondalo, ma ricadranno certamente, oltre che sul comune di Sondalo, anche su tutto il territorio della Comunità Montana dell'Alta Valtellina e più in generale della Provincia di Sondrio.

### Art. 5 - Compiti ed incarichi degli enti

La Regione Lombardia ha come riferimento ed indirizzo del proprio impegno al CFP Alberghiero di Sondalo nei seguenti obiettivi strategici e gestionali, inseriti nel Piano Regionale di Sviluppo:

- 1.6.1 «Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione»

- 1.6.1.8 «Completa attuazione degli interventi per l'adeguamento degli edifici e delle attrezzature dei Centri di Formazione Professionale».

In base alla pianificazione pluriennale degli investimenti per il completamento degli interventi di recupero ed utilizzo del CFP Alberghiero di Sondalo, di cui al precedente art. 4, la Regione Lombardia finanzia le opere poste a base d'appalto, inclusi gli oneri fiscali, le spese tecniche ed amministrative per la progettazione e la realizzazione dei lavori, nonché le spese per l'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature.

Le risorse economiche regionali sono disponibili nei seguenti capitoli di spesa per investimenti del bilancio pluriennale - esercizi 2004/06:

- UPB 1.1.6.1.3.6 capitolo 5968 «Contributi per l'adeguamento delle strutture formative ai requisiti per il loro accreditamento»

- UPB 1.1.6.1.3.6 capitolo 1045 «Spese in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a C.F.P.».

Responsabile della gestione degli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio regionale è la D.G. Risorse e Bilancio, la quale collabora con il settore della Formazione Professionale e l'Agenzia Regionale per il Lavoro per gli aspetti connessi all'adeguamento e alla destinazione d'uso della sede e con il settore delle Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche per la promozione di impianti sperimentali che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Le strutture amministrative regionali della D.G. Risorse e Bilancio, preposte all'attuazione dell'Accordo di Programma e referenti nei confronti degli enti partecipanti, svolgono funzione di coordinamento del Comitato Tecnico e segreteria del Collegio di Vigilanza, collaborano con la stazione appaltante Comunità Montana Alta Valtellina e supportano il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnico-professionali (in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori e di dotazione beni mobili), raccordandosi con i responsabili delle attività formative ed alberghiere del CFP Alberghiero per l'individuazione dei fabbisogni patrimoniali e per il reperimento delle risorse economiche necessarie.

La **Comunità Montana Alta Valtellina**, di seguito indicata con Comunità, prosegue nelle attività necessarie al completamento delle opere in corso del primo lotto ed avvia le procedure per completare gli interventi, sulla base del progetto preliminare prodotto dai tecnici regionali e della Comunità incaricati con d.p.g.r. n. 11514 dell'11 luglio 2003.

Detto progetto preliminare, costituisce il documento base per l'affidamento da parte della Comunità dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Le procedure per l'affidamento della progettazione e per l'esecuzione delle diverse fasi della stessa saranno mantenute nel termine di 200 giorni a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione definitiva dell'Accordo di programma. Non sono compresi nei termini di cui sopra i tempi per l'assunzione degli atti amministrativi e per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Al fine di ottenere le autorizzazioni, nulla-osta, pareri od altri atti similmente nominati, potrà essere convocata apposita Conferenza di Servizi.

Il progetto esecutivo, redatto secondo le vigenti normative

in materia di urbanistica, edilizia e di sicurezza, dovrà essere vagliato dal Collegio di Vigilanza ed inoltrato alla Regione Lombardia per l'approvazione.

La Comunità appalterà i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo e nominerà la relativa Direzione Lavori.

Detti lavori dovranno essere portati a compimento entro due anni dalla stipulazione del contratto di appalto.

In caso di motivata impossibilità ad osservare i termini previsti, anche al fine di evitare le sanzioni previste, la Comunità dovrà comunicare al Collegio di Vigilanza la circostanza ostativa almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini.

Con decreto del Presidente del Collegio di Vigilanza, sarà concesso un ulteriore termine utile per un periodo non superiore, rispettivamente, alla metà di ciascun termine.

Un ulteriore proroga, per motivi di carattere eccezionale, potrà essere concessa con deliberazione del Collegio di Vigilanza.

La Comunità si impegna ad acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta da parte degli organi competenti (V.V.F., ASL, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici, ecc.) e tutto quanto necessario alla concreta realizzazione delle opere, provvedendo inoltre alla regolarizzazione urbanistica e catastale, trasmettendone copia alla Regione Lombardia.

La Comunità provvede al coordinamento tra i lavori sulla struttura, la predisposizione degli impianti, la progettazione, l'acquisto ed installazione di nuove apparecchiature, attrezzature ed arredi.

L'organizzazione delle relative procedure d'appalto sono in capo al Responsabile del Procedimento nominato dalla Comunità, il quale si avvale del supporto tecnico e professionale dei referenti regionali che seguono tutti gli aspetti patrimoniali dell'intervento.

I finanziamenti relativi ai lavori sulla struttura (oneri fiscali e spese tecniche ed amministrative inclusi) e all'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature, verranno erogati dalla Regione Lombardia alla Comunità, in coerenza con la pianificazione delle risorse sul bilancio pluriennale regionale, esercizi 2004 - 2005 e 2006, di cui all'art. 4 e tenendo conto di eventuali contributi economici di altri Enti partecipanti.

Il Collegio di Vigilanza e Controllo verificherà periodicamente l'andamento delle spese, sulla base della puntuale rendicontazione fornita dalla Comunità e dal Responsabile del Procedimento.

Gli interventi di variante al progetto approvato dalla Giunta Regionale saranno conformi al disposto dell'art. 25 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora per le opere in variante sia necessario un ulteriore finanziamento oltre a quelli approvati, gli interventi dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione dal Collegio di Vigilanza.

La Comunità nomina i collaudatori in corso d'opera e finale, i cui oneri relativi trovano finanziamento nel quadro economico del progetto esecutivo approvato.

La Comunità è tenuta a curare la manutenzione delle opere fino al collaudo.

Le modalità di manutenzione sono demandate alle indicazioni contenute nei capitolati speciali e nei contratti d'appalto.

Per ogni giorno di ritardo sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori, la Comunità si impegna a pagare la penale di € 100,00 a favore della Regione Lombardia.

L'ammontare complessivo della penale sarà computato nel saldo finale.

La Comunità potrà essere dichiarata decaduta dall'accordo qualora - previa diffida ad adempiere entro un congruo termine - non abbia presentato il progetto esecutivo entro 320 (trecentoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente atto o non abbia appaltato i lavori entro 180 (centottanta) giorni successivi alla comunicazione regionale dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, oltre che per gravi inadempimenti, negligenze o imperizia nell'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente accordo non derivanti da cause di carattere eccezionale.

La decadenza sarà pronunciata con deliberazione del Collegio di Vigilanza, qualora si determini di non accogliere le giustificazioni prodotte dall'ente nei successivi trenta giorni dalla comunicazione di diffida.

La Regione Lombardia è tenuta esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite fino alla data della pronuncia di decadenza.

Le somme anticipate non utilizzate dovranno essere restituite alla Regione entro 90 (novanta) giorni dalla pronuncia di decadenza.

Inoltre la Comunità conferma la propria disponibilità e si impegna a promuovere e coordinare l'utilizzo del CFP Alberghiero «Vallesana» per attività turistiche, ricreative, stages, attività scolastiche dentro e fuori dal territorio. Promuovere le manifestazioni legate all'ambiente montano, fiere, parchi, sport e tempo libero. Collaborare con le realtà istituzionali locali al fine di organizzare attività di richiamo turistico e occupazionale del territorio;

**Il Comune di Sondalo**, conferma la propria disponibilità e si impegna a:

- promuovere e coordinare l'utilizzo del CFP Alberghiero «Vallesana» per attività turistiche, ricreative, stages, attività scolastiche dentro e fuori dal territorio;
- promuovere le manifestazioni legate all'ambiente montano, fiere, parchi, sport e tempo libero;
- collaborare con le realtà istituzionali locali al fine di organizzare attività di richiamo turistico e occupazionale del territorio;
- mantenere e migliorare la viabilità di collegamento con il complesso immobiliare «Vallesana» e in particolare a provvedere direttamente per la definizione e l'esecuzione delle opere per il nuovo parcheggio pubblico collocato all'esterno dell'ingresso a sud della proprietà regionale;

A seguito della ratifica del testo definitivo dell'Accordo di Programma da parte della Giunta Regionale, il comune di Sondalo attiverà le procedure urbanistiche necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Il comune di Sondalo, avendo acquisito un finanziamento (Obiettivo 2) per la realizzazione di una centralina idroelettrica, propone che venga valutata la possibilità di fornire energia elettrica al CFP Alberghiero «Vallesana» ai costi di produzione, attraverso una convenzione con la Regione Lombardia.

**La Provincia di Sondrio**, conferma la propria disponibilità e si impegna a:

- promuovere l'utilizzo della rinnovata struttura per le attività di suo interesse e compatibili con la «mission» del CFP Alberghiero, nelle forme che verranno concordate con la Direzione della scuola e gli altri enti coinvolti;
- collaborare con le realtà istituzionali e associative della Valtellina per la promozione dello sviluppo turistico e occupazionale del territorio.

**L'Agenzia Regionale per il Lavoro**, delegata alla gestione delle attività nei Centri di Formazione Professionale Alberghieri regionali, nel procedere al riordino e al miglioramento delle Sedi Territoriali - CFPA, sulla base di specifiche idee guida e al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, si impegna a:

- promuovere la qualificazione dell'offerta formativa nel settore turistico-alberghiero anche attraverso la partecipazione alla sperimentazione di percorsi triennali nell'ambito del nuovo obbligo formativo integrato;
- implementare l'attività nel medesimo settore verso gli ambiti della formazione superiore e della formazione continua e permanente;
- sviluppare gli accordi con scuole alberghiere estere;
- promuovere l'integrazione delle Sedi territoriali nella realtà economica territoriale e nello sviluppo locale;
- dar vita ad iniziative di supporto alla formazione di rilevanza regionale e, più in generale, di qualificazione del sistema formativo;
- realizzare iniziative di supporto alle politiche attive del lavoro;
- garantire il necessario raccordo tra l'ambito territoriale su cui insiste il Centro e le strutture della Regione Lombardia.

#### **Art. 6 - Collegio di vigilanza e controllo**

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma è demandata al Collegio composto dai seguenti rappresentanti per ciascun ente:

- per la **Regione Lombardia**:

- l'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza;
- l'Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la **Provincia di Sondrio**, il Presidente o l'Assessore delegato;
- per la **Comunità Montana Alta Valtellina**, il Presidente o l'Assessore delegato;
- per il **Comune di Sondalo**, il Sindaco o l'Assessore delegato;
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**, il Direttore o il responsabile delegato.

Il Collegio di Vigilanza e Controllo si avvale del supporto del Comitato Tecnico composto dai referenti appositamente nominati da ciascun ente.

Detto comitato ha il compito di seguire tutte le fasi operative, dalla progettazione definitiva-esecutiva alle conferenze di servizio per le necessarie approvazioni, dalle procedure d'appalto ai sopralluoghi in cantiere onde accertare la regolarità dei lavori, dalle verifiche di variante alla consegna dell'opera finita, dalla definizione dei fabbisogni per la dotazione di nuovi arredi ed attrezzature, esprimendo pareri ed indicando eventuali misure necessarie a garantire il puntuale adempimento degli impegni assunti con la presente intesa programmatica.

Le attività del Comitato Tecnico sono coordinate dai rappresentanti della struttura tecnica del patrimonio regionale che svolgono anche funzioni di segreteria amministrativa del Collegio di Vigilanza e Controllo.

La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da sei membri, cinque dei quali nominati uno per ciascuno dagli enti partecipanti al presente accordo ed il rimanente di comune accordo dai primi cinque membri.

In caso di disaccordo saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza di uno qualsiasi dei cinque enti.

Il presente atto integrativo di aggiornamento dell'Accordo di Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese della Regione, alla quale faranno altresì carico tutte le altre spese d'atto relative al presente accordo.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Il presente atto consta di n. 12 (dodici) facciate inclusa quella contenente le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

- *Regione Lombardia:* .....
- *Provincia di Sondrio:* .....
- *Comunità Montana Alta Valtellina:* .....
- *Comune di Sondalo:* .....
- *Agenzia Regionale per il Lavoro:* .....

Milano, 1 dicembre 2004

(BUR2005015)

(2.2.1)

**D.p.g.r. 13 dicembre 2004 - n. 22580**

**Approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 dell'atto integrativo all'accordo di programma tra la regione Lombardia, la provincia di Brescia, il comune di Ponte di Legno e la Comunità Montana di Valle Camonica, per l'attuazione di opere e interventi di completamento per l'utilizzo dell'immobile «Hotel Excelsior della Valle» di Ponte di Legno, sede del CFP alberghiero regionale. Aggiornamento del collegio di vigilanza e controllo e del comitato tecnico di supporto**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» in particolare l'art. 6 - Accordo di Programma;

Richiamata la d.g.r. n. 31353/97 che ha espresso la volontà della Regione Lombardia di organizzare e dare nuovo impulso alle attività nella formazione professionale alberghiera a regime residenziale, attraverso la promozione di Accordi di Programma con gli enti locali competenti territorialmente, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture immobiliari regionali, già sedi dei CFP Alberghieri di Casargo, Ponte di Legno e

Sondalo, nonché del complesso ex colonia Dalmine di Castione della Presolana da adibire a nuova sede del CFP Alberghiero di Clusone;

Vista la d.g.r. n. 19329 del 12 novembre 2004 di approvazione dell'ipotesi di atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il comune di Ponte di Legno e la Comunità Montana di Valle Camonica per l'attuazione di opere e interventi di completamento per l'utilizzo dell'immobile «Hotel Excelsior della Valle» di Ponte di Legno, sede del C.F.P. Alberghiero regionale;

Rilevato che a seguito del rinnovo dei rispettivi organi amministrativi, sono stati nominati i seguenti rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Accordo di Programma:

- per la Provincia di Brescia - l'Assessore delegato ing. Francesco Mazzoli

- per il comune di Ponte di Legno - il Sindaco Mario Bezzi

- per la Comunità Montana di Valle Camonica - l'Assessore Vittoria Giacomina Cazzaghi;

Preso atto inoltre che nell'Accordo di Programma sono stati individuati quali nuovi soggetti partecipanti l'Assessore alle Risorse e Bilancio, Dr. Romano Colozzi e il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Dr. Massimo Giupponi;

Rilevato che in data 1 dicembre 2004 i rappresentanti della Regione Lombardia (Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro e Assessore alle Risorse e Bilancio), della Provincia di Brescia, del comune di Ponte di Legno, della Comunità Montana di Valle Camonica, della Agenzia Regionale per il Lavoro, per adesione ed accettazione dei reciproci impegni, hanno sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione di opere e interventi di completamento per l'utilizzo dell'immobile «Hotel Excelsior della Valle» di Ponte di Legno, sede del C.F.P. Alberghiero regionale;

Richiamato l'art. 2 del nuovo testo dell'Accordo di Programma «Adesione e partecipazione» che conferma che nella nuova intesa partecipa direttamente anche l'Agenzia Regionale per il Lavoro, in quanto ente delegato della Regione Lombardia per la gestione delle attività formative e ricettive nei CFP Alberghieri e che la Giunta regionale, nella riassegnazione delle competenze alle Direzioni Generali, ha trasferito alla D.G. Risorse e Bilancio l'attuazione dei programmi d'investimento patrimoniale presso le sedi dei CFP Alberghieri, demandando alle sue strutture tecnico ed amministrative l'incarico di svolgere la funzione trasversale di gestione delle iniziative;

Richiamato l'art. 5 «Compiti ed incarichi degli enti» dove per quanto riguarda la Regione Lombardia si individua la responsabile della gestione degli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio regionale nella D.G. Risorse e Bilancio, la quale collabora con il settore della Formazione Professionale e l'Agenzia Regionale per il Lavoro per gli aspetti connessi all'adeguamento e alla destinazione d'uso della sede e con il settore delle Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche per la promozione di impianti sperimentali che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. Le strutture amministrative regionali della D.G. Risorse e Bilancio, preposte all'attuazione dell'Accordo di Programma e referenti nei confronti degli enti partecipanti, svolgono funzione di coordinamento del Comitato Tecnico e segreteria del Collegio di Vigilanza, collaborano con la stazione appaltante Comune di Ponte di Legno e supportano il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnico-professionali (in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori e di dotazione beni mobili), raccordandosi con i responsabili delle attività formative ed alberghiere del CFP Alberghiero per l'individuazione dei fabbisogni patrimoniali e per il reperimento delle risorse economiche necessarie;

Richiamato l'art. 6 dell'Accordo di Programma che stabilisce i componenti del Collegio di Vigilanza e Controllo nelle persone di:

- per la Regione Lombardia:
  - l'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza;
  - l'Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la Provincia di Brescia: il Presidente o l'Assessore delegato;
- per la Comunità Montana di Valle Camonica: il Presidente o l'Assessore delegato;
- per il comune di Ponte di Legno: il Sindaco;
- per l'Agenzia Regionale per il Lavoro: il Direttore;

e che lo stesso si avvalga di un Comitato Tecnico composto dai funzionari rappresentanti appositamente nominati da ciascun ente;

Ritenuto necessario aggiornare con i nuovi rappresentanti degli enti coinvolti, sia il Collegio di Vigilanza che il Comitato Tecnico di supporto;

Visto il d.p.g.r. n. 24440 del 9 ottobre 2000 «Delega di firma all'Assessore regionale alla Formazione, Istruzione, Lavoro delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi della VII legislatura, e in particolare il Decreto del Segretario Generale n. 10380 del 21 giugno 2004 e la d.g.r. n. 17904/04;

#### Decreta

1) di approvare ai sensi dell'art. 6 della legge 14 marzo 2003, n. 2 l'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto a Milano in data 1 dicembre 2004 dalla Regione Lombardia (Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro e Assessore alle Risorse e Bilancio), dalla Provincia di Brescia, dal comune di Ponte di Legno, dalla Comunità Montana di Valle Camonica, dall'Agenzia Regionale per il Lavoro e dall'Assessore alle Risorse e Bilancio per adesione ed accettazione dei reciproci impegni, avente ad oggetto l'attuazione di opere e interventi di completamento per l'utilizzo dell'immobile «Hotel Excelsior della Valle» di Ponte di Legno, sede del CFP Alberghiero regionale;

2) di nominare, ai sensi della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, i membri del Collegio di Vigilanza e Controllo per l'Accordo di programma nelle persone di:

- per la Regione Lombardia:
  - dr. Alberto Guglielmo – Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza e Controllo;
  - dr. Romano Colozzi – Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la Provincia di Brescia: l'Assessore delegato ing. Francesco Mazzoli;
- per la Comunità Montana di Valle Camonica: l'Assessore delegato Vittoria Giacomina Cazzaghi;
- per il comune di Ponte di Legno: il Sindaco Mario Bezzi;
- per l'Agenzia Regionale per il Lavoro: il Direttore dr. Massimo Giupponi;

3) di nominare i membri del Comitato Tecnico di supporto al Collegio di Vigilanza e Controllo nei funzionari:

- per la Regione Lombardia:
  - per la D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro – il Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro, dr. Renato Pirola
  - per la D.G. Risorse e Bilancio – il Dirigente della Struttura Patrimonio e Logistica, arch. Laura Burzillieri e il Responsabile della u.o.o. Adempimenti Tecnici CFP, arch. Giovanni Gioira
- per la Provincia di Brescia: ing. Carlo Lazzaroni
- per il comune di Ponte di Legno: dr. Carlo Merico
- per la Comunità Montana: dr. Sergio Cotti Piccinelli
- per l'Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - il Dirigente del Settore Formazione Professionale, dr. Andrea Negri
  - il Responsabile della Sede Territoriale CFP Alberghiero di Ponte di Legno, dr. Pietro Luigi Maculotti;

4) di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di trasmettere copia del presente decreto a tutti gli Enti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo di Programma.

L'Assessore alla Formazione,  
Istruzione e Lavoro:  
Alberto Guglielmo

### Atto integrativo per l'aggiornamento del

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

#### per il completamento degli interventi di recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare sede del C.F.P. Alberghiero regionale di

#### PONTE DI LEGNO

Considerato che:

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997, ha espresso la volontà di riorganizzare e dare nuovo impulso alle attività della formazione professionale alberghiera a regime residenziale ed, in generale, del comparto dei servizi di ospitalità turistica regionale, attraverso la promozione di Accordi di Programma con gli Enti Locali competenti territorialmente, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture immobiliari di proprietà regionale, sedi dei CFP Alberghieri di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo;

- con d.p.g.r. n. 2846 dell'8 febbraio 2000 è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 7 febbraio 2000 da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Camonica e Comune di Ponte di Legno per avviare la riqualificazione patrimoniale della sede del CFP Alberghiero regionale di Ponte di Legno e realizzare un importante centro servizi sul territorio montano, definendo impegni reciproci e competenze specifiche tra gli Enti partecipanti e individuando nel comune di Ponte di Legno la funzione operativa di stazione appaltante;

- sulla base delle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità-preliminare, allegato all'Accordo di Programma, il comune di Ponte di Legno ha redatto il progetto esecutivo di un primo lotto lavori, approvato con d.p.g.r. n. 19479 del 18 ottobre 2002. Detti lavori, iniziati nel mese di giugno 2003, consistono nella costruzione di una nuova palestra polifunzionale e nella sistemazione dell'area esterna circostante, rinviando la realizzazione di ulteriori opere di adeguamento e riqualificazione patrimoniale a successivi interventi di completamento;

- la conclusione del primo lotto lavori è prevista entro l'autunno del 2004, comprensivo dell'impianto solare sulla veranda del terrazzo dello stabile albergo, della sistemazione del piazzale a fronte della nuova palestra, del muro di contenimento della proprietà e della prima parte di fornitura di nuovi arredi ed attrezzature;

- attraverso la costante azione di presidio del Comitato Tecnico e nella puntuale informazione al Collegio di Vigilanza e Controllo, si è supportato il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori della nuova palestra; le questioni tecniche ed organizzative sono state affrontate nel corso dei sopralluoghi in cantiere con la Direzione Lavori, l'impresa esecutrice, i referenti tecnici regionali e i responsabili del CFP Alberghiero;

- l'avanzamento del primo lotto lavori, i costi dell'appalto principale e le spese aggiuntive sostenute (impianto solare, muro a confine, soppalco nella palestra per ottenere un'adeguata zona per attrezzi ginnici ed imprevisi vari), sono rendicontate dal comune di Ponte di Legno e dal CFP Alberghiero, sulla base del seguente quadro economico generale degli investimenti erogati dalla Regione Lombardia sino all'esercizio finanziario 2003:

Intervento	Provvedimento	Finanziam. €
Appalto principale 1° lotto 10%	DDG 8103-00	61.974,83
Attrezzature (diretto al CFP)	DDG 22948/30135-00	59.712,12
Attrezzature (diretto al CFP)	DDG 24814-01	51.645,69
Appalto principale 1° lotto 34%	DDG 22590-02	413.165,52
Appalto principale 1° lotto 36%	NL 5573-02	433.823,80
Impianto solare veranda 10%	DDG 11196-03	13.300,00
Opere varie sulla struttura	DDG 19485-03	290.000,00
Arredi ed attrezzature	DDG 19485-03	50.000,00

ai finanziamenti regionali si devono aggiungere i contributi economici erogati dalla Provincia di Brescia, pari a € 129.114,22, e dalla Comunità Montana di Valle Camonica, pari a € 25.822,84, come indicato nel d.p.g.r. n. 19479 del 18

ottobre 2002 di approvazione del progetto esecutivo della nuova palestra;

• il quadro economico dei lavori in corso, rendicontato dall'ufficio Tecnico del comune di Ponte di Legno (Stazione appaltante e Direzione Lavori) è riportato nelle seguenti tabelle:

#### Finanziamenti erogati al Comune di Ponte di Legno per la realizzazione della nuova palestra

Finanziamento 10%	€ 61.974,83
Finanziamento 34%	€ 413.165,52
Finanziamento 36%	€ 433.823,80
Opere Varie	€ 290.000,00
<b>Totale Regione</b>	<b>€ 1.198.964,15</b>
Provincia di Brescia	€ 129.114,22
Comunità Montana	€ 25.822,84
<b>Totale altri Enti</b>	<b>€ 154.937,07</b>
<b>Totale complessivo erogato all'anno 2003</b>	<b>€ 1.353.901,22</b>

#### Costi complessivi preventivati per la completa realizzazione della nuova palestra

Appalto principale	€ 1.010.614,46
Prima perizia (Muro di confine ovest)	€ 50.355,15
Seconda perizia (Soppalco e scala)	€ 200.000,00
Terza perizia (Completamenti vari)	€ 120.000,00
Opere esterne (Nuova strada a ovest e parcheggi)	€ 70.000,00
<b>Costo opere</b>	<b>€ 1.450.969,61</b>
<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 302.931,61</b>
<b>Totale complessivo nuova palestra</b>	<b>€ 1.753.901,22</b>

#### Finanziamento da erogare da parte della Regione per saldo costi nuova palestra C.F.P. Alberghiero

Totale complessivo nuova palestra	€ 1.753.901,22
Totale complessivo erogato all'anno 2003	€ 1.353.901,22
<b>Totale differenze da erogare a saldo</b>	<b>€ 400.000,00</b>

• nel corso dell'attuazione dell'Accordo di Programma si sono verificate modifiche significative in merito ai tempi e alle modalità di esecuzione dei lavori, rispetto all'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione degli interventi, in relazione ai diversi interlocutori istituzionali coinvolti e al definirsi di nuovi fabbisogni funzionali, si rendono quindi opportuni alcuni aggiornamenti per regolarizzare l'intesa, ridefinendo un nuovo testo di Accordo di Programma da sottoporre all'approvazione degli Enti partecipanti;

• bisogna programmare gli interventi e pianificare gli investimenti necessari per proseguire nella riqualificazione patrimoniale del complesso di Ponte di Legno, riprendendo le indicazioni contenute nel d.p.g.r. n. 18731 del 6 novembre 2003 di ratifica negli ultimi verbali del Collegio di Vigilanza e del Comitato Tecnico.

La realizzazione della nuova palestra assume un ruolo sempre più importante anche in considerazione delle intese che la Regione Lombardia ha intrapreso con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) che richiederanno ulteriori interventi anche sullo stabile albergo-scuola per soddisfare le nuove esigenze di ospitalità.

Al riguardo sono emerse le seguenti indicazioni, di manutenzione straordinaria e di ampliamento del complesso immobiliare, da realizzarsi nei prossimi anni che sono state esaminate con l'ufficio Tecnico del comune di Ponte di Legno, valutandone la fattibilità rispetto alla normativa urbanistica vigente:

#### INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO

1. sono già pianificati nelle opere di completamento della nuova palestra i seguenti interventi: nuova strada d'accesso da ovest del complesso alberghiero regionale, miglioramento della viabilità interna e potenziamento dei parcheggi, completamento della nuova palestra polifunzionale, con realizzazione del soppalco, delle palestre di roccia (interna ed esterna) e scala-ascensore di collegamento diretto con albergo-scuola;

2. allacciamento all'impianto di teleriscaldamento, di cui è

prevista la realizzazione da parte del comune nel breve periodo, della struttura alberghiera, scolastica, nuova palestra e futuro ampliamento. Sono da valutare ulteriori interventi di risparmio energetico (ampliamento impianto solare) e adeguamento degli impianti termici esistenti;

3. interventi di manutenzione ed adeguamento del complesso alberghiero e scolastico prescritti dai Vigili del Fuoco per il rilascio della certificazione antincendio.

#### INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL COMPLESSO

Il progetto preliminare, elaborato dai tecnici regionali e comunali incaricati, per l'ampliamento del complesso immobiliare, interessa la zona sopra lo stabile denominato ex autorimessa con un nuovo piano, prevedendo anche il recupero degli attuali spazi sottostanti ed il loro adeguamento strutturale, nonché il prolungamento dello stabile scuola in direzione della nuova palestra, in modo da collegare tutti gli immobili fra loro e realizzare disimpegni interni fra le diverse funzioni. Ciò consente di ottenere anche un collegamento diretto con il previsto nuovo parcheggio della palestra, attraverso la nuova scala interna di servizio con annesso ascensore che sarà realizzata a fianco della palestra. Gli spazi e le funzioni individuate nel progetto preliminare sono:

1. nuove aule scolastiche (n. 4) per corrispondere al previsto aumento di allievi ed in modo da mantenere distinte le differenti attività formative, nuovi servizi igienici e depositi per la scuola;

2. spazi a servizio delle attività FIS (nuovi spazi per uffici distinti da quelli dell'Agenzia Regionale per il Lavoro), allestimento di laboratori prove e manutenzione attrezzature per lo sci, sale massaggi e preparazione atleti, area attrezzata per fitness con piccola piscina coperta, sauna e idromassaggi, infermeria e sala medica;

3. aumento capienza convitto allievi (circa n. 30 / 34 posti letto), in modo da ottenere una ricettività complessiva alberghiera di circa n. 140 posti letto.

Nella relazione tecnica allegata al progetto preliminare, si esplicita che la costruzione del nuovo edificio collocato fra i tre esistenti (albergo, scuola e nuova palestra) si sviluppa su tre piani con la seguente distribuzione funzionale e destinazione d'uso:

- *Piano interrato*: è costituito da due spazi di circa mq 45 cadauno, servizi igienici allievi e personale, vano tecnico. Interessa una superficie di circa 250 mq;

- *Piano seminterrato*: è costituito da una zona fitness con piscina, zona massaggi e sauna, spogliatoi, servizi, locali tecnici. Inoltre sono previste due aule di circa mq 45 cadauna, servizi igienici allievi e personale. Interessa una superficie di circa 900 mq di cui circa 200 mq sono di recupero dell'esistente;

- *Piano terra*: è costituito dal nuovo ingresso alla scuola, una zona uffici e da uno spazio ricreativo, n. 10 camere a 3 posti letto e n. 2 camere a 2 posti letto, tutte con bagno interno, servizi igienici. Interessa una superficie di circa 850 mq.

L'ampliamento previsto interessa una superficie complessiva di circa mq 2000.

#### FORNITURA E DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

Inoltre bisogna programmare l'aggiornamento delle apparecchiature nei laboratori di alimentazione e la fornitura di arredi per le nuove camere dell'albergo; nuove attrezzature informatiche, anche in funzione di una eventuale iniziativa di «telecentro» promossa dall'Agenzia Regionale per il Lavoro; in generale il completamento della dotazione di arredi ed attrezzature della rinnovata struttura albergo-scuola e della nuova struttura polifunzionale;

• i nuovi indirizzi nell'assetto organizzativo regionale hanno determinato modificazioni nelle competenze assegnate alle Direzioni Generali e, in particolare, l'obiettivo gestionale di attuazione degli interventi per l'adeguamento e la valorizzazione delle sedi dei CFP regionali è stato trasferito dalla D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro alla D.G. Risorse e Bilancio, inserendolo nell'obiettivo specifico di razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione;

• inoltre, con la l.r. 6 marzo 2002, n. 4, art. 4, comma 3, è stata affidata all'Agenzia Regionale per il Lavoro la gestione delle attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, nonché quelle

dei Centri Alberghieri a carattere residenziale, disponendo la concessione in comodato dei relativi complessi immobiliari e di cui è già stato regolarizzato il contratto per quello di Ponte di Legno;

- parzialmente s'è provveduto, con d.p.g.r. n. 21166 dell'8 novembre 2002, a regolarizzare le competenze assegnate alle Direzioni Generali, indicando i responsabili regionali nei confronti degli Enti Locali partecipanti all'Accordo di Programma ed aggiornando la composizione del Collegio di Vigilanza e Controllo. Allo scopo s'è inserito nel Comitato Tecnico di supporto i funzionari della Regione Lombardia referenti nell'attuazione degli interventi di razionalizzazione degli immobili e della gestione patrimoniale regionale, nonché una rappresentanza qualificata dell'Agenzia Regionale del Lavoro;

- preso atto che in sostituzione del settore della Formazione Professionale regionale, l'Agenzia Regionale per il Lavoro è interlocutore indispensabile per ogni valutazione e determinazione sulle prospettive del CFP Alberghiero regionale di Ponte di Legno, si rende opportuna una sua adesione diretta all'Accordo di Programma, prevedendo il suo coinvolgimento nel Collegio di Vigilanza e Controllo, come per gli altri Enti partecipanti;

- il Comitato Tecnico attualmente in carica, nella riunione del 9 marzo 2004, ha verificato la situazione degli interventi in atto al CFP Alberghiero regionale di Ponte di Legno, esaminato le ipotesi di completamento dei lavori illustrate nella bozza di progetto preliminare redatto dai tecnici regionali e comunali, quantificato il fabbisogno di investimenti patrimoniali nei prossimi esercizi finanziari e riconsiderato i termini dell'intesa istituzionale tra gli Enti coinvolti. Si è provveduto quindi a redigere un nuovo testo di Accordo di Programma che aggiorna ed affianca quello esistente con le dovute precisazioni ed integrazioni, in moda da regolarizzare impegni ed adempimenti reciproci per l'ottenimento degli obiettivi comuni;

- i componenti attualmente in carica del Collegio di Vigilanza e Controllo, unitamente al rappresentante dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, nell'incontro del 25 marzo 2004, hanno licenziato la proposta di nuovo testo per l'aggiornamento dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare sede del CFP Alberghiero regionale di Ponte di Legno, con allegati le progettazioni preliminari e il piano d'investimenti pluriennale, inoltrando tutta la documentazione agli Enti partecipanti per l'approvazione definitiva di competenza;

- con d.g.r. n. 19329 del 12 novembre 2004 la Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento del testo dell'Accordo di Programma per la prosecuzione e il completamento degli interventi di riqualificazione patrimoniale della sede del CFP Alberghiero regionale di Ponte di Legno, considerando gli allegati progetto preliminare dei lavori e il prospetto economico delle risorse da investire, quali documenti integranti e sostanziali per la programmazione e la pianificazione finanziaria sul bilancio pluriennale regionale;

Premesso tutto ciò, tra i seguenti enti:

**REGIONE LOMBARDIA**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA**  
**COMUNE DI PONTE DI LEGNO**  
**AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO**

Nell'anno duemilaquattro, il giorno 1 del mese di dicembre, si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma che aggiorna quello approvato con d.p.g.r. n. 2846 dell'8 febbraio 2000, sottoscritto in data 7 febbraio 2000 da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana di Valle Camonica e Comune di Ponte di Legno.

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Art. 1 – Indirizzi e finalità**

Sono riconfermati gli indirizzi e le finalità contenuti nella d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997 di promozione del precedente Accordo di Programma, di seguito riportati:

- dare nuovo impulso alla Formazione Professionale nel settore alberghiero, attualmente limitata alla formazione di base, individuando nella riqualificazione delle sedi dei CFP Alberghieri regionali una condizione fondamentale e indispensabile;

- i Centri Alberghieri regionali di Casargo, Clusone, Ponte

di Legno e Sondalo, oltre alla specifica attività di formazione professionale normalmente svolta, sono in grado di programmare iniziative di alto livello qualitativo, promuovendo corsi di specializzazione, aggiornamento e percorsi di formazione continua per gli operatori del comparto turistico-alberghiero in collaborazione con le associazioni di categoria, nonché cicli di approfondimento e scambio di esperienze con altri istituti professionali alberghieri nazionali ed esteri;

- l'attività formativa può ottenere efficaci risultati a condizione che si svolgano esperienze di tirocinio pratico presso ogni Centro Alberghiero regionale, attuabili concretamente soltanto se sarà intrapresa una effettiva ospitalità in modo continuativo nell'arco dell'anno, attraverso la trasformazione degli attuali convitti in alberghi - scuola con adeguata ricettività d'esercizio;

- detta ospitalità consente un utilizzo pieno ed economicamente vantaggioso delle sedi regionali, prevedendo vere e proprie strutture ricettive dove i servizi e la gestione sono affidati ai CFP Alberghieri;

- il progetto complessivo di utilizzo dei Centri Alberghieri prevede la loro disponibilità per ospitare altri corsi formativi a regime residenziale, programmi di turismo sociale, congressuale e culturale, attività di rappresentanza per manifestazioni di interesse regionale e degli altri enti territoriali, nonché opportunità di rapporti e promozioni nazionali ed europei;

- la realizzazione di un sistema di strutture ricettive in grado di soddisfare diversificate esigenze di ospitalità, fornendo un prodotto di elevato livello qualitativo che tenga conto delle peculiarità e potenzialità dei singoli CFP Alberghieri, comporta la riorganizzazione e la ristrutturazione di tutti i complessi immobiliari;

- indispensabile il coinvolgimento di tutti gli enti locali competenti per territorio finalizzato al perseguimento di interessi pubblici comuni, all'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture dei CFP Alberghieri di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo;

- l'iniziativa proposta rappresenta un'importante occasione per realizzare in ogni CFP Alberghiero regionale un centro di servizi per il territorio e per l'intera regione;

Ad integrazione degli indirizzi e delle finalità contenuti nella d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997 si specificano di seguito alcune ulteriori linee di indirizzo, che si esplicano nel:

- dare nuovo impulso alla Formazione Professionale nel settore turistico-alberghiero attraverso l'erogazione di percorsi formativi triennali di base, in conformità alle novità introdotte dalla Riforma Moratti (Diritto-dovere di Istruzione per la Formazione) anche attraverso l'offerta di momenti dedicati al tirocinio;

- promuovere l'erogazione di percorsi di formazione alberghiera post-qualifica per figure professionali con una conoscenza già consolidata nel settore turistico-alberghiero;

- incentivare percorsi di formazione continua per gli operatori del comparto turistico-alberghiero, in collaborazione con altri istituti professionali alberghieri nazionali ed internazionali;

- programmare iniziative di alto livello qualitativo, promuovendo corsi di specializzazione e aggiornamento per gli operatori del comparto turistico-alberghiero;

- prevedere attività di formazione permanente nel settore turistico-alberghiero, corsi brevi di specializzazione per operatori del settore e non;

- consentire ai Centri alberghieri di realizzare programmi di turismo sociale, congressuale e culturale, attività di rappresentanza per manifestazioni di interesse regionale e degli altri enti territoriali, nonché opportunità di rapporti e promozioni nazionali ed europei;

- promuovere percorsi inseriti nell'ambito della formazione di rilevanza regionale e finalizzati alla qualificazione dell'intero sistema formativo regionale;

- promuovere attività di supporto alle politiche attive sul lavoro oltre che interventi di formazione permanente con le diverse realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti sul territorio di riferimento;

- valorizzare, attraverso la realizzazione di iniziative mirate che ottimizzino l'utilizzo della struttura, in primo luogo il bacino territoriale su cui insiste il Centro e, in secondo luogo, l'intero territorio regionale.

### Art. 2 - Adesione e partecipazione

Confermata l'adesione degli Enti sottoscrittori del precedente Accordo di Programma, di cui il presente atto rappresenta l'aggiornamento e la prosecuzione per il raggiungimento degli obiettivi comuni, nella nuova intesa partecipa direttamente anche l'Agenzia Regionale per il Lavoro, in quanto ente delegato dalla Regione Lombardia per la gestione delle attività formative e ricettive nei CFP Alberghieri e al quale saranno concesse in comodato d'uso le relative sedi ad ultimazione dei lavori di riqualificazione patrimoniale.

La Giunta regionale, nella riassegnazione delle competenze alle Direzioni Generali, ha trasferito alla D.G. Risorse e Bilancio l'attuazione dei programmi d'investimento patrimoniale presso le sedi dei CFP Alberghieri, demandando alle sue strutture tecnico ed amministrative l'incarico di svolgere la funzione trasversale di gestione delle iniziative.

A differenza della prima fase attuativa dell'intesa, il coinvolgimento strategico della Regione si è articolato nell'interessamento di differenti settori amministrativi, pertanto a garanzia degli enti partecipanti, si integra la presenza nel Collegio di Vigilanza dell'Assessore alle Risorse e Bilancio (per quanto riguarda gli investimenti in materia patrimoniale) e si conferma la funzione di Presidente del Collegio di Vigilanza da parte dell'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro.

### Art. 3 - Definizione degli interventi di completamento

Terminato il primo lotto lavori, consistente nella realizzazione della nuova palestra polifunzionale e dell'area esterna di pertinenza, si devono intraprendere gli interventi di completamento per qualificare e potenziare l'offerta alberghiera e consentire il pieno utilizzo della struttura, di cui si elencano le opere principali da eseguire:

- **interventi di completamento e adeguamento** - opere di completamento della nuova palestra, nuova strada d'accesso da ovest del complesso alberghiero regionale, miglioramento della viabilità interna e potenziamento dei parcheggi, palestre di roccia (interna ed esterna) e scala-ascensore di collegamento diretto con albergo-scuola. Impegno di spesa considerato € 400.000,00;

- **allacciamento all'impianto di teleriscaldamento** - di cui è prevista la realizzazione da parte del comune nel breve periodo. Allacciamento della struttura alberghiera e scolastica, della nuova palestra e del futuro ampliamento. Ulteriori interventi di risparmio energetico (ampliamento impianto solare) e adeguamento degli impianti termici esistenti. Impegno di spesa considerato € 300.000,00;

- **interventi di manutenzione ed adeguamento** - prescrizioni Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato Prevenzioni Incendi, controllo ingressi con telecamere, delimitazione e recinzione proprietà, sistemazione percorsi pedonali interni, sistemazioni zone verdi attrezzate, ripristino cortili, arredo urbano, allestimento solarium e veranda terrazzo dell'albergo, illuminazione esterna in generale. Impegno di spesa preventivato: € 400.000,00;

- **ampliamento e miglioramento del complesso** - nuove aule scolastiche, servizi igienici e depositi per la scuola, spazi a servizio delle attività FISII, nuovi uffici, laboratori prove e manutenzione attrezzature per lo sci, sale massaggi e preparazione atleti, area fitness, piscina coperta, sauna e idromassaggi, infermeria e sala medica, aumento capienza convitto allievi (circa n. 30 / 34 posti letto). L'ampliamento previsto interessa una superficie complessiva di circa mq 2000. Impegno di spesa preventivato: € 2.500.000,00;

- **nuovi arredi e attrezzature** - completamento dotazioni per laboratori alimentazione (cucine, pasticceria, bar-ristorante e mensa allievi), aule scolastiche, spazi comuni di ricreazione e soggiorno, uffici ed aula magna, camere allievi e ospitalità alberghiera. Fornitura per nuova struttura polifunzionale in relazione all'utilizzo. Indicazione di massima delle spese: € 600.000,00.

### Art. 4 - Pianificazione pluriennale investimenti

La totale riqualificazione del complesso immobiliare regionale del CFP Alberghiero di Ponte di Legno, sia per quanto riguarda la struttura che per la conseguente dotazione di arredi ed attrezzature, comporta la seguente pianificazione finanziaria nel prossimo triennio per garantire gli investimenti necessari alla realizzazione degli interventi nelle tipologie indicate:

Finanziamenti	2004 €	2005 €	2006 €
Manutenzione straordinaria	400.000,00	400.000,00	300.000,00
Ampliamenti nuove opere	1.400.000,00	700.000,00	400.000,00
Nuovi arredi attrezzature	100.000,00	200.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Nel progetto preliminare redatto dai tecnici regionali e comunali, allegato parte integrale e sostanziale del presente Accordo di Programma, sono indicati i preventivi di massima, ripartiti per tipologie di interventi.

La quantificazione dei costi riferiti agli specifici interventi sulla struttura saranno individuati nelle progettazioni definitive-esecutive e nell'espletamento delle gare d'appalto, rinviando alle medesime la ripartizione delle risorse annuali pianificate, con la determinazione di eventuali ulteriori fabbisogni finanziari da reperire in successive annualità.

L'investimento di risorse finanziarie da parte della Regione Lombardia, per valorizzare il proprio patrimonio e garantirne il pieno utilizzo, è decisamente impegnativo e merita una concreta adesione da parte degli altri enti coinvolti nell'Accordo di Programma, in quanto i risultati finali non saranno a beneficio esclusivo delle attività gestite dall'Agenzia Regionale del Lavoro e dal CFP Alberghiero di Ponte di Legno, ma ricadranno certamente, oltre che sul comune di Ponte di Legno, anche su tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica e più in generale della Provincia di Brescia.

### Art. 5 - Compiti ed incarichi degli enti

La Regione Lombardia ha come riferimento ed indirizzo del proprio impegno al CFP Alberghiero di Ponte di Legno nei seguenti obiettivi gestionali, inseriti nel Piano Regionale di Sviluppo:

- 1.6.1 «Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione»
- 1.6.1.8 «Completa attuazione degli interventi per l'adeguamento degli edifici e delle attrezzature dei Centri di Formazione Professionale».

In base alla pianificazione pluriennale degli investimenti per il completamento degli interventi di recupero ed utilizzo del CFP Alberghiero di Ponte di Legno, di cui al precedente all'art. 4, la Regione Lombardia finanzia le opere poste a base d'appalto, inclusi gli oneri fiscali, le spese tecniche ed amministrative per la progettazione e la realizzazione dei lavori, nonché le spese per l'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature.

Le risorse economiche regionali sono disponibili nei seguenti capitoli di spesa per investimenti del bilancio pluriennale - esercizi 2004/06:

- UPB 1.1.6.1.3.6 capitolo 5968 «Contributi per l'adeguamento delle strutture formative ai requisiti per il loro accreditamento»
- UPB 1.1.6.1.3.6 capitolo 1045 «Spese in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a C.F.P.»

Responsabile della gestione degli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio regionale è la D.G. Risorse e Bilancio, la quale collabora con il settore della Formazione Professionale e l'Agenzia Regionale per il Lavoro per gli aspetti connessi all'adeguamento e alla destinazione d'uso della sede e con il settore delle Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche per la promozione di impianti sperimentali che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Le strutture amministrative regionali della D.G. Risorse e Bilancio, preposte all'attuazione dell'Accordo di Programma e referenti nei confronti degli enti partecipanti svolgono funzione di coordinamento del Comitato Tecnico e segreteria del Collegio di Vigilanza, collaborano con la stazione appaltante Comune di Ponte di Legno e supportano il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnico-professionali (in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori e di dotazione beni mobili), raccordandosi con i responsabili della gestione delle attività formative ed alberghiere del CFP Alberghiero per l'individuazione dei fabbisogni patrimoniali e per il reperimento delle risorse economiche necessarie.

Il **Comune di Ponte di Legno**, di seguito indicato con Comune, prosegue nelle opere in corso del primo lotto lavori

(costruzione nuova palestra polifunzionale) ed avvia le procedure per completare gli interventi, sulla base del progetto preliminare prodotto dai tecnici regionali e comunali incaricati con d.p.g.r. n. 18731 del 6 novembre 2003.

Il comune si obbliga a redigere la progettazione esecutiva, di opere strutturali, impiantistiche, nonché per la realizzazione dei lavori, avvalendosi, se necessario, di consulenze specialistiche, assicurando la completezza progettuale, di dettaglio e d'insieme, idonea ad una definitiva esecuzione dell'opera, che dovrà pertanto essere consegnata «chiavi in mano» in attuazione della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni. Si obbliga altresì ad adeguare lo strumento urbanistico vigente per quanto necessario alla realizzazione dell'intervento;

Il progetto esecutivo, corredato di ogni documentazione necessaria alla realizzazione dell'opera, secondo le vigenti normative in materia di urbanistica, edilizia e di sicurezza, dovrà essere consegnato al Collegio di Vigilanza, entro 180 (centottanta) giorni dalla avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione definitiva dell'Accordo di Programma.

Il comune appalterà i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Collegio di Vigilanza.

Detti lavori dovranno essere portati a compimento entro 480 (quattrocentottanta) giorni dalla stipulazione del Contratto di appalto.

Copia del Contratto di appalto dovrà essere trasmessa al Collegio di Vigilanza.

Il comune, si impegna inoltre ad acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta da parte degli organi competenti (VV.F., ASL, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici, ecc.) e tutto quanto necessario alla concreta realizzazione delle opere, provvedendo inoltre alla regolarizzazione urbanistica e catastale, trasmettendone copia al Collegio di Vigilanza.

In caso di motivata impossibilità da parte dell'ente di osservare i termini previsti, anche al fine di evitare la comminazione delle sanzioni previste dovrà comunicare al Collegio di Vigilanza la circostanza ostativa almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini.

Con decreto del Presidente del Collegio di Vigilanza, sarà concesso un ulteriore termine utile per un periodo non superiore, rispettivamente, alla metà di ciascun termine.

Un ulteriore proroga, per motivi di carattere eccezionale, potrà essere concessa con deliberazione del Collegio di Vigilanza.

Il comune di Ponte di Legno provvede per il coordinamento tra lavori sulla struttura, predisposizione degli impianti, acquisto ed installazione di nuove apparecchiature, attrezzature ed arredi.

L'organizzazione delle relative procedure d'appalto sono in capo al Responsabile del Procedimento nominato dal comune di Ponte di Legno, il quale si avvale del supporto tecnico dei referenti regionali che seguono tutti gli aspetti patrimoniali dell'intervento.

I finanziamenti relativi ai lavori sulla struttura (oneri fiscali e spese tecniche ed amministrative inclusi) e all'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature, verranno erogati dalla Regione Lombardia al comune di Ponte di Legno, in coerenza con la pianificazione delle risorse sul bilancio pluriennale regionale, esercizi 2004 - 2005 e 2006, di cui all'art. 4 e tenendo conto di eventuali contributi economici di altri enti partecipanti.

Il Collegio di Vigilanza e Controllo verificherà periodicamente l'andamento delle spese, sulla base della puntuale rendicontazione fornita dal Comune e dal Responsabile del Procedimento.

Il Comune di Ponte di Legno nomina i collaudatori in corso d'opera e finale, i cui oneri relativi trovano finanziamento nel quadro economico del progetto esecutivo approvato.

Il Comune di Ponte di Legno è tenuto a curare la manutenzione delle opere fino al collaudo.

Le modalità di manutenzione sono demandate alle indicazioni contenute nei capitoli speciali e nei contratti d'appalto.

Per ogni giorno di ritardo sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il Comune di Ponte di Legno si impegna a pagare la penale di € 100,00 a favore della Regione Lombardia.

L'ammontare complessivo della penale sarà computato nel saldo finale.

Il Comune di Ponte di Legno potrà essere dichiarato decaduto dall'accordo qualora - previa diffida ad adempiere entro un congruo termine - non abbia presentato il progetto esecutivo entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto o non abbia appaltato i lavori entro 180 (centottanta) giorni successivi alla comunicazione regionale dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, oltre che per gravi inadempimenti, negligenze o imperizia nell'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente accordo non derivanti da cause di carattere eccezionale.

La decadenza sarà pronunciata con deliberazione del Collegio di Vigilanza, qualora si determini di non accogliere le giustificazioni prodotte dall'ente nei successivi trenta giorni dalla comunicazione di diffida.

La Regione Lombardia è tenuta esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite fino alla data della pronuncia di decadenza.

Le somme anticipate non utilizzate dovranno essere restituite alla Regione entro 90 (novanta) giorni dalla pronuncia di decadenza.

La **Comunità Montana di Valle Camonica** conferma la propria disponibilità e il proprio impegno volti a:

- promuovere l'attività del CFP Alberghiero di Ponte di Legno nell'ambito del territorio di sua competenza, operando per la costruzione di reti coordinate di strutture ed iniziative a favore della formazione scolastica e professionale;
- promuovere la valorizzazione a fini sportivi e turistici del CFP Alberghiero di Ponte di Legno, nel più ampio contesto delle iniziative volte alla creazione di sistemi turistici locali, anche sperimentali, legati al contesto socio-economico della montagna;
- promuovere, in stretta collaborazione con i soggetti sottoscrittori, ed in particolare con il comune di Ponte di Legno, il progetto e le opere di ampliamento della struttura alberghiera, e gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento in particolare agli accordi con la FISI;
- collaborare con le realtà istituzionali locali al fine di organizzare presso la struttura alberghiera di Ponte di Legno attività e manifestazioni di richiamo turistico, sportivo e occupazionale.

La **Provincia di Brescia**, conferma la propria disponibilità e si impegna a:

- promuovere l'utilizzo della rinnovata struttura per le attività di suo interesse e compatibili con la «mission» del CFP Alberghiero, nelle forme che verranno concordate con la Direzione della scuola e gli altri enti coinvolti;
- collaborare con le realtà istituzionali e associative della Valle Camonica per la promozione dello sviluppo turistico e occupazionale del territorio.

L'**Agenzia Regionale per il Lavoro**, delegata alla gestione delle attività nei Centri di Formazione Professionale Alberghieri regionali, nel procedere al riordino e al miglioramento delle Sedi Territoriali - CFPA, sulla base di specifiche idee guida e al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, si impegna a:

- promuovere la qualificazione dell'offerta formativa nel settore turistico - alberghiero anche attraverso la partecipazione alla sperimentazione di percorsi triennali nell'ambito del nuovo obbligo formativo integrato;
- implementare l'attività nel medesimo settore verso gli ambiti della formazione superiore e della formazione continua e permanente;
- sviluppare gli accordi con scuole alberghiere estere;
- promuovere l'integrazione delle Sedi territoriali nella realtà economica territoriale e nello sviluppo locale;
- dar vita ad iniziative di supporto alla formazione di rilevanza e, più in generale, di qualificazione del sistema formativo;
- realizzare iniziative di supporto alle politiche attive del lavoro;
- garantire il necessario raccordo tra l'ambito territoriale su cui insiste il Centro e le strutture della Regione Lombardia.

#### **Art. 6 - Collegio di vigilanza e controllo**

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma è demandata al Collegio composto dai seguenti rappresentanti per ciascun ente:

- per la **Regione Lombardia**:
  - l'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza;
  - l'Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la **Provincia di Brescia**, il Presidente o l'Assessore delegato;
- per la **Comunità Montana di Valle Camonica**, il Presidente o l'Assessore delegato;
- per il **Comune di Ponte di Legno**, il Sindaco o l'Assessore delegato;
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**, il Direttore o il responsabile delegato.

Il Collegio di Vigilanza e Controllo si avvale del supporto del Comitato Tecnico composto dai referenti appositamente nominati da ciascun ente.

Detto comitato ha compito di seguire tutte le fasi operative, dalla progettazione definitiva-esecutiva alle conferenze di servizio per le necessarie approvazioni, dalle procedure d'appalto ai sopralluoghi in cantiere onde accertare la regolarità dei lavori, dalle verifiche di variante alla consegna dell'opera finita, dalla definizione dei fabbisogni per la dotazione di nuovi arredi ed attrezzature, esprimendo pareri ed indicando eventuali misure necessarie a garantire il puntuale adempimento degli impegni assunti con la presente intesa programmatica.

Le attività del Comitato Tecnico sono coordinate dai rappresentanti della struttura tecnica del patrimonio regionale che svolgono anche funzioni di segreteria amministrativa del Collegio di Vigilanza e Controllo.

La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da sei membri, cinque dei quali nominati uno per ciascuno dagli enti partecipanti al presente accordo ed il rimanente di comune accordo dai primi cinque membri. In caso di disaccordo saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza di uno qualsiasi dei cinque enti.

Il presente atto integrativo di aggiornamento dell'Accordo di Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese della Regione, alla quale faranno altresì carico tutte le altre spese d'atto relative al presente accordo.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Il presente atto consta di n. 13 (tredici) facciate inclusa quella contenente le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Lombardia: .....

Provincia di Brescia: .....

Comunità Montana di Valle Camonica: .....

Comune di Ponte di Legno: .....

Agenzia Regionale per il Lavoro: .....

Milano, 1 dicembre 2004

(BUR2005016)

(2.2.1)

**D.p.g.r. 13 dicembre 2004 - n. 22582**

**Approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r.14 marzo 2003 n. 2 dell'atto integrativo all'accordo di programma tra la Regione Lombardia, la provincia di Lecco, il comune di Casargo e la Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Colonia montana» in località Piazzo di Casargo, sede del CFP alberghiero regionale. Aggiornamento del collegio di vigilanza e controllo e del comitato tecnico di supporto**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziale regionale» in particolare l'art. 6 - Accordo di Programma;

Richiamata la d.g.r. n. 31353/97 che ha espresso la volontà della Regione Lombardia di organizzare e dare nuovo impulso alle attività nella formazione professionale alberghiera a regime residenziale, attraverso la promozione di Accordi di Programma con gli enti locali competenti territorialmente, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture immobiliari regionali, già sedi dei CFP Alberghieri di Casargo, Ponte di Legno e Sondalo, nonché del complesso ex colonia Dalmine di Castio-

ne della Presolana da adibire a nuova sede del CFP Alberghiero di Clusone;

Vista la d.g.r. n. 18932 dell'8 ottobre 2004 di approvazione dell'ipotesi di atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, la Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera e il comune di Casargo per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Colonia Montana» in località Piazzo di Casargo, sede del C.F.P. Alberghiero regionale.

Rilevato che a seguito del rinnovo dei rispettivi organi amministrativi, sono stati nominati i seguenti rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Accordo di Programma:

- per la Provincia di Lecco - l'Assessore delegato Dr. Alfredo Marelli

- per il comune di Casargo - il Sindaco Pina Scarpa

- per la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera - il Presidente Dr. Carlo Molteni;

Preso atto inoltre che nell'Accordo di Programma sono stati individuati quali nuovi soggetti partecipanti l'Assessore alle Risorse e Bilancio, Dr. Romano Colozzi e il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Dr. Massimo Giupponi;

Rilevato che in data 1 dicembre 2004 i rappresentanti della Regione Lombardia (Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro e Assessore alle Risorse e Bilancio), della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera, del comune di Casargo, della Agenzia Regionale per il Lavoro, per adesione ed accettazione dei reciproci impegni, hanno sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di Programma per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Colonia Montana» in località Piazzo di Casargo, sede del CFP Alberghiero regionale;

Richiamato l'art. 2 del nuovo testo dell'Accordo di Programma «Adesione e partecipazione» che conferma che nella nuova intesa partecipa direttamente anche l'Agenzia Regionale per il Lavoro, in quanto ente delegato della Regione Lombardia per la gestione delle attività formative e ricettive nei CFP Alberghieri e che la Giunta regionale, nella riassegnazione delle competenze alle Direzioni Generali, ha trasferito alla D.G. Risorse e Bilancio l'attuazione dei programmi d'investimento patrimoniale presso le sedi dei CFP Alberghieri, demandando alle sue strutture tecnico ed amministrative l'incarico di svolgere la funzione trasversale di gestione delle iniziative;

Richiamato l'art. 5 «Compiti ed incarichi degli enti» dove per quanto riguarda la Regione Lombardia si individua la responsabile della gestione degli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio regionale nella D.G. Risorse e Bilancio, la quale collabora con il settore della Formazione Professionale e l'Agenzia Regionale per il Lavoro per gli aspetti connessi all'adeguamento e alla destinazione d'uso della sede e con il settore delle Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche per la promozione di impianti sperimentali che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. Le strutture amministrative regionali della D.G. Risorse e Bilancio, preposte all'attuazione dell'Accordo di Programma e referenti nei confronti degli enti partecipanti, svolgono funzione di coordinamento del Comitato Tecnico e segreteria del Collegio di Vigilanza, collaborano con la stazione appaltante Comune di Casargo e supportano il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnico-professionali (in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori e di dotazione beni mobili), raccordandosi con i responsabili delle attività formative ed alberghiere del CFP Alberghiero per l'individuazione dei fabbisogni patrimoniali e per il reperimento delle risorse economiche necessarie;

Richiamato l'art. 6 dell'Accordo di Programma che stabilisce i componenti del Collegio di Vigilanza e Controllo nelle persone di:

- per la **Regione Lombardia**:

- l'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza;

- l'Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;

- per la **Provincia di Lecco**: il Presidente o l'Assessore delegato;

- per la **Comunità Montana Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera**: il Presidente o l'Assessore delegato;

- per il **comune di Casargo**: il Sindaco;
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**: il Direttore;

e che lo stesso si avvalga di un Comitato Tecnico composto dai funzionari rappresentanti appositamente nominati da ciascun ente;

Ritenuto necessario aggiornare con i nuovi rappresentanti degli enti coinvolti, sia il Collegio di Vigilanza che il Comitato Tecnico di supporto;

Visto il d.p.g.r. n. 24440 del 9 ottobre 2000 «Delega di firma all'Assessore regionale alla Formazione, Istruzione, Lavoro delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti tutti i provvedimenti organizzativi della VII legislatura, e in particolare il Decreto del Segretario Generale n. 10380 del 21 giugno 2004 e la d.g.r. n. 17904/04;

#### Decreta

1) di approvare ai sensi dell'art. 6 della legge 14 marzo 2003, n. 2 l'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto a Milano in data 1 dicembre 2004 dalla Regione Lombardia (Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro e Assessore alle Risorse e Bilancio), dalla Provincia di Lecco, dalla Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera, dal comune di Casargo, dall'Agenzia Regionale per il Lavoro e dall'Assessore alle Risorse e Bilancio per adesione ed accettazione dei reciproci impegni, avente ad oggetto l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Colonia Montana» in località Piazza di Casargo, sede del CFP Alberghiero regionale;

2) di nominare, ai sensi della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, i membri del Collegio di Vigilanza e Controllo per l'Accordo di programma nelle persone di:

- per la **Regione Lombardia**:
  - dr. Alberto Guglielmo - Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza e Controllo;
  - dr. Romano Colozzi - Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la **Provincia di Lecco**: l'Assessore delegato Dr. Alfredo Marelli;
- per la **Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera**: il Presidente Dr. Carlo Molteni;
- per il **Comune di Casargo**: il Sindaco Pina Scarpa;
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**: il Direttore Dr. Massimo Giupponi;

3) di nominare i membri del Comitato Tecnico di supporto al Collegio di Vigilanza e Controllo nei funzionari:

- per la **Regione Lombardia**:
  - per la D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro - il Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro, Dr. Renato Pirola
  - per la D.G. Risorse e Bilancio - il Dirigente della Struttura Patrimonio e Logistica, Arch. Laura Burzillieri e il Responsabile della u.o.o. Adempimenti Tecnici CFP, Arch. Giovanni Gioira
- per la **Provincia di Lecco**: Dr. Gianfranco Plati
- per la **Comune di Casargo**: Arch. Andrea Negrini
- per la **Comunità Montana**: Dr. Giacomo Camozzini
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**:
  - il Dirigente del Settore Formazione Professionale, Dr. Andrea Negri
  - il Responsabile della Sede Territoriale CFP Alberghiero di Casargo, Dr. Luigi Ciammaglichella;

4) di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di trasmettere copia del presente decreto a tutti gli Enti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo di Programma.

L'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro: Alberto Guglielmo

Atto integrativo per l'aggiornamento del

### ACCORDO DI PROGRAMMA

#### PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E IL PIENO UTILIZZO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DEL C.F.P. ALBERGHIERO REGIONALE DI CASARGO

Considerato che:

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997, ha espresso la volontà di riorganizzare e dare nuovo impulso alle attività della formazione professionale alberghiera a regime residenziale ed, in generale, del comparto dei servizi di ospitalità turistica regionale, attraverso la promozione di Accordi di Programma con gli Enti Locali competenti territorialmente, per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture immobiliari di proprietà regionale, sedi dei CFP Alberghieri di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo;

- con d.p.g.r. n. 36525 del 27 luglio 1999 è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 23 luglio 1999 da Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera e Comune di Casargo, per avviare la riqualificazione patrimoniale della sede del CFP Alberghiero regionale di Casargo e realizzare un importante centro servizi sul territorio montano, definendo impegni reciproci e competenze specifiche tra gli Enti partecipanti e individuando nel comune di Casargo la funzione operativa di stazione appaltante;

- sulla base delle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità-preliminare, allegato all'Accordo di Programma, il comune di Casargo ha redatto il progetto esecutivo di un primo lotto lavori, approvato con d.p.g.r. n. 4769 del 5 marzo 2001 per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro. Detti lavori, iniziati nei primi mesi del 2002, consistono nella ristrutturazione ed adeguamento degli stabili del complesso immobiliare (palazzina principale e palazzina foresteria), rinviando la realizzazione delle altre opere previste nel progetto preliminare a successivi interventi di completamento;

- la conclusione del primo lotto lavori è prevista entro l'autunno del 2004, comprensivo dell'impianto solare integrato nella copertura dello stabile principale, della sistemazione del piazzale a fronte dello stabile principale e della prima parte di fornitura di nuovi arredi ed attrezzature, con un discreto ritardo dovuto al mantenimento delle attività formative in sede e all'inevitabile difficile convivenza tra scuola e cantiere;

- le questioni tecniche ed organizzative affrontate in corso d'opera sono documentate nei verbali di sopralluogo in cantiere con la Direzione Lavori, l'impresa esecutrice e i responsabili del CFP Alberghiero. Attraverso la costante azione di presidio del Comitato Tecnico e nella puntuale informazione al Collegio di Vigilanza e Controllo, si è supportato il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione lavori;

- l'avanzamento del primo lotto lavori, i costi dell'appalto principale e le spese aggiuntive sostenute (impianto solare integrato nella copertura, impianti idrico e riscaldamento, interventi per mantenere in esercizio il CFP e delimitazioni di cantiere, traslochi ed imprevisti vari, acquisto ed installazione nuove cucine e laboratori di informatica), sono rendicontate dal comune di Casargo e dal CFP Alberghiero, sulla base del seguente quadro economico generale di investimenti erogati dalla Regione Lombardia sino all'esercizio finanziario 2003:

Intervento	Provvedimento	Finanziamento €
Acquedotto	DGR 40357-98	150.598,83
Appalto principale 1° lotto 10%	DDG 40066-99	309.874,14
Attrezzature (diretto al CFP)	DDG 22922/30133-00	83.984,67
Appalto principale 1° lotto 70%	DDG 5131 - 01	2.169.118,98
Attrezzature (diretto al CFP)	DDG 25232-01	103.291,38
Copertura solarizzata	DDG 22766-02	256.869,54
Complementi d'arredo bagni	DDG 22767-02	48.139,94
Opere varie sulla struttura	DDG 12148-03	1.000.000,00
Arredi ed attrezzature	DDG 12148-03	600.000,00
Attrezzature (diretto all'A.R.L.)	DDG 21821-03	84.000,00

ai finanziamenti regionali si deve aggiungere il contributo economico, erogato dalla Provincia di Lecco, pari a Euro 154.937,07, previsto dall'art. 12 dell'Accordo di Programma;

- nel corso dell'attuazione dell'Accordo di Programma si sono verificate modifiche significative in merito ai tempi e alle modalità di esecuzione dei lavori, rispetto all'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione degli interventi, in relazione ai diversi interlocutori istituzionali coinvolti e al definirsi di nuovi fabbisogni funzionali, si rendono quindi opportuni alcuni aggiornamenti per regolarizzare l'intesa, ridefinendo un nuovo testo di Accordo di Programma da sottoporre all'approvazione degli Enti partecipanti;

- bisogna programmare gli interventi e pianificare gli investimenti necessari per proseguire nella riqualificazione patrimoniale del complesso di Casargo, riprendendo le indicazioni contenute nel d.p.g.r. n. 11514 dell'11 luglio 2003 di ratifica negli ultimi verbali del Collegio di Vigilanza e del Comitato Tecnico:

1. nuova strada d'accesso al complesso alberghiero regionale e miglioramento dell'innesto alla strada provinciale (allacciamento acquedotto e fognatura comunale, allacciamento alla prevista rete distribuzione gas metano);
2. opere esterne (ingresso, recinzioni, cortili, viabilità, parcheggi, zone verdi);
3. nuova palestra polifunzionale (impianti sportivi e ricreativi);
4. ristrutturazione-potenziamento centrale termica, contenimento consumi energetici (alimentazione a gas metano, impianti di cogenerazione e solare);
5. completamento dotazione arredi ed attrezzature della rinnovata struttura albergo-scuola e della nuova struttura polifunzionale;

- i nuovi indirizzi nell'assetto organizzativo regionale hanno determinato modificazioni nelle competenze assegnate alle Direzioni Generali e, in particolare, l'obiettivo gestionale di attuazione degli interventi per l'adeguamento e la valorizzazione delle sedi dei CFP regionali è stato trasferito dalla D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro alla D.G. Risorse e Bilancio, inserendolo nell'obiettivo specifico di razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione;

- inoltre, con la l.r. 6 marzo 2002, n. 4, art. 4, comma 3, è stata affidata all'Agenzia Regionale per il Lavoro la gestione delle attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, nonché quelle dei Centri Alberghieri a carattere residenziale, disponendo la concessione in comodato dei relativi complessi immobiliari, ad avvenuta ultimazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione patrimoniale previsti negli Accordi di Programma;

- parzialmente s'è provveduto, con d.p.g.r. n. 21168 dell'8 novembre 2002, a regolarizzare le competenze assegnate alle Direzioni Generali, indicando i responsabili regionali nei confronti degli Enti Locali partecipanti all'Accordo di Programma ed aggiornando la composizione del Collegio di Vigilanza e Controllo. Allo scopo s'è inserito nel Comitato Tecnico di supporto i funzionari della Regione Lombardia referenti nell'attuazione degli interventi di razionalizzazione degli immobili e della gestione patrimoniale regionale, nonché una rappresentanza qualificata dell'Agenzia Regionale del Lavoro;

- preso atto che in sostituzione del settore della Formazione Professionale regionale, l'Agenzia Regionale per il Lavoro è interlocutore indispensabile per ogni valutazione e determinazione sulle prospettive del CFP Alberghiero regionale di Casargo, si rende opportuna una sua adesione diretta all'Accordo di Programma, prevedendo il suo coinvolgimento nel Collegio di Vigilanza e Controllo, come per gli altri Enti partecipanti;

- il Comitato Tecnico attualmente in carica, nella riunione del 10 febbraio 2004, ha verificato la situazione degli interventi in atto al CFP Alberghiero regionale di Casargo, esaminato le ipotesi di completamento dei lavori illustrate nella bozza di progetto preliminare redatto dai tecnici regionali e comunali, quantificato il fabbisogno di investimenti patrimoniali nei prossimi esercizi finanziari e riconsiderato i termini dell'intesa istituzionale tra gli Enti coinvolti. Si è provveduto quindi a redigere un nuovo testo di Accordo di Programma che aggiorna ed affianca quello esistente con le dovute precisazioni ed integrazioni, in moda da regolarizzare impegni ed

adempimenti reciproci per l'ottenimento degli obiettivi comuni;

- i componenti attualmente in carica del Collegio di Vigilanza e Controllo, unitamente al rappresentante dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, nell'incontro del 3 marzo 2004, hanno licenziato la proposta di nuovo testo per l'aggiornamento dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare sede del CFP Alberghiero regionale di Casargo, con allegati le progettazioni preliminari e il piano d'investimenti pluriennale, inoltrando tutta la documentazione agli Enti partecipanti per l'approvazione definitiva di competenza;

- con d.g.r. n. 18932 dell'8 ottobre 2004 la Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento del testo dell'Accordo di Programma per la prosecuzione e il completamento degli interventi di riqualificazione patrimoniale della sede del CFP Alberghiero regionale di Casargo, considerando gli allegati progetto preliminare dei lavori e il prospetto economico delle risorse da investire, quali documenti integranti e sostanziali per la programmazione e la pianificazione finanziaria sul bilancio pluriennale regionale;

Premesso tutto ciò, tra i seguenti enti:

**REGIONE LOMBARDIA**  
**PROVINCIA DI LECCO**  
**COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA**  
**COMUNE DI CASARGO**  
**AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO**

Nell'anno duemilaquattro, il giorno 1 del mese di dicembre, si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma che aggiorna quello approvato con d.p.g.r. n. 36525 del 27 luglio 1999, sottoscritto in data 23 luglio 1999 da Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera e Comune di Casargo.

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Art. 1 - Indirizzi e finalità**

Sono riconfermati gli indirizzi e le finalità contenuti nella d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997 di promozione del precedente Accordo di Programma, di seguito riportati:

- dare nuovo impulso alla Formazione Professionale nel settore alberghiero, attualmente limitata alla formazione di base, individuando nella riqualificazione delle sedi dei CFP Alberghieri regionali una condizione fondamentale e indispensabile;

- i Centri Alberghieri regionali di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo, oltre alla specifica attività di formazione professionale normalmente svolta, sono in grado di programmare iniziative di alto livello qualitativo, promuovendo corsi di specializzazione, aggiornamento e percorsi di formazione continua per gli operatori del comparto turistico - alberghiero in collaborazione con le associazioni di categoria, nonché cicli di approfondimento e scambio di esperienze con altri istituti professionali alberghieri nazionali ed esteri;

- l'attività formativa può ottenere efficaci risultati a condizione che si svolgano esperienze di tirocinio pratico presso ogni Centro Alberghiero regionale, attuabili concretamente soltanto se sarà intrapresa una effettiva ospitalità in modo continuativo nell'arco dell'anno, attraverso la trasformazione degli attuali convitti in alberghi-scuola con adeguata ricettività d'esercizio;

- detta ospitalità consente un utilizzo pieno ed economicamente vantaggioso delle sedi regionali, prevedendo vere e proprie strutture ricettive dove i servizi e la gestione sono affidati ai CFP Alberghieri;

- il progetto complessivo di utilizzo dei Centri Alberghieri prevede la loro disponibilità per ospitare altri corsi formativi a regime residenziale, programmi di turismo sociale, congressuale e culturale, attività di rappresentanza per manifestazioni di interesse regionale e degli altri enti territoriali, nonché opportunità di rapporti e promozioni nazionali ed europei;

- la realizzazione di un sistema di strutture ricettive in grado di soddisfare diversificate esigenze di ospitalità, fornendo un prodotto di elevato livello qualitativo che tenga conto delle peculiarità e potenzialità dei singoli CFP Alberghieri, comporta la riorganizzazione e la ristrutturazione di tutti i complessi immobiliari;

• indispensabile il coinvolgimento di tutti gli enti locali competenti per territorio finalizzato al perseguimento di interessi pubblici comuni, all'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo delle strutture dei CFP Alberghieri di Casargo, Clusone, Ponte di Legno e Sondalo;

• l'iniziativa proposta rappresenta un'importante occasione per realizzare in ogni CFP Alberghiero regionale un centro di servizi per il territorio e per l'intera regione;

Ad integrazione degli indirizzi e delle finalità contenuti nella d.g.r. n. 31353 del 6 ottobre 1997 si specificano di seguito alcune ulteriori linee di indirizzo, che si esplicano nel:

• dare nuovo impulso alla Formazione Professionale nel settore turistico alberghiero attraverso l'erogazione di percorsi formativi triennali di base, in conformità alle novità introdotte dalla Riforma Moratti (Diritto-dovere di Istruzione per la Formazione) anche attraverso l'offerta di momenti dedicati al tirocinio;

• promuovere l'erogazione di percorsi di formazione alberghiera post-qualifica per figure professionali con una conoscenza già consolidata nel settore turistico-alberghiero;

• incentivare percorsi di formazione continua per gli operatori del comparto turistico-alberghiero, in collaborazione con altri istituti professionali alberghieri nazionali ed internazionali;

• programmare iniziative di alto livello qualitativo, promuovendo corsi di specializzazione e aggiornamento per gli operatori del comparto turistico-alberghiero;

• prevedere attività di formazione permanente nel settore turistico-alberghiero, corsi brevi di specializzazione per operatori del settore e non;

• consentire ai Centri alberghieri di realizzare programmi di turismo sociale, congressuale e culturale, attività di rappresentanza per manifestazioni di interesse regionale e degli altri enti territoriali, nonché opportunità di rapporti e promozioni nazionali ed europee;

• promuovere percorsi inseriti nell'ambito della formazione di rilevanza regionale e finalizzati alla qualificazione dell'intero sistema formativo regionale;

• promuovere attività di supporto alle politiche attive sul lavoro oltre che interventi di formazione permanente con le diverse realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti sul territorio di riferimento;

• valorizzare, attraverso la realizzazione di iniziative mirate che ottimizzano l'utilizzo della struttura, in primo luogo il bacino territoriale su cui insiste il Centro e, in secondo luogo, l'intero territorio regionale.

### Art. 2 - Adesione e partecipazione

Confermata l'adesione degli Enti sottoscrittori del precedente Accordo di Programma, di cui il presente atto rappresenta l'aggiornamento e la prosecuzione per il raggiungimento degli obiettivi comuni, nella nuova intesa partecipa direttamente anche l'Agenzia Regionale per il Lavoro, in quanto ente delegato dalla Regione Lombardia per la gestione delle attività formative e ricettive nei CFP Alberghieri e al quale saranno concesse in comodato d'uso le relative sedi ad ultimazione dei lavori di riqualificazione patrimoniale.

La Giunta regionale, nella riassegnazione delle competenze alle Direzioni Generali, ha trasferito alla D.G. Risorse e Bilancio l'attuazione dei programmi d'investimento patrimoniale presso le sedi dei CFP Alberghieri, demandando alle sue strutture tecnico ed amministrative l'incarico di svolgere la funzione trasversale di gestione delle iniziative.

A differenza della prima fase attuativa dell'intesa, il coinvolgimento strategico della Regione si è articolato nell'interessamento di differenti settori amministrativi, pertanto a garanzia degli enti partecipanti, si integra la presenza nel Collegio di Vigilanza dell'Assessore alle Risorse e Bilancio (per quanto riguarda gli investimenti in materia patrimoniale) e si conferma la funzione di Presidente del Collegio di Vigilanza da parte dell'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro.

### Art. 3 - Definizione degli interventi di completamento

Terminato il primo lotto lavori, consistente nella ristrutturazione dello stabile principale e della palazzina foresteria che ha recuperato complessivamente una ricettività di circa 170 posti letto (120 per il convitto allievi e 50 da destinare all'ospitalità alberghiera), riorganizzato funzionalmente gli

spazi scolastici (aule didattiche e laboratori per le esercitazioni pratiche) e valorizzato i locali comuni e della ristorazione (aula magna, locali ricreativi e di soggiorno, cucine e sala pranzo), si devono intraprendere gli interventi di completamento per qualificare e potenziare l'offerta alberghiera e consentire il pieno utilizzo della struttura, di cui si elencano le opere principali da realizzare:

• **Strada di accesso al complesso alberghiero** - raccordo con strada provinciale, sistemazione ed allargamento del tracciato anche in funzione della realizzata piazzola di soccorso per l'elicottero, allacciamento con acquedotto e fognatura comunale per avviare all'attuale precario approvvigionamento idrico e all'obsoleto impianto di depurazione. Contributo regionale alle spese: € 500.000,00;

• **Ristrutturazione centrale termica** - allacciamento metanodotto Snam con realizzazione cabina di decompressione, trasformazione caldaie esistenti e potenziamento per nuova struttura, impianto di cogenerazione per l'abbattimento costi energia elettrica e utilizzo fonti energetiche rinnovabili (impianto solare integrato nella copertura). Impegno di spesa preventivato: € 600.000,00;

• **Riqualificazione ambientale dell'area** - allargamento cancello principale e controllo ingresso con telecamere, delimitazione e recinzione proprietà, nuova viabilità interna e parcheggi, sistemazione campi sportivi esterni e zone verdi attrezzate, ripristino cortili, arredo urbano zona veranda e aula magna, illuminazione esterna in generale. Impegno di spesa preventivato: € 1.200.000,00;

• **Palestra / Auditorio** - nuova struttura polifunzionale coperta collegata all'albergo-scuola, da realizzarsi sul lato ovest del cortile principale, con sviluppo su tre piani (piano terra autorimessa, piano ammezzato spogliatoi, locali di servizio, ambiente fitness con piccola piscina, nuovo spazio «tele centro», piano superiore palestra adattabile ad auditorio per manifestazioni d'interesse locale, collegata ai campi sportivi esterni). Impegno di spesa preventivato: € 2.000.000,00;

• **Nuovi arredi e attrezzature** - completamento dotazioni per laboratori alimentazione (cucine, pasticceria, bar-ristorante e mensa allievi), aule scolastiche, spazi comuni di ricreazione e soggiorno, uffici ed aula magna, camere allievi e ospitalità alberghiera. Fornitura per nuova struttura polifunzionale in relazione all'utilizzo. Indicazione di massima delle spese: € 900.000,00.

### Art. 4 - Pianificazione pluriennale investimenti

La totale riqualificazione del complesso immobiliare regionale del CFP Alberghiero di Casargo, sia per quanto riguarda la struttura che per la conseguente dotazione di arredi ed attrezzature, comporta la seguente pianificazione finanziaria nel prossimo triennio per garantire gli investimenti necessari alla realizzazione degli interventi nelle tipologie indicate:

Finanziamenti	2004 (€)	2005 (€)	2006 (€)
Manutenzione straordinaria	500.000,00	400.000,00	400.000,00
Ampliamenti nuove opere	1.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Nuovi arredi attrezzature	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Nel progetto preliminare redatto dai tecnici regionali e comunali, allegato parte integrale e sostanziale del presente Accordo di Programma, sono indicati i preventivi di massima, ripartiti per tipologie di interventi.

La quantificazione dei costi riferiti agli specifici interventi sulla struttura saranno individuati nelle progettazioni definitive-esecutive e nell'espletamento delle gare d'appalto, rinviando alle medesime la ripartizione delle risorse annuali pianificate, con la determinazione di eventuali ulteriori fabbisogni finanziari da reperire in successive annualità.

L'investimento di risorse finanziarie da parte della Regione Lombardia, per valorizzare il proprio patrimonio e garantirne il pieno utilizzo, è decisamente impegnativo e merita una concreta adesione da parte degli altri enti coinvolti nell'Accordo di Programma, in quanto i risultati finali non saranno a beneficio esclusivo delle attività gestite dall'Agenzia Regionale del Lavoro e dal CFP Alberghiero di Casargo, ma ricadranno certamente, oltre che sul comune di Casargo, anche su tutto il territorio della Comunità Montana della Valsassina-Valvarese-Val d'Esimo e Riviera e più in generale della Provincia di Lecco.

### Art. 5 – *Compiti ed incarichi degli enti*

La Regione Lombardia ha come riferimento ed indirizzo del proprio impegno al CFP Alberghiero di Casargo nei seguenti obiettivi gestionali, inseriti nel Piano Regionale di Sviluppo:

- 1.6.1 «Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione»

- 1.6.1.8 «Completa attuazione degli interventi per l'adeguamento degli edifici e delle attrezzature dei Centri di Formazione Professionale».

In base alla pianificazione pluriennale degli investimenti per il completamento degli interventi di recupero ed utilizzo del CFP Alberghiero di Casargo, di cui al precedente art. 4, la Regione Lombardia finanzia le opere poste a base d'appalto, inclusi gli oneri fiscali, le spese tecniche ed amministrative per la progettazione e la realizzazione dei lavori, nonché le spese per l'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature.

Le risorse economiche regionali sono disponibili nei seguenti capitoli di spesa per investimenti del bilancio pluriennale – esercizi 2004/06:

- UPB 1.1.6.1.3.6 capitolo 5968 «Contributi per l'adeguamento delle strutture formative ai requisiti per il loro accreditamento»

- UPB 1.1.6.1.3.6 capitolo 1045 «Spese in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a C.F.P.».

Responsabile della gestione degli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio regionale è la D.G. Risorse e Bilancio, la quale collabora con il settore della Formazione Professionale e l'Agenzia Regionale per il Lavoro per gli aspetti connessi all'adeguamento e alla destinazione d'uso della sede e con il settore delle Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche per la promozione di impianti sperimentali che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Le strutture amministrative regionali della D.G. Risorse e Bilancio, preposte all'attuazione dell'Accordo di Programma e referenti nei confronti degli enti partecipanti, svolgono funzione di coordinamento del Comitato Tecnico e segreteria del Collegio di Vigilanza, collaborano con la stazione appaltante Comune di Casargo e supportano il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnico-professionali (in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori e di dotazione beni mobili), raccordandosi con i responsabili delle attività formative ed alberghiere del CFP Alberghiero per l'individuazione dei fabbisogni patrimoniali e per il reperimento delle risorse economiche necessarie.

Il **Comune di Casargo**, prosegue nelle opere in corso del primo lotto lavori ed avvia le procedure per completare gli interventi, sulla base del progetto preliminare prodotto dai tecnici regionali e comunali incaricati con d.p.g.r. n. 11514 dell'11 luglio 2003.

Detto progetto preliminare, costituisce il documento base per l'affidamento da parte del comune di Casargo dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il progetto esecutivo, redatto entro il 31 ottobre 2004 secondo le vigenti normative in materia di urbanistica, edilizia e di sicurezza, dovrà essere vagliato dal Collegio di Vigilanza ed inoltrato alla Regione Lombardia per l'approvazione.

Il comune di Casargo appalterà i lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo e nominerà la relativa Direzione Lavori.

Detti lavori dovranno essere portati a compimento entro due anni dalla stipulazione del contratto di appalto.

In caso di motivata impossibilità ad osservare i termini previsti, anche al fine di evitare le sanzioni previste, il comune di Casargo dovrà comunicare al Collegio di Vigilanza la circostanza ostantiva almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini.

Con decreto del Presidente del Collegio di Vigilanza, sarà concesso un ulteriore termine utile per un periodo non superiore, rispettivamente, alla metà di ciascun termine.

Un ulteriore proroga, per motivi di carattere eccezionale, potrà essere concessa con deliberazione del Collegio di Vigilanza.

Il comune di Casargo, si impegna ad acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta da parte degli organi competenti

(VV.F., ASL, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici, ecc.) e tutto quanto necessario alla concreta realizzazione delle opere, provvedendo inoltre alla regolarizzazione urbanistica e catastale, trasmettendone copia alla Regione Lombardia.

Il comune di Casargo provvede per il coordinamento tra lavori sulla struttura, predisposizione degli impianti, acquisto ed installazione di nuove apparecchiature, attrezzature ed arredi.

L'organizzazione delle relative procedure d'appalto sono in capo al Responsabile del Procedimento nominato dal comune di Casargo, il quale si avvale del supporto tecnico dei referenti regionali che seguono tutti gli aspetti patrimoniali dell'intervento.

I finanziamenti relativi ai lavori sulla struttura (oneri fiscali e spese tecniche ed amministrative inclusi) e all'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature, verranno erogati dalla Regione Lombardia al comune di Casargo, in coerenza con la pianificazione delle risorse sul bilancio pluriennale regionale, esercizi 2004 – 2005 e 2006, di cui all'art. 4 e tenendo conto di eventuali contributi economici di altri enti partecipanti.

Il Collegio di Vigilanza e Controllo verificherà periodicamente l'andamento delle spese, sulla base della puntuale rendicontazione fornita dal comune e dal Responsabile del Procedimento.

Il comune di Casargo nomina i collaudatori in corso d'opera e finale, i cui oneri relativi trovano finanziamento nel quadro economico del progetto esecutivo approvato.

Il comune di Casargo è tenuto a curare la manutenzione delle opere fino al collaudo.

Le modalità di manutenzione sono demandate alle indicazioni contenute nei capitolati speciali e nei contratti d'appalto.

Per ogni giorno di ritardo sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il comune di Casargo si impegna a pagare la penale di € 100,00 a favore della Regione Lombardia.

L'ammontare complessivo della penale sarà computato nel saldo finale.

Il comune di Casargo potrà essere dichiarato decaduto dall'accordo qualora – previa diffida ad adempiere entro un congruo termine – non abbia presentato il progetto esecutivo entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto o non abbia appaltato i lavori entro 180 (centottanta) giorni successivi alla comunicazione regionale dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, oltre che per gravi inadempienze, negligenze o imperizia nell'assolvimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente accordo non derivanti da cause di carattere eccezionale.

La decadenza sarà pronunciata con deliberazione del Collegio di Vigilanza, qualora si determini di non accogliere le giustificazioni prodotte dall'ente nei successivi trenta giorni dalla comunicazione di diffida.

La Regione Lombardia è tenuta esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite fino alla data della pronuncia di decadenza.

Le somme anticipate non utilizzate dovranno essere restituite alla Regione entro 90 (novanta) giorni dalla pronuncia di decadenza.

La **Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val d'Esino e Riviera**, conferma la propria disponibilità e si impegna a:

- promuovere e coordinare l'utilizzo del CFP Alberghiero di Casargo per attività turistiche, ricreative, stages, attività scolastiche dentro e fuori dal territorio;

- gestire le manifestazioni legate all'ambiente montano, fiere, parchi, sport e tempo libero;

- collaborare con le realtà istituzionali locali al fine di organizzare attività di richiamo turistico e occupazionale del territorio;

- supportare il comune di Casargo nel pubblicizzare le opere che dovranno essere realizzate per il completamento del CFP Alberghiero, anche nel reperimento dei finanziamenti.

La **Provincia di Lecco**, conferma la propria disponibilità e si impegna a:

- promuovere l'utilizzo della rinnovata struttura per le attività di suo interesse e compatibili con la «mission» del CFP Alberghiero, nelle forme che verranno concordate con la Direzione della scuola e gli altri enti coinvolti;

• collaborare con le realtà istituzionali e associative della Valsassina per la promozione dello sviluppo turistico e occupazionale del territorio;

• migliorare l'intersezione della SP 67 con la strada di accesso al Centro, previo inserimento dell'intervento nel Piano e nel Bilancio provinciale.

L'**Agenzia Regionale per il Lavoro**, delegata alla gestione delle attività nei Centri di Formazione Professionale Alberghieri regionali, nel procedere al riordino e al miglioramento delle Sedi Territoriali - CFPA, sulla base di specifiche idee guida e al fine di perseguire i propri compiti istituzionali, si impegna a:

• promuovere la qualificazione dell'offerta formativa nel settore turistico-alberghiero anche attraverso la partecipazione alla sperimentazione di percorsi triennali nell'ambito del nuovo obbligo formativo integrato;

• implementare l'attività nel medesimo settore verso gli ambiti della formazione superiore e della formazione continua e permanente;

• sviluppare gli accordi con scuole alberghiere estere;

• promuovere l'integrazione delle Sedi territoriali nella realtà economica territoriale e nello sviluppo locale;

• dar vita ad iniziative di supporto alla formazione di rilevanza e, più in generale, di qualificazione del sistema formativo;

• realizzare iniziative di supporto alle politiche attive del lavoro;

• garantire il necessario raccordo tra l'ambito territoriale su cui insiste il Centro e le strutture della Regione Lombardia.

#### **Art. 6 - Collegio di vigilanza e controllo**

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma è demandata al Collegio composto dai seguenti rappresentanti per ciascun ente:

- per la **Regione Lombardia**:
  - l'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di presidente del Collegio di Vigilanza;
  - l'Assessore alle Risorse e Bilancio, per gli aspetti connessi alla gestione degli interventi sul patrimonio regionale;
- per la **Provincia di Lecco**, il Presidente o l'Assessore delegato;
- per la **Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera**, il Presidente o l'Assessore delegato;
- per il **Comune di Casargo**, il Sindaco o l'Assessore delegato;
- per l'**Agenzia Regionale per il Lavoro**, il Direttore o il responsabile delegato.

Il Collegio di Vigilanza e Controllo si avvale di un comitato tecnico composto dai referenti appositamente nominati da ciascun ente.

Detto comitato ha il compito di seguire tutte le fasi operative, dalla progettazione definitiva-esecutiva alle conferenze di servizio per le necessarie approvazioni, dalle procedure d'appalto ai sopralluoghi in cantiere onde accertare la regolarità dei lavori, dalle verifiche di variante alla consegna dell'opera finita, dalla definizione dei fabbisogni per la dotazione di nuovi arredi ed attrezzature, esprimendo pareri ed indicando eventuali misure necessarie a garantire il puntuale adempimento degli impegni assunti con la presente intesa programmatica.

Le attività del comitato sono coordinate dai rappresentanti della struttura tecnica del patrimonio regionale che svolgono anche funzioni di segreteria amministrativa del Collegio di Vigilanza e Controllo.

La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da sei membri, cinque dei quali nominati uno per ciascuno dagli enti partecipanti al presente accordo ed il rimanente di comune accordo dai primi cinque membri. In caso di disaccordo saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza di uno qualsiasi dei cinque enti.

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura e spese della Regione, alla quale faranno altresì carico tutte le altre spese d'atto relative al presente accordo.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Il presente atto consta di n. 11 (undici) facciate inclusa quella contenente le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Regione Lombardia:* .....

*Provincia di Lecco:* .....

*Comunità Montana*

*Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera:* .....

*Comune di Casargo:* .....

*Agenzia Regionale per il Lavoro:* .....

Milano, 1 dicembre 2004

(BUR2005017)

**D.p.g.r. 15 dicembre 2004 - n. 22719**

**Approvazione dell'Accordo di Programma denominato «Programma di recupero urbano quartiere San Siro in Milano» adottato con d.g.r. n. 7/1159 del 18 settembre 2000, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003**

(2.2.1)

#### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Visti:

- l'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

- l'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/1159 del 18 settembre 2000 con la quale si è promosso l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano localizzato nel comune di Milano denominato «Quartiere San Siro»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/17763 del 4 giugno 2004 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma denominato «Programma di Recupero Urbano Quartiere San Siro in Milano»;

Dato atto che il suddetto Accordo in data 23 settembre 2004 è stato formalmente sottoscritto dai soggetti interessati, ossia dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio del comune di Milano, Gianni Verga, e dal Presidente di ALER Milano, Luciano Niero;

Dato atto che il consiglio comunale di Milano, con deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 21 ottobre 2004, ha ratificato il suddetto Accordo di Programma, che comportava variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 24386 del 9 ottobre 2000 di delega all'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica delle funzioni amministrative relative agli accordi di programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

per tutto quanto sopra esposto,

Decreta

**Art. 1** - di approvare l'Accordo di Programma denominato «Programma di Recupero Urbano Quartiere San Siro in Milano» così come da allegato in originale.

**Art. 2** - di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente

l'Assessore alle Opere Pubbliche

Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica:

Gianpiero Borghini

#### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

**per la realizzazione del Programma di Interventi denominato:**

**«PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO QUARTIERE SAN SIRO IN MILANO»**

Accordo di programma per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) denominato «Quartiere San Siro» in comune di Milano - Programmazione regionale ex d.c.r. 22 a-

prile 1998 n. VI/853 ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2.

#### TRA

- REGIONE LOMBARDIA (in seguito denominata Regione)
- COMUNE DI MILANO (in seguito denominato Comune)
- AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI MILANO (in seguito denominata ALER)

per l'attuazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) da realizzarsi nel comune di MILANO mediante un Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 4 dicembre 1993, n. 493 (di seguito P.R.U.) denominato «*Quartiere San Siro*», con i contributi di cui al «Programma di Edilizia Residenziale Pubblica» regionale ex d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853 - Deliberazione C.I.P.E. 16 marzo 1994.

Oggi 23 settembre 2004, presso la sede della Regione Lombardia - via G. Fara n. 26 - Milano, sono presenti:

- per la Regione, l'Assessore pro-tempore Carlo Lio, il quale interviene in esecuzione del decreto presidenziale di delega n. 24386 in data 9 ottobre 2000;
- per il comune, l'Assessore delegato pro-tempore, Giovanni Verga;
- per l'ALER, il Presidente pro-tempore, Luciano Niero.

#### PREMESSO CHE

I) il Consiglio Regionale con deliberazione 22 aprile 1998, n. VI/853, ha approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) con il quale, tra l'altro, si sono stabilite le tipologie d'intervento finanziabili, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, le modalità per la localizzazione degli interventi e le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, specificatamente prevedendo al punto 2.2 dell'allegato all'atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, che i P.R.U. possano essere approvati facendo ricorso alla procedura dell'Accordo di Programma (di seguito denominato come A. di P.) di cui alla l.r. 14/93;

II) la Giunta Regionale, con deliberazione 24 luglio 1998, n. 6/37692, ha indetto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento relative ad interventi ricompresi nei suddetti P.R.U. e limitando ad essi i finanziamenti di cui al punto 5.1. dell'allegato «A» della d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853;

III) la Giunta Regionale con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 6/39295, ha disposto la proroga al 16 febbraio 1999 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando di cui al precedente punto II);

IV) la Giunta Regionale, con deliberazione 17 dicembre 1999, n. 6/47140, punto 3, ha disposto di ammettere il P.R.U. «*Quartiere San Siro*» presentato dal comune di Milano ed individuato all'allegato «7» della stessa come previsto al punto 2.2 dell'allegato «A» della citata d.c.r. 853/98, alla procedura di Accordo di Programma, individuando i caratteri del relativo finanziamento all'allegato «9», come di seguito indicato:

- tipologia finanziamento A.5.1.1.(1.1.) recupero patrimonio E.R.P.;
- importo finanziamento richiesto Lire 4.861.811.200 (€ 2.510.915,93);
- soggetto beneficiario ALER Milano;
- tipologia finanziamento A.5.1.2.(1.1.) nuova costruzione E.R.P.;
- importo finanziamento richiesto Lire 2.747.472.000 (€ 1.418.950,87);
- soggetto beneficiario ALER Milano;
- tipologia finanziamento A.5.1.1.(1.4.) recupero e acquisizione immobili non residenziali ma funzionali alla residenza;

importo finanziamento richiesto Lire 2.390.716.800 (€ 1.234.702,18);

- soggetto beneficiario ALER Milano;

disponendo altresì:

- la riduzione dei finanziamenti come sopra riferiti nell'importo complessivo di Lire 5.000.000.000 (€ 2.582.284,49), tenuto conto del numero delle richieste di finanziamento per interventi ricompresi in P.R.U. presentate dal comune di Milano, secondo quanto previsto al punto 5) della citata d.g.r. 24 luglio 1998 n. 6/37692

(limite contributo concedibile all'interno di un Comune in base alla consistenza demografica);

- che la promozione dello stesso Accordo avvenga con successivo provvedimento;

V) la Giunta Regionale, con deliberazione 18 settembre 2000 n. 7/1159, ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 2 della l.r. 14/93, di promuovere gli A. di P. al fine dell'approvazione dei P.R.U. individuati all'allegato «7» della citata d.g.r. 47140/99;

VI) che il P.R.U. in oggetto risulta incluso nel sopracitato allegato «7» della d.g.r. n. 47140/99;

VII) in data 12 ottobre 2000 l'Assessore pro-tempore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile della Regione Lombardia, ha provveduto, in forza della delega presidenziale anzi citata, a costituire, ai sensi dell'art. 3 l.r. 14/93, il Comitato per l'A. di P. per l'attuazione del P.R.U. «*Quartiere San Siro*» presentato dal comune di Milano;

VIII) in pari data il Comitato ha nominato la Segreteria Tecnica di cui all'art. 4 lett. d) della citata l.r. 14/93;

IX) la Segreteria tecnica, nel corso della seduta del 3 ottobre 2001, come risulta dal relativo verbale, ha proposto al Comitato l'assunzione di nuove scadenze entro cui il comune provveda agli adempimenti di competenza, in quanto ormai trascorso il termine per la definizione dell'Accordo di Programma stabilito al punto 6. della d.g.r. 7/1159 in assenza di approvazione, da parte del consiglio comunale di Milano, della documentazione tecnica definitiva costituente il P.R.U.;

X) il Comitato per l'Accordo di Programma, riunitosi in data 18 ottobre 2001, ha aderito all'unanimità alla proposta della Segreteria Tecnica, stabilendo la data del 31 marzo 2001 quale termine ultimo per l'approvazione, da parte del consiglio comunale di Milano, della documentazione tecnica definitiva costituente il P.R.U.;

XI) il comune di Milano, in allegato a propria nota n. 169.450/02 di Prot. in data 6 maggio 2002, ha trasmesso la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 25 marzo 2002 e relativi allegati, che approva la documentazione tecnica definitiva costituente la proposta di P.R.U. e dispone il suo deposito in visione al pubblico ai sensi dell'art. 7-bis della l.r. 14/93 come integrata dalla l.r. 3/2001;

XII) la Segreteria Tecnica, come risulta dal verbale della seduta in data 23 ottobre 2002, a seguito dell'attività istruttoria svolta, assunte le necessarie elaborazioni tecniche e le opportune verifiche, ha rassegnato le proprie conclusioni alle valutazioni del Comitato per l'A. di P. subordinatamente alla valida acquisizione delle ulteriori integrazioni documentarie richieste in tale seduta;

XIII) l'Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici della Giunta Regionale - D.G. Territorio e Urbanistica - con nota 4 dicembre 2002 Prot. n. Z1.2002.53898 ha espresso parere favorevole in ordine alla variante urbanistica che l'attuazione del P.R.U. comporta rispetto alla previsioni del vigente P.R.G. del comune di Milano, recependo contestualmente il parere favorevole in ordine agli aspetti geologici espresso dalla competente struttura regionale Geologia per la Pianificazione con nota 27 novembre 2002 Prot. n. Z1.2002.52723;

XIV) in data 18 marzo 2003 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» abrogativa della citata l.r. 14/93;

XV) il Comitato per l'Accordo di Programma riunitosi in data 30 settembre 2003, visto e considerato:

- che la realizzazione del P.R.U. oggetto del presente Accordo di Programma comporta variante alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Milano per effetto dell'approvazione del presente A. di P., secondo quanto previsto all'art. 6 - comma 11 - della l.r. 2/2003;
- l'avvenuto espletamento della procedura di pubblica evidenza prevista al punto 4) della deliberazione di Giunta Regionale 18 settembre 2000 n. 7/1159, di promozione dell'A. di P.;
- che l'osservazione alla proposta di P.R.U. presentata dalla ASL - Città di Milano - a seguito dell'avvenuto espletamento della fase di pubblica evidenza disposta con d.c.c. 19 del 25 marzo 2002, avente ad oggetto prescrizioni cui i soggetti attuatori dovranno attenersi in fase esecutiva degli interventi, dovrà, ai sensi dell'art. 6 - comma 11 - della l.r. 2/2003, essere oggetto di controdeduzioni da

parte del Consiglio comunale in sede di ratifica del presente Accordo di Programma come previsto dall'art. 34 del d.lgs. 267/2000;

- il parere favorevole espresso, ai fini urbanistici, con nota 4 dicembre 2002 Prot. n. Z1.2002.53898, dalla Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - U.O. Piani e Programmi Urbanistici e l'avvenuto recepimento, in tale sede, del parere favorevole in ordine agli aspetti geologici espresso dalla competente struttura regionale Geologia per la Pianificazione con nota 27 novembre 2002 Prot. n. Z1.2002.52723;
  - le note ALER in data 18 dicembre 2002 n. 0068243 (assunta a Prot. reg.le n. u1.2003.751 in data 8 gennaio 2003) e 20 gennaio 2003 n. 0002556 (assunta a Prot. reg.le n. U1.2003.0002556 del 29 gennaio 2003) con cui, come richiesto dalla Segreteria Tecnica in data 23 ottobre 2002, sono state trasmesse le adesioni alla partecipazione al P.R.U. da parte dei soggetti proprietari delle unità residenziali facenti parti dei fabbricati di via Mar Jonio 9 e di via Paravia 80-82-84;
  - la nota ALER in data 6 marzo 2003 n. 0012623 (assunta a Prot. reg.le n. U1.2003.0017557 in data 17 marzo 2003) con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Collegio Commissariale ALER Milano in data 25 febbraio 2003 n. CC/027/03 di assunzione:
    - dello schema di contratto per la cessione da privati proprietari ad ALER Milano dell'unità abitativa di via Albertinelli 9, con relativi oneri a carico ALER;
    - dello schema di contratto per il trasferimento temporaneo dell'attività commerciale (bar) da P.le Segesta a via Albertinelli 9 con oneri a carico ALER;
    - dell'impegno a definire schema di contratto per il trasferimento dell'attività commerciale (macelleria) con oneri a carico ALER;
  - la nota ALER in data 3 settembre 2003 (assunta a Prot. reg.le n. U1.2003.43335) con la quale è stata data comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione della scrittura privata per il trasferimento dell'attività commerciale (macelleria) da P.le Segesta in via Preneste, 2;
  - i verbali delle sedute della Segreteria Tecnica in data 3 ottobre 2001 e 23 ottobre 2002;
  - i verbali delle sedute del Comitato per l'Accordo di Programma in data 12 ottobre 2000 e 18 ottobre 2001;
- ed ha pertanto ratificato favorevolmente:
- le conclusioni dell'istruttoria tecnico - amministrativa della Segreteria Tecnica;
  - la rideterminazione del finanziamento regionale a conferma di quanto previsto al punto 5) della citata d.g.r. 24 luglio 1998 n. 6/37692 (limite contributo concedibile all'interno di un Comune in base alla consistenza demografica), come di seguito indicato:
    - tipologia finanziamento A.5.1.1.(1.1.) recupero patrimonio E.R.P.;
    - importo finanziamento richiesto € 2.582.284,50 (Lire 5.000.000.000);
    - soggetto beneficiario ALER Milano;
  - l'ipotesi di Accordo di Programma come risultante dalla presente scrittura;

XVI) la Giunta Regionale, ai sensi della art. 6 - comma 8 - della l.r. 2/2003, con deliberazione del 4 giugno 2004 n. 7/17763, ha approvato la suddetta proposta di A. di P.;

XVII) l'art. 34 del d.lgs. 267/2000 prevede che l'Accordo consista nell'unanime consenso del Presidente della Regione, del Sindaco e di ogni altra amministrazione interessata.

TUTTO CIÒ PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A. di P., la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e all'art. 6 - comma 10 - della l. r. 2/2003.

### 2) Oggetto dell'Accordo di Programma

#### 2.1) Definizione dell'intervento

L'intervento oggetto dell'A. di P. è il P.R.U. denominato «Quartiere San Siro» localizzato in Comune di Milano, costituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 493/93 e della d.c.r. n. VI/853/98, punto 4.

#### 2.2) Contenuti dell'intervento

##### 2.2.a. Descrizione

Il P.R.U. prevede i seguenti interventi:

a) *edilizia residenziale convenzionata*: costruzione di nuovo edificio (angolo tra via Paravia, piazzale Segesta e Viale Mar Jonio) per una volumetria f.t. di circa mc. 4.500 destinata a residenza, corrispondente ad una s.l.p. di circa mq. 1.500 (circa 28 alloggi), oltre al volume f.t. di mc 450 circa con destinazione commerciale, a seguito della demolizione dell'esistente corpo commerciale. L'intervento sarà realizzato dal Consorzio T.P.Q. con proprie risorse e sarà regolato con apposita convenzione ai sensi degli artt. 17 - comma 1 - e 18 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

b) *edilizia residenziale pubblica*: manutenzione straordinaria delle parti comuni, delle coperture, delle facciate e degli impianti, riguardante circa 300 alloggi facenti parte di edifici patrimonio ALER (via Mar Jonio 9 - via Paravia 80, 82 e 84) e, nell'ambito di tali edifici, in parte di proprietà privata, per una complessiva s.l.p. di circa mq. 21.000. Riqualficazione degli spazi comuni con sistemazione di aree a verde per circa mq. 4.772. Detti interventi saranno realizzati da ALER in parte con finanziamento regionale, in parte con risorse proprie e in parte attraverso l'anticipazione delle somme per gli interventi di manutenzione straordinaria a carico dei proprietari privati;

c) realizzazione di circa n. 100 box-auto nel sottosuolo (via Zamagna), comprensivi dei parcheggi di pertinenza dei nuovi alloggi di cui alla lett. a) ai sensi delle legge 122/1989, e sistemazione dello spazio in superficie. L'intervento sarà realizzato dal Consorzio T.P.Q. con risorse proprie;

d) recupero della struttura ex O.N.M.I. ai fini dell'insediamento di un Centro Socio Educativo per lo svolgimento di attività socio-sanitarie a favore di portatori di handicap. L'intervento sarà realizzato dall'ALER di Milano con contributo da parte del Consorzio T.P.Q.

I contenuti dell'intervento sono descritti e sostanzati nella documentazione assunta dal comune con i seguenti atti:

- delibera Consiglio Comunale n. 19 del 25 marzo 2002.

##### 2.2.b. Quadro Economico.

Il costo dell'intervento a carico dei soggetti sottoscrittori del presente A. di P. risulta così ripartito:

- Regione Lombardia € 2.582.284,50 (L. 5.000.000.000);
- Comune di Milano € 0,00;
- ALER di Milano € 2.737.221,57 (L. 5.300.000.000);

##### 2.2.c. Iter relativo alla variazione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 6 - comma 11 - l.r. 2/2003 ed agli effetti del punto 4. del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale 18 settembre 2000, n. 7/1159 di promozione del presente A. di P., si da atto che l'attuazione del P.R.U. comporta variante alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Milano.

### 3) Impegni dei soggetti sottoscrittori

#### 3.1) La Regione si impegna:

a) provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto 2.2.b, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

#### 3.2) Il comune si impegna:

- entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, a ratificare, mediante provvedimento di Consiglio comunale, l'accordo medesimo ai sensi dell'art. 34, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 6 - comma 10 - l.r. n. 2/2003, a stipulare la convenzione con ALER ed i soggetti privati sulla base dello schema approvato con d.c.c. 19 del 25 marzo 2002;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 49, lettera b) della l.r. 1/2000 all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

#### 3.3) ALER si impegna:

- entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente A. di P., ai sensi dell'art. 6 - comma 10 - l.r.

n. 2/2003, a stipulare la convenzione con il comune ed i soggetti privati sulla base dello schema approvato con d.c.c. 19 del 25 marzo 2002;

- ad attuare le procedure per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori di propria competenza finanziati con il contributo regionale di cui al punto 2.2.b secondo le modalità previste dalla legge, garantendo che gli stessi abbiano inizio, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 136/99, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'A. di P. previsto dall'art. 6 - comma 10 - l.r. 2/2003, da parte del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato;

- a concludere i suddetti lavori entro i termini definiti nelle abilitazioni di legge agli interventi edilizi.

#### 4) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000 nonché dell'art. 6 - comma 9 - l.r. 2/2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente A. di P. sono esercitati da un Collegio presieduto dall'Assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altro Ente che sottoscrive il presente accordo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A. di P.

Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

4.1) vigilare sulla piena e corretta attuazione dell'A. di P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

4.2) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

4.3) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

4.4) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di programma;

4.5) autorizzare le modificazioni planivolumetriche rientranti nei limiti dell'art. 7, comma 10, della legge regionale 26 giugno 1997 n. 23, in sintonia con l'art. 6 - comma 9 - della l.r. 2/2003;

4.6) approvare le varianti rientranti nei casi indicati al successivo punto 5.2;

4.7) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo punto 5.3;

4.8) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne, fatta salva l'applicazione del successivo punto 7);

4.9) disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, attuando questi ultimi mediante Commissario *ad acta* di cui all'art. 21 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

4.10) concedere, con adeguata motivazione, proroghe del termine di compiuta realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma;

4.11) applicare le sanzioni previste dal presente Accordo.

In ordine all'organizzazione, le modalità, i tempi relativi al proprio funzionamento valgono per il Collegio di Vigilanza i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali ed in particolare:

- *convocazione*: è disposta di regola dal Presidente del Collegio di Vigilanza, anche su richiesta di uno o più dei soggetti sottoscrittori;

- *seduta*: per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti indistintamente i componenti del Collegio (c.d. quorum integrale). Le sedute non sono pubbliche. Il Presidente garantisce l'ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, indice le votazioni e ne proclama l'esito, sospende e toglie la seduta;

- *discussione*: la discussione si apre sugli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine del medesimo, salva una inversione disposta dallo stesso organo collegiale. Dopo una breve relazione svolta dal presidente o da un componente nominato relatore, si inizia il dibattito, che è diretto dal presidente ed è regolato secondo diritto;

- *votazione*: la votazione può avvenire in una qualsiasi forma. Le proposte si considerano approvate se hanno riportato

l'unanimità dei voti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 6.1) lett. b);

- *verbalizzazione*: la manifestazione di volontà del Collegio deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti e deve produrre, le fasi salienti della discussione ed i risultati dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale approvato da tutti i componenti, anche a mezzo fax, prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute.

#### 5) Varianti all'Accordo di Programma

##### 5.1 Varianti esecutive di competenza del comune:

Le modifiche planivolumetriche al presente Accordo di Programma su aspetti urbanistici e tecnico-progettuali conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/1997 potranno essere determinate e assunte dal comune in sede esecutiva di approvazione delle relative concessioni edilizie, previa comunicazione al Collegio di Vigilanza ed autorizzazione ai sensi dell'art. 6 - comma 9 - l.r. 2/2003.

##### 5.2 Varianti di competenza del Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza potrà approvare varianti non sostanziali al P.R.U., verificandone la conformità agli aspetti urbanistici primari dello strumento integrato, in forza di eventuali esigenze sopravvenute, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti pubblici e privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni del P.R.U. e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, le modifiche proposte.

##### 5.3 Varianti urbanistiche

Qualora le varianti proposte riguardino l'impianto tipologico, il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative, od incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.R.U., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

Costituiscono aspetti primari del P.R.U.: l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili, e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente Accordo di Programma.

#### 6) Sanzioni per inadempimento

6.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiano agli obblighi assunti, provvede a:

a) contestare l'inadempimento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del Presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al punto 4.9.

6.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

6.3 Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

#### 7) Controversie

I soggetti attuatori del presente A. di P. demandano la risoluzione di ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente A. di P., che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 4.8), alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'art. 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

#### 8) Sottoscrizione ed effetti

8.1) Ai sensi dell'art. 6 – comma 10 – della l.r. n. 2/2003 il presente A. di P., sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato.

8.2) Tutti i termini temporali previsti nel presente A. di P., ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione.

8.3) È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente A. di P.

8.4) La realizzazione degli interventi edili previsti dal PRU è subordinata alle abilitazioni di legge come previsto all'art. 5.6 dello schema di convenzione approvata con d.c.c. 19 del 25 marzo 2002.

8.5) Le opere previste nell'A. di P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 – comma 10 – l.r. 2/2003.

8.6) Le attività programmate nel presente A. di P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati all'art. 10 dello schema di convenzione approvato con d.c.c. n. 19 del 25 marzo 2002.

8.7) Resta inteso che l'inizio dei lavori beneficiari del finanziamento regionale di cui al punto 2.2.b dovrà avvenire entro i 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, della legge n. 179/92, come aggiunto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 136/99.

Milano, li 23 settembre 2004

L'Assessore della Regione Lombardia

L'Assessore allo Sviluppo del Territorio  
del comune di Milano

Il Presidente dell'Azienda Lombarda  
per l'Edilizia Residenziale di Milano

(BUR2005018)

(2.2.1)

**D.p.g.r. 15 dicembre 2004 - n. 22721**

**Approvazione dell'Accordo di Programma denominato «Programma di recupero urbano quartiere Stadera in Milano» adottato con d.g.r. n. 7/9546 del 28 giugno 2002, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti l'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

l'articolo 6 della legge Regionale n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/9546 del 28 giugno 2002 «Programma di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853. Promozione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (ex art. 11 legge 493/93) localizzato nel comune di Milano e denominato «Quartiere Stadera» con la quale si è promosso l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/17991 del 28 giugno 2004 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma denominato «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano»;

Dato atto che il suddetto Accordo in data 23 settembre 2004 è stato formalmente sottoscritto dai soggetti interessati, ossia dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio del comune di Milano, Gianni Verga, e dal Presidente di ALER Milano, Luciano Niero;

Dato atto che il Consiglio Comunale di Milano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21 ottobre 2004, ha ratificato il suddetto Accordo di Programma, che comportava variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lombardia

n. 13445 del 15 luglio 2002 di delega all'Assessore regionale alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica delle funzioni amministrative e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti relativi all'Accordo di Programma denominato «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano»

per tutto quanto sopra esposto,

Decreta

**Art. 1** – di approvare l'Accordo di Programma denominato «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano» così come da allegato in originale;

**Art. 2** – di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il Presidente  
l'Assessore alle Opere Pubbliche Politiche  
per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica:  
Gianpiero Borghini

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

per la realizzazione  
del Programma di Interventi denominato:

**«PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO  
QUARTIERE STADERA IN MILANO»**

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

per la realizzazione dell'intervento denominato

**«PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO  
QUARTIERE STADERA IN MILANO»**

TRA

- la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, via Pola, 14 qui rappresentata dall'Assessore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica, Carlo Lio;
- il **COMUNE DI MILANO**, con sede in Milano, piazza della Scala n. 2, qui rappresentato dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio, Giovanni Verga;
- l'**AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI MILANO** (di seguito denominata ALER Milano), con sede in Milano, viale Romagna n. 26, qui rappresentata dal Presidente, Luciano Niero;

VISTE

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 6/47140 del 29 dicembre 1999 di «Programma di Edilizia Residenziale Pubblica – d.g.r. 6/37692 del 24 luglio 1999 – Graduatoria complessiva dei Programmi di Recupero Urbano presentati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 493/93 e dei Programmi di Recupero Urbano a cui sono destinate le risorse disponibili»;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/1159 del 18 settembre 2000 «Programma di edilizia residenziale pubblica promosso con d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853. Promozione Accordo di Programma per l'approvazione dei piani di recupero (PRU), ex art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493), precedentemente sottoposti a condizione sospensiva consistente nel perfezionamento dell'individuazione dell'operatore privato e delle risorse economiche per l'autofinanziamento pubblico, ai sensi della d.g.r. 17 dicembre 1999, n. 6/47140»;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8412 del 15 marzo 2002 di «Definizione del termine per la consegna alla Regione Lombardia, da parte del comune di Milano, degli atti relativi alla definizione della proposta di P.R.U. denominato «Quartiere Stadera»»;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/9546 del 28 giugno 2002 di «Programma di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853. Promozione dell'Accordo di programma per l'attuazione del Programma di recupero Urbano (ex art. 11 legge 493/93) localizzato nel comune di Milano e denominato «Quartiere Stadera» con la quale si è promosso l'Accordo di Pro-

gramma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano;

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione ALER Milano n. 128 del 27 novembre 2002 di «Esame ed approvazione richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia per iniziative nell'ambito del PRU Stadera»;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione ALER Milano n. 75 del 24 luglio 2003 di «Esame ed approvazione documentazione generale e progetti preliminari degli interventi di riqualificazione edilizia del patrimonio ALER da proporre per l'Accordo di Programma del PRU Stadera», così come integrata dalla documentazione presentata da Aler Milano al comune di Milano e a Regione Lombardia in data 10 maggio 2004;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1986 del 29 luglio 2003 di «Approvazione della proposta di PRU relativa al quartiere Stadera, in variante al P.R.G. mediante procedura di Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, promosso dalla Regione Lombardia con d.g.r. 28 giugno 2002, n. 7/9546»;

#### VISTO

- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 13445 del 15 luglio 2002 di delega all'Assessore regionale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Edilizia Residenziale Pubblica delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

#### PREMESSO CHE

- la Segreteria Tecnica si è riunita nei giorni 21 ottobre 2002, 27 novembre 2002, 31 gennaio 2003, 23 ottobre 2003, 11 dicembre 2003, 23 febbraio 2004, 30 marzo 2004 e 18 maggio 2004 ed ha provveduto ad elaborare la proposta di Accordo di Programma denominato «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano»;
- la proposta di PRU comporta variante urbanistica e che la Giunta della Provincia di Milano con propria deliberazione n. 125 del 25 febbraio 2004 ha espresso il parere di compatibilità delle previsioni del PRU con il P.T.C.P. ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge regionale n. 1/2000, e la Direzione Generale regionale Territorio e Urbanistica, con nota del 29 marzo 2004 n. Z1.2004.13040, ha preso atto delle determinazioni assunte in data 22 dicembre 2003 dall'amministrazione del comune di Milano ritenendole esaustive delle questioni poste;
- che in data 15 marzo 2004 il comune di Milano ha presentato n. 2 proposte relative al Programma regionale *Emergenza Abitativa* il cui soggetto attuatore è Aler Milano in immobili di sua proprietà e che con Decreto Dirigenziale di Regione Lombardia n. 6907 del 27 aprile 2004 si è ammesso a cofinanziamento il recupero dell'intero edificio n. 32 di via Palmieri n. 11, per un importo di € 3.359.324,80 per un totale di n. 61 alloggi recuperati, e con Decreto Dirigenziale di Regione Lombardia n. 6908 del 27 aprile 2004 si è ammesso a cofinanziamento il recupero di un «Piano Organico di Recupero» di alloggi siti negli stabili di via Palmieri ai numeri civici n. 1-5-6-8-9-10-14 e di via Barrili ai numeri civici n. 5-9-13, per un importo di € 4.829.480,20 per un totale di n. 85 alloggi recuperati;
- il Comitato per l'Accordo di Programma per l'attuazione del «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano» si è riunito nei giorni 16 settembre 2002, 5 maggio 2003, 2 marzo 2004 e 9 giugno 2004;
- il Comitato per l'Accordo di Programma per l'attuazione del «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano» in data 9 giugno 2004 ha espresso il proprio consenso unanime all'ipotesi di Accordo di Programma;
- il comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1365 del 15 giugno 2004 ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;
- la Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale del 28 giugno 2004 n. 7/17991 ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

##### 2. Obiettivo e oggetto dell'Accordo

2.1 Costituisce obiettivo e oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione del programma di interventi, descritto al successivo punto 3.

2.2 Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e dei finanziamenti, di cui all'Allegato B, nonché le attività funzionali alla realizzazione degli interventi, la tempistica e i soggetti responsabili, come meglio precisati nell'Allegato A e nei successivi punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12;

2.3 Il presente Accordo di Programma prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle attività, delle opere e degli interventi programmati. Il presente Accordo prevede, altresì, i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni, come definiti nell'Allegato B e nei successivi punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12;

##### 3. Descrizione del Programma degli Interventi

3.1 Lo storico quartiere milanese Stadera è stato interessato a partire dal 1999 da una serie di interventi, avviati da Aler Milano e attualmente in attuazione, quali: «Residenza Quattro Corti», «R.U.I.S.A. Residenza Urbano Integrata per Studenti e Anziani», realizzazione di parcheggi interrati. In questo quadro si inserisce il «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano» che consiste nel recupero edilizio e sociale del quartiere di edilizia residenziale pubblica e si articola attraverso tre Fasi di Intervento:

- *Fase 1* Programma regionale per l'Emergenza Abitativa: recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER Milano da destinare a canone sociale;

- *Fase 2* Programma di recupero Urbano: Iniziative di Recupero edilizio di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà ALER Milano e recupero di superfici non residenziali da destinare ad uso pubblico;

- *Fase 3* Completamento: previsione di interventi di recupero edilizio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da definire a seguito dell'attuazione delle Fasi 1 e 2, con risorse da individuare da parte di Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano.

Il Programma di Interventi del Programma di Recupero Urbano si compone di:

- Processo di Recupero Edilizio di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER Milano;
- Azioni di Progettazione Partecipata al fine di sostenere il processo di recupero edilizio degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso un percorso condiviso;
- Riqualificazione dell'area di proprietà comunale sita tra via Montegani e via Neera mediante la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale, con l'ampliamento del mercato comunale e la realizzazione di nuova residenza e di parcheggi per la zona;
- Riordino della viabilità del quartiere per la formazione di un'isola residenziale;
- Area ex Mulini Certosa, intervento del soggetto privato: recupero dell'ex Mulino da destinare a funzioni di tipo culturale-espositivo-aggregativo, realizzazione e asservimento in parte ad uso pubblico, di un parcheggio interrato, formazione di spazi verdi ad uso pubblico, nuova residenza.

Il presente Accordo intende perseguire la duplice finalità di recupero edilizio e di riqualificazione sociale del quartiere ponendosi pertanto in piena coerenza con gli obiettivi del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica per il triennio 2002-2004.

Il Programma di Recupero Urbano del Quartiere Stadera contempla le seguenti azioni riassunte nelle relative Schede di Intervento (Allegato A al presente Accordo):

- 1) Scheda descrittiva degli Interventi n. 1: Riqualificazione del patrimonio edilizio Aler Milano;

- 2) Scheda descrittiva degli Interventi n. 2: Di corte in corte;

percorso di progettazione partecipata per il rinnovamento del Quartiere Stadera;

3) Scheda descrittiva degli Interventi n. 3: «Realizzazione di una nuova Struttura polifunzionale» – Area mercato comunale via Montegani – via Neera;

4) Scheda descrittiva degli Interventi n. 4: Viabilità di Quartiere;

5) Scheda descrittiva degli Interventi n. 5: Area ex Mulini Certosa;

3.2 Gli interventi da realizzare comprendono tutte le attività necessarie al completamento delle azioni di riqualificazione e alla loro piena funzionalità.

#### **4. Cronogramma delle Iniziative Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano**

Le attività funzionali alla realizzazione dell'intervento, la tempistica e i soggetti responsabili, sono indicati nel «Cronogramma delle Iniziative Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano» di cui all'Allegato C e nei successivi punti 5, 6, 7, 8 e 9.

#### **5. Impegni dei sottoscrittori**

5.1 Nello svolgimento dell'attività di rispettiva competenza i sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- rispettare gli obiettivi ed i tempi dichiarati nelle schede di intervento e nel Cronogramma allegato al presente atto;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo o agli accordi previsti dalla vigente normativa statale e regionale;
- attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale per la realizzazione degli interventi, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti.

5.1 Il comune di Milano, in accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente accordo, si impegna ad attuare e/o vigilare le proposte di intervento indicate nelle «Schede di intervento» – Allegato A – relative a:

- Scheda descrittiva degli Interventi n. 3: «Realizzazione di una nuova Struttura polifunzionale» – Area mercato comunale via Montegani – via Nera;
- Scheda descrittiva degli Interventi n. 4: Viabilità di Quartiere;
- Scheda descrittiva degli Interventi n. 5: Area ex Mulini Certosa;

e cura e coordina tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione degli stessi interventi, mediante il Responsabile del Programma di Recupero Urbano, da esso nominato.

5.2 L'ALER di Milano, in accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente accordo, coordina l'attuazione dei lavori indicati nelle «Schede di Intervento»:

- Scheda descrittiva degli Interventi n. 1: Riqualificazione del patrimonio edilizio Aler Milano;
- Scheda descrittiva degli Interventi n. 2: «Di corte in corte: percorso di progettazione partecipata per il rinnovamento del Quartiere Stadera»;

e cura tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione degli stessi interventi.

5.3 La Regione Lombardia si impegna, in accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma e sulla base di quanto espresso negli allegati del presente accordo, ad erogare i finanziamenti di importo complessivo pari a € 28.054.000,00 a favore di ALER Milano per le opere edilizie di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di superfici non residenziali da destinare ad uso pubblico, e di € 240.000,00 per le azioni di progettazione partecipata «Di corte in corte: percorso di progettazione partecipata» a favore di ALER Milano. Tali risorse sono derivanti dalle economie individuate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/13254 del 9 giugno 2003 di «Accertamento delle economie sul programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica. Revoca delle iniziative avviate».

#### **6. Comunicazione**

Al fine di portare a conoscenza dell'opinione pubblica i contenuti del presente Accordo di Programma e lo stato di avanzamento dei relativi interventi, i soggetti sottoscrittori si impegnano a:

1. definire in seno alla Segreteria Tecnica un programma concordato di iniziative seminariali, convegnistiche e divulgative, individuando le relative risorse strumentali e finanziarie;
2. concordare ed adottare le opportune iniziative promozionali, individuando le relative risorse finanziarie e strumentali.

La Segreteria Tecnica elabora un programma da sottoporre all'approvazione del Collegio di Vigilanza, delle attività di comunicazione secondo i contenuti sopra indicati.

#### **7. Piano dei costi e dei cofinanziamenti**

Nell'Allegato B sono indicati i costi per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo e i finanziamenti a tal fine attivati.

#### **8. Modalità di erogazione dei cofinanziamenti regionali**

ALER Milano, in accordo con gli altri Enti sottoscrittori, provvede, nei tempi previsti dal Cronogramma, di cui all'Allegato C, alla progettazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica del Quartiere Stadera oggetto del presente Accordo, nonché all'appalto dei lavori per la successiva realizzazione.

Con esplicito assenso del comune di Milano, i cofinanziamenti di cui all'Allegato B, verranno erogati direttamente dalla Regione Lombardia all'ALER Milano.

Il cofinanziamento regionale relativo a ciascun intervento è subordinato alle risultanze del monitoraggio semestrale dell'effettivo stato di attuazione dello stesso e verrà erogato in ragione della distribuzione annuale della spesa corrispondente a partire dalla data di consegna dei lavori.

Il comune di Milano si impegna a redigere in collaborazione con ALER Milano e a trasmettere a Regione Lombardia la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo stato di avanzamento degli interventi, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento regionale entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo, sentiti i soggetti interessati.

#### **9. Modificazioni e integrazioni**

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi Allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, e saranno approvati con voto unanime dei componenti, secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 10.

#### **10. Collegio di Vigilanza**

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia, ed è composto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo e pertanto dal Sindaco del comune di Milano, o suo delegato, dal Presidente dell'ALER di Milano, o suo delegato.

10.1 Il Collegio di Vigilanza, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, interpreta le norme di attuazione. Inoltre al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli Enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- e) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo punto 13 del presente Accordo di Programma;
- f) approvare eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, che non abbiano rilevanza urbanistica in quanto regolate alla successiva lettera g);

g) secondo le procedure previste dalla l.r. 2/2003, autorizza le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'Accordo e non incidano sulle previsioni di piano regolatore generale.

10.2 Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

### 11. Responsabile del Programma di Recupero Urbano e relative funzioni

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi oggetto del presente Accordo, il comune di Milano individua, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo, il Responsabile del Programma di Recupero Urbano, al quale sono assegnati i seguenti compiti:

a) assicurare la completa realizzazione dell'intervento nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie necessarie fissate dal presente Accordo;

b) organizzare, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

c) collaborare con il Collegio di Vigilanza e con la sua Segreteria Tecnica nella verifica dell'attuazione degli impegni;

d) trasmettere al Coordinatore della Segreteria Tecnica l'assenso per l'erogazione del cofinanziamento regionale e la relazione semestrale di monitoraggio sull'andamento del Programma di Recupero Urbano.

### 12. Segreteria Tecnica

La Segreteria Tecnica è nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Accordo, ed è composta da Dirigenti e/o Funzionari degli Enti sottoscrittori l'Accordo di Programma.

La Segreteria Tecnica supporta il Collegio di Vigilanza, e con la collaborazione del Responsabile del Programma di Recupero Urbano, svolge i compiti assegnategli dalla l.r. 2/2003.

La Segreteria Tecnica è coordinata dal Dirigente responsabile della Struttura regionale competente per materia.

### 13. Sanzioni

13.1 Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per l'adempimento.

13.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

13.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

### 14. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.1 lett. c), sarà sottoposta alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, dei quali due nominati dalle parti tra cui sarà insorta la controversia con le modalità previste dall'articolo 810 del c.p.c., il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e deciderà secondo le norme di diritto.

Per quanto non disciplinato nel presente punto, si applicano le norme contenute nel Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

### 15. Verifiche

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a specifiche verifiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori, del Collegio di Vigilanza e del Coordinatore della Segreteria Tecnica, al Responsabile del Programma di Recupero Urbano.

### 16. Sottoscrizione, effetti e durata

16.1 Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Lombardia, allo scopo delegato con d.p.g.r. n. 13445 del 15 luglio 2002, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

16.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nell'Allegato C.

16.3 La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata al rilascio di permesso di costruire - o ad altro idoneo titolo abilitativo - e all'acquisizione eventuale di autorizzazioni, pareri e nulla osta.

16.4 Le opere previste nell'Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della l.r. 2/2003;

### 17. Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti Allegati:

Allegato A) Programma di attuazione degli interventi e delle opere, descritte nelle «Schede di Intervento»:

- 1) Scheda descrittiva degli Interventi n. 1: Riqualficazione del patrimonio edilizio Aler Milano;
- 2) Scheda descrittiva degli Interventi n. 2: Di corte in corte: percorso di progettazione partecipata per il rinnovamento del Quartiere Stadera;
- 3) Scheda descrittiva degli Interventi n. 3: «Realizzazione di una nuova Struttura polifunzionale»- Area mercato comunale via Montegani - via Neera;
- 4) Scheda descrittiva degli Interventi n.4:Viabilità di Quartiere;
- 5) Scheda descrittiva degli Interventi n. 5: *Area ex Mulini Certosa.*

Allegato B) Piano economico degli interventi da attuare con il Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano

Allegato C) Cronogramma delle Iniziative Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano.

Milano, 23 settembre 2004

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA:

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica

*Carlo Lio*

Per il comune di MILANO:

L'Assessore allo Sviluppo del Territorio:

*Giovanni Verga*

Per ALER di MILANO:

Il Presidente: *Luciano Niero*

Il presente Accordo di Programma viene sottoscritto per gli aspetti connessi alla sua gestione tecnica, finanziaria e amministrativa.

Per REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica:

*Ettore Bonalberti*

Per COMUNE DI MILANO

Il Direttore Centrale Pianificazione Urbana ed Attuazione P.R.:

*Emilio Cazzani*

Per ALER MILANO

Il Direttore Generale: *Domenico Ippolito*

**Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER di Milano  
denominato «Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano»**

<b>Programma di Recupero Urbano – Quartiere Stadera in Milano SCHEMA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI</b>		
Titolo della Scheda	<b>Riqualificazione del patrimonio edilizio ALER</b>	<b>Scheda n. 1</b>
Descrizione dell'Intervento	<p>Riqualificazione del patrimonio Aler costituente il quartiere Stadera con interventi di risanamento conservativo degli involucri e rinnovo globale degli spazi abitativi, realizzazione di nuove unità residenziali diverse dalle preesistenti per numero e per dimensioni.</p> <p>L'intervento riguarda principalmente gli edifici residenziali mai interessati da opere di riqualificazione, cioè i fabbricati nn. 9-14-15-17-18-24-28, e prevede la creazione di nuove superfici abitabili ai piani sottotetto ovvero in sopraelevazione agli edifici 18 e 24, in questo caso utilizzando il credito volumetrico risultante dalla demolizione dell'edificio 21, eseguita da Aler nel 1996.</p> <p>L'intervento costituisce la fase 2 del programma ed è preceduto dalla fase 1 – finanziata dal programma regionale per le emergenze abitative – che riguarda il risanamento di circa 140 alloggi siti in altri edifici del quartiere Stadera in cui poter trasferire le famiglie tuttora residenti negli edifici da risanare con la fase 2.</p> <p>Il programma include due iniziative di riqualificazione di spazi collettivi di pertinenza della residenza per la realizzazione di locali per l'aggregazione e le attività socio-culturali compresa la sistemazione degli spazi aperti connessi.</p>	
Obiettivi e risultati attesi	<p>La riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico destinato alla residenza sociale del quartiere Stadera attraverso un intervento organico e integrato alla scala urbana.</p> <p>Il rinnovo globale del parco alloggi, la rivalutazione dei canoni di locazione, il riordino delle assegnazioni consentiranno di incidere sull'assetto sociale del quartiere andando a risolvere le situazioni di disagio o di cattivo uso della «risorsa casa», oltre ad introdurre diversificazione dei tipi di utenza e nuove funzioni compatibili con l'ambiente residenziale, come previsto dalla proposta complessiva del PRU Stadera.</p>	
Proprietà	ALER Milano	
Soggetto proponente	ALER Milano	
Soggetto attuatore	ALER Milano	
Responsabile del Procedimento	Arch. Maria Angela Manzoni – ALER Milano	
	<b>Fase I</b>	<b>Fase II</b>
Totale costi di realizzazione (stimati)	PROGRAMMA REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA € 9.045.620	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO Q.RE STADERA € 28.054.000
Cofinanziamento regionale	Fabbricato 32 € 3.359.325 Alloggi sparsi € 4.829.480	€ 28.054.000
Cofinanziamento del Soggetto proponente	Fabbricato 32 € 856.815	€ 0
Tempi di realizzazione degli interventi secondo una sequenza di fasi operative, organizzative e gestionali tra loro coerenti e coordinate	<p><i>NB: Il processo prefigurato è indicativo e flessibile sulla base dei dati di presenza della popolazione insediata. Potranno essere introdotte variazioni finalizzate alla ottimizzazione del processo in dipendenza delle condizioni operative indotte dal piano di mobilità al momento del singolo intervento.</i></p> <p>Allo stato attuale vengono prefigurate le seguenti fasi operative:</p> <p><b>Fase I</b> Programma Emergenze abitative (inizio lavori previsto. Dicembre 2004)</p> <p><b>Fase II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risanamento di 7 fabbricati residenziali realizzato in tappe successive, calibrate sul piano della mobilità dei residenti</li> <li>• creazione di due ambiti per attività di aggregazione, sociali, culturali.</li> </ul>	
Definizione di eventuali interconnessioni con altri progetti dell'Accordo di Programma.	<p>La attuazione del programma edilizio è strettamente connessa con il progetto «<b>DI CORTE IN CORTE – percorso di progettazione partecipata</b>» pensato per coinvolgere la popolazione residente ed i soggetti sociali presenti nel quartiere: la condivisione degli obiettivi del programma e la partecipazione della comunità locale al processo decisionale in atto sono emerse come il requisito base di approccio per il programma, che dipende operativamente dal consenso della popolazione insediata.</p> <p>La riqualificazione del patrimonio edilizio è integrata con la riqualificazione delle quattro vie pubbliche del quartiere, parallelo intervento finanziato dal comune di Milano.</p>	

Il Responsabile del Procedimento:  
*Maria Angela Manzoni*

ALER – Milano: il direttore tecnico:  
*Angelo Botti*

Milano, 18 maggio 2004

<b>Programma di Recupero Urbano – Quartiere Stadera in Milano</b> <b>SCHEMA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI</b>		
Titolo della Scheda	<b>DI CORTE IN CORTE PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER IL RINNOVAMENTO DEL QUARTIERE STADERA.</b>	<b>Scheda n. 2</b>
Descrizione dell'Intervento	<p>Il progetto «DI CORTE IN CORTE – percorso di progettazione partecipata per il rinnovamento del quartiere Stadera» è stato quantificato e viene proposto al finanziamento regionale per un modulo corrispondente ai primi due anni durante i quali è previsto lo sviluppo parallelo e sinergico delle seguenti azioni ed attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pianificazione condivisa degli obiettivi</i>: formazione dei Gruppi istituzionali ed operativi</li> <li>• <i>Conoscenza dei luoghi e degli abitanti</i>: ricognizioni, mappature, interviste...</li> <li>• <i>Informazione – Ascolto attivo</i>: attivazione sportello Aler nel quartiere; tavoli tematici istituzionali e territoriali; campagne informative.....</li> <li>• <i>Progettazione partecipata per la qualificazione degli alloggi e spazi comuni</i>: workshop – laboratori di progettazione</li> <li>• <i>Progettazione partecipata della mobilità e del programma di risanamento</i>: programmazione condivisa degli abbinamenti famiglia/nuovo alloggio di destinazione, delle fasi dei trasferimenti e dei cantieri etc.</li> <li>• <i>Monitoraggio e valutazione</i>: diari di bordo – riunioni valutative – rapporti – documentazione audiovisiva...</li> </ul>	
Obiettivi e risultati attesi	<p>Obiettivo generale della progettazione partecipata è quello di sostenere il processo di recupero fisico del quartiere attraverso un percorso condiviso fra gli abitanti e i luoghi, tra le persone e la comunità, tra la comunità e le istituzioni che arrivi a <b>dare struttura e identificazione al soggetto collettivo</b> costituito dalla comunità dei residenti.</p> <p>Una comunità forte di sé sarà in grado di sviluppare una territorialità positiva ed attiva, che costituisce il migliore presidio per la qualità e la sicurezza dell'ambiente sociale.</p> <p>L'obiettivo viene perseguito attraverso un lavoro di partecipazione ai processi di attuazione del programma edilizio che interagisce con gli ambiti sociali di cortile intesi come unità sociali di riferimento, ed utilizza i processi di trasferimento delle famiglie come occasione positiva di riqualificazione delle relazioni di vicinato.</p> <p>La metodologia di progetto consentirà di arrivare a risultati come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• messa in rete e sviluppo di risorse locali;</li> <li>• promozione di un clima di fiducia tra gli abitanti del quartiere e di accoglienza nei confronti dei nuovi;</li> <li>• promozione di un atteggiamento di appartenenza caratterizzato da una maggiore autonomia e responsabilità degli inquilini nella gestione dell'immobile e nella relazione con la proprietà Aler e con i servizi del territorio.</li> </ul>	
Soggetto proponente	Aler Milano	
Soggetto attuatore	Aler Milano	
Responsabile del Procedimento	Arch. Maria Angela Manzoni	
Totale costi di realizzazione (stimati). Finanziamento regionale. Cofinanziamento del Soggetto proponente.	<p>€ 240.000 per due anni di programma</p> <p>€ 240.000</p> <p>Aler cofinanzia il programma coprendo i costi delle risorse umane e dei servizi indispensabili per attuare il piano di mobilità – monitoraggio sociale, traslochi, sgomberi, etc. – secondo le modalità di un processo partecipato.</p>	
Tempi di realizzazione degli interventi	<p>Il progetto partirà in contemporanea con l'avvio della fase 1 dei lavori edili.</p> <p>La parte del processo di progettazione partecipata, intitolata «<b>Il luogo e gli abitanti</b>», si sviluppa nell'arco di due anni attraverso l'avanzamento parallelo e sinergico delle azioni e delle attività elencate e descritte sinteticamente nel primo paragrafo.</p> <p>Questo programma biennale rappresenta la prima fase di un progetto pensato in tre fasi; dove gli sviluppi a seguire potranno essere ricalibrati sulla base della valutazione dei risultati ottenuti con il primo biennio di attività.</p>	
Definizione di eventuali interconnessioni con altri progetti dell'Accordo di Programma.	<p>La attuazione del progetto «DI CORTE IN CORTE – percorso di progettazione partecipata» è strettamente connessa con l'intervento edilizio di riqualificazione degli edifici residenziali, che dipende operativamente dal consenso della popolazione insediata.</p> <p>Più in generale il percorso di progettazione partecipata è concettualmente correlato a tutte le azioni previste dal PRU STADERA, in quanto programma organico ed integrato.</p>	

Il Responsabile del Procedimento:  
*Maria Angela Manzoni*

ALER – Milano: il direttore tecnico:  
*Angelo Botti*

Milano, 18 maggio 2004

<b>Programma di Recupero Urbano – Quartiere Stadera in Milano</b> <b>SCHEMA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI</b>		
Titolo della Scheda	<b>Realizzazione di una nuova Struttura Polifunzionale – Area mercato comunale via Montegani – via Neera</b> Iniziativa n. 14	<b>Scheda n. 3</b>
Descrizione dell'Intervento	<p>Demolizione dell'esistente mercato comunale ed edificazione di una nuova struttura con destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mercato su due livelli f.t. per una s.l.p. di mq.2.300;</li> <li>– residenza in quantità non superiore a mq. 2.640 di s.l.p.;</li> <li>– parcheggi sino a quattro piani interrati nel sottosuolo dell'intera area di proprietà comunale.</li> </ul>	

	Sistemazione di uno spazio a raso per consentire la sosta nei pressi degli ingressi alla Parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – sita sul lato opposto della via Neera, con un intervento coordinato con l'iniziativa n. 15.
Obiettivi e risultati attesi	Riqualificazione dell'area di proprietà comunale sita tra via Montegani e via Neera mediante la realizzazione di una struttura polifunzionale, con l'ampliamento del mercato comunale e la realizzazione di nuova residenza e di parcheggi per la zona.
Proprietà	Comune di Milano
Soggetto proponente	Comune di Milano
Soggetto attuatore	Operatore privato, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica.
Responsabile del Procedimento	Dr. Emilio Cazzani – Comune di Milano
Totale costi di realizzazione (stimati).	€ 9.905.147,87.
Tempi di realizzazione degli interventi secondo una sequenza di fasi operative, organizzative e gestionali tra loro coerenti e coordinate	58 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione dell'Accordo di Programma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura ad evidenza pubblica e convenzione con il soggetto attuatore: 8 mesi;</li> <li>- progettazione definitiva ed esecutiva: 8 mesi;</li> <li>- fase realizzativa (ricollocazione provvisoria esercizi commerciali, demolizione, nuova edificazione, collaudo): 36 mesi;</li> <li>- consegna mercato e attivazione attività commerciali: 6 mesi.</li> </ul>
Definizione di eventuali interconnessioni con altri progetti dell'Accordo di Programma.	Iniziativa n. 15 – Viabilità di Quartiere.

Il Responsabile del Procedimento:  
*Emilio Cazzani*

Comune di Milano: il Direttore di Settore:  
*Emilio Cazzani*

Milano, 18 maggio 2004

<b>Programma di Recupero Urbano – Quartiere Stadera in Milano</b> <b>SCHEMA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI</b>		
Titolo della Scheda	<b>Viabilità di Quartiere</b> Iniziativa n. 15	<b>Scheda n. 4</b>
Descrizione dell'Intervento	Sistemazione stradale con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenimento della funzione attuale di asse centrale della via Barrili, da riservare esclusivamente all'uso pedonale, intervenendo con una nuova pavimentazione in pietra, con zone di sosta attrezzate con panchine, alberature e cestini, nonché con un nuovo impianto di illuminazione pubblica;</li> <li>- realizzazione di una piazzetta sulla testata di via Agilulfo con una fontana a costituire elemento di riconoscimento e punto chiave verso il Naviglio;</li> <li>- risistemazione dei parcheggi, misure di moderazione del traffico e nuova pavimentazione.</li> </ul> Realizzazione di un itinerario ciclabile che attraversa il quartiere e lo connette alla pista lungo il Naviglio.	
Obiettivi e risultati attesi	Riordino della viabilità del quartiere per la formazione di un'isola residenziale.	
Proprietà	Comune di Milano	
Soggetto proponente	Comune di Milano	
Soggetto attuatore	Comune di Milano	
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Stefani – Comune di Milano	
Totale costi di realizzazione (stimati). Cofinanziamento del Soggetto proponente.	€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 a carico del comune di Milano	
Tempi di realizzazione degli interventi secondo una sequenza di fasi operative, organizzative e gestionali tra loro coerenti e coordinate	46 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione dell'Accordo di Programma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettazione definitiva ed esecutiva: 8 mesi</li> <li>- appalto: 6 mesi</li> <li>- realizzazione: 32 mesi</li> </ul>	
Definizione di eventuali interconnessioni con altri progetti dell'Accordo di Programma.	Iniziativa n. 14 – Area comunale via Montegani – via Neera «Realizzazione Struttura Polifunzionale».	

Il Responsabile del Procedimento

Comune di Milano: il Direttore di Settore:  
*Emilio Cazzani*

Milano, 18 maggio 2004

<b>Programma di Recupero Urbano – Quartiere Stadera in Milano</b> <b>SCHEDA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI</b>		
Titolo della Scheda	<b>Area ex Mulini Certosa</b> via De Sanctis n. 10 – Iniziativa n. 13	<b>Scheda n. 5</b>
Descrizione dell'Intervento	L'iniziativa prevede i seguenti interventi edilizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuova edificazione per una s.l.p. di mq. 4.733,33 destinata a residenza (n. 45 alloggi circa), di cui mq. 947 di s.l.p. da riservare alla locazione (n. 9 alloggi circa);</li> <li>- recupero dell'immobile esistente (ex Mulino), da destinare a funzioni di tipo culturale, espositivo, aggregativo, per una s.l.p. di mq.1.057,43;</li> <li>- realizzazione, in parte del sottosuolo, di parcheggi pertinenziali ai sensi della l. n. 122/1989 e delle N.T.A. del P.R.G. vigente;</li> <li>- realizzazione ed asservimento all'uso pubblico, gratuito e a tempo indeterminato, di un'autorimessa interrata di mq. 8.823,33;</li> <li>- realizzazione ed asservimento all'uso pubblico, gratuito e a tempo indeterminato, di opere di urbanizzazione secondaria, consistenti nella sistemazione a verde della superficie di mq. 4.175.</li> </ul>	
Obiettivi e risultati attesi	Riqualificazione dell'area mediante l'allontanamento dell'attività produttiva in corso e, se necessario, la bonifica del terreno; il completamento del fronte cieco degli esistenti edifici delle case popolari, il recupero di un edificio di valore storico-testimoniale, la realizzazione di parcheggi e la formazione di spazi verdi di uso pubblico, in coerenza con il vincolo dei Navigli.	
Proprietà	PASFIN s.r.l. – via De Sanctis n. 10, Milano	
Soggetto promotore	Comune di Milano	
Soggetto attuatore	PASFIN s.r.l.	
Responsabile del Procedimento	Dr. Emilio Cazzani – Comune di Milano	
Totale costi di realizzazione (stimati).	€ 16.473.701,66. Costi stimati a carico del soggetto attuatore.	
Tempi di realizzazione degli interventi secondo una sequenza di fasi operative, organizzative e gestionali tra loro coerenti e coordinate	8 anni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del d.p.g.r. di approvazione dell'Accordo di Programma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasferimento dell'attività produttiva, completamento delle indagini ambientali e, se necessario, predisposizione progetto di bonifica: 2 anni;</li> <li>- progettazione edilizia: 1 anno;</li> <li>- realizzazione parcheggi interrati ed eventuale bonifica: 2 anni;</li> <li>- nuova edificazione della residenza e recupero dell'ex Mulino: 2 anni;</li> <li>- completamento della sistemazione a verde e asservimento all'uso pubblico: 1 anno.</li> </ul>	
Definizione di eventuali interconnessioni con altri progetti dell'Accordo di Programma.	Variante Urbanistica	


Il Responsabile del Procedimento:  
*Emilio Cazzani*

Comune di Milano: il Direttore di Settore:  
*Emilio Cazzani*

Milano, 18 maggio 2004

Cronogramma delle iniziative Programma di Recupero Urbano Quartiere Stadera in Milano

CRONOGRAMMA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO QUARTIERE STADERA IN MILANO



N.B. la tempistica delle iniziative in programma è basata sulle previsioni temporali e logistiche di trasferimento dei residenti in altri alloggi vuoti del quartiere, da riqualificare preventivamente con fondi regionali per l'emergenza abitativa (vedi fase 1)

le sequenze operative prefigurate nel diagramma si intendono flessibili e potranno essere modificate per aderire alle variabili derivanti dalle risultanze del piano di mobilità e dalla progettazione partecipata.

tempi di trasferimento famiglie/attività insediate  
 ipotesi di destinazione delle famiglie in mobilità

## PIANO ECONOMICO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO QUARTIERE STADERA - MILANO

PROGRAMMA DI INTERVENTI		Costo complessivo di realizzazione tecnica dell'intervento	Soggetto attuatore e quota di autofinanziamento	Quota di cofinanziamento regionale	Soggetto beneficiario del cofinanziamento
Interventi edilizi sul patrimonio ALER	Fase 1 EMERGENZA ABITATIVA	Euro 9.045.620,00 Già finanziato con Bando regionale «Emergenza Abitativa»	ALER Milano <b>Euro 856.815,00</b>	Regione Lombardia Decreto Dirigenziale di cofinanziamento regionale n. 6907 e n. 6908 del 27 aprile 2004 <b>Euro 8.188.805,00</b>	Comune di Milano
	Fase 2 PRU STADERA	Euro 28.054.000,00	ALER Milano	<b>Euro 28.054.000,00</b> Regione Lombardia	ALER Milano
	Fase 3 Completamento delle azioni di recupero edilizio	Interventi e relativi costi da definire a seguito dell'attuazione delle Fasi 1 e 2. Risorse economiche da individuare da parte di Regione Lombardia, Comune di Milano e ALER Milano.			
DI CORTE IN CORTE Percorso di progettazione partecipata Primo modulo: programma biennale Realizzazione di una nuova Struttura polifunzionale - Area mercato comunale via Montegani - via Neera		Euro 240.000,00	ALER Milano	<b>Euro 240.000,00</b> Regione Lombardia	ALER Milano
		Euro 9.905.148,00	Euro 9.905.148,00 Soggetto attuatore da individuare con Bando pubblico del comune di Milano.		
Viabilità di Quartiere		Euro 2.000.000,00	<b>Euro 2.000.000,00</b> Comune di Milano		
«Area ex Mulini Certosa» - Riqualificazione area via De Sanctis 10		Euro 16.473.700,00	Euro 16.473.700,00 Pasfin s.r.l.		

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2005019)

D.g.r. 10 dicembre 2004 - n. 7/19817

(5.3.2)

**Approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro» art. 41-bis della l.r. 8 agosto 1998, n. 14**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava e successive modificazioni;

Visto il comma 1 dell'art. 41-bis della citata l.r. 14/98 il quale dispone che la Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) ed in conformità ai principi del d.lgs. n. 624/1996, incentiva gli interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle industrie estrattive e al miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese estrattive, anche per la realizzazione di progetti pilota per la messa a punto delle migliori tecnologie disponibili;

Vista la d.g.r. n. 7/18267 del 19 luglio 2004 riguardante «Bando per la promozione regionale di interventi a favore delle imprese estrattive ai sensi dell'art. 41-bis della l.r. 8 agosto 1998, n. 14. Assegnazione di contributi per interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 26 luglio 2004 estratto della serie editoriale ordinaria n. 31;

Dato atto che nel suddetto bando sono state previste due tipologie di misure e più precisamente:

– Misura 1: miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle attività estrattive, con dotazione finanziaria di € 1.000.000,00;

– Misura 2: miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle attività estrattive, con dotazione finanziaria di € 1.000.000,00;

Richiamata la propria deliberazione n. 5754 del 27 luglio 2001, e successive modifiche, riguardante la costituzione del Nucleo di Valutazione previsto dal comma 6 del già citato art. 41-bis della l.r. 14/98;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività istruttoria, accertando l'ammissibilità dei progetti, in coerenza con le finalità di cui all'art. 41-bis della l.r. 14/98 e secondo i criteri di valutazione dettati nel bando di cui alla d.g.r. n. 7/18267;

Ritenuto di condividere le conclusioni istruttorie del Nucleo di Valutazione approvando gli allegati A) e B) relativi alle graduatorie delle aziende ammesse a contributo, rispettivamente per le Misure 1 e 2;

Ritenuto, inoltre, di approvare gli allegati C) e D) relativi alle domande non ammissibili a contributo, riferite rispettivamente alle Misure 1 e 2;

Preso atto che in relazione alle risorse economiche disponibili per ciascuna Misura, risultano interamente finanziabili i progetti dal numero 1 al numero 21 compreso di cui alla graduatoria – allegato A) per un importo complessivo di € 941.377,75 e dal numero 1 al numero 27 compreso di cui alla graduatoria – allegato B) per un importo complessivo di € 980.195,68;

Ritenuto, inoltre, che in relazione alle risorse economiche disponibili, per ciascuna Misura, possono essere parzialmente finanziati anche il progetto numero 22 della graduatoria – allegato A) per un importo di € 58.622,25 e il progetto numero 28 della graduatoria – allegato B) per un importo di € 19.804,32;

Ritenuto di far fronte alla spesa complessiva di € 2.000.000,00 con le risorse stanziate sull'UPB 4.9.8.2.3.168 cap. 5415 del bilancio 2004;

Dato atto che, così come previsto dal punto 10) del Bando i contributi saranno assegnati ed erogati con decreto del Dirigente competente per materia, rispettando l'ordine delle singole graduatorie fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ogni singola misura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

### Delibera

1. per i motivi richiamati in premessa, di approvare i prospetti A) e B) relativi alle graduatorie delle aziende ammesse a contributo, rispettivamente per le Misure 1 e 2, allegati al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante (*ommissis*);

2. di approvare i prospetti C) e D) relativi ai progetti non ammissibili a contributo, rispettivamente per le Misure 1 e 2, allegati al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante;

3. di autorizzare il finanziamento dei progetti indicati in graduatoria – allegato A) dal numero 1 al numero 21 compreso per un importo complessivo di € 941.377,75 e il finanziamento dei progetti indicati in graduatoria – allegato B) dal numero 1 al numero 27 compreso di cui per un importo complessivo di € 980.195,68;

4. di autorizzare, in relazione alle risorse economiche residue il progetto numero 22 della graduatoria – allegato A) per un importo di € 58.622,25 e il progetto numero 28 della graduatoria – allegato B) per un importo di € 19.804,32;

5. di dare atto che ai conseguenti atti contabili provvederà il Dirigente dell'U.O. Attività estrattive e recupero ambientale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO C

### Misura 1 – Miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle attività estrattive

#### PROGETTI NON AMMISSIBILI

IDP	Richiedente	Sede legale	Motivazione – Esclusione
66 MA	Vallan s.r.l.	Strada Marengo, 76 – 46044 Goito (MN)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
35 MA	Cava Calissi di Calissi s.n.c.	Via Piave, 6 – 24060 Credaro (BG)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
15 MA	Graniti Barola snc	Via Muliini, 9 San Martino – 23010 Valmasino (SO)	Non ammissibile in quanto attività di cava priva di autorizzazione
34 MA	Porfido F.lli Pedretti s.r.l.	Via Manzoni, 160 – 25040 Esine (BS)	Tipologia di finanziamento non prevista dal bando
72 MA	Società cavori Beola e Quarzite Vallespluga s.r.l.	Fraz. Isola – 23024 Madesimo (SO)	Tipologia di intervento non prevista dal bando
14 MA	FAF graniti di Rossi Ferruccio e C. s.n.c.	Via Roma, 57 – 23010 Cataeggio Valmasino (SO)	Intervento non ammissibile in quanto avviato prima della data di presentazione della domanda
92 MA	F.lli Midali s.r.l.	Via Salici – 24010 Branzi (BG)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
87 MA	Guatta Girolamo s.n.c.	Via Piave, 75 – 25080 Serle (BS)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
85 MA	Lages spa	Via Molino, 26 – 25055 Pisogne (BS)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
64 MA	Cava Arena s.r.l.	Loc. Romazzana – 22020 Gaggino Faloppio (CO)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando

IDP	Richiedente	Sede legale	Motivazione - Esclusione
36 MA	Nicem s.r.l. Nuova Industria calcite e Marmi	Via Nazionale, 1 - 24060 Casazza (BG)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
37 MA	Cretti Industria Marmi e graniti s.r.l.	Via Broli, 1 - 24060 Pianico (BG)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
38 MA	VA.GA s.r.l.	Via Andrea Costa, 63 - 27049 Stradella (PV)	Intervento non ammissibile in quanto avviato prima della data di presentazione della domanda
39 MA	Cave Porfido Rosso di Bonomi Renato e C. s.n.c.	Via Castello, 4 - 21050 Cuasso al Monte (VA)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
67 MA	CO.MA.BI s.r.l.	Loc. Campagnazza, 15 - 46045 Marmirolo (MN)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
53 MA	Pattarini s.r.l.	Via Gentile, 16/A - 46044 Goito Mn	Non ammissibile in quanto trattasi di bonifica agricola
58 MA	Sasso Corvi s.r.l.	C/o Studio Gaggi Via Milano, 6 - 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	Non ammissibile in quanto attività di cava priva di autorizzazione
59 MA	Marmi Mauri s.r.l.	Via Bernina 1270 - 23020 Lanzada (SO)	Non ammissibile in quanto attività di cava priva di autorizzazione
62 MA	Eredi Ventura Andrea s.r.l.	Via XX Settembre, 54 - 25086 Rezzato (BS)	Intervento insufficiente ad ottenere un livello più elevato di tutela ambientale
65 MA	Rondelli Arrigo s.p.a.	Strada Argine Po Nord, 69 - 46027 San Benedetto PO (MN)	Tipologia di intervento non prevista nel ciclo produttivo di cava
82 MA	Il castello di Mognol C. & C. s.n.c.	Via Spluga S.N. - 23020 Nuova Olonio di Dubino (SO)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando

ALLEGATO D

**Misura 2 - Miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle attività estrattive****PROGETTI NON AMMISSIBILI**

IDP	Richiedente	Sede legale	Motivazione della non ammissibilità
52 MS	Nova Beton s.r.l.	Via Gentile - 46044 Goito (MN)	Tipologia di intervento non prevista nel ciclo produttivo di cava
42 MS	N.C.T. s.p.a.	Via Bergamo, 133 - 24047 Treviglio (BG)	Tipologia di intervento non prevista dal bando
28 MS	ITALCAVE di Luscia P. e C. s.n.c.	via Zoller Rasa - 25070 Sabbio Chiese (BS)	Tipologia di intervento non prevista dal bando
73 MS	Cava di Rudiano	Loc. Bosisio - 25030 Rudiano (BS)	Tipologia di intervento non prevista nel ciclo produttivo di cava
3 MS	Cave Bonini s.r.l.	Via Montecchio, 4 - 21010 Vizzola Ticino (VA)	Non ammissibile in quanto trattasi di recupero ambientale di cava cesata
86 MS	Fratelli Mara s.r.l.	Via Tolmezzo, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)	Tipologia di intervento non prevista dal bando
80 MS	Cava Isolotto s.r.l.	Via Ricengo, 11 - 26013 Crema	Tipologia di intervento non prevista dal bando
10 MS	La Betonscavi s.p.a.	Via San Bernardino fraz. Rò - 25018 Montichiari (BS)	Tipologia di intervento non prevista dal bando
5 MS	Euromas s.r.l.	Via Fornaci, 53 - 25085 Gavardo (BS)	Non ammissibile per carenza di documentazione tecnica
85 MS	Lages s.p.a.	Via Molino, 26 - 25055 Pisogne (BS)	Tipologia di intervento non prevista nel ciclo produttivo di cava
53 MS	Pattarini s.r.l.	Via Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN)	Non ammissibile in quanto trattasi di bonifica agricola
59 MS	Marmi Mauri s.r.l.	Via Bernina 1270 - 23020 Lanzada (SO)	Non ammissibile in quanto attività di cava priva di autorizzazione
64 MS	Cava Arena s.r.l.	22100 Falloppio (CO)	Gli interventi non rientrano nelle finalità del bando
101 MS	Gaggi Alberto & C. s.n.c.	Via Roma, 2 - 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	Non ammissibile in quanto attività di cava priva di autorizzazione
100 MS	Marmi Mauri s.r.l.	Via Bernina, 1270, loc. Le Prese - 23020 Lanzada (SO)	Non ammissibile in quanto attività di cava priva di autorizzazione
93 MS	Monte Mezzano s.r.l.	Via Mascagni, 10 - 25080 Nuvolera (BS)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
75 MS	Bianchini Pierluigi	Via Valeriana, 25 - 23010 Berbenno di Valtellina	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
45 MS	Fondiarina Binella s.r.l.	Via Privata Cava Trombetta - 20090 Segrate (MI)	Manca la dichiarazione inerente l'autorizzazione
78 MS	Fossio s.r.l.	Via Maestra, 13 - 27040 Borgo Priolo	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
41 MS	Cava San Giuseppe Arluno s.r.l.	Via per Pogliano, 110 - 20010 Arluno (MI)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando
61 MS	Edil Berbenno s.n.c.	Via Kennedy, 53 - 24030 Berbenno (BG)	Tipologia di intervento non prevista dal bando
40 MS	Bresciana Marmi s.p.a.	Via Risorgimento, 78/A - 36070 San Pietro Mussolino (VI)	Tipologia dell'intervento non prevista dal bando

(BUR20050110)

**D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20042**

**Modifica della deliberazione n. 19817 del 10 dicembre 2004 «Graduatorie delle domande ammesse a contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro» art. 41-bis della l.r. 8 agosto 1998, n. 14**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 19817 del 10 dicembre 2004 «Gra-

(1.1.0)

duatorie delle domande ammesse a contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro» ai sensi dell'art. 41-bis della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

Rilevato che, nella suddetta deliberazione sono stati erroneamente indicati, quali ammessi a finanziamento, i progetti dal n. 1 al n. 21 della graduatoria - allegato A) alla predetta delibera riguardante la Misura 1: miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle attività estrattive, con dotazione finanziaria di € 1.000.000,00;

Rilevato inoltre che, per il progetto n. 22 della stessa graduatoria, è stato conseguentemente autorizzato il finanziamento per la somma residua di € 58.622,25;

Rilevato infine che tali indicazioni sono riportate in nota nella graduatoria – allegato A) sopra richiamata;

Considerato che la somma disponibile per il finanziamento dei progetti relativi alla Misura 1 è pari a € 1.000.000,00 e che pertanto, con il suddetto importo, sono finanziabili solitamente i progetti dal n.1 al n.19, per complessivi € 833.567,77 ed il progetto n. 20 per la somma residua di € 166.432,23;

Rilevato, inoltre che, nella graduatoria allegato B) della predetta deliberazione n. 19817/2004 riguardante la Misura 2: miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle attività estrattive, con dotazione finanziaria di € 1.000.000,00, al n. 24 della graduatoria stessa sono stati erroneamente indicati:

- spesa ammissibile € 91.750,00 anziché € 36.150,00,
- punteggio 2,3 anziché 3;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, di apportare le necessarie modifiche alla deliberazione n. 19817 del 10 dicembre 2004, e di sostituire l'allegato A) e l'allegato B) della stessa con gli allegati A) e B) al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. per i motivi richiamati in premessa, di modificare la deliberazione n. 19817 del 10 dicembre 2004 «Graduatorie delle domande ammesse a contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro» ai sensi dell'art. 41-bis della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, nel modo seguente:

- di sostituire l'allegato A e l'allegato B) alla deliberazione n. 19817 del 10 dicembre 2004 con gli allegati A) e B) allegati al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante,
- di autorizzare il finanziamento dei progetti indicati nel suddetto prospetto allegato A) dal numero 1 al numero 19 compreso per un importo complessivo di € 833.567,77 e di autorizzare, in relazione alle risorse economiche residue il progetto numero 20 per un importo di € 166.432,23;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

### Misura 1 – Miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle attività estrattive

#### PROGETTI FINANZIABILI

Posiz. in grad.	Criteri di priorità	Punteggio	IDP	Richiedente	Sede legale	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
1	A	5,00	88 MA	Lombarda Marmi s.r.l.	Via Papa Giovanni XXIII, 23 – 25086 Rezzato (BS)	25.000,00	12.500,00
2	A	5,00	16 MA	Serpentino Torre s.r.l.	Loc. Sasso Basci – 23020 Torre S. Maria (SO)	155.528,48	77.764,24
3	A	4,00	89 MA	Escavazioni Marmi di Quecchia Battista s.a.s.	Via Cave, 156 – 25080 Botticino Mattina (BS)	4.892,50	2.446,25
4	A	4,00	90 MA	Franco F.lli s.n.c.	Via Risorgimento, 78 – 36070 S. Pietro Mussolino (VI)	47.600,00	23.800,00
5	A	4,00	32 MA	Felter Lino e C. s.n.c.	Via Pilungo, 15 – 25070 Presceglio (BS)	178.000,00	89.000,00
6	A	3,72	68 MA	SIMA s.r.l.	Via Papa Giovanni XXIII, 9 – Gortago (BG)	55.000,00	27.500,00
7	A	3,31	48 MA	Nuova Serpentino d'Italia s.p.a.	Via Giotto, 3 – 20145 Milano	63.874,41	31.937,21
8	A	3,10	47 MA	Serpentino Eurotrading s.r.l.	Via Giotto, 3 – 20145 Milano	114.874,96	57.437,48
9	A	3,00	54 MA	Lanfranchi Dario s.n.c.	23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	13.840,18	6.920,09
10	A	3,00	56 MA	Dell'Adriano Franco s.n.c.	23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	13.840,18	6.920,09
11	A	3,00	25 MA	Brescia Aurora s.r.l.	Via S. Croce, 49 – 25013 Carpenedolo (BS)	36.360,00	18.180,00
12	A	3,00	60 MA	Serpentino e graniti s.r.l.	Via Tornadù, 16 – 23020 Torre S. Maria (SO)	74.126,17	37.063,09
13	A	3,00	19 MA	Pietra di Sarnico cave Ministrini Arnaldo e C. s.n.c.	Via Dante, 4 – 25030 Paratico (BS)	77.000,00	38.500,00
14	A	3,00	70 MA	Graniti Valmasino s.r.l.	Via Bagni, 74, San Martino – 23010 Valmasino (SO)	93.000,00	46.500,00
15	A	3,00	11 MA	Repen Marmi di Bauce Fortunato	Via Arso, 14 – 36072 Chiampo (VI)	125.478,25	62.739,13
16	A	3,00	57 MA	Marmi Pedrotti graniti s.p.a.	Via Bassini, 25 – 20131 Milano	157.036,37	78.518,19
17	A	3,00	23 MA	Estrazione Marmi bresciani Soc. Coop. a.r.l.	Via Zanardelli, 7/B – 25086 Rezzato (BS)	162.684,00	81.342,00
18	A	2,00	79 MA	Trasporto pietrame s.r.l.	Via Valpiana, 41 – 25081 Bedizzole (BS)	105.000,00	52.500,00
19	B	5,00	8 MA	Esse Emme s.r.l.	Via L. Saldi, 13 – 25025 Manerbio (BS)	164.000,00	82.000,00
20	B	5,00	49 MA	Georisorse s.r.l.	Via Cascina Visconta, 5 – 21040 Cislago (VA)	485.000,00	(*) 170.000,00
21	B	4,00	86 MA	Fratelli Mara s.r.l.	Via Tolmezzo, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)	93.620,00	46.810,00
22	B	4,00	50 MA	Novamin s.p.a.	Via al Lido, 14 – 22025 Novate Mezzola (SO)	218.000,00	109.000,00
23	B	3,00	4 MA	Cava Sabbia di Sannovo snc	Via Saint Bon, 12 – 20147 Milano	23.787,61	11.893,81
24	B	3,00	13 MA	Cava Nord s.p.a.	Via Longhi, 21 – 20052 Monza (MI)	90.000,00	45.000,00
25	B	3,00	20 MA	Nord cave s.r.l.	Via Ghislandi, 45 – 25125 Brescia	275.000,00	137.500,00
26	B	2,92	17 MA	Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c.	Via T. Tasso, 8 – 20010 Pogliano Milanese (MI)	204.290,00	102.145,00
27	B	2,20	69 MA	Armati cav. Tranquillo s.n.c.	Via Carducci, 36 loc. Foppi Bassi – 24060 Sovere (BG)	118.754,00	59.377,00
28	B	2,00	43 MA	SUD Cave s.r.l.	C.so Magenta, 56 – 20123 Milano	5.395,00	2.697,50
29	B	2,00	73 MA	Cava di Rudiano s.r.l.	Loc. Bosisio – 25030 Rudiano (BS)	17.000,00	8.500,00
30	B	2,00	71 MA	Tam cave s.r.l.	Via Nazionale 59/C – 23020 Prata Camportaccio (SO)	35.000,00	17.500,00
31	B	2,00	97 MA	Morselli Dorino e C. s.n.c.	Via Asola n. 10/A – 46100 Mantova	70.000,00	35.000,00
32	B	2,00	94 MA	La Calcestruzzi Mantovana s.r.l.	Via Benati n. 89/2 – 46048 Roverbella (MN)	70.000,00	35.000,00
33	B	2,00	95 MA	Cave ghiaia Nardi s.r.l.	Strada Sacca n. 69 – 46044 Goito (MN)	70.000,00	35.000,00

Posiz. in grad.	Criteri di priorità	Punteggio	IDP	Richiedente	Sede legale	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
34	B	2,00	80 MA	Cava Isolotto s.r.l.	Via Ricengo, 11 - 26013 Crema	97.300,00	48.650,00
35	B	2,00	98 MA	Calcestruzzi Pozzolo di Mario Milani e Franco Pezzani s.n.c.	Via Trentino - 46060 Marmirolo (MN)	112.000,00	56.000,00
36	B	2,00	26 MA	LA.I.CA s.r.l.	Via Petrarca, 155 - 25068 Sarezzo (BS)	117.952,00	58.976,00
37	B	2,00	63 MA	C.T.F. di Molinaro Pasquale e C. s.n.c.	Via Giordano, 58 - 26100 Cremona	120.000,00	60.000,00
38	B	2,00	7 MA	Moreni Raffaele e C. s.n.c.	Via Pineta, 10 - 25080 Calvagese D/Riviera (BS)	120.290,00	60.145,00
39	B	2,00	96 MA	T.M.C. di Tornadù Giacomo e C. s.n.c.	Via Prati, 4 - 23030 Chiuro (SO)	125.780,00	62.890,00
40	B	2,00	46 MA	OVEST Cave s.r.l.	C.so Magenta, 56 - 20123 Milano	150.000,00	75.000,00
41	B	2,00	44 MA	EST Cave s.r.l.	C.so Magenta, 56 - 20123 Milano	152.700,00	76.350,00
42	B	2,00	21 MA	Pavoni s.p.a.	Via Don A. Questa, 16 - 25079 Vobarno (BS)	191.550,00	95.775,00
43	B	2,00	81 MA	Fratelli De Poli s.r.l.	Via Di Vittorio, 52 - 26027 Rivolta d'Adda (CR)	238.360,42	119.180,21
44	D	3,00	84 MA	Inerti Villa Guardia s.r.l.	Via Garibaldi, 69 - 22100 Como	131.190,00	65.595,00

(\*) Il progetto n. 20 è finanziabile solo per la somma residua di € 166.432,23.

I Criteri A; B; C; D; indicati nella colonna in graduatoria si riferiscono a quelli dettati al punto 8 del bando di cui alla d.g.r. n. 7/18267/2004.

ALLEGATO B

**Misura 2 - Miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nelle attività estrattive**  
**PROGETTI FINANZIABILI**

Posiz. in grad.	Criteri di priorità	Punteggio	IDP	Richiedente	Sede legale	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
1	A	5	68 MS	SIMA s.r.l.	Via Papa Giovanni XXIII, 9 - 24060 Gorlago	5.000,00	2.500,00
2	A	5	19 MS	Pietra di Sarnico cave Ministrini Arnaldo e C. s.n.c.	Via Dante, 4 - 25030 Paratico (BS)	6.600,00	3.300,00
3	A	5	72 MS	Società cavaatori Beola e Quarzite Vallespluga s.r.l.	Fraz. Isola - 23024 Madesimo (SO)	50.000,00	25.000,00
4	A	4	1 MS	Serpentino Scisto s.r.l.	Loc. Agnisci - 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	19.700,00	9.850,00
5	A	4	25 MS	Breccia Aurora s.r.l.	Via S. Croce, 49 - 25013 Carpenedolo (BS)	24.800,00	12.400,00
6	A	4	55 MS	ZAFA s.r.l.	Via Lungomallero Cadorna, 17 - 23100 (SO)	46.400,00	23.200,00
7	A	4	60 MS	Serpentino e graniti s.r.l.	Via Tornadù, 16 - 23020 Torre S. Maria (SO)	46.400,00	23.200,00
8	A	4	99 MS	C.E.L. B.A.S. s.r.l.	Loc. Sasso Corvi - 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	54.500,00	27.250,00
9	A	4	92 MS	F.lli Midali s.r.l.	Via Salici - 24010 Branzi (BG)	59.550,00	29.775,00
10	A	4	89 MS	Escavazioni Marmi di Quecchia Battista s.a.s.	Vai Cave, 156 - 25080 Botticino Mattina (BS)	62.291,00	31.145,00
11	A	4	47 MS	Serpentino Eurotrading s.r.l.	Via Giotto, 3 - 20145 Milano	63.955,00	31.978,00
12	A	4	88 MS	Lombarda Marmi s.r.l.	Via Papa Giovanni XXIII, 23 - 25086 Rezzato (BS)	85.000,00	42.500,00
13	A	4	82 MS	Il castello di Mognol C. & C. s.n.c.	Via Spluga S.N. - 23020 Nuova Olonio di Dubino (SO)	105.000,00	52.500,00
14	A	4	24 MS	Repen Marmi di Bauce Fortunato	Via Arso, 14 - 36072 Chiampo (VI)	127.670,00	63.835,00
15	A	4	83 MS	Lazzarini Marmi s.a.s.	Via Cereto, 19 - 25080 Vallio Terme (BS)	145.000,00	72.500,00
16	A	4	2 MS	Marini Marmi s.r.l.	Via Grè, 1 - 24063 Castro (BG)	345.048,00	170.000,00
17	A	3,84	70 MS	Graniti Valmasino s.r.l.	Via Bagni, 74, San Martino - 23010 Valmasino (SO)	52.370,00	26.185,00
18	A	3,66	14 MS	FAF graniti di Rossi Ferruccio e C. s.n.c.	Via Roma, 57 - 23010 Cataeggio Valmasino (SO)	26.315,00	13.158,00
19	A	3	74 MS	Pelanconi Roberto Cave di Granito	Via Nazionale, 103 - 23028 Samolaco (SO)	12.000,00	6.000,00
20	A	3	31 MS	Boventi F.lli di Boventi Riccardo e Roberto s.n.c.	Via Panoramica, 20/A - 25040 Monticelli Brusati (BS)	36.150,00	18.075,00
21	A	3	77 MS	Vendulee snc di Scaramella Moreno e C.	Via Piatti 3A - 23020 Mese (SO)	80.000,00	40.000,00
22	A	3	30 MS	Veraldi Domenico & C. s.n.c.	Via Sicula, 2/A - 25040 Civate Camuno (BS)	260.500,00	130.250,00
23	A	3	34 MS	Porfido F.lli Pedretti s.r.l.	Via Manzoni, 160 - 25040 Esine (BS)	301.780,00	14.371,68
24	A	2,84	35 MS	Cava Calissi di Calissi s.n.c.	Via Piave, 6 - 24060 Credaro (BG)	81.500,00	40.750,00
25	B	5	66 MS	Vallan s.r.l.	Strada Marengo, 76 - 46044 Goito (MN)	28.950,00	14.475,00
26	B	5	12 MS	Bassignani cave s.r.l.	Via Orti, 10 - 46040 Guidizzolo (MN)	48.000,00	24.000,00
27	B	4	48 MS	Nuova Serpentino d'Italia s.p.a.	Via Giotto, 3 - 20145 Milano	63.995,00	31.998,00
28	B	3,45	9 MS	Fasanin s.r.l.	Via L. Da Vinci, 2 - 25043 Breno (BS)	286.960,00	(*) 117.725,00
29	B	3,09	22 MS	Gaburri s.p.a.	Via Buffalora, 54 - 25129 Brescia	319.054,00	159.191,72
30	B	3,04	18 MS	Gaburri s.p.a.	Via Buffalora, 54 - 25129 Brescia	819.255,00	156.852,73
31	B	3	46 MS	OVEST Cave s.r.l.	C.so Magenta, 56 - 20123 Milano	40.000,00	20.000,00

Posiz. in grad.	Criteri di priorità	Punteggio	IDP	Richiedente	Sede legale	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
32	B	3	43 MS	SUD Cave s.r.l.	C.so Magenta, 56 - 20123 Milano	100.000,00	50.000,00
33	B	3	91 MS	Lancini Cesare & C. s.a.s.	Via G. Marconi, 61 - 25020 Offlaga (BS)	100.000,00	50.000,00
34	B	3	44 MS	EST cave s.r.l.	C.so Magenta, 56 - 20123 Milano	100.000,00	50.000,00
35	B	3	27 MS	LA.I.CA. s.r.l.	Via Petrarca, 155 - 25068 Sarezzo (BS)	136.500,00	68.250,00
36	B	3	33 MS	Edil Quattro snc di Bernardelli e C. s.n.c.	Via Del Canneto, 53 - 25010 (BS)	142.000,00	71.000,00
37	B	3	69 MS	Armati cav. Tranquillo s.n.c.	Via Carducci, 36 loc. Foppi Bassi	176.206,00	88.103,00
38	B	3	29 MS	Rizzardi Giovanni	Via Arca, 4 - 25074 Idro (BS)	220.900,00	110.450,00
39	B	3	20 MS	Nord cave s.r.l.	Via Ghislandi, 45 - 25125 Brescia	280.000,00	140.000,00
40	B	3	51 MS	A.M.P. Granulati s.r.l.	Loc. Tiro a Segno - 24024 Gandino (BG)	423.620,00	170.000,00
41	B	3	6 MS	Goffi Domenico s.r.l.	Via Maldoff, 13 - 25085 Gavardo (BS)	426.420,00	170.000,00
42	B	2,59	76 MS	Tepical s.r.l.	Via Vallazza, 26 - Caselle Landi	311.000,00	105.500,00
43	B	2	71 MS	Tam cave s.r.l.	Via Nazionale 59/C - 23020 Prata Camportaccio (SO)	35.000,00	17.500,00

(\*) Finanziabile solo per l'importo di € 19.804,32.

Criteri di priorità indicati nella 2ª colonna, si riferiscono a quelli dettati al punto 8 del bando di cui alla d.g.r. n. 7/18267/2004.

(BUR20050111)

(4.3.0)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19845**

**Parere al Ministero delle politiche agricole e forestali in merito alla richiesta di registrazione della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Gran Suino Padano» ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

- Reg. (CEE) 2081/92 del 14 luglio 1992 che detta le norme per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4 del 28 giugno 2000, punto B) con la quale si chiede alle regioni competenti per territorio di esprimere un parere sulla richiesta di riconoscimento ai sensi del reg. (CEE) 2081/92 del 14 luglio 1992;

- d.d.g. del 20 luglio 2001, n. 17632 «Procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole e agroalimentari (Reg. CEE n. 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia»;

Vista la domanda presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura da ATI - Associazione Temporanea di Imprese tra ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini) U.NA.PRO.S. (Unione Nazionale Produttori Suini) e A.S.S.I.CA (Associazione Industriali delle Carni) - con sede presso ANAS, via Lazzaro Spallanzani, 4 - Roma - il 17 giugno 2004 protocollo M10019631, per la richiesta di registrazione del «Gran Suino Padano» come Denominazione d'Origine Protetta (DOP);

Vista la Comunicazione Regionale n. 87 del 25 giugno 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) - Estratto dalla Serie Ordinaria n. 28 del 5 luglio 2004, con la quale è stata resa nota la scheda sintetica del disciplinare del prodotto di cui è stata richiesta la registrazione;

Dato atto che a seguito di tale pubblicazione sono pervenute alla Regione osservazioni e richieste di audizioni da parte di alcuni soggetti interessati alla filiera suinicola;

Riferito da parte del dirigente proponente che, in base alle procedure previste dal d.d.g. del 20 luglio 2001, n. 17632, e al fine di approfondire le osservazioni di cui sopra, la Direzione Generale Agricoltura ha attivato consultazioni tecniche e istituito un ristretto Gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle Associazioni proponenti e dei soggetti che avevano avanzato osservazioni in data 23 settembre 2004; il Gruppo di lavoro si è riunito nei giorni 6 ottobre, 19 ottobre e 3 novembre producendo e condividendo un nuovo testo di disciplinare come da allegato al presente provvedimento;

Preso atto ed approvato il nuovo testo del disciplinare di produzione in data 12 novembre 2004 da parte dell'ATI e dei soggetti che avevano avanzato osservazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepisce le premesse:

1) di esprimere parere favorevole alla richiesta di riconoscimento della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Gran Suino Padano» e al testo del disciplinare di produzione composto da n. 15 pagine, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO

GRAN SUINO PADANO

Denominazione d'Origine Protetta

**DISCIPLINARE**

di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

**Articolo 1 - Denominazione**

La denominazione di origine protetta «Gran Suino Padano» è riservata alle carcasce ed ai tagli, anche confezionati, ottenuti dai suini nati, allevati, macellati e sezionati secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

**Articolo 2 - Descrizione del prodotto**

La denominazione «Gran Suino Padano» è riservata ai seguenti tagli di carne fresca, refrigerata ovvero congelata, ottenuti dal sezionamento successivo alla macellazione dei suini descritti all'articolo 5:

- mezzena
- coppa
- lombo
- coscia disossata rifilata
- lardo
- spalla
- pancetta integrale
- gola
- trito

Il peso a freddo della carcassa, così come definita dalla regolamentazione comunitaria, è tale da consentire la sua classificazione nella categoria pesante ed è superiore a kg 110.

Le carni, al momento della attribuzione della denominazione, presentano le seguenti caratteristiche chimico-fisiche e bromatologiche:

- a) sono mature, sode e compatte;
- b) possiedono una buona tenuta alla cottura ed adeguata tenerezza, da riscontrarsi obiettivamente sul muscolo *Longissimus dorsi*;
- c) manifestano un'ottima idoneità alla trasformazione;
- d) il grasso di copertura si presenta di colore bianco o rosato, senza altre colorazioni anomale, consistente, non ossidato od untuoso;

e) l'assenza di miopatie e di macro/microemorragie nella frazione muscolare, che si presenta con mazzatura moderata;

f) valore di pH, nel muscolo *Longissimus dorsi* all'altezza dell'ultima costola, compreso nell'intervallo tra 5,8 e 6,0, se rilevato entro un'ora dalla macellazione e tra 5,4 e 6,0 se rilevato tra le ventidue e le ventisei ore dalla macellazione;

g) valori del numero di iodio, rilevato dalla porzione collocata alla base della coscia e riferito al grasso di copertura corrispondente (comprendente sia lo strato lipidico esterno che quello più interno), nel limite massimo di 70;

h) lipidi intramuscolari rilevati nel muscolo *Longissimus dorsi*, all'altezza dell'ultima costola, non inferiori all'1,4% e non superiori al 5,0%.

Le carni ottenute ai sensi del presente disciplinare, sono immesse al consumo previa frollatura e presentano le seguenti caratteristiche e pesi minimi di certificabilità:

a) *mezzena*: carcassa di suino, divisa a metà mediante sezionamento longitudinale con resezione dei corpi vertebrali, dal sacro all'atlante, senza lingua, setole, unghie, organi genitali, rognoni, diaframma, piede anteriore, testa, coda e sugna;

b) *coppa con osso*: sezione della colonna vertebrale tra la terza e la quarta vertebra dorsale - ovvero tra la quarta e la quinta - ottenuta tagliando le relative costole agli angoli, mantenendo le corrispondenti epifisi, le sette emivertebre cervicali, le tre o quattro emivertebre dorsali, privata della cotenna e del grasso di copertura, con peso unitario minimo di kg 2,5;

c) *lombo modena*: (con costina e fondello), ottenuto dopo il distacco dell'ultima emivertebra lombare, del sacro e della terza articolazione intervertebrale dorsale, del muscolo *Longissimus dorsi* e della testa del filetto, composto dalle costole, dalle cartilagini di prolungamento, dalle rimanenti emivertebre dorsali, lombari e sacrali, con i muscoli del dorso privati del lardo e della cotenna, con peso unitario minimo di kg 8,5;

d) *lombo milano*: (senza costina e con fondello) ottenuto come indicato alla lettera c) per quanto attiene alla base ossea, ma con il taglio delle costole in corrispondenza del loro angolo toracico, con peso unitario minimo di kg 6,8;

e) *lombo bologna*: (senza costina e senza fondello) ottenuto come indicato alla lettera c), previa asportazione del fondello (ovvero fondo di lombo) ed isolamento al livello dell'ultima emivertebra lombare, con peso unitario minimo di kg 5,5;

f) *lombo padova ovvero venezia*: (con costina e senza fondello) ottenuto come indicato alla lettera c) per quanto attiene alla base ossea, previa asportazione del fondello (ovvero fondo di lombo) ed isolamento al livello dell'ultima emivertebra lombare, con peso unitario minimo di kg 7,2;

g) *coscia disossata rifilata*: ottenuta previo disossamento integrale e costituita dai muscoli Semimembranoso, Semitendinoso, Bicipite femorale, previa asportazione del filetto, della cartilagine dell'anca e del grasso sotto-fesa e con sezionamento trasversale dei muscoli per il taglio esterno, presentata con o senza fesa ovvero con o senza stinco, con peso unitario minimo di kg 6,5;

h) *lardo (ovvero spallotto)*: ottenuto dalla copertura adiposa di coppa, spalla e lombo, con spessore minimo (comprensivo di cotenna e misurato al momento della rilevazione del tenore di carne magra) di mm 20,00;

i) *spalla con cotenna*: ottenuta dal sezionamento della massa dei muscoli della spalla e del braccio e costituita dai muscoli Deltoide, Soprspinato, Infraspinato, Piccolo rotondo, Grande rotondo, Sottoscapolare, Capsulare e dai muscoli flessori ed estensori dell'avambraccio, con peso unitario minimo di kg 5,5;

j) *pancetta integrale con cotenna*: ottenuta dal sezionamento del mantello suino e costituito da cute, sottocute, grasso superficiale e muscoli interni della regione toracica ed addominale compresa tra l'intersezione dell'arto anteriore (loggia ascellare) e dell'arto posteriore (loggia inguinale), con peso unitario minimo di kg 6,8;

k) *gola integrale con cotenna*: ottenuta dal sezionamento del mantello suino e costituita dalla regione compresa tra il padiglione auricolare, la commessura labiale e la sezione di taglio della mezzena, chiusa con un taglio trasversale condotto in corrispondenza della terza vertebra toracica e privata della porzione a diretto contatto con i vasi sanguigni recisi nel corso della iugulazione, con peso unitario minimo di kg 2,5;

l) *trito di.....*: la denominazione è completata dal nome del taglio anatomico dal quale ha origine il trito, ovvero è costituita dalla dicitura «trito misto»; il trito è ottenuto mediante assemblaggio di porzioni dei diversi tagli anatomici, di dimensioni variabili, ottenuti dal sezionamento e dalla elaborazione di quelli elencati ovvero dalla loro macinatura, comprese quelle derivanti dalla attività di sezionamento e di rifilatura delle cosce.

Sono ammesse ulteriori specifiche accessorie esclusivamente sui singoli tagli ed alle condizioni indicate all'art. 5.

### Articolo 3 - Zona di produzione

La zona di produzione del Gran Suino Padano, intesa come la zona dove avviene la nascita, l'allevamento, la macellazione dei suini, il sezionamento e il confezionamento delle carni, è costituita dal territorio delle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

### Articolo 4 - Origine del prodotto

Il termine «gran» (grande) che qualifica la denominazione Suino Padano è sinonimo di pesante, maturo e descrive la caratteristica principale del suino stesso, rappresentata da un peso ed una taglia elevati rispetto al suino tradizionalmente allevato al di fuori della zona tipica di produzione.

Il termine «padano» individua la zona di origine storica, coincidente con l'areale geografico delimitato dall'articolo 3.

Dei suini pesanti (grandi) vi è traccia profonda nella storia socio-economica delle regioni italiane interessate, fino a costituire la base stessa di uno dei principali differenziali tecnico-qualitativi (e quindi competitivi) dei grandi prodotti stagionati e cotti della salumeria italiana, molti dei quali sono a loro volta già stati registrati come DOP ed IGP ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92.

Nel 1584, Agostino Gallo, nobile bresciano, in «Le Vinti Giornate dell'Agricoltura et de Piaceri della Villa» cita riferimenti al suino grasso, alla sua alimentazione, genetica, origine e qualità della carne: «... si debbe tenere de' porci, per ammazzarli grassi...»; «Ai quali si possono dare le lavature della cucina, il brodo del latte, le ghiande di rovere, i frutti dei giardini, la diversità dell'erbe, le rape cotte co semola, e senza, la melica macinata, o cotta, & il farinaccio de' pellizzari, ...»; «nò ogni porco è buono d'ingrassare, atteso che secondo la buona, & cattiva natura vengano anco più, e meno grandi & grassi. Et però quando non si sà da chi siano nati, si pigliano lunghi di schiena, di muso, di orecchie, e che mangino assai».

Nel 1820, il direttore veterinario dell'armata piemontese scriveva a Torino in ordine ai «porci d'Italia... i quali sono robusti, fecondi, di buona bocca ed ingrassano facilmente... la loro carne... è di un gusto squisitissimo e, allorquando è manipolata, si conserva molto tempo... pesano 24, 26 e persino 30 rubbi cadauno» (equivalenti a 196, 212 e 245 chilogrammi - NdR). Il notista descriveva, in realtà, i prodromi del Gran Suino Padano, il cui allevamento intensivo trova radicamento a partire dall'ultimo quarto del secolo XIX, nell'ambito di un fenomeno complesso originato dalla straordinaria sintesi territoriale prodottasi nell'integrazione tra l'allevamento suinico, la produzione cerealicola e quella lattiero-casearia.

Tale connotato evolutivo è stato originato - ed ha contemporaneamente favorito - da una sempre più importante domanda di materia prima da stagionare (ovvero da cuocere) che ha sostenuto sia la crescita della produzione, sia il consumo delle carni fresche. Queste ultime, peraltro, sono andate sempre più qualificandosi per l'arricchimento dei basilari requisiti di nutrizionalità con un equilibrato apporto proteico e calorico, indotti entrambi sia da una alimentazione in netta prevalenza a base di cereali e di derivati della lavorazione del latte, sia da condizioni di macellazione a peso ed età elevati.

Risale, in proposito, al 1872 l'introduzione in Italia della razza Large White, in esito al lavoro del prof. Zanelli del Regio Stabilimento Sperimentale di Zootecnia di Reggio Emilia. Tuttavia, la convenienza della produzione di un suino pesante venne messa in discussione già fra le due guerre mondiali da eminenti zootecnici, spinti dalla verifica, accreditata in Nord Europa, circa la diminuzione dell'efficienza di conversione all'aumentare del peso vivo. Ma non si dette luogo ad un abbassamento dell'età e del peso di macellazione perché oramai l'industria di trasformazione aveva consolidato una domanda irreversibile, così come erano oramai divenute ineludibili le connessioni caseificio-allevamento che non consentivano la macellazione dei capi prima del termine della stagione casearia di produzione.

La straordinaria attitudine alla trasformazione che ne è definitivamente derivata ha alimentato anche una fonte di carni per il consumo fresco nettamente differenziata e qualificata, talché in Italia è documentato che i consumi pro-capite di carne suina hanno superato quelli di carne bovina fin dal 1990.

Specifici riferimenti formali a questo tipo di suini sono contenuti nelle stesse leggi nazionali di tutela del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele, sia nel testo del primo dispositivo (1970), che nell'ambito del secondo e più recente (1990) poi confluito nei disciplinari delle relative DOP, riconosciute con Reg. (CEE) 1107/96 del 12 giugno 1996.

Ma la testimonianza più autorevole in ordine all'origine del prodotto e della sua denominazione viene in realtà dalla stessa normativa comunitaria pregressa, grazie alla quale, l'Italia - la cui popolazione suina è sicuramente connotata in modo molto rilevante da quella che si identifica nel Gran Suino Padano - è stata autorizzata ad adottare propri autonomi criteri di classificazione e di valutazione delle carcasce suine, in applicazione della corrispondente disciplina europea, fin dal 1988, con la motivazione per la quale «... in Italia sono presenti due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati... uno al suino di tipo leggero ... (e l'altro al) ... suino di tipo pesante (carcasce di peso da 120 a 180 chilogrammi)» (vedi Decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988).

«Pesante» e «Padano» era, peraltro, anche il suino valorizzato e tutelato dall'omonimo Consorzio di tutela operante a Reggio Emilia fin dal 1985, dopo che una sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio aveva inibito la possibilità di utilizzare l'aggettivo «italiano».

Infine, giova notare che la zona geografica delimitata dall'articolo 3 coincide con la zona geografica ammessa per l'origine e la provenienza, nonché per la macellazione dei suini destinati all'approvvigionamento della materia prima utilizzata per l'elaborazione della assoluta prevalenza dei grandi prodotti, stagionati o cotti, della salumeria italiana (dai prosciutti crudi e dai salami stagionati, alla mortadella, ecc.).

All'interno della zona delimitata, la «padanità» del contesto suinicolo è peraltro sostenuta anche dalla straordinaria inversione di tendenza verificatasi nel corso degli anni '60, tale da modificare definitivamente l'originale distribuzione delle vocazioni produttive territoriali, con gli allevamenti di ingrasso prevalentemente collocati nelle regioni dell'Italia del nord (dal che anche la concentrazione della prevalenza degli stabilimenti di macellazione) e quelli di produzione operanti prevalentemente nell'Italia centrale. L'epidemia di Peste Suina Africana del 1968 portò con sé severe e prolungate norme di limitazione della movimentazione dei suini, imponendo una definitiva traslazione della funzione riproduttiva prevalente (talché, ad esempio, in Lombardia, la percentuale delle scrofe attive «a totale Italia» è passato dal 6,95% del 1961 al 40,1% del 2001, nell'ambito di un fenomeno consolidatosi al contrario nelle Marche, passate dal 12% all'1,45%).

All'interno della zona delimitata inoltre, si distinguono da tempo specifiche caratterizzazioni locali nel modo di elaborare le carni: ad esempio, così come contemplato dall'articolo 2, le diverse definizioni merceologiche del lombo, differenziate sulla base di talune modalità di elaborazione, sono tradizionalmente indicate con i nomi delle città ove è originato il corrispondente rituale. Negli altri casi, nella materiale impossibilità di censire preventivamente tutte le varianti locali della preparazione dei tagli è stato necessario predisporre procedure di recepimento progressivo dei diversi dettagli di lavorazione, ferme le basi anatomiche indicate all'articolo 2.

#### 4.1 - Rintracciabilità

Ai fini della Denominazione d'Origine Protetta Gran Suino Padano:

- il «codice d'origine» è individuato dal timbro indelebile recante il codice di identificazione dell'allevamento e quello del mese di nascita di ogni animale;
- la «partita di provenienza» è l'insieme dei suini inviati contemporaneamente alla macellazione da un determinato allevamento nel rispetto del presente disciplinare;
- il «lotto di macellazione» è l'insieme delle partite di provenienza macellate nel corso della medesima giornata;
- il «lotto di vendita» è l'insieme di dimensioni quantitative certe delle carni certificate DOP., assemblate per l'immissione al consumo o la cessione per la trasformazione, che originano

dalla medesima partita di provenienza ovvero dal medesimo lotto di macellazione.

In ogni fase produttiva, dall'allevamento al prodotto pronto per la vendita, è garantita l'identificazione del prodotto.

Ai fini del presente disciplinare la prova dell'origine del «Gran Suino Padano» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'articolo 8, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni segmento della filiera sono:

1. gli allevamenti da riproduzione sono tenuti ad apporre, su entrambe le cosce di ogni singolo suino, entro trenta giorni dalla nascita, un timbro recante il proprio codice di identificazione ed un ulteriore codice alfabetico che attesta il mese di nascita dell'animale; il codice d'origine così ottenuto è apposto sulle cosce in modo da risultare inamovibile ed indelebile fino a macellazione avvenuta;

2. il codice d'origine deve essere indicato sui documenti che accompagnano le partite di suini ad ogni transazione o trasferimento e nell'ambito delle registrazioni e del controllo incrociato operati dall'organo di controllo;

3. la tracciabilità del prodotto è garantita da procedure di registrazione adottate dal macello e dal laboratorio di sezionamento e soggette all'omologazione da parte dell'organo di controllo.

Tali procedure assicurano l'attribuzione del codice di lotto di macellazione a tutti i tagli, nonché l'attribuzione della partita di provenienza ai tagli interi o parziali destinati al consumo fresco (mezzena, coppa, lombo).

#### Articolo 5 - Metodi di ottenimento

La denominazione di origine protetta «Gran Suino Padano» è attribuita alle carcasce suine ed ai tagli ottenuti dal loro sezionamento secondo le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che, unitamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono, è perseguito con la produzione di carcasce incluse nelle classi centrali dei vigenti sistemi di classificazione a peso morto.

Il ciclo di allevamento praticato ai sensi del presente disciplinare comprende l'allattamento e lo svezzamento (dalla nascita fino a 30 chilogrammi di peso vivo), il magronaggio (da 30 ad 80 chilogrammi di peso vivo) e l'ingrasso (oltre 80 chilogrammi di peso vivo).

Le strutture e le attrezzature dell'allevamento garantiscono agli animali condizioni di benessere.

I ricoveri sono ben coibentati e ben areati, in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio dell'aria ottimale e l'eliminazione dei gas nocivi.

I pavimenti sono caratterizzati da una bassa incidenza di fessurazione e realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed antisdrucciolevoli.

Tutte le strutture e le attrezzature presentano adeguati requisiti tali da evitare il pericolo di traumatismi per gli animali.

In ogni fase di allevamento, incluso il carico dei suini da inviare alla macellazione, vengono adottate sugli animali tutte le migliori pratiche e tecniche per garantire l'intrinseca valorizzazione delle carni del Gran Suino Padano ed il rispetto del benessere animale, nonché tali da evitare fenomeni stressogeni.

#### 5.1 - Tipo genetico

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con le finalità e gli obiettivi compatibili con quelli del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante e quindi Gran Suino Padano.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland;

b) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

c) tipi genetici ed animali ritenuti non conformi dai disciplinari di altre denominazioni di origine protetta registrate ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 ed insistenti sul medesimo areale.

### 5.2 - Alimentazione dei suini

L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante, mediante moderati accrescimenti giornalieri. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.

Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.

Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n. 2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n. 1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

**Tabella 1**

Mais, semola glutinata (1)	fino al 5% della ss della razione
Carubbe denocciolate	fino al 3% della ss della razione
Aringhe (2)	fino all'1% della ss della razione
Distillers (3)	fino al 3% della ss della razione
Latticello	fino a max l. 6 capo/giorno
Lipidi (4)	fino al 2% della ss della razione
Lisati proteici	fino all'1% della ss della razione
Silomais	fino al 10% della ss della razione

Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss della razione

(1) ovvero corn gluten feed

(2) farina

(3) per «distillers» si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss

(4) con punto di fusione superiore a 36°C

ss = sostanza secca

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

**Tabella 2**

Mais (*)	fino al 55% della ss della razione
Mais, pastone di granel-la (1)	fino al 55% della ss della razione
Sorgo	fino al 40% della ss della razione
Orzo	fino al 40% della ss della razione
Frumento	fino al 25% della ss della razione
Triticale	fino al 25% della ss della razione
Avena	fino al 25% della ss della razione
Cereali minori (2)	fino al 25% della ss della razione
Cruscamì ed altro (3)	fino al 20% della ss della razione
Patata disidratata	fino al 15% della ss della razione
Manioca	fino al 5% della ss della razione
Barbabietola, polpe umide (4)	fino al 15% della ss della razione
Lino, expeller	fino al 2% della ss della razione
Barbabietola, polpe sec-che (5)	fino al 4% della ss della razione
Marco mele-pere; buccette (6)	fino al 2% della ss della razione
Latte, siero	fino a max l. 15 capo/giorno

Latticello	fino a max ss di gr 250 capo/giorno
Erba medica disidratata	fino al 2% della ss della razione
Melasso	fino al 5% della ss della razione
Soie, f.e. (**) Farina di e-strazione di soia	fino al 15% della ss della razione
Girasole, f.e.	fino all'8% della ss della razione
Sesamo, f.e.	fino al 3% della ss della razione
Cocco, f.e.	fino al 5% della ss della razione
Mais germe, f.e.	fino al 5% della ss della razione
Pisello (8)	fino al 5% della ss della razione
Lievito di birra e/o di to-rula	fino al 2% della ss della razione
Lipidi (8)	fino al 2% della ss della razione

(1) e/o pannocchia  
 (2) ad esempio: riso sbramato  
 (3) sottoprodotti della lavorazione del frumento  
 (4) supresse ed insilate  
 (5) esauste  
 (6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di inte-gratori  
 (7) e/o altri semi di leguminose  
 (8) con punto di fusione superiore a 40 °C  
 ss = sostanza secca  
 (\*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono sommi-nistrati come granello secca sfarinata  
 (\*\*) farina di estrazione

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.

Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.

L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.

Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

**Tabella 3**

composizione in	fino a 80 kg di peso vivo		da 80 kg di peso vivo	
Fibra greggia	Min. 3%	Max. 10%	Min. 3%	Max. 8%
Grassi	Min. 3%	Max 7%	Min. 3%	Max. 6%
Proteina greggia	Min. 14%	Max. 20%	Min. 12%	Max. 18%
Ceneri	Min. 5%	Max. 9%	Min. 4%	Max. 8%
Amido	> 25%		> 30%	
Acido linoleico	≤ 2%		≤ 2%	

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

Tutti i parametri indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.

### 5.3 - Età dei suini alla macellazione

I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita.

### 5.4 - Peso dei suini alla macellazione

I suini vengono trasferiti al macello in partite omogenee. Il peso medio della partita di animali deve corrispondere a kg 160, più o meno 10% compreso quindi tra kg 144 e kg 176.

La carnosità media delle carcasse dei suini inviati al macello in partite omogenee per provenienza deve rientrare nelle classi centrali della griglia EUROP di cui al Reg. (CEE) n. 3220/84.

### 5.5 - Macellazione

Gli stabilimenti che eseguono la macellazione dei suini ed il sezionamento delle carcasse per l'elaborazione dei tagli, ai sensi del presente disciplinare, sono identificati in base al singolo insediamento produttivo. Effettuano la classificazione delle carcasse e sono autorizzati a commercializzare il prodotto nel territorio della Comunità Europea.

Durante la fase di pre-macellazione lo scarico, il ricovero, la movimentazione, le strutture, le attrezzature e l'interazione uomo/animale devono essere tali da assicurare il rispetto del benessere animale, evitare fenomeni stressogeni e garantire la valorizzazione intrinseca delle carni del Gran Suino Padano.

### 5.6 - Sezionamento

Le attività di separazione in mezzene e di sezionamento dei tagli avvengono «a caldo», immediatamente dopo la macellazione,

I tagli così come sopra sezionati sono immessi in un percorso di refrigerazione, durante il quale le carni devono raggiungere temperature di non oltre 4°C al cuore entro il termine massimo di ventiquattro ore.

La conservazione tramite refrigerazione delle carni è ammessa per non oltre dieci giorni dalla data di macellazione. Inoltre, la conservazione mediante congelamento delle carni non destinate alla trasformazione è limitata a sei mesi dalla data di macellazione.

I medesimi adempimenti relativi alle condizioni di trattamento termico delle carni sono osservati anche da eventuali laboratori di sezionamento autonomamente interagenti dopo la macellazione.

Il macellatore e gli eventuali laboratori interagenti documentano altresì la propria attività con applicazione di apposito schema di raffreddamento delle carni, messo a disposizione dell'organo di controllo di cui all'articolo 8.

Le carni sono immesse al consumo previa frollatura.

### 5.7 - Elaborazione dei tagli

Le attività di separazione in mezzene e di sezionamento danno luogo alla elaborazione dei tagli elencati all'articolo 2.

Nell'ambito della attività di elaborazione:

a) la pancetta integrale è delimitata da una sezione che corre lungo la linea mediana addominale e, dorsalmente, lungo una linea interna che tende a corrispondere con l'intersezione prossimale dei muscoli intercostali e successivamente rifilato asportando prossimamente e con un taglio trasversale la porzione di grasso e cotenna situata all'altezza della spalla e la porzione di grasso molle situata alla congiunzione con la coscia (branza); successive mondature possono comportare l'asportazione degli strati interni del grasso molle e delle porzioni più interne dei muscoli respiratori intercostali ed addominali (carnetta di pancetta);

b) la coscia disossata è ottenuta mediante rimozione dell'ala iliaca, del femore, della rotula, della tibia, del perone e, parzialmente, delle ossa del tarso;

c) il trito derivante da carni fresche macinate presenta valori di Aw (water activity) superiori a 0,97.

Le caratteristiche dei tagli descritte all'articolo 2 e le corrispondenti modalità di elaborazione consentono l'uso della denominazione merceologica ivi elencate. Per i fini dell'attribuzione della denominazione protetta, una variazione anche solo parziale dei requisiti anatomico-descrittivi dei tagli elaborati è ammessa solo se corrispondente agli usi codificati da specifiche e documentate condizioni locali, in funzione delle quali viene utilizzata una apposita nomenclatura.

Le carni, ai fini della attribuzione della denominazione protetta, possono essere lavorate sia sotto forma di tagli anatomici interi che parziali, preparate sfuse o confezionate a condizione che, in ogni caso, le corrispondenti attività produttive risultino sempre documentate in funzione della rintracciabilità e della prova dell'origine.

### 5.8 - Confezionamento

I tagli interi possono essere lavorati per il confezionamento e la successiva immissione al consumo, con l'uso della denominazione Gran Suino Padano, a condizione che tutte le operazioni corrispondenti si svolgano presso laboratori, anche diversificati, comunque ubicati nel territorio indicato all'articolo 3 e soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 8.

Ove le operazioni di confezionamento siano operate presso un laboratorio diverso dallo stabilimento di macellazione, gli adempimenti relativi al «lotto di macellazione» o «partita di provenienza» sono integrati dalla implementazione del «lotto di vendita» che assicura gli obiettivi della rintracciabilità della prova dell'origine oltre il livello della lavorazione e del confezionamento.

Alle medesime condizioni sono subordinate sia l'elabora-

zione delle cosce disossate e rifilate sia l'elaborazione previa macinatura ed il confezionamento del trito presso laboratori diversi dallo stabilimento di macellazione.

### Articolo 6 - Elaborazioni e trasformazioni

I prodotti per la cui preparazione sono utilizzate carni di Gran Suino Padano, anche a seguito di processi di ulteriore elaborazione non prevista dal presente disciplinare o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

a) la carne di Gran Suino Padano costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza

b) gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione di origine protetta riuniti nel Consorzio incaricato per la tutela dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene od in cui è trasformato o elaborato.

### Articolo 7 - Legame con l'ambiente geografico

La domesticazione del suino costituisce un tratto evolutivo assolutamente comune e peculiare nel panorama storico, socio-economico e geografico europeo e di gran parte del bacino del Mediterraneo.

Il suo passaggio dallo stato brado a quello semi-brado, fino allo stato «domestico-produttivo», ha seguito i ritmi quasi antropologici legati allo sviluppo dell'economia rurale, fino a concorrere alla formazione di uno specifica attività di tipo agro-industriale e di un ampio segmento del panorama agro-alimentare.

Nel più vasto contesto europeo, nel cui ambito il fenomeno in questione è risultato praticamente ubiquitario, la storia della suinicoltura padano-italica e delle sue implicazioni di carattere produttivo ed alimentare documenta in modo palese i requisiti di un autonomo percorso evolutivo strettamente coordinato con l'ambiente, inteso nelle sue implicazioni geografiche, storiche, sociali ed economico-produttive.

Sotto il profilo della omogeneità geografica del territorio, va osservato che le regioni delimitate (che vanno dalla pianura padana al Molise) appartengono a due zone climatiche molto simili, quella a clima temperato subcontinentale e quella a clima temperato sublitoraneo, con temperature medie annue comprese tra i 10 °C ed i 14,5 °C ed una notevole uniformità in quanto alle altre condizioni generali (luminosità, precipitazioni, ventosità, escursioni termiche, ecc...), con una netta distinzione con la zona a clima temperato caldo, che comprende viceversa le regioni dell'Italia meridionale ed insulare (estraneae all'areale delimitato dall'articolo 3).

L'allevamento del Gran Suino Padano si è sviluppato in queste due zone proprio grazie alla citata uniformità delle condizioni climatiche, associate all'uso di una alimentazione basata prevalentemente - come già sostenuto all'articolo 4 - sulla produzione cerealicola (mais, orzo, avena, ecc.) e sui sottoprodotti della attività casearia (siero, cagliate e latticello) notoriamente coincidenti, sul territorio, in una straordinaria sintesi di interagenti fattori naturali ed umani.

Nell'ambito del territorio omogeneo considerato dal presente disciplinare, il radicamento e la diffusione dell'allevamento suino sono documentati fin da epoche remotissime e con grande profusione di riscontri storici.

Di contro, nell'ambito del medesimo territorio, è parimenti e notoriamente documentato lo sviluppo di specifici distretti geografici, variamente connotati, al cui interno sono fiorite decine di diverse autonome esperienze produttive organiche di elaborazione delle carni suine, tutte incavalcate su indirizzi omogenei e, in ogni caso, sul principio elementare dello sfruttamento della carne resa disponibile da una suinicoltura sviluppatasi per assecondare:

- *in primis*, la domanda di cibo (proteine e calorie) originata dalle esigenze alimentari primordiali;
- successivamente, la domanda di prodotti da stagionare, cresciuta con l'evolvere di una società urbanizzata;

- da ultimo, più recentemente, la domanda di materia prima necessaria per sostenere un autentico sistema produttivo moderno, tra i più integrati ed evoluti del panorama agro-industriale mondiale.

Questo percorso evolutivo - che per i prodotti derivati dalla suinicoltura ha in genere trovato forza e propulsione nella straordinaria esperienza dei distretti territoriali, beneficiati da condizioni micro-climatiche ed ambientali che hanno, in generale, facilitato l'applicazione dei principi della lavorazione della carne e consentito l'espertizzazione della stagionatura naturale - ha trovato nelle condizioni dell'ambiente il fulcro per il prodursi di interrelazioni sinergiche tra l'allevamento zootecnico del bovino e quello suinicolo.

L'asse derivatone, che sta all'origine dell'indissolubile saldatura territoriale tra allevamento zootecnico e trasformazione delle carni, è stato progressivamente integrato e potenziato dall'evoluzione di un tipo genetico specificamente vocato, della sua utilizzazione su scala sempre più vasta, fino a produrre - in epoca moderna - la definizione di «suino pesante», da contrapporsi inevitabilmente a quello «leggero», evoluto sulla base di indirizzi ed esigenze diversi anche su base territoriale.

Questa specifica caratterizzazione è stata finanche riconosciuta a livello istituzionale europeo e nazionale (vedi precedente articolo 4 del presente disciplinare), con l'adozione di misure applicative «personalizzate» per l'Italia, la cui popolazione suinicola continentale è attualmente caratterizzata per circa il 75% dal suino pesante, che interessa - in termini di presenza sul territorio - non meno dell'85% dell'intera popolazione censibile nelle regioni indicate all'articolo 3 del presente disciplinare.

Che la popolazione «tradizionale» padano-italica si riconosca in assoluta prevalenza in quella descritta dall'articolo 5 del presente disciplinare è quindi un fatto di netta evidenza numerica, storicamente documentabile in epoca moderna e contemporanea.

Che le carni che originano da tale suino possano considerarsi carni «tradizionalmente padane» è del pari obiettivamente supportato dal fatto che, da tempo immemorabile, il medesimo suino alimenta i consumi nazionali di carne fresca e, inoltre, alimenta quei presidi e distretti produttivi che sorreggono l'universo nazionale della trasformazione delle carni suine. In proposito, giova inoltre ribadire, *ad abundantiam*, (vedi articolo 4) come una archetipica maggiore vocazione storica delle regioni dell'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, ecc.) a fare da «serbatoio riproduttivo» sia stata definitivamente e profondamente ridimensionata dall'epidemia di Peste suina Africana del 1968, che ha accelerato nelle regioni del Nord Italia, solo sporadicamente interessate dalla epizootia in atto, una rapida diffusione orizzontale delle pratiche riproduttive - così delocalizzate rispetto all'area infetta - subito evolutesi in una stabile implementazione finale del sistema delle imprese.

Il riscontro obiettivo di un tanto è insito nella notevole - per numero e peso economico-produttivo - varietà di prodotti per i quali la stessa Unione Europea ha già concesso la protezione prevista dal Regolamento 2081/92, tra i quali citiamo le DOP «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele», «Prosciutto di Modena», «Prosciutto Veneto-Berico Euganeo», «Prosciutto di Carpegna», «Prosciutto Toscano», «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», «Salame Brianza», «Salame di Varzi», «Salumi Piacentini», «Salamino italiano alla cacciatora», «Sopressa Vicentina», «Salumi di Calabria» e le IGP «Mortadella Bologna», «Cotechino Modena», «Zampone Modena», «Speck dell'Alto Adige» e «Prosciutto di Norcia», trascurando - per ragioni di spazio - i prodotti per i quali è stata fin qui concessa la protezione transitoria a livello nazionale e quelli, centinaia - e, forse, migliaia - censibili nel firmamento delle innumerevoli specialità regionali e locali.

Inoltre, il Gran Suino Padano è assolutamente il medesimo (fino a produrre la perfetta sovrapposibilità degli aspetti e dei requisiti regolamentati) utilizzato per le DOP «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto di San Daniele», che impiegano materia prima elaborata da suini originati dallo stesso areale geografico (per molti degli altri prodotti l'areale geografico può variare, riducendosi in funzione del corrispondente disciplinare o, in alcuni casi, allargandosi).

Il linea generale, tutta - o la stragrande maggioranza dei tagli diversi da quelli destinati alla trasformazione - la carne prodotta nel territorio delimitato (e generalmente in Italia)

sorregge i consumi nazionali di carne suina fresca. Esaminando lo stesso andamento delle importazioni, è valutabile che la loro prevalenza sia destinata in parte a prodotti succedanei di quelli tutelati (nel settore dei prosciutti stagionati e dei salami) ed in parte alla trasformazione dei prodotti più «moderni» quali, ad esempio, il prosciutto cotto.

Il legame di un tanto con il territorio è insito nella stessa storia evolutiva della produzione suinicola ed è documentato anche dal fatto che i mercati siano evoluti sulla base di «piazze» di riferimento variamente distribuite nell'ambito del territorio delimitato dall'articolo 3, senz'altro fin da epoche antecedenti alle prime documentazioni disponibili.

Riprova di un tanto è peraltro insita nella stessa tecnica di elaborazione di uno dei principali tagli tra quelli considerati dal presente disciplinare. Non è infatti un caso che il lombo, tradizionalmente, venga preparato sulla base di un rituale di elaborazione rigorosamente codificato attraverso il nome della città (e, quindi, del mercato di riferimento di elaboratori ed utilizzatori) presso il quale veniva praticato, con modalità «leali e costanti», in quell'asse compreso tra Milano, Bologna, Modena e Padova-Venezia che percorre idealmente il territorio considerato dal presente disciplinare.

L'uso delle denominazioni «lombo milano», «lombo modenese», ecc. è documentata fino da epoca sicuramente antecedente alla più remota legislazione nazionale in materia di prosciutti/salumi protetti.

Infine, in sintesi, è opportuno considerare che:

a) le razze ed i tipi genetici utilizzabili inquadrano tutta la selezione italiana finalizzata all'ottenimento del suino pesante, sinonimo di carni mature ed indenni da problematiche PSE, che trova riscontro a livello istituzionale nella stessa esistenza del Libro genealogico italiano del suino pesante;

b) gli indici della copertura adiposa, ritenuti essenziali per l'apporto qualitativo complessivo delle carni, sono interpretati in Italia sostanzialmente «al contrario» rispetto alla più generale tendenza selettiva e di utilizzazione;

c) il sistema della disciplina dell'alimentazione dei suini inquadra il panorama più tradizionale, avendo cura di prescrivere che le fonti lipidiche abbiano un impiego coordinato con obiettivi di una particolare composizione e stabilità (vedi, ad esempio, i limiti introdotti per la composizione in acido linoleico sia degli alimenti che del lardo);

d) la carnosità ai massimi livelli non è tradizionalmente ritenuta un effetto premiante, così come viene penalizzato il riscontro di un basso spessore del lardo dorsale, proprio perché l'eccessiva carnosità della carcassa e la riduzione dello spessore del lardo sottocutaneo sono comunque state definite come antagonisti rispetto alla contestuale attitudine della carni alla stagionatura;

e) le fibre rosse del muscolo, a contrazione lenta anche per effetto dei tipi genetici tradizionalmente utilizzati, sono resistenti allo sforzo e costituiscono un presidio alla corretta acidificazione delle carni dopo la macellazione; la presenza di fibre intermedie (né rosse, né bianche) consente la formazione di carni compatte, sode, in grado di legare i liquidi e, quindi idonee sia alla stagionatura che alla cottura da fresche;

f) l'età degli animali da macello (almeno nove mesi dalla nascita) costituisce un presupposto finalizzato, generalizzato e ben radicato esclusivamente nel territorio delimitato dall'articolo 3, contribuendo peraltro a rafforzare il contenuto di mioglobina nel muscolo, fattore determinante per la colorazione delle carni;

g) il tipo di alimentazione somministrata ai suini, allo stato «liquido» o «semi-liquido», è rigorosamente coordinato con l'evoluzione zootecnica avutasi nel territorio geografico, in simbiosi con l'impiego dei residui della lavorazione del latte e della contemporanea massiccia utilizzazione di cereali: di entrambe queste produzioni primarie il territorio delimitato è grande produttore per vocazione antica;

h) taluni parametri proposti per la valutazione di conformità delle carni sono rigorosamente coordinati con i requisiti sopraindicati e, inoltre, la stessa definizione morfologica dei tagli elaborati si sviluppa tenendo conto di pesi minimi unitari, che originano dalla tipologia e dalla tecnica di allevamento degli animali ammissibili.

Da ultimo, con riferimento alla connotazione geografica insita nella denominazione, è fuori discussione la «padanità» del contesto evolutivo, storico ed economico del sistema produttivo descritto dal disciplinare, tale da avere pervaso larga

parte della penisola italiana, fino alle zone di confine con quei tratti «mediterranei» del territorio più meridionale della penisola che, sotto il profilo zootecnico ed agroalimentare, non sono più coordinati con i tratti motivazionali specifici fin qui considerati quanto, piuttosto, con quelli implementati da una esperienza diversa e sostanzialmente avulsa da una diversa formazione di linee di sviluppo.

#### Articolo 8 – Struttura di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

#### Articolo 9 – Etichettatura

Le carni ottenute dal Gran Suino Padano sono immesse al consumo tal quali o secondo le modalità di lavorazione e di confezionamento previste dal presente disciplinare, identificate con la denominazione «Gran Suino Padano», seguita dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta» o, alternativamente, l'acronimo «DOP.», mediante l'uso del simbolo grafico di cui all'articolo 10.

La denominazione «Gran Suino Padano» è completata ed integrata dalla indicazione merceologica ovvero dalla denominazione commerciale del singolo taglio, sia integrale che parziale. Le indicazioni merceologiche e le denominazioni commerciali attribuite ai tagli devono essere preventivamente autorizzate dall'Organismo di controllo di cui all'articolo 8.

Alla denominazione può essere associato il simbolo comunitario introdotto dal regolamento (CEE) n. 2037/93 e sue successive modifiche.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni non devono essere prevalenti rispetto alla denominazione ed alle altre diciture sopra citate.

In ogni caso, la denominazione, le indicazioni che la implementano ed i simboli previsti dal presente disciplinare devono essere riprodotti nel medesimo campo visivo.

(BUR20050112)

(3.1.0)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19868**

**Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa Cambiaghi», con sede in Monza (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredita-

mento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle ASL e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

– 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali e dagli Hospice»;

– 28 novembre 2003, n. 15324: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che la delibera 28 novembre 2003, n. 15324 consentente, per l'anno in corso, l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, solo nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati ed autorizzati, entro il 31 dicembre 2004, sul territorio della sola città di Milano,

– RSA di nuova attivazione sul territorio della provincia di Milano, i cui lavori risultino già iniziati alla data di pubblicazione del presente provvedimento e che siano realizzate ed autorizzate entro il 31 dicembre 2004;

Dato Atto che la Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa Cambiaghi» con sede in Monza (MI) è già accreditata e con d.g.r. 14 luglio 2003, n. 13633 l'accreditamento è stato confermato per n. 42 posti letto;

Rilevato che, in data 29 settembre 2004 il legale rappresentante dell'Onlus «Fondazione Don Angelo Bellani» con sede in Monza, Ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa Cambiaghi» con sede in Monza, ha richiesto l'ampliamento del l'accreditamento relativamente a n. 20 posti letto della struttura;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitaria Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

– autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento n. 248 in data 9 settembre 2004, per n. 62 posti letto,

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 3, con atto 8 novembre 2004, n. 637, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 18 novembre 2004,

– che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione del n. 62 posti letto con finanziamenti Intesa. Stato-Regione,

– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL di Milano 3;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che varia da un minimo pari a € 49,44, ad un massimo pari a € 51,44, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 15324/03 e di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12618/03 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 17904 del 28 giugno 2004: «Disposizioni a carattere organizzativo (2° Provvedimento Organizzativo 2004)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato ed all'ASL territorialmente di competenza;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### Delibera

1) di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa Cambiaghi» con sede in Monza (MI), relativamente a ulteriori n. 20 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 3, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti accreditati risulta essere di 62 posti letto;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050113)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19869**

**Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) sito in Cerese di Virgilio (MN) via M.K. Gandhi, 1 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria del C.D.I. accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0014223 del 4 agosto 2004) del Presidente della Società «I Girasoli» s.r.l. con sede in Cerese di Virgilio (MN) via M.K. Gandhi, 1 per n. 10 posti del Centro Diurno Integrato sito in Cerese di Virgilio - via M.K. Gandhi, 1, accoglibile in quanto corredata del decreto della amministrazione provinciale di Mantova n. 25/2004 del 6 maggio 2004, relativo alla autorizzazione definitiva al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova emesso con decreto direttoriale n. 657 del 20 ottobre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato sito in Cerese di Virgilio (MN) via M.K. Gandhi, 1, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliera Provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliera di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'ente gestore del C.D.I. accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

#### Delibera

1. di accreditare per n. 10 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno

Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) sito in Ceresio di Virgilio (MN) via M.K. Gandhi, 1;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornalieri di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'ente gestore del C.D.I. accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050114)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19870**

**Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Buccinasco (MI) in via Lomellina, 10/2 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2. «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accREDITATI in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «AccREDITAMENTO di

Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei C.D.I. accREDITATI (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accREDITAMENTO (protocollo G1.2004.0008512 dell'11 maggio 2004) del Sindaco pro-tempore del comune di Buccinasco per n. 40 posti del Centro Diurno Integrato ubicato a Buccinasco (MI) in via Lomellina, 10/2, accoglibile in quanto corredata della disposizione dirigenziale della Amministrazione provinciale di Milano n. 342/2003 del 24 settembre 2003 relativa alla autorizzazione permanente al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 emesso con deliberazione del Direttore generale n. 732 del 7 ottobre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato ubicato a Buccinasco (MI) in via Lomellina, 10/2, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliera provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.OS.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornalieri di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accREDITATO ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione Consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accREDITARE, per n. 40 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Buccinasco (MI) in via Lomellina, 10/2;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050115)

(3.1.0)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19871**

**Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Motta Visconti (MI) in Piazzetta 14 Luglio 1994 presso RSA «Madre Teresa di Calcutta» (Obiettivo gestionale 6.5.1.2. «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) per anziani non autosufficienti;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accREDITATI in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «AccREDITAMENTO di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei C.D.I. accREDITATI (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accREDITAMENTO

(protocollo G1.2004.0005350 del 26 marzo 2004) dell'Amministratore delegato della Cooperativa sociale a r.l. KCS caregiver con sede legale a Bergamo (BG) in via Manzoni, 7 per n. 15 posti del Centro Diurno Integrato ubicato a Motta Visconti (MI) in Piazzetta 14 Luglio 1994 presso la RSA «Madre Teresa di Calcutta», accoglibile in quanto corredata della disposizione dirigenziale della amministrazione provinciale di Milano n. 349/2003 del 30 settembre 2003 relativa alla autorizzazione permanente al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 emesso con deliberazione del Direttore generale n. 735 del 7 ottobre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato ubicato a Motta Visconti (MI) in Piazzetta 14 Luglio 1994, presso la RSA «Madre Teresa di Calcutta» di in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

– € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliera provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.OS.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione Consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accREDITARE, per n. 15 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Motta Visconti (MI) in Piazzetta 14 Luglio 1994 presso la RSA «Madre Teresa di Calcutta»;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

– in € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– in € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– in € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di con-

tratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050116)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19872**

**Revoca dell'accreditamento al «Centro Diurno Psicoergoterapico» per il recupero di soggetti tossicodipendenti - via Zurigo, n. 65 - Milano, gestito da «Associazione Comunità Nuova - Onlus - con sede legale in via Francesco Gonin, 8 - Milano**

(3.1.0)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738, che ha recepito il d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735, che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle forme della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

- la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878, che ha definito i requisiti e le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 che definisce requisiti autorizzativi e di accreditamento per i servizi dipendenze;

Dato atto che la d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775 accredita il «Centro Diurno Psicoergoterapico» per il recupero di soggetti tossicodipendenti - via Zurigo, n. 65 - Milano, gestito da «Associazione Comunità Nuova - Onlus» con sede legale in via Francesco Gonin, 8 - Milano, per 20 posti;

Vista la delibera dell'ASL Città di Milano n. 2085 del 31 dicembre 2003 che dà atto del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 da parte del Centro Diurno in questione e contemporaneamente ne comunica la chiusura dal 27 febbraio 2004;

Ritenuto di prendere atto della cessata attività e conseguentemente di revocare l'accreditamento per 20 posti al «Centro Diurno Psicoergoterapico» per il recupero di soggetti tossicodipendenti via Zurigo, n. 65 - Milano, gestito da «Associazione Comunità Nuova - Onlus» con sede legale in via Francesco Gonin, 8 - Milano;

Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti del servizio in questione;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presi-

dente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° provvedimento organizzativo 2004)»;

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare;

Stabilito di dover procedere alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto della cessata attività del «Centro Diurno Psicoergoterapico» per il recupero di soggetti tossicodipendenti - via Zurigo, n. 65 - Milano, gestito da «Associazione Comunità Nuova - Onlus» con sede legale in via Francesco Gonin, 8 - Milano;

2. di procedere alla revoca dell'accreditamento per 20 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale, disposto con d.g.r. 7775/2002 al Centro di cui sopra;

3. di procedere alla cancellazione del Centro di cui al punto 1. dal Registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

4. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050117)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19873**

**Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per disabili «Luigi e Dario Villa» con sede in Muggiò, via Buonarroti, 13. Finanziamento a carico del fondo sanitario**

(3.1.0)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitario assistenziale per disabili»;

Rilevato che il legale rappresentante dell'Associazione Stefania, Ente gestore della Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili «Luigi e Dario Villa» con sede in Muggiò, via Buonarroti, 13 ha chiesto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento per n. 24 posti letto;

Rilevato che la RSD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione temporanea al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Milano con disposizione dirigenziale n. 219 del 5 agosto 2004;

- parere favorevole all'accreditamento, per n. 24 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 espresso con deliberazione n. 190 del 25 marzo 2004;

- requisiti gestionali di autorizzazione e di accreditamento di cui all'allegato C della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;
- presentazione di un piano di adeguamento strutturale da concludersi entro il 31 dicembre 2005;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 14039 dell'8 agosto 2003;

Precisato che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 ed in particolare l'allegato F «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili accreditate;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Secondo provvedimento organizzativo anno 2004» con cui è stato determinato il nuovo assetto della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili «Luigi e Dario Villa» con sede in Muggiò, via Buonarroti, 13, per n. 24 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Milano 3;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di confermare che l'ente gestore della RSD accreditata è obbligato a:

- erogare, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, l'assistenza medico generica, infermieristica, riabilitativa, ritenendosi escluse le prestazioni mediche specialistiche, di diagnostica strumentale nonché quelle relative all'assistenza protesica erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ex d.m. 27 agosto 1999 n. 332 con esclusione di quanto previsto ai successivi punti;
- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e traverse);
- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale e materiale sanitario;

5. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003;

6. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligato-

riamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

7. di riconfermare che l'Ente gestore della RSD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

8. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

9. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

10. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti nonché della realizzazione del piano di adeguamento strutturale che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2005;

11. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

12. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050118)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19902**

**Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni «IPPC». D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.)» - Obiettivo P.R.S.: 9.7.1. «Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico»**

(5.3.4)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

- il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.) che, tra l'altro:

- disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato I al decreto medesimo;
- prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- disciplina il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli stessi;
- individua l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- l'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che assegna alla competenza dello Stato l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti sia esistenti che nuovi, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale), rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I alla direttiva 96/61/CE;
- la legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003» e, in particolare, l'articolo 16, che modifica l'Allegato I, punto 5.3., del d.lgs. 372/99, per quanto attiene alla descrizione di una specifica attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale e l'articolo 22 che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi stabilito, un d.lgs. per l'integrale attuazione, mediante modifiche al d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, alle autorizzazioni da intendersi assorbite nell'autorizzazione integrata ambientale ed all'adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del T.U. delle Leggi sanitarie - r.d.27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria nella materia in oggetto;
- la direttiva 2003/35/CE che, tra l'altro, integra e modifica la direttiva 96/61/CE, sia in ordine alla definizione di «modifica sostanziale» degli impianti contemplati della medesima direttiva 96/61/CE, sia rispetto alle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, che proroga al 30 aprile 2005 il termine stabilito all'articolo 4, comma 14, del d.lgs. 372/99 per la conclusione dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti esistenti;

Richiamata altresì la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 112;

Visto il decreto 4 luglio 2002, n. 12670, a firma del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio, che:

- dà atto, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, punto 8), del richiamato d.lgs. 372/99, che la Regione Lombardia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al medesimo decreto, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati;

- individua la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente quale referente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- dispone l'attivazione, presso la stessa Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, dello «Sportello I.P.P.C.», destinatario di ogni documentazione connessa all'istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai fini, tra l'altro, della ripartizione della stessa tra le Direzioni Generali Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità ed Agricoltura, responsabili del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività specificate nell'Allegato I al d.lgs.372/99 e riportate, per le finalità della suddetta ripartizione, nell'Allegato A al medesimo decreto 4 luglio 2002, n. 12670;

- rinvia altresì a successivo atto, su proposta delle Direzioni Generali competenti, la fissazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. 372/99, da parte dei gestori degli impianti esistenti e la definizione delle modalità per la presentazione delle domande stesse, oltre che l'individuazione dei criteri e delle procedure di carattere tecnico-amministrativo, attinenti alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visti, in particolare, del richiamato d.lgs. 372/99:

- l'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande;

- l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 372/99, ai sensi del quale è di competenza dei Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, ora della Salute, l'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utiliz-

zazione delle migliori tecniche disponibili a cui l'Autorità competente deve attenersi ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che, nelle more dell'emanazione delle suddette linee guida, tenuto conto dei limiti temporali fissati dalla direttiva 96/61/CE e dal decreto di recepimento 372/99 per la conclusione di tutti i procedimenti di autorizzazione degli impianti soggetti alla normativa I.P.P.C., la Giunta ha approvato la d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 con cui si è deliberato, tra l'altro:

- di approvare il calendario delle scadenze per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti esistenti, delle domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito nell'Allegato;

- di stabilire che il periodo per la presentazione delle domande è compreso tra l'1 novembre 2004 e il 30 aprile 2005, disponendo che in caso di mancata pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs.372/99 ovvero di pubblicazione in data successiva a quella del 1 ottobre 2004, le date di presentazione delle domande sono differite di un numero pari al ritardo maturato;

- di approvare la modulistica per la presentazione delle domande;

- di disporre l'avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio I.P.P.C., da svolgersi nel rispetto delle procedure indicate dal d.lgs. 372/99, nonché di quanto stabilito dal decreto regionale 4 luglio 2002, n. 12670 e dal Protocollo d'Intesa richiamato nelle premesse;

- di disporre altresì la scadenza del 15 settembre 2004 per la presentazione delle domande da parte delle Aziende che hanno aderito alla sperimentazione del procedimento I.P.P.C.;

Preso atto che in data 15 aprile 2003 è stata nominata la Commissione nazionale prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 372/99 per la redazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

Preso atto altresì che la medesima Commissione sta provvedendo all'elaborazione di alcune delle suddette linee guida con riguardo ad alcune dei settori d'attività soggetti all'autorizzazione di quo (plastica e metalli), e preso atto altresì che le medesime non sono state ancora pubblicate;

Valutato che le linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili reperiscono tali tecniche all'interno dei BAT References (c.d. BREF) redatti per settore dalla Commissione europea e dall'ufficio a tale scopo istituito, l'IPTIS di Siviglia;

Valutata l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale che portano ad escludere che possa identificarsi una materia in senso tecnico qualificabile come tutela dell'ambiente, dal momento che non sembra configurabile una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, e valutata e in particolare la giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione, da cui è agevole ricavare una configurazione dell'«Ambiente» come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio regionale;

Valutata altresì una recente sentenza (407/2002) con cui la Consulta ha ritenuto che, riguardo alla protezione dell'ambiente, non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato;

Valutate infine:

- sia la necessità di rilasciare le autorizzazioni IPPC alle aziende lombarde al fine di ridurre le emissioni causate dalle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute;

- sia la necessità di procedere al rilascio delle autorizzazioni IPPC nei tempi previsti dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Considerato pertanto che la Regione non può esimersi dall'ottemperare alla normativa europea nei tempi da questa stabiliti, riservandosi al contempo di:

- effettuare opportuni controlli successivi al fine di verificare la corrispondenza delle autorizzazioni rilasciate in loro assenza alle linee guida che saranno elaborate in sede ministeriale;
- di procedere all'individuazione delle migliori tecniche disponibili adottando la medesima metodologia scelta dalla Commissione nazionale e pertanto non discostandosi dalle scelte operate a livello europeo dagli organi e dagli uffici dedicati;

Considerata inoltre la necessità di:

- approvare i criteri per le procedure amministrative attinenti al rilascio delle autorizzazioni IPPC, elaborati dal gruppo di lavoro interdirezionale (DD.GG. Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità e Agricoltura) costituito con decreto n. 9314, da applicarsi sia nella fase sperimentale che in quella successiva
- stabilire che i medesimi criteri saranno soggetti a modifiche/interventi correttivi individuati nel corso della fase sperimentale
- procedere alla redazione della modulistica che lo sportello IPPC dovrà utilizzare nel corso della attività

Dato atto, inoltre, che il menzionato gruppo di lavoro ha elaborato e approvato un documento contenente le «Linee guida per le Province e i Comuni lombardi» in cui si definiscono le competenze degli Enti Locali lombardi nella procedura tesa al rilascio dell'autorizzazione IPPC;

Preso atto che le menzionate linee guida sono successivamente state approvate lo scorso settembre sia da ANCI che da UPL;

Vista infine la d.g.r. n. 19610 del 26 novembre 2004 recante «Disposizioni in ordine alla sperimentazione del procedimento autorizzatorio «IPPC» (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Integrazioni alla d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623», con cui veniva disposto l'allargamento della sperimentazione a quattro aziende del settore agricolo (allevamenti di bestiame) svolgenti attività previste nell'allegato 1 al d.lgs. 372/99, fissando la scadenza del 15 dicembre 2004 per la presentazione delle domande da parte delle aziende interessate;

Valutata, con riferimento alle aziende di cui all'allegato I punto 6.6 del d.P.R. 372/99, la necessità di differire il calendario per la presentazione delle domande ulteriormente rispetto alle altre tipologie di impianti, in considerazione della circostanza che la sperimentazione per le menzionate aziende ha avuto inizio successivamente a quella avviata in via principale;

Delibera

recepita le premesse:

1. che il calendario per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti lombardi esistenti soggetti all'autorizzazione I.P.P.C., fissato con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18.623, è traslato di mesi tre, e che pertanto le date in esso indicate decorrono a partire dal 1 febbraio 2005;

2. che, per le sole aziende del settore agricolo soggette ad I.P.P.C (allevamenti di bestiame), il calendario già fissato per la presentazione delle domande con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 è differito, e che le date ivi indicate decorrono a partire dal 1° maggio 2005;

3. di approvare il documento «Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale», contenuto nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante;

4. di approvare il documento «Linee guida per le Province e i Comuni lombardi», contenuto nell'allegato B del presente atto, di cui costituisce parte integrante;

5. di stabilire che a eventuali modifiche del calendario e della procedura e all'approvazione della modulistica che dovrà essere utilizzata dallo Sportello IPPC provvederà il dirigente dello Sportello con successivi provvedimenti;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

## PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il presente documento individua le fasi procedurali, i soggetti competenti e le principali attività che gli stessi devono porre in essere al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

Si forniscono inoltre indicazioni in ordine alla conferenza dei servizi, alla modulistica e alla tempistica.

### Fasi procedurali

Il procedimento finalizzato al rilascio dell'A.I.A. è suddiviso nelle seguenti fasi:

#### 1) Fase d'iniziativa

Consiste nella presentazione della domanda e della relativa documentazione allo Sportello IPPC

Soggetti: richiedente, Sportello IPPC

#### 2) Fase istruttoria

Inizia con la trasmissione alla Direzione competente della domanda e della relativa documentazione e termina con l'invio del documento tecnico predisposto da ARPA o da altro Ente delegato - e delle eventuali integrazioni - alla Direzione medesima

Soggetti: Direzione Generale competente, ARPA

#### 3) fase decisoria

Inizia con la convocazione della conferenza dei servizi e termina con l'emanazione del provvedimento finale (autorizzazione)

Soggetti: Sportello IPPC, Direzione Generale competente, Provincia e Comuni interessati, eventualmente ARPA e richiedente

### Competenze e attività in capo alla Regione

La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Presso la Giunta - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente è stato istituito con d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 della Direzione Generale Affari Generali e Personale lo Sportello IPPC.

Allo Sportello fanno riferimento le seguenti attività fondamentali:

- accogliimento delle domande
  - protocollazione e formazione del fascicolo
  - assegnazione della domanda e della documentazione ricevuta alla Direzione Generale competente in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 (Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità, Agricoltura)
  - accogliimento delle osservazioni sulla domanda in forma scritta da parte dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 4 comma 7 d.lgs. 372/99
  - conservazione di tutta la documentazione presentata
  - conservazione di tutti gli atti inerenti il procedimento, tra cui l'atto finale del procedimento (autorizzazione)
  - attività inerenti alle richieste d'accesso alla documentazione e alle informazioni conservate
  - comunicazione di avvio del procedimento
  - convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della l. 241/90
  - rilascio dei provvedimenti autorizzativi
- Lo sportello funziona inoltre da ufficio per le relazioni con il pubblico.

Il dirigente della U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC è responsabile del procedimento autorizzativo. In tale veste, dirige e coordina le attività dello Sportello, adotta i criteri idonei ad apportare semplificazioni alla procedura, approva la modulistica e rilascia le autorizzazioni integrate ambientali.

Le Direzioni Generali competenti in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 (Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità, Agricoltura) provvedono all'istruttoria insieme ad ARPA o altro Ente delegato e partecipano alle conferenze dei servizi, per mezzo del dirigente/ funzionario individuato al loro interno.

L'ente delegato dalla D.G. Agricoltura provvede direttamen-

te all'istruzione della richiesta e trasmette l'esito dell'istruttoria alla D.G. competente.

### Attività in capo all'ARPA

ARPA provvede all'istruttoria tecnica e alla redazione del documento tecnico costituente la base di decisione in sede di conferenza dei servizi e lo trasmette alla D.G. competente.

Fornisce chiarimenti e delucidazioni sul documento tecnico in sede di conferenza su richiesta della D.G. competente.

### Fase decisoria del procedimento

Redatto il documento tecnico e conclusasi la fase istruttoria, lo Sportello convoca apposita conferenza di servizi in base ai dettami della l. 241/90.

Alla conferenza partecipano:

- la D.G. competente in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670, che individua al proprio interno il dirigente/funziionario che la presiede e che esprime la determinazione della Regione

- lo Sportello IPPC, a titolo di supporto, in persona del responsabile o di suo delegato

- ogni altra D.G. regionale avente interesse concreto al singolo procedimento/autorizzazione, a titolo di supporto tecnico

- la Provincia e il comune/i Comuni interessati, secondo i principi fissati nell'allegato B) della presente deliberazione, che esprimono le proprie determinazioni ai fini della decisione finale

- il richiedente, che pur non avendo diritto al voto può avanzare proposte utili ai fini della decisione

- i soggetti interessati ai sensi della l. 241/90 art. 9 che partecipano attraverso la presentazione di memorie scritte e documenti.

La decisione è assunta dalla Direzione regionale competente, dalla Provincia e dal comune/dai Comuni interessati.

La determinazione della conferenza è trasmessa al responsabile del procedimento presso lo Sportello che provvede all'assunzione del provvedimento autorizzativo e alla sua comunicazione al richiedente dell'autorizzazione.

Il dirigente responsabile dello Sportello IPPC può predisporre modalità di semplificazione.

### Modulistica

Il responsabile dello Sportello provvede alla predisposizione della modulistica e in particolare alla predisposizione dei modelli di:

- comunicazione avvio procedimento
- richiesta di integrazioni ad ARPA
- atto di convocazione della conferenza dei servizi
- verbale della conferenza dei servizi
- provvedimento finale.

### Tempistica

60 giorni: tempo massimo per la predisposizione documento tecnico da parte di ARPA e la trasmissione allo Sportello

150 giorni: durata massima dell'intera procedura autorizzatoria

ALLEGATO B

## LINEE GUIDA PER LE PROVINCE E I COMUNI LOMBARDI

### I - Premessa

Il presente documento contiene una proposta di linea guida rivolta alle altre Autorità Competenti Ambientali le quali devono supportare l'A.C. nello svolgimento e nel controllo dell'intera procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come previsto dalla direttiva 96/61/CE e dal d.lgs 372/99. Vista:

- la complessità del procedimento;
- l'elevato numero dei soggetti chiamati a contribuire allo svolgimento dello stesso;
- l'enorme quantità di dati da raccogliere per la stesura della relazione tecnica relativa all'istanza per i complessi IPPC esistenti;

- la difficoltà sia da parte dei gestori di fornire dati e informazioni in possesso già della Pubblica amministrazione in quanto relative al territorio o a situazioni legate allo stesso;

- la difficoltà dei soggetti pubblici ad utilizzare dati ed informazioni sul complesso IPPC in quanto, queste ultime, spesso sono localizzate presso Enti pubblici molto diversi e difficilmente raggiungibili, rispetto alla tempistica prevista dalla normativa in essere.

Pertanto, premesso quanto sopra, e tenuto conto che:

- la finalità del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, art. 3, comma 1, sono quelle di rilasciare le autorizzazioni integrate ambientali secondo dei principi generali di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili per ridurre o eliminare fenomeni di inquinamento significativi, evitando la produzione di rifiuti, utilizzando l'energia e l'acqua in modo efficace, prevenendo gli incidenti limitandone le conseguenze;

- il medesimo decreto all'art. 4 comma 1 informa che oltre alle informazioni richieste dalla normativa sull'aria, sull'acqua, sul suolo e sul rumore, il gestore deve comunque dare anche informazioni sull'impianto, sul tipo e sulla portata delle sue attività, sulle materie prime e ausiliarie, sulle sostanze e sull'energia usate e prodotte dall'impianto, sulle sue fonti, sul tipo, sulle entità delle varie emissioni, sullo stato del sito di ubicazione dello stesso, sugli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente, sulla tecnologia utilizzata, sulle altre tecniche in uso per prevenire, ridurre, controllare le emissioni generate dall'impianto ed i rifiuti prodotti dallo stesso.

Le Pubbliche Amministrazioni che parteciperanno alla procedura autorizzativa sia attraverso la Conferenza dei Servizi per il rilascio del parere di competenza, sia quali detentori di dati e informazioni a livello locale territoriale che dovrebbero essere forniti, non dal gestore del complesso IPPC esistente in quel territorio, ma dalla P.A. stessa in quanto già in suo possesso, sono cortesemente invitate a seguire le indicazioni sotto riportate al fine di facilitare lo svolgimento dei procedimenti più volte richiamati.

### A) Parte riservata alle Amministrazioni Comunali

#### A1) Identificazione Urbanistica del Complesso IPPC

Per identificazione urbanistica si intende la descrizione territoriale, per un raggio di 500 m dal suo perimetro, del territorio comunale dove è ubicato il complesso in esame fornendo all'A.C.:

- i dati catastali del complesso;
- la zona urbanistica individuabile dal PRG vigente o dalle eventuali modificazioni in essere purché in fase di approvazione, nonché le eventuali NTA e la definizione delle altre zone urbanistiche se presenti nel contesto territoriale considerato;

- la descrizione sintetica delle altre attività presenti sul territorio nel raggio di 500 m dal perimetro del complesso indicando il tipo di attività (produttiva, residenziale, artigianale, ricreativa, assistenziale, sanitaria e/o altro) e se possibile le relative percentuali di territorio di ciascuna di esse rispetto al territorio considerato con centro nel complesso in oggetto (il gestore provvederà a completare il quadro con la predisposizione di una planimetria con le informazioni ricevute);

- l'identificazione delle zone servite dalla fognatura pubblica e/o a fognatura consortile indicando le reti fognarie, nonché la presenza di eventuali impianti consortili di trattamento delle acque reflue e la ragione sociale del gestore del servizio di depurazione;

- la descrizione sommaria della viabilità indicando dove possibile il tipo di strada, il numero ed il tipo di veicoli che la utilizzano ed eventuali informazioni su ingorghi e/o intasamenti.

#### A2) Identificazione Ambientale del territorio su cui insiste il Complesso IPPC

Per identificazione ambientale si intende la descrizione ambientale del territorio comunale dove è ubicato il complesso in esame, dei vincoli e delle criticità presenti su detto territorio e gli eventuali piani ambientali presenti sul territorio fornendo all'A.C.:

- le informazioni sui contenuti ambientali delle NTA;
- l'indicazione della presenza sul territorio comunale di zone sottoposte a vincoli ambientali indicando i tipi di vinco-

li, i soggetti gestori di questi vincoli ed eventualmente le norme di riferimento, nonché la presenza di Piani di Risanamento/Bonifica di ecosistemi o altro.

### **A3) Descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio**

Per descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio si intende l'identificazione delle eventuali criticità ambientali causate dal complesso in esame ed i rapporti che il gestore ha attivato con la pubblica amministrazione per superarli. L'amministrazione Comunale fornisce all'A.C.:

- la descrizione delle eventuali criticità ambientali causate dal complesso relativamente all'aria, all'acqua (falda e scarichi idrici), al rumore ed ai rifiuti eventualmente prodotti dalla ditta;

- il numero, il tipo, la durata e la natura dei contenziosi di carattere ambientale che il gestore dell'impianto ha intrapreso/subito da parte o sui cittadini e/o altre attività o insediamenti vicini;

- la descrizione delle iniziative messe in atto dalla pubblica amministrazione per eliminare e/o minimizzare tali criticità.

### **A4) Espressione del parere sindacale per la Conferenza di Servizio**

#### **A4.1) Criteri per la definizione dei contenuti:**

Nell'espressione del parere sindacale relativamente alla conferenza di servizio i competenti uffici comunali devono tener conto che:

- l'impianto in esame è esistente ai sensi del d.lgs. 372/99 e già insediato nel territorio comunale da molto tempo;

- l'assetto del territorio intorno all'impianto non può essere modificato solo attraverso le prescrizioni tecnico urbanistiche, ma deve essere valutato l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le migliori tecniche economicamente sostenibili che il gestore intende mettere in atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle;

- l'esame ambientale e territoriale del complesso come indicato nei Punti A1), A2) ed A3);

- l'indicazione di altre situazioni specifiche.

#### **A4.2) Contenuti del parere:**

Il parere dell'amministrazione Comunale deve essere espresso ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99 e deve riportare:

- l'assenso o il dissenso del comune sull'esercizio del Complesso IPPC in base alle considerazioni di cui al precedente punto A4.1);

- le eventuali motivate richieste di prescrizioni di natura territoriale ed ambientale coerenti con le competenze del comune stesso;

- l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura ambientale comunali al fine di avere un confronto con i dati forniti dal gestore.

## **B) Parte riservata alle Amministrazioni Provinciali**

### **B1) Identificazione territoriale del Complesso IPPC**

Per identificazione territoriale si intende la descrizione del sito comunale e/o sovra-comunale dove è ubicato il complesso in esame fornendo all'A.C.:

- la breve elencazione relativa alla presenza di discariche, impianti consortili per il trattamento delle acque reflue, impianti di trattamento rifiuti e/o di altri impianti d'interesse provinciale. Tali informazioni devono essere fornite anche al gestore dell'impianto che provvederà a completare il quadro con la predisposizione della documentazione richiesta e di una planimetria con le informazioni ricevute;

- i corsi d'acqua superficiali presenti ed una loro sommaria descrizione, nonché dove possibile il tipo e il numero di attività comprese quelle civili e sanitarie che utilizzano il corso d'acqua superficiale come emungimento e/o scarico di reflui idrici;

- i corsi d'acqua sotterranei presenti ed una loro sommaria descrizione, nonché la presenza di pozzi pubblici e privati indicando il numero, la distanza, la profondità e l'uso eventuale da parte del gestore del Complesso IPPC;

- la descrizione sommaria della viabilità indicando dove possibile il tipo di strada, il numero ed il tipo di veicoli che

utilizzano ed eventuali informazioni su ingorghi e/o intasamenti.

### **B2) Identificazione Ambientale del territorio su cui insiste il Complesso IPPC**

Per identificazione ambientale si intende la descrizione ambientale di vincoli/piani provinciali che coinvolgono il territorio comunale dove è ubicato il complesso in esame, che possono creare delle criticità su detto territorio fornendo all'A.C.:

- la descrizione sommaria di dette criticità e le eventuali soluzioni adottate o in fase di adozione; la descrizione delle criticità ambientali della falda con particolare riferimento alla composizione della stessa ed alla sua permeabilità e stratigrafia

- la composizione, dove possibile e disponibile degli scarichi idrici delle attività industriali su eventuali corpi recettori superficiali presenti nel territorio ed interessanti il complesso in esame.

### **B3) Descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio**

Per descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio si intende l'identificazione delle eventuali criticità ambientali causate dal complesso in esame ed i rapporti che il gestore ha attivato con la Provincia per superarli. In particolare si richiede di fornire:

- la descrizione delle criticità ambientali causate dal complesso relativamente all'aria, all'acqua (falda e scarichi idrici), al rumore ed ai rifiuti eventualmente prodotti dalla ditta;

- il numero, il tipo, la durata e la natura dei contenziosi che il gestore dell'impianto ha intrapreso/subito da parte o sui cittadini e/o altre attività o insediamenti vicini;

- la descrizione delle iniziative messe in atto dalla pubblica amministrazione per eliminare e/o minimizzare tali criticità.

### **B4) Espressione del parere provinciale per la Conferenza di Servizio**

#### **B4.1) Criteri per la definizione dei contenuti:**

Nell'espressione del parere provinciale, relativamente alla conferenza di servizio, i competenti uffici provinciali devono tener conto che:

- l'impianto in esame è esistente ai sensi del d.lgs. 372/99 e già insediato nel territorio comunale da molto tempo;

- l'assetto del territorio intorno all'impianto non può essere modificato solo attraverso le eventuali prescrizioni tecnico urbanistiche, ma deve essere valutato l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le migliori tecniche economicamente sostenibili che il gestore intende mettere in atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle;

- l'esame ambientale e territoriale del complesso come indicato nei Punti B1), B2) e B3);

- l'indicazione di altre situazioni specifiche.

#### **B4.2) Contenuti del parere:**

Il parere dell'amministrazione Provinciale deve essere espresso ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99 e deve riportare:

- l'assenso o il dissenso della stessa sul Complesso IPPC in base alle considerazioni di cui al precedente punto B4.1);

- le eventuali e motivate prescrizioni di natura territoriale ed ambientale coerenti con le proprie competenze;

- l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura ambientale provinciali al fine di avere un confronto con i dati forniti dal gestore.

(BUR20050119)

**D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19904**

**Schema di contratto di locazione, manuale d'uso degli alloggi, manuale delle ripartizioni manutenzioni, note operative per l'adeguamento dei contratti da stipulare o rinnovare, ai sensi dell'art. 29, del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 1/2000» ed in particolare:

- art. 1, comma 3, che prevede due tipologie di alloggi:
  - alla lett. a) gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i

(5.1.2)

cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione;

- alla lett. b) gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione, di cui alle misure di intervento del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004, limitatamente ai Programmi Regionali per l'ERS e a quanto indicato nei Programmi annuali di attuazione, nonché ai Contratti di Quartiere II, per i quali si applica un canone di locazione denominato «canone moderato», come previsto dall'art. 32 dello stesso regolamento regionale n. 1/04;

– l'art. 19 che disciplina tempi e modalità di sottoscrizione del contratto da parte degli assegnatari, procedure per la consegna dell'alloggio, termini per l'occupazione dell'alloggio, nonché la durata quadriennale del contratto di locazione e i rapporti tra permanenza dei requisiti per l'assegnazione-contratto-decadenza;

Rilevato che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, comma 2 della abrogata della legge regionale n. 91/83, ai sensi dell'art. 33 del regolamento regionale n. 1/04, sono gli alloggi della lett. a) dell'art. 1, comma 3 del regolamento regionale n. 1/04;

Vista la d.g.r. del 19 dicembre 1984, n. 3/46341 di approvazione dello Schema di contratto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della legge regionale n. 91/83 abrogata ai sensi dell'art. 33 del regolamento regionale n. 1/2004;

Visto l'art. 29 del regolamento sopraddetto che prevede l'adozione da parte della Giunta Regionale di uno «schema di contratto di locazione, al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipulare o rinnovare ai sensi del presente regolamento»;

Considerata la necessità di sostituire lo Schema del contratto di locazione del 1984, non più conforme alle previsioni del regolamento regionale n. 1/2004 per gli alloggi già disciplinati dall'art. 1 della l.r. n. 91/83, in tale parte abrogata, e ora disciplinati dall'art. 1, comma 3, lett. a) del regolamento regionale n. 1/2004;

Viste le disposizioni statali in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione (d.m. 24 dicembre 1999, G.U., S.G. n. 306 del 31 dicembre 1999; d.m. 12 dicembre 2001, G.U., S.G. n. 295 del 20 dicembre 2001) che prevedono a partire dall'1 gennaio 2002 le modalità di registrazione dei contratti dei soggetti obbligati alla registrazione dei contratti se possessori di almeno 100 unità immobiliari;

Rilevato che il Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa ha proposto:

lo Schema del contratto tipo di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che prevede:

1) nella parte A, lo Schema del contratto di locazione, con i seguenti principali contenuti:

- la durata della locazione di quattro anni prorogabili tacitamente;
- le modalità di determinazione del canone di locazione, dei servizi accessori e del deposito cauzionale, in particolare:
  - il canone, in attesa dei criteri generali per la fissazione dei canoni di locazione, di cui all'art. 3, comma 41, lett. m) della l.r. n. 1/2000, è calcolato ai sensi della l.r. n. 91/1983 e della d.c.r. n. 677/1997;
  - gli oneri dei servizi accessori comprendono anche le spese di amministrazione e generali sostenute dall'ente gestore;
  - l'assegnatario e i componenti del nucleo familiare rispondono in solido del canone, degli oneri e delle altre somme richieste dall'ente gestore, che sono corrisposte secondo modalità stabilite dall'ente gestore stesso;
  - la morosità oltre i due mesi, previa messa in mora, è perseguita ai sensi dell'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 e ai sensi del codice civile;
  - l'importo del deposito cauzionale è stabilito dall'ente gestore in relazione alle singole realtà locali e comunque non inferiore a due mensilità del canone di locazione;
- l'occupazione, la consegna, la riconsegna, l'abbandono dell'alloggio e gli obblighi, in particolare:

- l'alloggio deve essere occupato entro 30 giorni dalla consegna;
- la risoluzione del contratto da parte dell'assegnatario deve avvenire almeno 90 giorni prima del rilascio;
- il rilascio deve essere comunicato per iscritto 8 giorni della riconsegna delle chiavi dell'alloggio;
- gli obblighi concernenti l'impianto di riscaldamento, le apparecchiature a gas e simili;
- del subentro, dell'ampliamento del nucleo familiare e dell'ospitalità temporanea;
- della mobilità;
- della autogestione e condomini;

2) nella parte B, lo schema del manuale l'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

3) nella parte C, lo schema del manuale delle ripartizioni delle manutenzioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

4) nella parte D, le note operative per l'adeguamento dei contratti di locazione, che tenuto conto di quanto previsto all'art. 31, comma 4 del regolamento regionale n. 1/04 prevedono:

un periodo temporale, sino al 28 febbraio 2005, per consentire agli enti gestori:

- per assumere il modello contrattuale in relazione alle proprie realtà locali, nel rispetto dello Schema assunto dalla Giunta regionale;
- per la predisposizione dei modelli cartacei del contratto e delle procedure necessarie per la registrazione automatica secondo le indicazioni della Agenzia delle Entrate e delle necessità operative di predisposizione dei modelli di contratto stesso;

le modalità di stipula e di rinnovo per:

- i contratti decorrenti dall'1 marzo 2005, che saranno stipulati secondo il modello del contratto di locazione assunto dall'ente gestore (Comuni e ALER);
- i contratti precedenti al 1 marzo, che saranno rinnovati alla loro scadenza e comunque entro il 2010, con:
  - il rinnovo del contratto stesso secondo il nuovo modello contrattuale assunto dall'ente gestore, secondo le modalità previste dall'art. 19 del regolamento regionale n. 1/04;
  - con una comunicazione da inviare ai conduttori, che indicherà le innovazioni sostanziali tra il precedente contratto e quello predisposto ai sensi del r.r. 1/04, per consentire ai conduttori di conoscere le principali innovazioni che sostituiscono le clausole del contratto che hanno stipulato precedentemente;

Considerato che quanto proposto dal Dirigente dell'Unità organizzativa proponete consente ai Comuni e alle ALER di adeguare dal 1 marzo i contratti da stipularsi o di rinnovare i contratti di locazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del regolamento regionale n. 1/04;

Considerato altresì che la proposta facente parte dell'Allegato 1 di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale è costituita dagli Schemi:

- a) del contratto di locazione;
- b) del manuale d'uso degli alloggi;
- c) del manuale delle ripartizioni delle manutenzioni;

e dalle Note operative per l'adeguamento dei contratti da stipulare o rinnovare ai sensi degli artt. 19, comma 4, 29 e 31, comma 4 per gli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del regolamento regionale n. 1/04;

A voti unanimi espressi nelle forma di legge:

Delibera

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1, l'Allegato 1, parti A, B e C, avente titolo «Schemi del contratto di locazione, del manuale d'uso degli alloggi, del manuale delle ripartizioni delle manutenzioni» facente parte integrante e sostanziale della presente delibera per adeguare o rinnovare i contratti di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1.

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento regio-

nale del 10 febbraio 2004, n. 1, l'Allegato 2, parte D, avente titolo le «Note operative per l'adeguamento dei contratti da stipulare o rinnovare» facente parte integrante e sostanziale della presente delibera per adeguare o rinnovare i contratti di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Parte A

Parte B

Parte C

**SCHEMI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE,  
DEL MANUALE D'USO DEGLI ALLOGGI,  
DEL MANUALE DELLE RIPARTIZIONI  
DELLE MANUTENZIONI**

ALLEGATO A

REGIONE LOMBARDIA

(1)

**Contratto di locazione degli alloggi di cui all'art. 1,  
comma 3, lett. a) e artt. 19 comma 4 e 29  
del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004 n. 1 (2)**  
secondo lo schema deliberato dalla Giunta regionale  
della Lombardia con d.g.r. del ..... n. ....

TRA

(1)

(cod. fisc. ....) con sede in .....  
via ..... nella persona del Dirigente ..... (3)  
nato a ..... il .....  
esplicitamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle  
vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, di seguito  
denominato «locatore»

E

il Sig. ....  
cognome nome

nato a ..... il .....  
comune o stato estero pr

cod. fisc. ...., di seguito denominato «conduttore»  
Il conseguente rapporto di locazione è regolato dalle disposizioni  
legislative e regolamentari regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (erp): l.r. 1/2000, r.r. n. 1/2004 e dai manuali d'uso e ripartizione delle manutenzioni dell'immobile locato predisposte dal locatore proprietario e che si intende accettato e sottoscritto

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

**1. (Assegnazione alloggio)**

1. .... (1)  
loca al Sig./Sig.ra .....  
che accetta, ad uso esclusivo di abitazione propria e dei familiari conviventi, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di .....  
via ..... | ..... | ..... | .....  
nome n. civ. int. p.no  
di mq. .... (4), ..... (5), ..... (6), ..... (7), ..... (8),  
censito in catasto alla .....  
part. foglio part.lla sub cat.  
..... e .....  
classe rendita

2. Contestualmente alla stipula del presente contratto, a seguito della consegna di cui al relativo verbale, il conduttore assume la custodia dell'alloggio. Per particolari tipologie di alloggi il contratto potrà essere stipulato prima dell'effettiva consegna dell'alloggio.

3. L'eventuale autorimessa singola o posto auto coperto o scoperto non è compresa/o fra le pertinenze e gli accessori e il suo godimento verrà disciplinato da separato contratto.

**2. (Durata della locazione)**

1. Il presente contratto decorre a far data dal ..... ed ha durata di quattro anni prorogabili tacitamente ogni quattro anni. La proroga è esclusa nel caso in cui sia stata promossa dal locatore azione giudiziale di risoluzione ovvero sia stato emesso provvedimento estintivo dell'assegnazione.

2. Per i conduttori appartenenti alle Forze dell'Ordine o ai Corpi speciali, il contratto è risolto anticipatamente rispetto alla prevista scadenza quadriennale a seguito di provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione per cessazione dal servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 5 del r.r. 1/2004 (9).

3. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata (A.R) almeno ..... giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

4. In caso di ritardo della consegna dell'alloggio è dovuta da parte del conduttore una penale pari a ..... € oltre il canone di locazione e spese accessorie dovuti, nonché il risarcimento di eventuale ulteriori danni.

**3. (Canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale)**

1. Il conduttore e gli altri componenti del nucleo familiare, obbligati in solido ai sensi dell'art. 19 del r.r. 1/2004:

- corrispondono il canone mensile di locazione inizialmente fissato in euro ....., soggetto ad aggiornamento e revisione periodica, nei tempi e con le modalità determinate dal locatore, nonché euro ..... a titolo di quota preventiva annua per il rimborso degli oneri accessori di cui al successivo punto b). Tale quota è suscettibile di adeguamento annuale da parte del locatore in funzione dell'andamento dei costi di erogazione dei relativi servizi;
- rimborsano al locatore nella misura fissata dal medesimo, in conformità allo schema per la ripartizione degli oneri accessori che forma parte integrante del presente contratto, le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri sostenuti dal locatore ai fini dell'erogazione dei servizi accessori e del riparto delle relative spese, ivi comprese le spese di amministrazione e generali. Qualora intervengano variazioni nei costi di erogazione previsti per i suddetti servizi, il conduttore si obbliga a versare a semplice richiesta, la cifra a conguaglio determinata dal locatore; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa;
- accettano di uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore. Il pagamento eseguito in modo difforme darà facoltà al locatore di ripetere eventuali conseguenti danni. Il mancato pagamento degli importi dovuti determina l'applicazione degli interessi di mora, in misura pari al tasso di riferimento vigente (ex tasso ufficiale di sconto) su tutte le somme non corrisposte (10).

2. Ove la morosità superi i due mesi il locatore, previa messa in mora, perseguirà il conduttore o chi per esso per il mancato pagamento ai sensi dell'art. 32 del r.d. del 28 aprile 1938, n. 1165, ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di inadempimento.

3. I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso nei confronti del conduttore, dandosi atto le parti che tali pagamenti non comportano tacita rinnovazione del contratto e saranno imputati rispettivamente nell'ordine ad eventuali spese di esazione o legali, eventuali interessi, canone e, nell'ambito di

(1) COMUNE DI .....  
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI .....

(2) Di seguito r.r. 1/2004.

(3) Indicazione giuridica del dirigente preposto al procedimento amministrativo.

(4) Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

(5) Superficie dei balconi, terrazzi, cantine ed altri accessori simili.

(6) Superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo al conduttore.

(7) Superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare locata.

(8) N. vani convenzionali.

(9) Il locatore in relazione, a specifiche leggi di finanziamento dell'alloggio d'assegnare, può adattare ai singoli casi il comma 2.

(10) Il locatore, in relazione alle proprie realtà locali, può stabilire un tasso diverso nei limiti previsti dalle disposizioni legislative in materia.

questo, con priorità al rimborso delle spese reversibili di cui alla lett. b) del punto 1.

4. Il conduttore è tenuto a versare al locatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, nei termini e nelle modalità stabilite dal locatore, un deposito cauzionale pari a ..... (11) mensilità del canone di locazione.

5. Il deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali maturati ed eventualmente non ancora accreditati, verrà restituito al conduttore solo dopo la riconsegna dell'alloggio, libero da persone e cose, e dopo che l'assegnatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, al netto di ogni eventuale credito nei confronti del locatore, nonché dell'ammontare dei danni riscontrati nell'alloggio e nelle relative pertinenze. Le somme trattenute dal locatore si intendono senza pregiudizio di maggiori obblighi incombenti al conduttore o delle maggiori spese relative che lo stesso è tenuto a rimborsare al locatore medesimo. Il conduttore non può, in nessun caso, scontare dal deposito cauzionale né canone, né oneri accessori e né spese.

#### 4. (Occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'alloggio)

1. L'alloggio deve essere occupato dal conduttore entro 30 (trenta) giorni dalla consegna (12), che si intende effettuata alla data di stipula del presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2.

2. Il conduttore dichiara di ricevere l'alloggio in buono stato locativo e comunque idoneo all'uso convenuto. Il conduttore è custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati da negligenza nell'uso della cosa locata nonché quelle di piccola manutenzione di cui all'art. 1576 c.c., meglio specificate nel manuale per la ripartizione delle manutenzioni. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore. In mancanza di tale comunicazione il locatore è esonerato da responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'omissione della riparazione.

3. In caso di recesso il conduttore ha l'obbligo di avvertire per iscritto il locatore, ..... giorni prima, del giorno e dell'ora di riconsegna delle chiavi e restituzione dell'alloggio libero e vuoto di persone e cose anche interposte.

4. Il conduttore che ha disdetto l'alloggio deve consentire la visita a nuovi aspiranti conduttori tutti i giorni feriali dalle ore ..... alle ore ..... dal giorno successivo all'accettazione della disdetta.

5. Ove il conduttore si allontani dall'alloggio unitamente al suo nucleo familiare, per sei mesi continuativi, asportandone gli arredi, senza preventiva dichiarazione di recesso dal contratto, il locatore è autorizzato a riprendere possesso dell'alloggio che si intende senza eccezione alcuna abbandonato.

6. Il conduttore autorizza inoltre il locatore, all'atto della disdetta, ad installare opere provvisorie (13) a tutela della disponibilità dell'alloggio stesso.

7. Nel caso di decesso del conduttore e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, il locatore provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'alloggio e alla custodia presso propri locali dei beni eventualmente esistenti, dopo aver redatto l'inventario per mezzo di un funzionario a ciò designato (14).

#### 5. (Danni, Responsabilità, Migliorie e Innovazioni)

1. Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo o altro fatto doloso o colposo senza che sia possibile identificare l'autore, il conduttore riconosce al locatore il diritto di rivalersi «pro quota» su tutti gli inquilini dello stabile, in rapporto all'alloggio goduto.

2. Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni derivanti da vizi della cosa locata. Resta in ogni caso fermo il dovere del conduttore e del suo nucleo familiare di adoperarsi per evitare o ridurre ogni evento dannoso. Il conduttore esonera espressamente il locatore, anche agli effetti dell'art. 1585 c.c., da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti per fatto, omissione o colpa di altri conduttori o di terzi in genere. Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

3. Nessuna miglioria, innovazione modifica potrà essere effettuata dal conduttore senza preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eseguiti nell'alloggio dal conduttore resteranno al termine del rapporto di proprietà del locatore, senza che per ciò il conduttore possa pretendere rimborso o indennizzo, e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. È in ogni caso riservato al locatore il diritto di pretendere la restituzione dell'alloggio nello stesso stato di buona manutenzione in cui fu consegnato. Resta però riservato al locatore il diritto di pretendere la rimessione dei locali nel precedente stato in danno e a spese del locatario.

4. Il locatore potrà eseguire all'interno e all'esterno dell'alloggio, su pertinenze e parti comuni, innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espresa deroga alle limitazioni di cui agli artt. 1582, 1583 e 1584 c.c. Ove, in assenza del conduttore, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il locatore è autorizzato a far aprire l'alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal conduttore qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

#### 6. (Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili) (15)

1. Se lo stabile di cui fanno parte i locali oggetto del presente contratto è dotato di impianto di riscaldamento centrale il conduttore è obbligato ad attenersi alle norme e condizioni dettate dal locatore.

2. Nel caso in cui l'alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo è fatto carico al conduttore di assicurare la gestione e la manutenzione dell'impianto medesimo, tenendo aggiornato il libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dal d.P.R. 412/93, come meglio specificato nel ..... d'uso e nel ..... per la ripartizione delle manutenzioni.

3. È fatto divieto al conduttore di installare nell'alloggio apparecchi funzionanti con ogni tipo di combustibile (solido, liquido, gassoso, ecc) quali caldaie, fornelli, stufe, scaldabagni, scaldia acqua e simili, salvo che l'alloggio sia dotato dei prescritti dispositivi di adduzione aria ed evacuazione fumi e, nel caso di impiego del combustibile gassoso, purché gli apparecchi siano installati nel rispetto della legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e relative norme UNI vigenti, con particolare riferimento alla UNI 7129, e sia stata rilasciata dalla Ditta installatrice la dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. In tal caso il conduttore dovrà garantire la perfetta funzionalità ed efficienza dei dispositivi di adduzione dell'aria ed evacuazione dei fumi, nonché delle apparecchiature installate e provvedere ai controlli e alla manutenzione periodica dell'impianto interno, come previsto dalla predetta norma UNI 7129. Quanto detto in aggiunta o integrazione agli obblighi previsti per l'esercizio degli impianti termici autonomi, di cui al d.P.R. n. 412/93.

4. In caso di violazione dell'obbligo previsto al comma 2 e del divieto di cui al comma 3 il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito della comunicazione del locatore di avvalersi della risoluzione.

#### 7. (Subentro nel contratto, ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea) (16)

1. Il subentro nel contratto, l'ampliamento del nucleo familiare e l'ospitalità temporanea sono disciplinati dagli artt. 20 e 21 del r.r. 1/2004.

(11) Il deposito cauzionale non può essere inferiore a 2 mensilità del canone di locazione.

(12) Nel caso di cittadino emigrato all'estero entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga del locatore a seguito di motivata richiesta.

(13) Il locatore in relazione alla situazione locale può integrare o completare il comma con l'eventuale inserimento tra le opere provvisorie di una porta blindata o altro.

(14) È l'organo di direzione dell'ente gestore dell'alloggio, che con proprio atto espresso individua il funzionario preposto all'inventario dei beni.

(15) Il locatore in relazione alla situazione locale può integrare o completare il presente articolo.

(16) Il locatore, nel caso l'alloggio sia destinato a specifiche categorie speciali, vedasi art. 11, commi 7 e 8 del regolamento regionale, può adeguare l'articolo ai fini della tutela della destinazione dell'alloggio.

2. Qualora il conduttore immetta nell'alloggio persona estranea al nucleo familiare originario è obbligato a segnalare i relativi estremi anagrafici, ai sensi dell'art. 12 d.l. 21 marzo 1978 n. 59.

#### 8. (Mobilità)

1. La mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dall'art. 22 del r.r. 1/2004.

2. Il presente contratto, se stipulato in vista del perfezionamento di una procedura di cambio alloggio, dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato rilascio dell'alloggio di provenienza.

#### 9. (Autogestione e Condomini) (17)

1. Il locatore si riserva la facoltà di attuare forme di autogestione, da parte dell'Utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e dell'art. 31, comma 5 del r.r. 1/2004.

2. Il conduttore pertanto si impegna fin da ora a rispettare le norme e ad assumersi gli oneri previsti dal Regolamento per la disciplina delle gestioni autonome, adottato dal locatore.

3. A norma del r.r. 1/2004, il conduttore di alloggi erp, compresi negli stabili a regime condominiale, ha diritto di voto, in luogo del locatore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico dei conduttori, che sono tenuti a versare le relative somme direttamente all'amministrazione condominiale.

#### 10. (Spese)

1. Sono a totale carico del conduttore le spese, imposte di bollo e le tasse di stipulazione del presente contratto, fatta eccezione per l'imposta di registro iniziale, di rinnovo e di proroga da corrispondersi, secondo le percentuali indicate dalla legislazione vigente.

#### 11. (Patti finali)

1. Il presente contratto è risolto di diritto oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, nei casi di decadenza dell'assegnazione e nelle ipotesi previste dal manuale d'uso al punto 2. lett. c), d), f) e j).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e a quelle in tema di edilizia residenziale pubblica.

3. Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente: il locatore nella propria sede e il conduttore nell'alloggio locatogli.

4. Per ogni controversia inerente al presente contratto è competente il foro di .....

5. Il conduttore dichiara di accettare come parte integrante del presente contratto tutte le condizioni contenute nel ..... d'uso e nel ..... per la ripartizione delle manutenzioni nei fabbricati erp.

6. Il conduttore, preso atto delle informazioni che gli sono rese ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, acconsente per sé e per i componenti del nucleo familiare al trattamento dei dati personali, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, da parte del locatore o di terzi, nominati responsabili del trattamento, per finalità derivanti dall'esecuzione del contratto di locazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li .....

IL CONDUTTORE

.....

PER IL LOCATORE IL DIRIGENTE

.....

ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (18)

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (Durata della locazione), 3 (Canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale), 4 (Occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'alloggio), 5 (Danni, Responsabilità, Migliorie e Innovazioni), 6 (Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili), 10 (Spese), e 11 (Patti finali)

IL CONDUTTORE

.....

ALLEGATO B

## SCHEMA DEL MANUALE D'USO DEGLI ALLOGGI ERP (\*)

SCHEMA DEL MANUALE D'USO (2)  
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
del ..... (3)

### 1. Oggetto

I conduttori degli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione, di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del r.r. 1/2004 (4), sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione e di quelle del presente Manuale d'uso che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso ed è adottato ai sensi dell'art. 29 del r.r. 1/2004.

### 2. Uso dell'alloggio e delle parti comuni

Gli assegnatari debbono:

a) servirsi correttamente della cosa locata, ai sensi dell'art. 1587 (5) del Codice Civile (cc) con la diligenza del buon padre di famiglia e attenersi ai regolamenti municipali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente Manuale d'uso;

b) avere la più ampia cura dell'alloggio assegnato e dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, provvedendo anche alla pulizia degli stessi con le modalità stabilite dal locatore (6) o dall'autogestione o dal condominio;

c) servirsi dell'alloggio ad uso esclusivo d'abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta dal locatore;

d) servirsi della cantina, della soffitta e di ogni altro spazio accessorio all'alloggio esclusivamente per gli usi cui tali locali sono destinati, non essendo consentito adibire tali spazi ad attività lavorative o ad abitazione o, comunque, mutarne la destinazione d'uso;

e) svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi e nei luoghi all'uopo riservati. Sono vietate le attività rumorose e di disturbo nonché le attività che creino pericolo per l'incolumità degli inquilini. E, inoltre, necessario rispettare il riposo dei vicini negli orari previsti (dalle ore ..... alle ..... e dopo le ..... ) (7), salvo diversa prescrizione dei singoli regolamenti del condominio o dell'autogestione;

f) notificare tempestivamente al locatore, senza indugi, tutte le variazioni che avvengono nel nucleo familiare o nella situazione economica, per l'ingresso nell'alloggio di soggetti, la cui presenza non era stata precedentemente comunicata;

g) verificare che, dopo l'uso, i rubinetti dell'acqua e del gas siano chiusi. I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria saranno posti a carico dei conduttori dal locatore che è esentato da responsabilità al riguardo;

h) consentire al personale del locatore le ispezioni dell'alloggio e relative pertinenze;

(17) Il locatore in relazione alla propria situazione locale può integrare o completare il presente articolo.

(18) In alternativa alla sottoscrizione del contratto da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, con dichiarazione che sarà predisposta dall'ente gestore i suddetti componenti si impegnano in solido all'adempimento degli obblighi contrattuali.

La suddetta dichiarazione costituisce parte integrante del contratto.

(\*) L'ente gestore nell'adozione del Manuale può integrare o completare gli artt. 2 e 3 in relazione alle singole esigenze locali nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale.

(2) L'ente proprietario nell'assumere il presente Manuale, in relazione alle proprie realtà locali, può denominarlo eventualmente secondo le proprie esigenze.

(3) Indicare il soggetto proprietario dell'alloggio: Comune di .....; ALER di .....

(4) R.r. 1/2004: regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1.

(5) Art. 1587 Obblighi principali del conduttore

Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176 c.c.) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282 c.c.).

(6) Locatore si intende indifferentemente il comune o ALER che gestiscono il proprio patrimonio ovvero l'ente pubblico, la società a capitale pubblico o privato o altro soggetto che gestisce in nome e per conto del proprietario il patrimonio di erp.

(7) Da definirsi da parte del locatore a livello locale.

i) affiggere negli appositi spazi o bacheche le comunicazioni di interesse comune dei conduttori e non servirsi delle eventuali portinerie come luogo di pubblicità esponendo cartelli o manifesti;

j) assicurare la gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento autonomo (ove presente nell'alloggio) tenendo aggiornato il libretto di impianto, che deve essere riconsegnato al locatore al momento del rilascio dell'alloggio, provvedendo inoltre a:

- incaricare una ditta abilitata o un centro di assistenza autorizzato e abilitato per le operazioni di manutenzione della caldaia, con cadenza minima annuale, e per la verifica degli elementi descritti sul libretto di impianto, con cadenza minima biennale;
- in esito a tali verifiche l'operatore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto che verrà rilasciato al conduttore, quale responsabile dell'impianto, e che dovrà essere conservato allegato al libretto stesso;
- l'affidamento a ditta o centro di assistenza dovrà risultare espressamente sul libretto nell'apposito spazio;
- far eseguire alla ditta o al centro di assistenza tutte le riparazioni e le sostituzioni necessarie al mantenimento in efficienza ed in sicurezza dell'impianto (sostituzione elettropompa, termostati, vaso di espansione, schede elettriche e elettroniche, valvole, ecc.), che dovessero emergere nel corso della visita stessa;
- conservare e mettere a disposizione, per eventuali controlli, il libretto di impianto ed i suoi allegati, con riportate le registrazioni degli interventi di manutenzione o di verifica;
- contattare il locatore qualora l'operatore riscontri anomalie di competenza dello stesso, redigendo apposito rapporto;

k) evitare, mediante idonee precauzioni e/o apparecchiature, il formarsi di condense e muffe che possano deteriorare e rendere ant igienico l'uso dei locali;

l) rispettare i regolamenti di igiene, di polizia urbana, delle aziende fornitrici dell'acqua, del gas, dei telefoni e comunque dei pubblici servizi;

m) nel caso in cui l'alloggio sia servito da ascensore, il conduttore e il proprio nucleo familiare devono uniformarsi al regolamento esposto in cabina e al buon comportamento nell'uso dello stesso. Il locatore resta esonerato da ogni responsabilità per danni dovuti al mancato rispetto del regolamento o al cattivo uso dell'ascensore stesso, nonché ad eventuali sospensioni dovute a casi imprevisi, quali la mancanza dell'energia elettrica, od occorrenti per la manutenzione e riparazione dell'impianto. Nel caso di atti vandalici ripetuti, il locatore ha diritto di imputare i danni pro quota ai conduttori degli alloggi serviti dall'impianto;

n) in casi di assenza, indicare al custode, se presente, la persona di fiducia presso la quale lasciare le chiavi dell'alloggio o dello stabile locato;

o) collocare il cognome del conduttore sia sulla tastiera esterna dei campanelli sia sulle targhette all'ingresso di ciascun appartamento, sui contatori luce, gas e sulla cassetta della corrispondenza.

Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo e altro fatto doloso o colposo, senza che sia possibile identificare l'autore, il locatore può rivalersi pro quota su tutti i conduttori dello stabile interessato.

Ove esistenti, i custodi degli stabili hanno il compito di provvedere alla custodia e alla eventuale pulizia dello stabile secondo le disposizioni impartite dal locatore; nonché a segnalare al locatore particolari stati sociali o gravi inadempimenti ripetute per quanto previsto dal Manuale d'uso.

*Il conduttore è tenuto in particolare al rispetto di quanto indicato alle lett. c), d), f) e j), la cui violazione costituisce grave inadempimento contrattuale.*

### 3. Attività non consentite

Negli stabili e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è consentito:

a) scuotere e battere dalla finestra verso strada o sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, e simili. Tale operazione è permessa (nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana) solo dai balconi e finestre verso cortile oppure negli spazi appositamente creati;

b) installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi, stenditoi e attrezzature varie, salvo preventiva autorizzazione scritta del locatore o dell'assemblea dell'autogestione o del condominio;

c) depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli, autoveicoli, utensili, attrezzi, e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo. In specifico, la sosta di autoveicoli è consentita unicamente nelle aree a ciò destinate. Il locatore ha facoltà di far rimuovere autoveicoli ed altri beni depositati nelle parti comuni, addebitando le spese della rimozione ai proprietari degli stessi, o, qualora gli stessi non siano identificati, ai conduttori dell'edificio;

d) gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o danneggiarli;

e) tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie infiammabili, esplosive o comunque pericolose;

f) tenere depositi di gas (metano, GPL o altro) in bombole o altro materiale combustibile oltre le quantità strettamente necessarie per gli usi domestici, da utilizzare secondo le vigenti norme di sicurezza, qualora l'immobile non sia provvisto di servizio a rete di gas;

g) lasciare aperti cancelli e accessi di uso comune;

h) gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada o nelle adiacenze;

i) sovraccaricare i pavimenti, i balconi, i sottotetti, i tetti e tutti gli altri vani;

j) in generale usare in modo improprio le parti comuni;

k) recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura;

l) fumare in ascensore, sulle scale, negli androni e comunque in tutti gli spazi comuni chiusi;

m) depositare sul balcone, sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze, e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi; mettere vasi per fiori e piante sulle terrazze e finestre se non opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare danni alle persone, all'edificio e alle cose;

n) tenere nell'alloggio, nelle pertinenze e negli spazi comuni animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare e devono comunque essere adottate, oltre all'accompagnamento, le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili, ai sensi dell'art. 2052 c.c., dei danni arrecati a persone e cose;

o) trasgredire le norme interne sulla circolazione, sul parcheggio e sul lavaggio dei veicoli; in particolare gli autoveicoli, i motocicli, le biciclette devono essere parcheggiati esclusivamente negli appositi spazi attenendosi alle disposizioni dettate dal locatore o dell'assemblea dell'autogestione o del condominio;

p) modificare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati o realizzare innovazioni nell'immobile e nelle parti comuni, senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore o delle altre autorità e/o enti preposti;

q) mettere a dimora, potare, recidere o abbattere piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione del locatore o dall'Autogestione o del condominio; fatti salvi i regolamenti delle competenti autorità. I danni causati saranno posti a carico dei responsabili, se individuati, o in mancanza ripartiti fra tutti i conduttori;

r) installare, senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore, antenne televisive o satellitari, apparecchi di condizionamento o altri impianti;

s) per gli appezzamenti ad uso singolo, orto o giardino:

- eseguire sull'appezzamento costruzioni o modifiche senza espresso consenso del locatore;
- servirsi dell'appezzamento per depositare veicoli, merci e oggetti di qualsiasi specie, o stendervi biancheria, indumenti ed altro;

il conduttore che, per lo sviluppo di piante o rampicanti, possa arrecare disturbo ai vicini o danni al fabbricato è tenuto, a semplice richiesta scritta del locatore, a ridurre o a rimuovere le piantagioni. Nessun indennizzo è dovuto dal locatore al conduttore per la rimozione delle piantagioni di qualsiasi specie, fatte nell'appezzamento, o per lavori ornamentali come cinte, aiuole, fontane ecc.

**SCHEMA DEL MANUALE DELLE RIPARTIZIONI DELLE MANUTENZIONI NEI FABBRICATI ERP (\*)**

<b>SCHEMA DELLE RIPARTIZIONI DELLE MANUTENZIONI NEI FABBRICATI ERP (1)</b>
<p><b>SOMMARIO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRE-RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA PARTI COMUNI</li> <li>2. SERVIZIO DI CUSTODIA</li> <li>3. IMPIANTO CENTRALIZZATO ED AUTONOMO DI RISCALDAMENTO IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE CONDIZIONAMENTO, Teleriscaldamento</li> <li>4. IMPIANTO ASCENSORE</li> <li>5. IMPIANTO AUTOCLAVE</li> <li>6. IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO</li> <li>7. IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI ACQUE BIANCHE E NERE</li> <li>8. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SUONERIA E CITOFONI (PARTI COMUNI)</li> <li>9. IMPIANTO CENTRALIZZATO TV</li> <li>10. AREE A VERDE (di pertinenza dello stabile/i)</li> <li>11. DISINFESTAZIONE</li> <li>12. MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE</li> <li>13. RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE</li> <li>14. FORNITURE E MANUTENZIONI ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO LOCATO</li> <li>15. NORME GENERALI</li> </ol>
<p>1 L'ente proprietario nell'assumere il presente Manuale, in relazione alle proprie realtà locali, può denominarlo secondo le proprie esigenze</p>

A CARICO DEL LOCATORE	ALLE PARTI COMUNI A CARICO DEL CONDUTTORE (da ripartire secondo le situazioni locali)	INTERVENTI ALLE PARTI AD USO ESCLUSIVO E A CARICO DEL CONDUTTORE
<b>1) PRE-RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA PARTI COMUNI</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituzione convogliatori, tramogge e porte locali immondezzaio per vetustà, o per altra causa accidentale. (Eccettuato il caso di cattivo uso o vandalismo).</li> <li>2. Pavimentazione cellette, installazione prese d'acqua per lavaggio cellette, scarichi.</li> <li>3. Fornitura dei contenitori reggisacco e dei contenitori chiusi per i vari tipi di rifiuti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Disotturazione, riparazione delle apparecchiature di raccolta, contenitori e loro lavaggio e tutte le opere murarie necessarie al funzionamento ed alla conservazione del manufatto; nonché: <ul style="list-style-type: none"> <li>• salario addetto a pre-raccolta dei rifiuti;</li> <li>• contributi previdenziali ed assicurativi addetti;</li> <li>• polizza assicurativa contro gli infortuni;</li> <li>• sacchi per pre-raccolta;</li> <li>• pulizia, disinfestazione e deodorazione della cameretta, solai, sottotetti e spazi comuni;</li> <li>• noleggio e sostituzione contenitori;</li> <li>• sgombero masserizie e macerie depositate da privati nelle parti comuni e conseguenti oneri di scarica;</li> <li>• sgombero neve, spandimento sale e sabbia e relativa pulizia finale (solo su richiesta);</li> <li>• disotturazione pozzetti locali immondezzaio.</li> </ul> </li> <li>5. Tassa/tariffa rifiuti.</li> <li>6. Pulizia parti comuni.</li> <li>7. Multe per inosservanza delle norme sulla raccolta differenziata e non dei rifiuti solidi urbani.</li> </ol>	
<b>2) SERVIZIO DI CUSTODIA</b>		
10%	90%	

(\*) L'ente gestore nell'adozione del Manuale può integrarlo o completarlo o assumere altre terminologie come: *Schema per la ripartizione delle manutenzioni e altri oneri accessori negli immobili erp*, in relazione alle singole esigenze locali nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale.

A CARICO DEL LOCATORE	ALLE PARTI COMUNI A CARICO DEL CONDUTTORE (da ripartire secondo le situazioni locali)	INTERVENTI ALLE PARTI AD USO ESCLUSIVO E A CARICO DEL CONDUTTORE
<b>3) IMPIANTO CENTRALIZZATO ED AUTONOMO DI RISCALDAMENTO, IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE, CONDIZIONAMENTO, TELERISCALDAMENTO</b>		
<p><b>Impianti termici centralizzati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manutenzione edile, ovvero muraria del locale centrale termica.</li> <li>2. Sostituzione di apparecchiature come valvole, saracinesche, bruciatori, pompe, ad esclusione delle sostituzioni previste dai punti 2.9-2.32.</li> <li>3. Sostituzione di tratti di tubazione e riparazione delle reti di distribuzione fino ai detentori e alle valvole dei radiatori, questi esclusi, e conseguenti ripristini edili, stradali o del verde.</li> <li>4. Sostituzione di scambiatori di calore.</li> <li>5. Sostituzione di generatori di calore.</li> <li>6. Lavori di adeguamento imposti da norme antincendio, antisismog, I.S.P.E.L. o regolamenti comunali, ecc.</li> <li>7. Ritardatura impianti a seguito di interventi sopra citati.</li> <li>8. Sostituzione estintori e apparecchiature antincendio, antisceppio o quant'altro ritenuto idoneo ai fini della sicurezza.</li> <li>9. Sostituzione di quadri elettrici e di comando e di controllo di forza motrice e di illuminazione; sostituzione di linee elettriche, complessi di regolazione e impianto di illuminazione inerenti la centrale termica.</li> <li>10. Sostituzione di contatore per vetustà, gravi difetti di funzionamento o danno accidentale.</li> <li>11. Sostituzione di radiatori.</li> <li>12. Esecuzione di pratiche VVF, I-SPEL, UTIF, ASL, ecc..</li> </ol> <p><b>Impianti autonomi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Sostituzione della caldaia autonoma previa esibizione del libretto di impianto (art. 11 d.P.R. 412/1993) e dichiarazione scritta della necessità di sostituzione da parte di caldaista autorizzato (CCIAA). Nel caso in cui non sia dimostrata l'avvenuta manutenzione si procederà in percentuale tra conduttore e locatore in proporzione alla durata media presunta degli apparecchi (12 anni per le caldaie murali e 15 anni per le caldaie a basamento).</li> <li>14. Riparazione o sostituzione delle tubazioni delle reti di distribuzione interne agli alloggi.</li> </ol>	<p><b>Impianti termici centralizzati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Pulizia e lavaggio dell'impianto di riscaldamento e dei corpi scaldanti.</li> <li>16. Ricarica estintori.</li> <li>17. Forza motrice.</li> <li>18. Combustibile.</li> <li>19. Conduzione dell'impianto secondo la normativa vigente.</li> <li>20. Consumo acqua calda sanitaria.</li> <li>21. Lettura contatori acqua calda e riscaldamento.</li> <li>22. Sostituzione di contatori acqua calda e riscaldamento per danni accidentali se causati dagli assegnatari.</li> <li>23. Tenuta libretto di centrale, prove di combustione ed altri adempimenti di legge, relativi alla conduzione e all'esercizio dell'impianto della C.T. e del deposito combustibile o di adduzione gas.</li> <li>24. In caso di allacciamento ad impianto di «telerscaldamento» conduzione della sottostazione termica o centralina oppure del punto spillamento con relative apparecchiature.</li> <li>25. Taratura annuale dell'impianto e ogni qualvolta si rende necessario.</li> <li>26. Riparazione dei rivestimenti in mattoni refrattari della camera di combustione delle caldaie.</li> <li>27. Riparazione delle elettropompe di circolazione, riavvolgimento dei motori, riparazione bruciatore.</li> <li>28. Riparazione e pulizia dello scambiatore di calore, sola sostituzione delle guarnizioni presenti tra le piastre degli scambiatori.</li> <li>29. Serraggio di morsetti e viti, taratura di apparecchi elettrici di protezione, sostituzione di valvole elettriche di interruttori di linee elettriche interne, di elettrodi per l'accensione automatica di bruciatori, sostituzione di isolatori di lampade di segnalazione e degli interruttori generali per l'esclusione della corrente alle singole apparecchiature ed alle centrali.</li> <li>30. Eliminazione delle perdite di acqua dalle saracinesche e valvole per tubazioni, sostituzione di premistoppa e di guarnizioni nel locale centrale termica e nella rete di distribuzione.</li> <li>31. Sostituzione di termometri per la misurazione della temperatura dell'acqua di andata e ritorno: di termostati di caldaie e di pompe, di valvole solenoidi e di valvole a strappo.</li> <li>32. Sostituzione di valvole di fondo, valvole di interruzione di flusso di segnalatori di livello, di pressostati, di idrometri, di gruppi di vasi d'espansione della dimensione massima di l. 24,00, di valvole di sicurezza delle caldaie ad acqua calda.</li> <li>33. Riparazione di quadri elettrici di comando e di controllo di forza motrice ed illuminazione.</li> <li>34. Pulizia dei locali delle caldaie, dei tubi da fumo, delle canne fumarie e dei depuratori compresa sostituzione sali, lubrificazione delle elettropompe e delle parti meccaniche dei bruciatori, verniciatura di tubazioni, parti metalliche e apparecchiature in genere in centrali termiche e nelle sottostazioni.</li> <li>35. Pulizia serbatoio.</li> <li>36. Additivi per combustione e opere di disincrostazioni.</li> <li>37. Disincrostazioni per camera combustione e canali da fumo caldaia.</li> <li>38. Manutenzione del contatore, dell'apparecchio di termoregolazione, sostituzione del termostato.</li> <li>39. Riparazione centralinelettromeccaniche, valvola miscelatrice, motoriconduttore, sonda esterna ed interna con sostituzione di elementi, nonché riparazione di contatori di calore.</li> <li>40. Messa a riposo degli impianti.</li> <li>41. Scovolutura delle caldaie, e/o disincrostazione chimica e successiva oleatura.</li> <li>42. Pulizia dei canali di fumo e dei camini con asportazione totale della fuliggine dagli stessi, con verifica e sigillatura delle chiusure laterali degli sportelli di ispezione.</li> <li>43. Pulizia e lubrificazione delle parti meccaniche delle elettropompe e dei bruciatori.</li> <li>44. Revisione delle apparecchiature elettriche e quadro elettrico.</li> <li>45. Eventuali opere murarie attinenti alle riparazioni dei punti sopracitati.</li> <li>46. Eventuale filmatura interna di tubazioni per acqua ad uso sanitario e per riscaldamento.</li> <li>47. Eliminazione delle perdite agli attacchi ai radiatori all'interno dell'alloggio, nonché riparazione e sostituzione di valvole e detentori, comprese le eventuali e necessarie operazioni di congelamento delle tubazioni.</li> <li>48. Riparazione dei radiatori all'interno dell'alloggio.</li> <li>49. Nel caso di impianti termici dotati di «Gruppo autonomo» di alloggio per la produzione del riscaldamento ambienti e/o acqua calda per usi sanitari, saranno posti a carico degli utenti tutti gli oneri necessari alla tenuta in efficienza (compresa la sostituzione di singoli componenti interni) nonché quelli per la contabilizzazione dei consumi individuali.</li> <li>50. Manutenzione e sostituzione di parti di ricambio dei sistemi di misurazione e/o contabilizzazione dell'energia erogata.</li> <li>51. Visite periodiche degli enti di controllo legate all'esercizio dell'impianto, oneri e contributi, documentazione VV.F - ISPEL, ASL, ecc.</li> <li>52. Oneri di controllo messi in atto dal Comune competente (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o dalla Provincia (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti) per le verifiche di conformità e la compilazione del modulo di controllo allegato H.</li> <li>53. Assicurazione degli impianti.</li> <li>54. Oneri telefonici per sicurezza impianti.</li> </ol> <p><b>Impianti autonomi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>55. Pulizia delle canne fumarie collettive.</li> <li>56. Eventuali opere murarie attinenti alle riparazioni di cui al punto sopra citato.</li> </ol>	<p><b>Impianti termici centralizzati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>60. Tinteggiatura e pulizia degli elementi radianti.</li> </ol> <p><b>Impianti termici autonomi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>61. Visite periodiche degli enti di controllo legate all'esercizio degli impianti.</li> <li>62. Adempimenti di cui al d.P.R. n. 412/93 e s.m.i. comprendenti l'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'apparecchio e quindi di far eseguire a centro di assistenza o ditta abilitata le verifiche annuali e biennali e la conservazione del libretto d'impianto.</li> <li>63. Trasmettere al Comune competente (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o alla Provincia (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti) nei termini e alle scadenze stabiliti dagli stessi, apposita dichiarazione del responsabile dell'esercizio dell'impianto attestante il rispetto delle prestazioni di cui sopra con unita copia del modulo di controllo allegato H debitamente compilato. Il conduttore dovrà farsi carico degli oneri di controllo messi in atto dai predetti Enti.</li> <li>64. Farsi carico diretto dei costi di mantenimento in efficienza della caldaia compresa la sostituzione delle parti di ricambio, quali: elettropompa, termostati, vasi di espansione, interruttori, valvole di regolazione, scambiatori, manopole di comando, termostato ambiente, ecc.</li> <li>65. Tinteggiatura e pulizia degli elementi radianti.</li> </ol>

A CARICO DEL LOCATORE	ALLE PARTI COMUNI A CARICO DEL CONDUTTORE (da ripartire secondo le situazioni locali)	INTERVENTI ALLE PARTI AD USO ESCLUSIVO E A CARICO DEL CONDUTTORE
	57. Eliminazione delle perdite agli attacchi dei radiatori all'interno dell'alloggio, nonché riparazione e sostituzione di valvole e detentori, comprese le eventuali operazioni di congelamento delle tubazioni. 58. Riparazione dei radiatori all'interno dell'alloggio. 59. Assicurazione degli impianti.	
<b>4) IMPIANTO ASCENSORE a fune, oleodinamico, montacarichi e montascale</b>		
<b>Ascensori</b> 1. Tutti gli adeguamenti di legge. 2. Tutti gli interventi di svecchiamento e/o ammodernamento per qualsiasi componente dell'impianto comprese le Certificazioni d'obbligo e le verifiche straordinarie.	<b>Ascensori</b> 3. Canone Energia Elettrica, verifiche biennali e tasse. 4. Tutti gli interventi manutentivi dettati dalla gestione degli impianti, nonché gli interventi generati anzitempo dall'incuria nell'uso da parte dei conduttori. 5. Manutenzione in abbonamento. 6. Oneri telefonici per sicurezza impianti.	
<b>5) IMPIANTO AUTOCLAVE</b>		
1. Manutenzione e sostituzione di accessori per vetustà o per cause di forza maggiore. 2. Sostituzione delle elettropompe e dei serbatoi autoclave e pre-autoclave. 3. Eventuali opere murarie attinenti ai punti sopracitati.	4. Conduzioni in abbonamento. 5. Energia Elettrica. 6. Ricarica pressione serbatoio. 7. Rifacimento cuscinetto d'aria. 8. Manutenzione e riparazioni di accessori e di parti dell'impianto. 9. Esecuzione di pratiche ISPEL, ASL ecc. effettuazione di verifiche periodiche da parte degli organismi notificati. 10. Eliminazione delle perdite d'acqua delle elettropompe di circolazione con l'eventuale sostituzione di guarnizioni e premistoppa, rettifica degli assi di rotazione, riavvolgimento dei motori. 11. Riparazioni, e piccole sostituzioni di parti che siano conseguenti all'uso.	
<b>6) IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO</b>		
1. Sostituzione dell'impianto idrico e della rete dell'impianto antincendio. 2. Sostituzione contatori centralizzati per gravi difetti di funzionamento. 3. Canone azienda erogatrice per impianto antincendio. 4. Riparazione e rifacimento di tubazioni e condutture costituenti l'impianto di adduzione idrica (acqua potabile ed acqua calda sanitaria) di pertinenza dei singoli alloggi, fino all'innesto, del T di derivazione della colonna montante.	5. Manutenzione dell'impianto antincendio. 6. Consumi di acqua (minimi ed eccedenze) per i singoli, per i servizi comuni e letture contatori. 7. Visite periodiche di controllo, manutenzione e riparazione dell'impianto idrico ed antincendio. 8. Riparazione e piccola manutenzione dell'impianto addolcitore, ove esistente, fornitura e posa del sale. 9. Manutenzione in abbonamento, ricarica e collaudo estintori, visite periodiche di controllo, fissaggio supporti, sostituzione cartelli segnaletici, manutenzione manichette antincendio, sostituzione magneti ed accessori delle porte antincendio. 10. Manutenzione centraline antincendio, impianti automatici di spegnimento, degli allarmi sonori e luminosi e delle apparecchiature dedicate al funzionamento degli impianti.	
<b>7) IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI ACQUE BIANCHE E NERE</b>		
1. Rifacimento di tubazioni e condutture costituenti scarichi comuni all'interno del fabbricato. 2. Rifacimento o ripristino della rete di fognatura, fosse biologiche, pozzetti cortili e vasche imhoff ed adeguamento norme di legge. 3. Sostituzione di chiusini e caditoie. 4. Installazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque di rifiuto, compresa sostituzione pompe di sollevamento. 5. Riparazione e rifacimento di tubazioni e condutture costituenti scarichi di pertinenza dei singoli alloggi fino all'innesto compreso del T di derivazione della colonna montante. 6. Eventuali opere murarie attinenti.	7. Canone di smaltimento e disinquinamento. 8. Energia elettrica di eventuali pompe e accessori. 9. Riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa. 10. Espurgo periodico delle fosse biologiche, disotturazione delle colonne di scarico, delle reti acque bianche e fognarie cortilive e relativi pozzetti con pulizia idrodinamica per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso. 11. Pulitura e riattivazione con macchine idrodinamica ad alta pressione di pozzi perdenti, pozzetti di cantinati ed immondezzai. 12. Disincrostazione delle colonne di scarico. 13. Rifacimento dell'avvolgimento elettrico delle pompe di sollevamento, compressore, parti semplici di impianti elettrici.	14. Disincrostazione delle tubazioni di scarico, della rete degli apparecchi utilizzatori.

A CARICO DEL LOCATORE	ALLE PARTI COMUNI A CARICO DEL CONDUTTORE (da ripartire secondo le situazioni locali)	INTERVENTI ALLE PARTI AD USO ESCLUSIVO E A CARICO DEL CONDUTTORE
<b>8) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SUONERIA E CITOFONI (PARTI COMUNI)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituzione di parti comuni dell'impianto compresi i contatori generali.</li> <li>2. Sostituzione di tutte le parti per cause di forza maggiore e rifacimento delle linee.</li> <li>3. Sostituzione di impianti di suoneria e di allarme.</li> <li>4. Adeguamento normativo CEI, o legislative.</li> <li>5. Sostituzione delle parti comuni dei cavi di citofoni o videocitofoni e riparazioni delle linee elettriche.</li> <li>6. Eventuali opere murarie attinenti ai punti sopraccitati.</li> <li>7. Sostituzione degli impianti di suoneria e di allarme comune, pulsantiera esterna e citofoni esterni, solo nei casi di completa sostituzione degli impianti comprendenti tutte le apparecchiature e le linee salvo casi di manomissione o cattivo uso.</li> <li>8. Sostituzione impianto citofoni o videocitofoni nella parte interna dell'alloggio, solo nei casi di completa sostituzione degli impianti comprendenti tutte le apparecchiature e le linee.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Riparazione o sostituzione della pulsantiera esterna, dell'amplificatore, del porter e degli eventuali accessori dell'impianto citofoniche piccole sostituzioni di parti come lampade (sostituzione diretta da parte degli assegnatari), interruttori starters, reattori, porta lampade, temporizzatori, interruttori crepuscolari, copertura eventuali punti luce, impianti di suoneria e allarme, ecc.; nonché tutte quelle riparazioni o sostituzioni derivanti da altra causa accidentale.</li> <li>10. Manutenzione delle parti sopra citate.</li> <li>11. Energia elettrica secondo bolletta enti erogatori.</li> <li>12. Eventuali opere murarie attinenti ai punti sopra citati.</li> <li>13. Riparazione e sostituzioni di temporizzatori e/o crepuscolari.</li> <li>14. Riparazione degli impianti di suoneria e di allarme comune, pulsantiera esterna e citofoni esterni.</li> <li>15. Sostituzione degli impianti di suoneria e di allarme comune, pulsantiera esterna e citofoni esterni nei casi di manomissione o cattivo uso.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Manutenzione impianto citofoni o videocitofoni nella parte interna dell'alloggio. Interventi da eseguire sotto il diretto controllo dell'A.L.E.R.</li> <li>17. Sostituzione impianto citofoni o videocitofoni nella parte interna dell'alloggio nei casi di manomissione o cattivo uso. Interventi da eseguire sotto il diretto controllo dell'A.L.E.R.</li> </ol>
<b>9) IMPIANTO CENTRALIZZATO TV</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima installazione o sostituzione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi RAI, per vetustà, di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gruppo aereo,</li> <li>• centralino completo,</li> <li>• cavi di distribuzione segnale,</li> <li>• partitori.</li> </ul> </li> <li>2. Adeguamento normativa vigente.</li> <li>3. Danni causati da eventi naturali ed opere murarie attinenti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Riparazione e manutenzione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione dei programmi, comprese: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ampliamento dello stesso;</li> <li>- modifiche del gruppo aereo;</li> <li>- danni causati all'impianto derivanti da manomissioni;</li> <li>- sostituzione e/o riparazioni di varie componenti per il mantenimento in esercizio ed in efficienza di tutto il complesso fino alla presa d'utenza compresa;</li> <li>- atti vandalici.</li> </ul> </li> <li>5. Opere murarie attinenti.</li> <li>6. Installazione e manutenzione dell'impianto satellitare.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Manutenzione o ampliamento dell'impianto TV all'interno dell'alloggio dalla presa d'utenza (questa esclusa).</li> <li>7. Manutenzioni eseguite all'interno dell'alloggio per manomissioni rilevate che pregiudicano il funzionamento di tutto e/o parti dell'impianto.</li> </ol>
<b>10) AREE A VERDE (di pertinenza dello stabile/i)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituzione di alberi, cespugli, piante fiorite non più vegetanti in conseguenza del superamento dell'età media di vita e rifacimento dei tappeti erbosi danneggiati da lavorazioni eseguite dalla proprietà e solo per gestioni del verde affidate all'A.L.E.R.</li> <li>2. Sostituzione e ripristino cordoli e passaggi pedonali per vetustà o cattiva esecuzione.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Taglio dell'erba, potature degli alberi e delle siepi, innaffiature, concimazioni, disinfestazioni, manutenzione di genere del verde e di quanto necessario per la conservazione.</li> <li>4. Diserbo di vialetti, strade, cortili, campi da gioco ecc..</li> <li>5. Rifacimenti e rigenerazioni di porzioni di manto erboso, sostituzione di arbusti e parti di siepe, ammalorati a causa di improprio utilizzo e/o vandalismo.</li> </ol>	
<b>11) DISINFESTAZIONE</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Derattizzazione.</li> <li>2. Deblattizzazione, disinfestazione e disinfestazione in genere.</li> <li>3. Pulizie in genere.</li> </ol>	

A CARICO DEL LOCATORE	ALLE PARTI COMUNI A CARICO DEL CONDUTTORE (da ripartire secondo le situazioni locali)	INTERVENTI ALLE PARTI AD USO ESCLUSIVO E A CARICO DEL CONDUTTORE
<b>12) MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituzione e riparazione di grondaie, pluviali, converse, scossaline di testata e per camini e ricorso tetti e coperture; impermeabilizzazione di canali di gronda, di coperture di fabbricati ecc..</li> <li>2. Riparazione e sostituzione delle canne fumarie e dei cornignoli, delle canne immondezze ecc..</li> <li>3. Riparazione, sostituzione e manutenzione delle colonne di scarico delle acque bianche e luride e relative braghe, pezzi speciali e raccorderie, dalla braga di immissione dell'alloggio fino al sifone, compreso, della rete comunale.</li> <li>4. Riparazioni di tubazioni esterne o incassate dell'impianto idrico-sanitario fino al T di derivazione degli alloggi.</li> <li>5. Opere di manutenzione delle murature e strutture dello stabile e alle pavimentazioni.</li> <li>6. Verniciature e tinteggiature delle opere in legno e ferro delle parti comuni dello stabile sia interne che esterne allo stabile, eseguibili in connessione con lo stato delle stesse e comunque con frequenza non inferiore ai 10 anni.</li> <li>7. Sostituzione e riparazione di marmi, ringhiere e corrimani.</li> <li>8. Riparazione e sostituzione inferiate, cancellate, cancelli, ecc, salvo i casi di uso improprio e/o vandalismo.</li> <li>9. Fornitura e sostituzione negli stabili di attrezzature di arredo urbano, sostituzione solo per vetustà.</li> <li>10. Fornitura di inerti.</li> <li>11. Rifacimento asfalti o autobloccanti per mantenimento pavimentazioni esterne.</li> <li>12. Sostituzione di porte, telai, finestre, avvolgibili, persiane, scuri non riparabili per fatiscenza conseguente alla vetustà, eccettuati i casi di mancata manutenzione, cattivo uso o vandalismo da parte del conduttore.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Riparazione e sostituzione delle apparecchiature, degli accessori riceventi e trasmettenti, delle segnalazioni luminose e degli apparecchi in movimento, dei motori, e della centralina di comando per il funzionamento automatico di cancelli.</li> <li>14. Riparazione e sostituzione di serrature e chiudiporte, eventuale sostituzione di chiavi.</li> <li>15. Sostituzione dei vetri delle parti comuni o loro sigillatura, salvo cause accidentali.</li> <li>16. Riparazione di attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, ecc.).</li> <li>17. Pulizia delle canne fumarie e delle canne di esalazione quando siano in comune, con esclusione delle derivazioni per i singoli alloggi.</li> <li>18. Riparazione di panchine, cestelli rifiuti, giochi ed arredo urbano in genere.</li> <li>19. Stesura inerti ghiaiosi per il mantenimento delle pavimentazioni cortilizie.</li> <li>20. Rappezzi di pavimentazioni in asfalto o autobloccanti.</li> <li>21. Spese di manutenzione della autogestione ed i costi indiretti relativi ai servizi erogati (da ripartire in autogestione).</li> <li>22. Imposte e tasse sui passi carrai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>23. Targhette nominativi personali per casellari, postali, pulsanterie, citofono e porte.</li> <li>24. Riparazione della copertura per danni da posa o manutenzione di antenne ricetrasmittenti causati da inquilini o loro incaricati, compreso l'asporto di antenne o zanche ed i relativi ripristini anche se il conduttore che esegue l'intervento ha ottenuto la regolare autorizzazione preventiva dell'ente gestore.</li> <li>25. Pulizia delle canne fumarie e delle canne di esalazione riferite alle derivazioni per i singoli alloggi.</li> </ol>

A CARICO DEL LOCATORE	ALLE PARTI COMUNI A CARICO DEL CONDUTTORE (da ripartire secondo le situazioni locali)	INTERVENTI ALLE PARTI AD USO ESCLUSIVO E A CARICO DEL CONDUTTORE
<b>14) FORNITURE E MANUTENZIONI ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO LOCATO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di riassegnazione, sostituzione delle parti e delle dotazioni dell'alloggio che risultino inutilizzabili.</li> <li>2. Sostituzione e/o riparazione di pavimenti.</li> <li>3. Rivestimenti, nel caso di cedimenti del sottofondo, distacchi del supporto e riparazioni impiantistiche sottotraccia a carico dell'azienda con materiale simile agli esistenti, (non si procede con completa sostituzione di pavimento e/o rivestimento all'interno del singolo locale interessato dall'intervento anche se i materiali utilizzati per il ripristino sono diversi da quelli presenti).</li> <li>4. Eventuali opere murarie attinenti alle riparazioni sopracitate.</li> <li>5. Riparazione e/o sostituzione di tubazioni e rubinetti d'arresto dell'impianto idrico sanitario incassate ad eccezione dei casi ascrivibili a manomissione e a modifiche abusive o autorizzate, con esclusione di interventi su rubinetti di fermo e saracinesche in genere non incassati.</li> <li>6. Sostituzione di cassette W.C. incassate per vetustà in caso di riassegnazione per cattivo funzionamento od in conseguenza della rottura delle stesse, la sostituzione può avvenire anche con installazione di cassette esterne alla muratura.</li> <li>7. Verniciatura esterna dei serramenti ed avvolgibili in legno e/o ferro, nonché dei parapetti balcone, della saracinesca box e negozio, ecc. con vernici e tinte uguali a quelle esistenti solo in caso di interventi globali di manutenzione straordinaria.</li> <li>8. Manutenzione e sostituzione aspiratori elettrici e relativo impianto elettrico nei bagni ciechi nel caso di guasti non dovuti a manomissioni solo in caso di riassegnazione.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Spese di manutenzione della autogestione ed i costi indiretti relativi ai servizi erogati.</li> <li>10. Imposte e tasse sui passi carrai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Sostituzione e riparazione degli apparecchi sanitari, compresa, la vasca e le relative opere murarie per negligenza o colpa ovvero in conseguenza dell'uso.</li> <li>12. Sostituzione e riparazione della rubinetteria e dei raccordi, sifoni, cassette di scarico, (comprese quelle in bagni prefabbricati) in conseguenza dell'uso per negligenza o colpa.</li> <li>13. Riparazione di infissi interni ed esterni e relativi vetri per danni causati dall'inquinamento, di infissi interni in relazione alla carenza manutentiva (compresa la sostituzione di cerniere, maglie e accessori).</li> <li>14. Riparazione e sostituzione delle cinghie, molle e cordelle di attacco al rullo, nonché il rullo ed apparecchi di manovra delle persiane avvolgibili.</li> <li>15. Riparazione degli avvolgibili esterni.</li> <li>16. Riparazione e manutenzione delle serrande basculanti per autorimesse, compresi i relativi accessori.</li> <li>17. Sostituzione e riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, ecc.) e manutenzione straordinaria per corto circuito nel caso di manomissione di impianto in regola con le norme CEI e vigenti o di sovraccarico.</li> <li>18. Relazione del dimensionamento dell'impianto esistente, con successivo deposito del certificato di conformità all'A.L.E.R..</li> <li>19. Manutenzione dell'impianto TV, a valle della derivazione sul montante (presa compresa).</li> <li>20. Riparazione di pavimenti e rivestimenti, deteriorati o smossi per qualunque causa non imputabile a generalizzato stacco.</li> <li>21. Cedimento del sottofondo.</li> <li>22. Tinteggiatura delle pareti e verniciatura delle opere in legno e ferro.</li> <li>23. Verniciatura dei serramenti interni ed esterni e degli avvolgibili in legno e/o ferro, nonché dei parapetti balcone, della saracinesca box o negozio, ecc. con vernici e tinte uguali a quelle esistenti con frequenza non inferiore ai dieci anni.</li> <li>24. Chiavi e serrature.</li> <li>25. Tutte le riparazioni, e sostituzioni e ripristini conseguenti a lavori di modifica effettuati dagli inquilini anche se autorizzati.</li> <li>26. Fornitura del materiale necessario per lavori di ripristino su opere eseguite dagli inquilini.</li> <li>27. Qualunque modifica o innovazione richiesta dagli assegnatari per migliorie è a carico degli assegnatari stessi, compresa la istruzione delle pratiche relative ai necessari permessi e adempimenti, la presentazione delle dichiarazioni e certificazioni di conformità delle Ditte, previo benessere della proprietà.</li> <li>28. Il ripristino delle manomissioni per negligenza o colpa degli impianti, dei manufatti ecc. sono a carico dell'assegnatario.</li> <li>29. Disotturazione delle tubazioni di scarico degli apparecchi sanitari dell'alloggio (fino alle rispettive colonne).</li> <li>30. Pulitura interna delle tubazioni dell'impianto idrico dell'alloggio a partire dal T sul montante, questo compreso.</li> <li>31. Manutenzione aspiratori elettrici e relativo impianto elettrico nei bagni ciechi.</li> <li>32. Derattizzazione, deblatizzazione, disinfestazione nell'alloggio, nelle cellette di cantina o di solaio, nel box, nei depositi e negozi.</li> <li>33. Pulitura delle canne di esalazione e fumarie al servizio esclusivo del singolo alloggio, nonché dei raccordi tra l'alloggio e la canna di esalazione collettiva.</li> <li>34. Sgombero di masserizie all'interno delle cellette di cantina, di solaio o del box di pertinenza dell'alloggio, anche se non utilizzati dall'utente, e sgombero alle pp.dd. delle macerie conseguenti a lavori nell'alloggio; inoltre sgombero completo e pulizia dell'alloggio nel caso di disdetta o cambi.</li> <li>35. Sostituzione sali e manutenzione eventuali apparecchi addolcitori acqua per usi sanitari o per caldaie di riscaldamento autonomo, presenti nell'alloggio.</li> </ol>

A CARICO DEL LOCATORE	ALLE PARTI COMUNI A CARICO DEL CONDUTTORE (da ripartire secondo le situazioni locali)	INTERVENTI ALLE PARTI AD USO ESCLUSIVO E A CARICO DEL CONDUTTORE
		36. Verifica periodica di efficienza delle saracinesche di chiusura delle reti di alimentazione acqua e gas situate in corrispondenza dell'ingresso degli impianti nell'alloggio e/o in corrispondenza dell'ingresso degli impianti nell'alloggio e/o in corrispondenza del contatore. 37. 41 Opere atte a riconsegnare l'alloggio nello stato originale e in buono stato manutentivo, nel caso di rilascio dell'alloggio stesso. 38. Esecuzione di operazioni ed interventi atti ad eliminare muffe e condense determinati da impropria conduzione dell'alloggio (escluso uso e vetustà), provvedendo allo scopo a mantenere nell'alloggio una temperatura sufficiente, a collegare il condotto di evacuazione per lo smaltimento dei vapori del piano cottura all'apposita tubazione all'uopo predisposta, evitare la formazione di vapore acqueo all'interno dell'alloggio limitando l'utilizzo di evaporatori per termosifoni, ferri da stiro a vapore ed umidificatori elettrici e quando ciò non è evitabile arieggiare i locali e possibilmente evitando l'asciugatura del bucato all'interno dell'alloggio.
<b>NORME GENERALI</b>		
1. Gli stabili di nuova costruzione ovvero recuperati devono essere dotati anche dei normali arredi quali: (primo acquisto) trespoli, bidoni e contenitori per spazzatura, solo nel caso in cui non sia previsto da Regolamenti comunali l'uso degli stessi collocati nella sede stradale; (primo acquisto) casellari postali, bacheca per avvisi, regolamento ascensore, ecc.. 2. Sono a carico degli assegnatari tutti gli interventi di manutenzione sia dell'alloggio che delle parti comuni dovuti al cattivo uso, ad atti vandalici o attribuibili a carenza di manutenzione da parte dell'assegnatario. 3. Si raccomanda la periodica ritinteggiatura dell'alloggio. 4. Sono a carico del singolo assegnatario i costi delle verifiche tecniche dal medesimo richieste, se dette richieste risultino prive di fondamento.		

**ALLEGATO 2: parte D**

**NOTE OPERATIVE PER L'ADEGUAMENTO  
DEI CONTRATTI DA STIPULARE O RINNOVARE  
AI SENSI DEGLI ARTT. 19, COMMA 4, 29 E 31, COMMA 4  
PER GLI ALLOGGI DI CUI ALL'ART. 1,  
COMMA 3, LETT. A).**

*(si omette il richiamo al regolamento regionale  
10 febbraio 2004, n. 1  
successivamente all'articolo richiamato)*

**Premessa**

Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), di cui all'art. 31, comma 13, (secondo quanto previsto dalla eventuale convenzione in atto con l'ente proprietario degli alloggi), provvedono ad adeguare o rinnovare i contratti, secondo quanto previsto dal regolamento regionale e dei presenti indirizzi.

**1. Adozione dello schema del contratto di locazione, del manuale d'uso e del manuale delle ripartizioni delle manutenzioni nei fabbricati erp**

L'ente gestore provvede ad adottare entro il 28 febbraio 2005:

- il Contratto di locazione;
- il Manuale d'uso degli alloggi erp;
- il Manuale delle ripartizioni delle manutenzioni nei fabbricati erp;

secondo gli schemi deliberati dalla Giunta regionale allegati A, B, e C, con gli adattamenti che si rendessero necessari alle esigenze dell'ente gestore, anche per la registrazione telematica dei contratti di locazione e per la grafica di presentazione dei testi, nel rispetto comunque delle disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale.

Qualora l'ente gestore non provveda entro il termine sopra indicato e comunque sino a quando non provveda ad adottare gli atti regionali, il medesimo è tenuto a stipulare i contratti secondo lo schema di contratto assunto dalla Giunta regionale.

**2. Contratti di locazione stipulati precedentemente al 1 marzo 2005**

L'ente provvede, per i contratti stipulati precedentemente al 1 marzo 2005, a rinnovarli alla loro scadenza «fiscale» e comunque entro il 2010, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 4 con:

- il rinnovo del contratto stesso secondo il nuovo modello contrattuale assunto dall'ente gestore, secondo le modalità previste dall'art. 19 del regolamento regionale n. 1/04;

- con una comunicazione da inviare ai conduttori con raccomandata RR, che indicherà le innovazioni sostanziali tra il precedente contratto e quello predisposto ai sensi dell'art. 29, che in forza dell'art. 1339 (1) del c.c., dispone l'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge ovvero dal regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1, per consentire ai conduttori di conoscere le principali innovazioni che sostituiscono le clausole del contratto che hanno stipulato precedentemente; in ogni caso, nella comunicazione da inviarsi ai conduttori, devono essere rese note le seguenti parti contrattuali:

**Art. 2 (Durata della locazione)**

*1. Il presente contratto decorre a far data dal ..... ed ha durata di quattro anni prorogabili tacitamente ogni quattro anni. La proroga è esclusa nel caso in cui sia stata promossa dal locatore azione giudiziale di risoluzione ovvero sia stato emesso provvedimento estintivo dell'assegnazione.*

(...)

**Art. 3 (Canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale)**

*1. Il conduttore e gli altri componenti del nucleo familiare, obbligati in solido ai sensi dell'art. 19 del r.r. 1/2004:*

*a) corrispondono il canone mensile di locazione inizialmente fissato in euro ....., soggetto ad aggiornamento e revisione periodica, nei tempi e con le modalità determinate dal locatore, nonché euro ..... a titolo di quota preventiva annua per il rimborso degli oneri accessori di cui al successivo punto b). Tale quota è suscettibile di adeguamento annuale da parte del locatore in funzione dell'andamento dei costi di erogazione dei relativi servizi;*

*b) rimborsano al locatore nella misura fissata dal medesimo, in conformità allo schema per la ripartizione degli oneri accessori che forma parte integrante del presente contratto, le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri sostenuti dal locatore ai fini dell'erogazione dei servizi accessori e del riparto delle relative spese, ivi comprese le spese di amministrazione e generali. Qualora intervengano variazioni nei costi di erogazione previsti per i suddetti servizi, il conduttore si obbliga a versare a semplice richiesta, la*

**(1) Art. 1339 Inserzione automatica di clausole**

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).

cifra a conguaglio determinata dal locatore; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa;

c) accettano di uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore. Il pagamento eseguito in modo difforme darà facoltà al locatore di ripetere eventuali conseguenti danni. Il mancato pagamento degli importi dovuti determina l'applicazione degli interessi di mora, in misura pari al tasso di riferimento vigente (ex tasso ufficiale di sconto) su tutte le somme non corrisposte (2).

2. Ove la morosità superi i due mesi il locatore, previa messa in mora, perseguirà il conduttore o chi per esso per il mancato pagamento ai sensi dell'art. 32 del r.d. del 28 aprile 1938, n. 1165, ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di inadempimento.

3. I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso nei confronti del conduttore, dandosi atto le parti che tali pagamenti non comportano tacita rinnovazione del contratto e saranno imputati rispettivamente nell'ordine ad eventuali spese di esazione o legali, eventuali interessi, canone e, nell'ambito di questo, con priorità al rimborso delle spese reversibili di cui alla lett. b) del punto 1.

4. Il conduttore è tenuto a versare al locatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, nei termini e nelle modalità stabilite dal locatore, un deposito cauzionale pari a..... (3) mensilità del canone di locazione.

5. Il deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali maturati ed eventualmente non ancora accreditati, verrà restituito al conduttore solo dopo la riconsegna dell'alloggio, libero da persone e cose, e dopo che l'assegnatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, al netto di ogni eventuale credito nei confronti del locatore, nonché dell'ammontare dei danni riscontrati nell'alloggio e nelle relative pertinenze. Le somme trattenute dal locatore si intendono senza pregiudizio di maggiori obblighi incombenti al conduttore o delle maggiori spese relative che lo stesso è tenuto a rimborsare al locatore medesimo. Il conduttore non può, in nessun caso, scontare dal deposito cauzionale né canone, né oneri accessori e né spese.

#### **Art. 4 (Occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'alloggio)**

1. L'alloggio deve essere occupato dal conduttore entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, che si intende effettuata alla data di stipula del presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2.

2. Il conduttore dichiara di ricevere l'alloggio in buono stato locativo e comunque idoneo all'uso convenuto. Il conduttore è custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati da negligenza nell'uso della cosa locata nonché quelle di piccola manutenzione di cui all'art. 1576 c.c., meglio specificate nel manuale per la ripartizione delle manutenzioni. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore. In mancanza di tale comunicazione il locatore è esonerato da responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'omissione della riparazione.

3. In caso di recesso il conduttore ha l'obbligo di avvertire per iscritto il locatore,..... giorni prima, del giorno e dell'ora di riconsegna delle chiavi e restituzione dell'alloggio libero e vuoto di persone e cose anche interposte.

4. Il conduttore che ha disdetto l'alloggio deve consentire la visita a nuovi aspiranti conduttori tutti i giorni feriali dalle ore ..... alle ore ..... dal giorno successivo all'accettazione della disdetta.

5. Ove il conduttore si allontani dall'alloggio unitamente al suo nucleo familiare, per sei mesi continuativi, asportandone gli arredi, senza preventiva dichiarazione di recesso dal contratto, il locatore è autorizzato a riprendere possesso dell'alloggio che si intende senza eccezione alcuna abbandonato.

6. Il conduttore autorizza inoltre il locatore, all'atto della disdetta, ad installare opere provvisorie a tutela della disponibilità dell'alloggio stesso.

7. Nel caso di decesso del conduttore e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, il locatore provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'alloggio e alla custodia presso propri locali dei beni eventualmente esistenti, dopo aver

redatto l'inventario per mezzo di un funzionario a ciò designato.

#### **Art. 5 (Danni, Responsabilità, Migliorie e Innovazioni)**

1. Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo o altro fatto doloso o colposo senza che sia possibile identificare l'autore, il conduttore riconosce al locatore il diritto di rivalersi «pro quota» su tutti gli inquilini dello stabile, in rapporto all'alloggio goduto.

2. Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni derivanti da vizi della cosa locata. Resta in ogni caso fermo il dovere del conduttore e del suo nucleo familiare di adoperarsi per evitare o ridurre ogni evento dannoso. Il conduttore esonera espressamente il locatore, anche agli effetti dell'art. 1585 c.c., da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti per fatto, omissione o colpa di altri conduttori o di terzi in genere. Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

3. Nessuna miglioria, innovazione modifica potrà essere effettuata dal conduttore senza preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eseguiti nell'alloggio dal conduttore resteranno al termine del rapporto di proprietà del locatore, senza che per ciò il conduttore possa pretendere rimborso o indennizzo, e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. È in ogni caso riservato al locatore il diritto di pretendere la restituzione dell'alloggio nello stesso stato di buona manutenzione in cui fu consegnato. Resta però riservato al locatore il diritto di pretendere la rimessione dei locali nel precedente stato in danno e a spese del locatario.

4. Il locatore potrà eseguire all'interno e all'esterno dell'alloggio, su pertinenze e parti comuni, innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espressa deroga alle limitazioni di cui agli artt. 1582, 1583 e 1584 c.c. Ove, in assenza del conduttore, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il locatore è autorizzato a far aprire l'alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal conduttore qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

#### **Art. 6 (Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili)**

1. Se lo stabile di cui fanno parte i locali oggetto del presente contratto è dotato di impianto di riscaldamento centrale il conduttore è obbligato ad attenersi alle norme e condizioni dettate dal locatore.

2. Nel caso in cui l'alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo è fatto carico al conduttore di assicurare la gestione e la manutenzione dell'impianto medesimo, tenendo aggiornato il libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dal d.P.R. 412/93, come meglio specificato nel ..... d'uso e nel ..... per la ripartizione delle manutenzioni.

3. È fatto divieto al conduttore di installare nell'alloggio apparecchi funzionanti con ogni tipo di combustibile (solido, liquido, gassoso, ecc) quali caldaie, fornelli, stufe, scaldabagni, calda acqua e simili, salvo che l'alloggio sia dotato dei prescritti dispositivi di adduzione aria ed evacuazione fumi e, nel caso di impiego del combustibile gassoso, purché gli apparecchi siano installati nel rispetto della legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e relative norme UNI vigenti, con particolare riferimento alla UNI 7129, e sia stata rilasciata dalla Ditta installatrice la dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. In tal caso il conduttore dovrà garantire la perfetta funzionalità ed efficienza dei dispositivi di adduzione dell'aria ed evacuazione dei fumi, nonché delle apparecchiature installate e provvedere ai controlli e alla manutenzione periodica dell'impianto interno, come previsto dalla predetta norma UNI 7129. Quanto detto in aggiunta o integrazione agli obblighi previsti per l'esercizio degli impianti termici autonomi, di cui al d.P.R. n. 412/93.

4. In caso di violazione dell'obbligo previsto al comma 2 e

(2) Il locatore, in relazione alle proprie realtà locali, può stabilire un tasso diverso nei limiti previsti dalle disposizioni legislative in materia.

(3) Il deposito cauzionale non può essere inferiore a 2 mensilità del canone di locazione.

del divieto di cui al comma 3 il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito della comunicazione del locatore di avvalersi della risoluzione.

#### Art. 10 (Spese)

1. Sono a totale carico del conduttore le spese, imposte di bollo e le tasse di stipulazione del presente contratto, fatta eccezione per l'imposta di registro iniziale, di rinnovo e di proroga da corrispondersi, secondo le percentuali indicate dalla legislazione vigente.

#### Art. 11 (Patti finali)

a. Il presente contratto è risolto di diritto oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, nei casi di decadenza dell'assegnazione e nelle ipotesi previste dal manuale d'uso al punto 2. lett. c), d), f) e j):

(...)

Per il manuale d'uso e delle ripartizioni delle manutenzioni degli alloggi, l'ente gestore può inviarne copia con la comunicazione del rinnovo del contratto, oppure riportarne i testi nella pubblicazione periodica inviata eventualmente ai conduttori o altre forme di comunicazione.

(BUR20050120)

(3.1.0)

**D.g.r. 20 dicembre 2004 - n. 7/19921**

**Accreditamento del Centro Diurno per disabili «L'Airone» sito a Pieve Emanuele - via Comunità 2 - gestito dalla Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria (C.R.M.)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421»; e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 31 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta "Centro Diurno per persone con disabilità" (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

Rilevato che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria - C.R.M., Ente gestore del Centro Diurno per disabili «L'Airone» (CDD) con sede in Pieve Emanuele, via Della Comunità, 2, ha chiesto in data 20 settembre 2004 l'accreditamento per n. 30 posti;

Preso atto che la Provincia di Milano con determinazione n. 293 del 21 ottobre 2004 ha autorizzato in via permanente l'ente Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria al funzionamento del Centro Diurno per disabili «L'Airone» per un numero di 30 posti, già precedentemente autorizzato ed accreditato come Centro Socio Educativo per n. 15 posti;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Locale Milano 2, con deliberazione n. 463 del 10 novembre 2004 ha espresso parere favorevole all'accreditamento del Centro Diurno per disabili per n. 30 posti;

Rilevato che il CDD risulta pertanto in possesso dei seguenti e indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Milano, disposizione n. 293 del 21 ottobre 2004;

- parere favorevole all'accreditamento per 30 posti della competente Azienda Sanitaria Locale Milano 2 espresso con deliberazione n. 463 del 10 novembre 2004;

- requisiti strutturali ed organizzativi di cui all'allegato B della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

Rilevato che per quanto riguarda i requisiti gestionali previsti di cui allegato A della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004, l'ASL dichiara che «L'Ente gestore garantisce lo standard di assistenza richiesto dalla compilazione della SIDi per gli utenti attualmente presenti, integrato da un piano di acquisizione del personale per il raggiungimento dello standard medio richiesto per il totale dei posti da accreditare»;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nella d.g.r. 18334/2004 ed il sistema tariffario che verrà stabilito con provvedimento regionale;

Dato atto che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario regionale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore e ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Precisato che, sino all'entrata in vigore della nuova remunerazione tariffaria per le cinque classi di fragilità previste per gli utenti del CDD, verrà garantita la tariffa giornaliera pro-capite di € 35 prevista per il Centro Socio Educativo, senza l'obbligo da parte del gestore del CDD di garantire lo standard di assistenza derivante dalla classificazione SIDi degli utenti;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (II provvedimento 2004);

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre, per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Diurno per Disabili (CDD) «L'Airone» con sede in Pieve Emanuele, via Della Comunità, 2, per n. 30 posti, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL Milano 2;

2. di precisare che, sino all'entrata in vigore della nuova remunerazione tariffaria per le cinque classi di fragilità previste per gli utenti dei CDD, verrà garantita la tariffa giornaliera pro-capite, di € 35 prevista per il Centro Socio Educativo, senza l'obbligo da parte del gestore dei CDD di garantire lo standard di assistenza derivante dalla classificazione SIDi degli utenti;

3. di stabilire che la remunerazione, che sarà definita dalla Giunta regionale, sarà determinata in conformità ai criteri definiti al punto 6) della d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004, e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, tra l'ente gestore e l'ASL di ubicazione della struttura, da stipularsi successivamente al presente atto;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004;

5. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

6. di riconfermare che l'ente Gestore del CDD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;

7. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

8. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di Milano 2, ove è ubicata la struttura in oggetto, deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, accenti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria

dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

9. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di Milano 2 provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che entro quattro settimane dall'ammissione di nuovo utente vengano adottati i minuti di assistenza alla tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle classi rilevato con la procedura SIDI;

10. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

11. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050121)

**D.g.r. 20 dicembre 2004 - n. 7/19922**

**Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili «Casa Madonna del Lavoro – Opera Don Guanella» con sede in Nuova Olonia di Dubino (SO), via Spluga, 24. Finanziamento a carico del Fondo sanitario**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

– la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

– la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitaria assistenziale per disabili»;

– la d.g.r. 6 febbraio 2004, n. 16264 «Riconduzione delle tipologie di residenzialità socio sanitaria RSA e RSD delle strutture gestite dalle Aziende Sanitarie Locali per pazienti dimessi dagli ex Ospedali Psichiatrici e classificati in fascia B»;

Rilevato che il legale rappresentante dell'Ente «Casa Madonna del Lavoro – Opera don Guanella, Ente gestore della omonima Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili con sede in Nuova Olonia di Dubino (SO), via Spluga, 24, con domanda del 21 gennaio 2004 e successiva rettificata del 19 marzo 2004 ha chiesto l'accreditamento per n. 49 posti letto di cui 19 di ampliamento;

Rilevato che la RSD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento in via provvisoria rilasciata dalla Provincia di Sondrio con provvedimento prot. n. 47465 rep. 10/04 del 30 settembre 2004;

- parere favorevole all'accreditamento per n. 49 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Sondrio, espresso con deliberazione n. 463 del 25 ottobre 2004;

- presentazione di un piano di acquisizione del personale;
- presentazione di un piano delle opere di adeguamento strutturale;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 14039 del 8 agosto 2003;

Precisato che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 ed in particolare l'allegato F «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che l'Ente gestore è tenuto ad applicare una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Precisato che, per quanto riguarda gli ospiti ex O.P. di fascia B:

- l'onere per il ricovero è a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, senza alcuna compartecipazione ai costi da parte dell'assistito;

- i sistemi di rilevazione SIDI e SOSIA sono applicati ai soli fini epidemiologici, fermo restando l'obbligo del debito informativo complessivo definito nelle d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 e n. 12620 del 7 aprile 2003;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili accreditate;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Secondo provvedimento organizzativo anno 2004»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili «Casa Madonna del Lavoro – Opera don Guanella» con sede in Nuova Olonia di Dubino (SO), via Spluga, 24 per n. 49 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL, di Sondrio;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ente gestore è tenuto ad applicare una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

4. di precisare che, per quanto riguarda gli ospiti ex O.P. di fascia B:

- l'onere per il ricovero è a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, senza alcuna compartecipazione ai costi da parte dell'assistito;

- i sistemi di rilevazione SIDI e SOSIA sono applicati ai soli fini epidemiologici, fermo restando l'obbligo del debito informativo complessivo definito nelle d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 e n. 12620 del 7 aprile 2003;

5. di confermare che l'Ente gestore della RSD accreditata è obbligato a:

- erogare, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, l'assistenza medica generica, infermieristica, riabilitativa, ritenendosi escluse le prestazioni mediche specialistiche, di diagnostica strumentale nonché quelle relative all'assistenza

protesica erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ex d.m. 27 agosto 1999 n. 332 con esclusione di quanto previsto ai successivi punti;

- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e traverse);
- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale e materiale sanitario;

6. di stabilire che l'ASL, di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003;

7. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

8. di riconfermare che l'ente Gestore della RSD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

9. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

10. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente e deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

11. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento, dell'effettiva realizzazione del piano di adeguamento agli standard strutturali e del piano di acquisizione del personale nonché dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti;

12. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

13. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050122)

**D.g.r. 20 dicembre 2004 - n. 7/19923**

**Accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa «Villa Gorizia» - località Villa Gorizia - Sirtori (LC), gestita da «Atipica - Cooperativa Sociale a r.l.» con sede legale in via Brigatti, n. 39 - Ronco Briantino (MI) - ai sensi della d.g.r. 12621/2003**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del

Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» in particolare l'art. 4 come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1) lett. a) e art. 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private;

- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL, le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621, che determina requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;

Viste le circolari regionali attuative della citata d.g.r. 12621/2003:

- 1 luglio 2003, n. 23, che - tra l'altro - fissa procedure e tempi per le richieste di autorizzazione ed accREDITAMENTO da parte dei gestori di servizi per l'assistenza alle persone con problematiche di dipendenza;

- 11 agosto 2003, n. 29 che fornisce ulteriori indicazioni circa l'accREDITAMENTO dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche di dipendenza;

Dato atto che con d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 15562 è stata accREDITATA per complessivi 21 posti (16 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 5 posti di modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica residenziale) la Comunità Villa Gorizia di Sirtori (LC) gestita dalla «Cooperativa Sociale La Strada» con sede legale in via Salomone n. 23 - Milano;

Vista la delibera dell'ASL, di Lecco n. 499 del 24 agosto 2004 che ha disposto la vultura dell'autorizzazione al funzionamento per i 21 posti residenziali di «Villa Gorizia» da «Cooperativa sociale La Strada» a «Atipica - Cooperativa Sociale a r.l.» con sede legale in via Brigatti, n. 39 - Ronco Briantino (MI);

Vista la delibera dell'ASL, di Lecco n. 579 del 6 ottobre 2004 che modifica l'autorizzazione a «Villa Gorizia» articolandola in 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 7 posti di modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica residenziale;

Dato atto della richiesta presentata dal Presidente di «Atipica - Cooperativa sociale a r.l.» del 15 settembre 2004 di accREDITAMENTO di 21 posti articolati in 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 7 posti di modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica residenziale;

Vista la delibera dell'ASL, di Lecco n. 667 del 23 novembre 2004 che esprime parere favorevole all'accREDITAMENTO di 21 posti articolati in 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 7 posti di modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica residenziale della Comunità «Villa Gorizia» - località Villa Gorizia - Sirtori (LC), gestita da «Atipica - Cooperativa Sociale a r.l.» con sede legale in via Brigatti, n. 39 - Ronco Briantino (MI);

Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del sistema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accREDITATI per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;

Ritenuto di dover procedere all'accREDITAMENTO della Comunità «Villa Gorizia» 21 posti articolati in 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 7 posti di modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica residenziale;

Ritenuto di precisare che l'ASL di Lecco debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accreditamento vincola gli Enti Gestori all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Visti:

– il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

– la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° provvedimento organizzativo 2004)»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accreditare la Comunità «Villa Gorizia» – località Villa Gorizia – Sirtori (LC), gestita da «Atipica – Cooperativa Sociale a r.l.» con sede legale in via Brigatti, n. 39 – Ronco Briantino (MI) per 21 posti articolati in 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 7 posti di modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica residenziale;

2. di iscrivere il servizio di cui al punto 1) nell'apposito Registro regionale dei servizi accreditati per le dipendenze;

3. di vincolare l'ente Gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con d.g.r. 12621/2003, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Lecco debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050123)

(2.1.0)

**D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/19969**

**Prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste;

Visto l'art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. n. 29 del 23 dicembre 2003 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 15866 del 30 dicembre 2003 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la richiesta della Direzione Generale Presidenza prot. n. A1 2004.61892 del 20 dicembre 2004, con la quale si richiede l'incremento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa della seguente UPB:

• 5.0.2.0.1.174 cap. 4455 del bilancio di esercizio 2004, avente ad oggetto: «Oneri relativi all'attività dell'avvocatura regionale» per un importo di € 230.238,00;

in quanto l'attuale stanziamento risulta insufficiente a coprire gli oneri relativi alle prestazioni degli avvocati dell'avvocatura regionale afferenti il 4° trimestre 2004;

Ritenuto pertanto che tali spese sono inderogabili e non procrastinabili e considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'integrazione dello stanziamento di competenza e cassa del bilancio 2004 dell'UPB richiamata per l'importo di € 230.238,00;

Dato atto che la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste», alla data del 17 dicembre 2004 è di € 4.000.000,00;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti Finanziari Integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Tutto ciò premesso

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

– di prelevare, la somma di € 230.238,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio 2004 sulla base delle motivazioni espresse in premessa;

– di integrare per l'importo di € 230.238,00 la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.2.0.1.174 cap. 4455 del bilancio di esercizio 2004, avente ad oggetto: «Oneri relativi all'attività dell'avvocatura regionale»;

– di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

– di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 34/78.

Il segretario: Sala

(BUR20050124)

(5.3.4)

**D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20028**

**Bando per la concessione di contributi per l'installazione sulle autovetture di impianti di alimentazione a metano o a GPL – rifinanziamento e proroga dei termini per l'installazione degli impianti**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 17 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 1 giugno 2002 n. 120 «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997», che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo di Kyoto;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, che all'art. 29, lettera c) prevede tra le funzioni della Regione la promozione di interventi a tutela dell'inquinamento atmosferico quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o a fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili;

Visti i propri provvedimenti di finanziamento delle vetture a metano e GPL, ed in particolare:

– la d.g.r. 18601 del 5 agosto 2004, con la quale è stato approvato il bando per la concessione di contributi per la diffusione di autoveicoli commerciali a bassa emissione, con una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00 e con scadenza al 31 dicembre 2004 per la prenotazione dei fondi;

– la d.g.r. 18866 del 30 settembre 2004, con la quale è stato approvato il bando per la concessione di contributi per l'installazione sulle autovetture di impianti di alimentazione a metano o a GPL, con una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00 e con scadenza al 18 marzo 2005 per la prenotazione dei fondi;

Considerato che entrambe i bandi prevedono, per l'assegnazione dei contributi, un sistema in due fasi: nella prima fase l'utente provvede alla prenotazione dei fondi, ed una volta avuto conferma del finanziamento inoltra la documentazione amministrativa prescritta;

Rilevato come, nel primo periodo di operatività dei bandi, si è rilevata la seguente situazione:

– il bando di cui alla d.g.r. 18601/2004, riservato ai veicoli commerciali, ha ricevuto un limitato numero di adesioni, ed è ipotizzabile che per il finanziamento, a consuntivo, di tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili sarà sufficiente una dotazione finanziaria molto inferiore a quella allocata;

- il bando di cui alla d.g.r. 18866/2004, riservato alle trasformazioni di autovetture, ha riscosso un notevole successo, esauendo rapidamente i fondi a disposizione;

- il successo del bando di cui alla d.g.r. 18866/2004 ha generato un forte incremento nei carichi di lavoro delle officine di trasformazione, che hanno segnalato l'impossibilità, in diversi casi, di effettuare la trasformazione entro il termine di 90 giorni dalla conferma della finanziabilità dell'operazione, così come previsto dal bando regionale;

Rilevata pertanto:

- l'opportunità di provvedere al rifinanziamento del bando trasformazioni di cui alla d.g.r. 18866/2004, anche a valere sulle economie del bando di cui alla d.g.r. 18601/2004, che peraltro non saranno pienamente valutabili se non dopo la data di scadenza del bando;

- la necessità di prevedere termini più lunghi per la realizzazione della trasformazione dell'auto, al fine di consentire la sua realizzazione da parte dell'officina nonostante il forte incremento nel carico di lavoro generato dal bando medesimo;

Rilevato come con d.g.r. 19598 del 26 novembre 2004 la gestione del fondo per il pagamento dei contributi relativi ai due bandi di cui alle d.g.r. 18866/2004 e d.g.r. 18601/2004 sia andato a costituire un fondo unico gestito dall'Automobile Club di Milano, e che pertanto sussiste la possibilità di utilizzare i fondi originariamente attribuiti ad uno dei due bandi per il finanziamento dell'altro, nel momento in cui si generino delle economie alla data di scadenza del bando medesimo;

Rilevato inoltre come, a causa di ritardi nell'aggiornamento dei documenti non imputabili alla volontà degli utenti, in alcuni casi non è possibile l'esibizione della carta di circolazione del veicolo, in quanto il documento non è stato ancora rilasciato ed è sostituito dal documento provvisorio equivalente ai fini della circolazione del veicolo;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di provvedere al rifinanziamento del bando per la concessione di contributi per l'installazione sulle autovetture di impianti di alimentazione a metano o a GPL di cui alla d.g.r. 18866 del 30 settembre 2004 per un importo di € 2.500.000,00;

2. di provvedere, per gli oneri economici conseguenti a carico del bilancio regionale, nel modo seguente:

- prioritariamente mediante le economie del bando veicoli commerciali approvato con d.g.r. 18601 del 5 agosto 2004, che verranno accertate nei primi giorni di gennaio 2005 in esito alla chiusura del bando e che trovano copertura sul cap. 4.9.1.2.3.5966 del bilancio 2004 nell'ambito dei fondi gestiti dall'Automobile Club Milano in attuazione della d.g.r. 19598 del 26 novembre 2004;

- di provvedere, per quanto non finanziabile mediante le economie di cui al punto precedente, mediante il cap. 4.9.1.1.3.138.5792 del bilancio 2005;

3. di modificare la d.g.r. 18866 del 30 settembre 2004 prorogando il termine per la presentazione della richiesta di contributo nel modo seguente:

- una volta ricevuta conferma dall'Automobile Club Milano dell'accettazione preliminare della prenotazione, è necessario inoltrare la richiesta spedendo tramite raccomandata la documentazione necessaria entro il termine di 180 giorni solari e continuativi dalla data di assegnazione del protocollo;

- tale termine non è soggetto ad ulteriori proroghe;

4. di modificare altresì la d.g.r. 18866 del 30 settembre 2004 prevedendo la possibilità, nel caso in cui l'utente non disponga del libretto di circolazione ma esclusivamente del documento provvisorio equivalente, di presentare la fotocopia del documento provvisorio in luogo della fotocopia del libretto di circolazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

**straordinario di bonifica legge n. 388/2000, art. 114, comma 20»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 2, comma 104, della predetta legge n. 662/1996;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze del 31 luglio 2003, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, reg. n. 3 foglio n. 375, che all'art. 8 approva, a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, commi 17 e 20, un primo elenco di aree minerarie estrattive, oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale che all'allegato 2A individua i progetti finanziabili con la ripartizione delle risorse disponibili;

Viste le risorse destinate al finanziamento di progetti che per la Regione Lombardia risultano essere complessivamente di € 2.400.000,00, come indicato nel su indicato allegato 2A;

Considerato che il medesimo decreto prevede di demandare ad appositi Accordi di Programma, da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le singole Regioni e Province Autonome interessate, l'individuazione degli interventi, dei soggetti beneficiari nonché la definizione delle modalità, delle condizioni e dei termini per la redazione dei piani di recupero e per l'erogazione dei finanziamenti e di trasferire alle Regioni medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;

Considerato, inoltre, che gli artt. 8, 9 e 10 del suddetto d.m. dettano le modalità di individuazione, finanziamento, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica e recupero ambientale delle aree ex estrattive minerarie;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Accordo di Programma allegato al presente atto che ne forma parte integrante;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma «Siti ex estrattivi minerari indicati dalle Regioni per l'inserimento nel Piano straordinario di bonifica legge n. 388/2000, art. 114, comma 20, allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante (omissis);

2. di demandare la sottoscrizione dell'Accordo di Programma al Direttore della direzione Generale della Qualità dell'Ambiente;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Sala

**D) ATTI DIRIGENZIALI****GIUNTA REGIONALE  
D.G. Presidenza**

(BUR20050126)

**Com.r. 28 dicembre 2004 - n. 181****Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di novembre 2004**

Si comunica che nel mese di novembre 2004 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

**LEGENDA**

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria  
 S.O. = Supplemento Ordinario  
 S.S. = Supplemento Straordinario  
 Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni  
 Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi  
 Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis  
 Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

**NOVEMBRE 2004**

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
45	2.11	Se.O.	256
	3.11	Se.I.	257
	3.11	Se.I.C.	258
	4.11	I S.S.	259
	5.11	I S.O.	260
46	8.11	Se.O.	261
	9.11	I S.S.	262
	10.11	Se.I.	263
	10.11	Se.I.C.	264
	11.11	II S.S.	265
	12.11	I S.O.	266
	12.11	III S.S.	267
	47	15.11	Se.O.
16.11		I S.S.	269
17.11		Se.I.	270
17.11		Se.I.C.	271
18.11		II S.S.	272
19.11		I S.O.	273
48	22.11	Se.O.	274
	23.11	I S.S.	275
	24.11	Se.I.	276
	24.11	Se.I.C.	277
	24.11	I S.O.	278
	25.11	II S.S.	279
	26.11	III S.S.	280
49	29.11	Se.O.	281
	30.11	I S.S.	282

**D.G. Formazione, istruzione e lavoro**

(BUR20050127)

(3.3.0)

**D.d.g. 15 dicembre 2004 - n. 22694**

**Variazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2003 degli interventi di Edilizia Scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente**

**all'Ente beneficiario: Amministrazione comunale di Landriano (PV)****IL DIRETTORE GENERALE  
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'Edilizia Scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la d.g.r. 5 dicembre 2003 - n. 7/15432 avente per oggetto «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - art. 4 - Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica 2003/2005. Criteri e modalità per le predisposizioni del Piano annuale di attuazione relativo alla 1<sup>a</sup> (2003) e 2<sup>a</sup> (2004) annualità», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3<sup>o</sup> Supplemento Straordinario al n. 49 del 6 dicembre 2003;

Visto il decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004 relativa alla approvazione del 1<sup>o</sup> (2003) e 2<sup>o</sup> (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di Programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1<sup>o</sup> Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2004;

Visto che nel suddetto Piano annuale 2003 di finanziamento degli interventi previsti dalla legge 23/96 figura tra gli Enti beneficiari il comune di Landriano (PV) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di € 550.000,00 su una spesa prevista di € 3.821.781,00 per le opere di Costruzione Nuovo Edificio Comprensivo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Landriano (PV) n. 161 del 7 ottobre 2004, di approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento finanziato e del corrispondente quadro economico per un importo globale pari ad € 4.160.000,00;

Vista la deliberazione n. 168 del 30 ottobre 2004 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Landriano, con cui viene approvata la richiesta di variazione della spesa ammissibile per l'opera in all'oggetto incrementata ad € 4.160.000,00 IVA compresa;

Vista la nota prot n. 15334 del 9 dicembre 2004, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta di variazione di cui trattasi;

Vista la legge 2 ottobre 1997 n. 340 che, all'art. 1 comma 8, conferisce alle Regioni il potere di modificare i Piani formulati ai sensi della predetta legge 23/1996;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ed in particolare gli artt. 17 e 18, che individuano le competenze dei Direttori Generali e dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento al dr. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

**Decreta**

- di accogliere, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta dell'Amministrazione comunale di Landriano (PV) concernente la variazione della spesa ammissibile, confermando il mutuo concesso con il citato decreto n. 1336 del 6 febbraio 2004, approvando la seguente modifica al Piano di attuazione 2003:

**Situazione precedente risultante nel predetto Piano di attuazione anno 2003**

Ente beneficiario: Comune di Landriano (PV);

Opere ammesse da eseguire - Edifici scolastici interessati - Spesa prevista: costruzione nuovo edificio comprensivo - € 3.821.781,00;

Importo contributo mutuo assegnato: € 550.000,00.

**Piano di attuazione anno 2003 nuova situazione con le variazioni approvate**

Ente beneficiario: Comune di Landriano (PV);

Opere ammesse da eseguire - Edifici scolastici interessati - Spesa prevista: costruzione nuovo edificio comprensivo - € 4.160.000,00;

Importo contributo mutuo assegnato: € 550.000,00;

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale formazione istruzione e lavoro: Renzo Ruffini

(BUR20050128)

**D.d.g. 23 dicembre 2004 - n. 23300**

**Approvazione del dispositivo per il servizio sperimentale di formazione a scelta individuale di cui alle deliberazioni n. 7/17608 21 maggio 2004 e n. 7/19866 16 dicembre 2004**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto direttoriale del MLPS n. 296/V/2003 del 28 ottobre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2003, di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ed il d.l. 167/2001 attuativo l. 53/00 art. 6 comma 4;

Vista la d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Vista la d.g.r. n. 7/19866 16 dicembre 2004 di approvazione del «Sistema di Formazione a scelta individuale» ad integrazione delle «Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale della regione Lombardia» per l'anno 2004/2005;

Dato atto che con la suddetta deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi previsti;

Considerato che si è svolta un'ampia ed approfondita fase di consultazione con le Parti Sociali ed Istituzionali;

Ritenuto di dare attuazione al «Sistema di Formazione a scelta individuale» approvando il sottoindicato Dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica:

- «Dispositivo per il Sistema Sperimentale di Formazione a Scelta Individuale» (Allegato 1);
- «Formulario di presentazione della richiesta di ammissione a catalogo» (Allegato 2);
- «Formulario di presentazione della richiesta di voucher» (Allegato 3).

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 e della d.g.r. n. 7/19866 16 dicembre 2004 citati in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, il sottoindicato dispositivo ed i relativi schemi della modulistica elettronica diffusa sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> area Monitorweb:

- «Dispositivo per il Servizio Sperimentale di Formazione a Scelta Individuale» (Allegato 1);
- «Formulario di presentazione della richiesta di ammissione a catalogo» (Allegato 2);
- «Formulario di presentazione della richiesta di voucher» (Allegato 3).

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la documentazione di cui al punto 1.

Il direttore generale:  
Renzo Ruffini

ALLEGATO 1

## DISPOSITIVO PER IL SISTEMA SPERIMENTALE DI FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE

### PARTE I

#### • *Direttiva e riferimenti normativi*

Linee di indirizzo e direttive per l'attuazione delle azioni previste dal programma triennale della formazione 2002-2005 - Anno formativo 2004/2005 - Direttiva 6 Formazione Continua e Formazione Permanente - D.g.r. n. 17608 del 21 maggio 2004

- L.r. 1/1999
- L.r. 18/2000
- L.r. 1/2000
- L. 236/1993, art. 9, comma 3
- L. 53/00, art. 6, comma 4
- D.D. 296/V/2003 MLPS attuativo l. 236/93, art. 9, comma 3
- D.I. 167/2001 attuativo l. 53/00, art. 6, comma 4
- L. 338/2000, art. 118
- L. 196/1997, art. 13 e art. 17
- Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VI-SPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma ottobre 2002
- D.d.g. VII/19866 del 16 dicembre 2004

#### • *Il sistema di formazione continua a scelta individuale*

La Regione Lombardia - Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro introduce nuove opportunità di interventi formativi, con lo scopo di avviare un sistema volto al sostegno di progetti di riqualificazione e aggiornamento professionale presentati da singoli/e lavoratori/lavoratrici, con l'erogazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione scelti dal/la lavoratore/lavoratrice all'interno di un Catalogo regionale.

Il presente dispositivo riguarda la fase **sperimentale** del suddetto sistema.

Il sistema viene finanziato dai fondi a valere sulla l. 236/93 art. 9 comma 3 e sulla l. 53/00 art. 6 comma 4.

Il Catalogo sarà costituito da corsi proposti dagli Operatori di sedi accreditate per la formazione continua e permanente presso la Regione Lombardia, sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente dispositivo.

I/Le lavoratori/lavoratrici, effettuando la preiscrizione ad uno dei corsi a Catalogo, avranno diritto a presentare domanda di voucher per la frequenza al corso stesso, rivolgendosi alla sede operativa che offre il corso prescelto.

I voucher avranno un valore massimo di 1290 euro: è prevista una quota di contribuzione privata da parte del/la lavoratore/lavoratrice di almeno il 20% del costo totale del corso pena l'inammissibilità della richiesta di voucher.

La quota di contribuzione privata non è prevista per i/le lavoratori/lavoratrici in CIGS e in mobilità.

Il/la lavoratore/lavoratrice può utilizzare il voucher per fruire di attività formative:

- fuori orario di lavoro;
- in orario, ma al di fuori dell'obbligo di prestazione lavorativa, quindi attraverso gli strumenti contrattuali e legislativi esistenti - sia a livello di contrattazione collettiva, che di accordo con la propria azienda - quali ad esempio:
  - monte ore per la formazione
  - permesso retribuito o non retribuito
  - borsa ore.

La partecipazione alle azioni di cui al presente dispositivo, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore, non solleva l'impresa o l'amministrazione titolari del rapporto di lavoro dall'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.

#### • *Destinatari*

Le domande per l'assegnazione dei voucher potranno essere presentate da lavoratori/lavoratrici residenti o domiciliati in Lombardia occupati/e presso datori di lavoro privati localizzati in Lombardia: verranno considerati prioritari i seguenti destinatari:

- lavoratori/lavoratrici di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;
- lavoratori/lavoratrici di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio 2003 (1);
- lavoratori/lavoratrici di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
- lavoratori/lavoratrici di qualsiasi impresa privata collocati/e in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- lavoratori/lavoratrici iscritti/e nelle liste di mobilità;
- donne lavoratrici di qualsiasi impresa privata;
- lavoratori/lavoratrici delle imprese private con meno di 15 dipendenti.

Sono esclusi:

- titolari d'azienda e coadiuvanti e amministratori o soci di cooperativa che partecipano agli utili
- lavoratori/lavoratrici autonomi e liberi professionisti;
- lavoratori/lavoratrici con contratto di lavoro accessorio;
- lavoratori/lavoratrici con contratto a somministrazione di lavoro (ex interinali);
- lavoratori/lavoratrici con contratto di lavoro occasionale;
- apprendisti e lavoratori/lavoratrici con Contratto Formazione Lavoro o Contratto d'Inserimento se non fuori dalla formazione obbligatoria.
- lavoratori occupati presso gli Operatori che inseriscono corsi nel Catalogo per i corsi dell'Operatore presso il quale sono occupati.

#### • Risorse

Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati 2.500.000,00 euro a valere sulle seguenti fonti di finanziamento:

- L. 236/93 art. 9 comma - 31.000.000,00 euro
- L. 53/00 art. 6 comma 4 - DI 167/2001 - 1.500.000,00 euro

#### • Tipologie di servizio

Questo dispositivo invita gli Operatori titolari di sedi formative accreditate per la formazione continua e permanente a presentare i corsi da inserire nel Catalogo per la formazione individuale e stabilisce i requisiti di ammissibilità degli Operatori e dei corsi al Catalogo.

Definisce anche le modalità di gestione dei voucher che i/lavoratori/lavoratrici potranno richiedere per il finanziamento della frequenza di corsi inseriti nel suddetto Catalogo regionale.

I voucher formativi sono incentivi economici individualizzati volti al finanziamento della partecipazione ad attività formative documentabili finalizzate all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli adulti.

#### • Tipologie formative

*Metodologia di azione:* Azione rivolta alle persone

*Tipologia di azione:* Incentivi

*Tipologia di progetto:* Incentivi per la formazione.

### PARTE II

#### Modalità di presentazione della richiesta per l'inserimento dei corsi a catalogo

#### • Soggetti ammissibili

La richiesta di ammissione di corsi al catalogo potrà essere presentata soltanto da Operatori che:

- siano titolari di sedi operative accreditate per la Macrologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del d.g.r. 6251/01 e d.d.g. n. 1142/02 e successive modifiche (d.g.r. 13083/03 e relativo decreto attuativo d.d.g. 8498/03). Si precisa che il Richiedente è tenuto ad indicare in fase di presentazione dei corsi la sede operativa accreditata di riferimento e la sede presso cui si svolgeranno i corsi; tali sedi non possono essere variate in fase di erogazione;
- siano in regola con la compilazione delle informazioni

richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della DG Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione della spesa).

Inoltre gli Operatori per essere ammessi al catalogo devono aver realizzato un fatturato per corsi di formazione continua e permanente (realizzati con finanziamenti/contributi pubblici e non) svolti nel biennio 2003/2004 non inferiore a 350.000,00 euro.

I corsi che l'Operatore richiede di inserire nel catalogo regionale devono essere obbligatoriamente presenti nel proprio catalogo di corsi liberi a mercato previsti per il 2005.

La Regione Lombardia si riserva, avvalendosi delle Province, di introdurre dei meccanismi correttivi nella distribuzione territoriale dei corsi, ampliando, se necessario, il numero di soggetti ammissibili per quelle province dove non venisse garantita una copertura delle diverse aree tematiche.

#### • Requisiti di ammissibilità dei corsi

Ogni Operatore potrà inserire in catalogo tre corsi per ogni sede accreditata: i corsi dovranno riguardare almeno due differenti aree tematiche tra quelle elencate nel presente dispositivo.

Il corso, per poter essere inserito in Catalogo dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- il corso deve svolgersi in aula (non è ammessa la FAD in questa fase sperimentale del sistema di formazione a scelta individuale);
- il corso non può avere durata inferiore a 16 ore;
- il corso non può avere una durata superiore a 100 ore;
- il numero di partecipanti non può essere superiore a 16 (comprendendo beneficiari di voucher e utenti a pagamento);
- tutte le edizioni dei corsi devono essere avviate entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei richiedenti il voucher;
- il costo del corso deve corrispondere alla tariffa applicata ai partecipanti a pagamento;
- la sede di svolgimento del corso specificata nella richiesta di inserimento a Catalogo non può variare;
- il corso può avere un prezzo orario massimo a persona pari a:

<i>Durata in ore</i>	<i>Prezzo orario max</i>
Fino a 32	55 €/h
Da 33 a 50	40 €/h
Da 51 a 80	30 €/h
Da 81 a 100	25 €/h

In ogni caso il voucher non potrà avere valore superiore a 1.290 euro, di conseguenza è possibile che il richiedente debba contribuire al costo del corso per una quota superiore al 20%.

- il corso deve riguardare una delle seguenti sottoaree tematiche, che fanno capo alle relative 7 macroaree Formative

<i>Area Formativa</i>	<i>Sottoarea</i>
<b>Amministrazione e controllo</b>	Contabilità Bilancio Fisco Controllo di gestione
<b>Distribuzione commerciale e vendita</b>	Gestione commerciale Gestione del cliente Vendita Pianificazione commerciale
<b>Informatica</b>	Informatica gestionale Informatica grafica e editoria Informatica hardware e reti Informatica sviluppo e industria

(1) Le tipologie contrattuali rientranti nella categoria «a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto», previste dalla L.30/2003, sono come specificato nel d.lgs. 276/2003 titolo V e capo I titolo VII:

- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- lavoro a tempo parziale
- lavoro a progetto.

Area Formativa	Sottoarea
Marketing e pubblicità	Marketing Strategie di internazionalizzazione Pubblicità
Risorse umane	Organizzazione aziendale Amministrazione del personale Bilancio delle competenze Formazione e selezione Competenze trasversali Relazioni industriali
Sicurezza ambientale e aziendale	Ambiente Sicurezza
Tecnologie produttive	Tecnologie produttive

La Regione Lombardia si riserva, avvalendosi delle Province, di introdurre dei meccanismi correttivi nella distribuzione territoriale dei corsi per garantire una copertura delle diverse aree tematiche in ogni provincia, in relazione al numero di occupati e agli specifici fabbisogni formativi del territorio.

#### • Data scadenza

Le candidature per l'inserimento nel catalogo regionale dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo sul Burl, utilizzando la normale username e password di cui gli operatori sono stati forniti dal sistema di Monitor Web.

#### • Modalità di presentazione delle richieste di ammissione al Catalogo regionale

L'Operatore presenta le candidature sul sito della formazione individuale, accessibile da <http://formalavoro.regione.lombardia.it> attraverso la username e password che utilizza per l'accesso a Monitorweb.

I dati richiesti per l'ammissione del corso al Catalogo sono i seguenti:

- Soggetto proponente
- Fatturato per corsi di formazione continua e permanente (realizzati con finanziamenti/contributi pubblici e non) svolti nel biennio 2003/2004
- Sede operativa accreditata di riferimento
- Sede di svolgimento del corso
- Referente per la formazione individuale con potere di firma
- Codice corso (ne viene assegnato uno)
- Area e sottoarea
- Obiettivi formativi del corso
- Destinatari indicando requisiti di ammissibilità, eventuali condizioni di ammissione quali superamento prove o titolo di studio
- Titolo, Contenuti/Programma e modalità formative
- Durata
- Numero di partecipanti
- Costo complessivo del corso
- Data di inizio e data di fine prevista, giorni e orari indicativi - se si svolgerà in o fuori normale orario produttivo di lavoro
- Se il corso sarà multiedizione
- Se il corso prevede un esame finale o verifiche di apprendimento
- Tipologia di certificazione (se ne viene rilasciata una, ulteriore al certificato di frequenza).

Gli operatori sono tenuti ad allegare alla domanda di inserimento dei corsi a catalogo copia del proprio catalogo di corsi liberi a mercato previsti per il 2005, che deve indicare per ogni corso almeno:

- Titolo
- Durata
- Prezzo
- Descrizione

La domanda deve essere stampata e firmata dal legale rappresentante o da un delegato del soggetto richiedente e deve pervenire alla Regione Lombardia, entro i termini indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Cardano, 10 20124 - Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO - Via Papa Giovanni XXIII, 106 - 24100 (BG)  
Tel. 035.273.111
- BRESCIA - Via Dalmazia, 92.94 C - 25100 (BS)  
Tel. 030.346.21
- COMO - Viale Varese angolo via Benzi - 22100 (CO)  
Tel. 031.3201
- CREMONA - Via Dante, 136 - 26100 (CR)  
Tel. 0372.4851
- LECCO - C. So Promessi Sposi, 132 - 23900 (LC)  
Tel. 0341.358.911
- LEGNANO - Via Felice Cavallotti, 11/13 - 21100 (MI)  
Tel. 0331.440.903
- LODI - Via Haussman, 11 - 26900 (LO)  
Tel. 0371.4581
- MANTOVA - Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 (MN)  
Tel. 0376.2321
- PAVIA - Via Cesare Battisti, 150 - 27100 (PV)  
Tel. 0382.5941
- SONDRIO - Via Del Gesù, 17 - 23100 (SO)  
Tel. 0342.530.111
- VARESE - Viale Belforte, 22 - 21100 (VA)  
Tel. 0332.807.111

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

#### **DISPOSITIVO FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE 2004**

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo via Cardano, 10 - 20124 MILANO, numero informativo 840011222.

#### • Criteri di ammissibilità delle domande

Le domande per essere ammissibili devono rispettare i seguenti criteri:

- devono essere presentate da un operatore che rientri tra i soggetti ammissibili di cui al paragrafo «Soggetti ammissibili»;
- devono essere compilate e presentate esclusivamente online sull'apposita modulistica disponibile sul sito della formazione individuale accessibile da <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;
- in formato cartaceo devono contenere:
  - la richiesta di ammissione del corso al catalogo regionale stampata e firmata dal legale rappresentante o dal suo delegato;
  - formulario di presentazione dei corsi (di cui si allega copia nel presente dispositivo) stampato e firmato dal legale rappresentante o dal suo delegato;
  - fotocopia di documento d'identità del legale rappresentante o del suo delegato;
  - copia del catalogo di corsi liberi a mercato del 2005, che deve includere i corsi per i quali si richiede l'ammissione al catalogo regionale;
- essere inviate o portate a mano, indicando chiaramente all'esterno della busta la dicitura **DISPOSITIVO FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE 2004**, entro i termini indicati, presso le sedi del Protocollo sopra citate;
- essere complete e formalmente corrette.

Il mancato rispetto di tali criteri comporta l'inammissibilità della domanda.

#### • Pubblicazione del Catalogo

La Regione Lombardia verifica i criteri di ammissibilità e la correttezza formale delle domande.

A seguito dell'istruttoria formale la D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro approva l'elenco delle candidature ammissibili e quello delle candidature non ammissibili.

Il catalogo dei corsi sarà pubblicato sulla piattaforma della formazione individuale accessibile dal sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il Catalogo sarà disponibile in formato cartaceo presso gli uffici della Direzione Regionale Formazione, Istruzione e Lavoro e presso i Centri per l'Impiego.

#### • Modalità di pubblicizzazione dei corsi dai parte degli operatori

Nella promozione della propria offerta formativa contenuta

nel Catalogo regionale i singoli operatori avranno i seguenti obblighi:

– gli operatori dovranno pubblicizzare il servizio di voucher connesso al corso utilizzando il logo della Regione Lombardia e inserendo la seguente dicitura: «il corso fa parte del Catalogo regionale per la formazione a scelta individuale consultabile al sito: [www.formazioneindividuale.regione.lombardia.it](http://www.formazioneindividuale.regione.lombardia.it)»;

– gli operatori dovranno evidenziare l'obbligatorietà della quota di contribuzione privata di almeno il 20% del costo totale del corso e le modalità di accesso al finanziamento;

– i contenuti dei corsi pubblicati nel Catalogo regionale dovranno corrispondere a quelli pubblicizzati con altri mezzi;

– gli operatori dovranno inserire la seguente frase «l'accesso al finanziamento pubblico è subordinato all'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria delle candidature regolarmente pervenute».

#### • **Svolgimento dell'attività**

L'Operatore è tenuto ad avviare il corso se sono iscritti almeno 4 allievi beneficiari del voucher, pena l'esclusione dal Catalogo anche nella successiva edizione dello stesso.

Tutte le edizioni dei corsi dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria relativa ai beneficiari dei voucher e dovranno essere concluse entro quattro mesi dall'avvio.

### PARTE III

#### Modalità di gestione dei voucher

##### • **Modalità di presentazione delle domande di voucher**

Gli utenti consultano il catalogo on-line e si recano presso le sedi formative accreditate per effettuare la pre-iscrizione e presentare la domanda di voucher.

Le richieste di voucher possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del catalogo e devono essere inviate alla Regione Lombardia dalle sedi formative entro 30 giorni dalla data di avvio della presentazione delle domande.

È possibile presentare domanda di finanziamento per un solo corso tra quelli inseriti nel catalogo.

Gli Operatori hanno l'obbligo di accogliere tutte le richieste che pervengono entro i suddetti 30 giorni.

Al termine della presentazione delle domande, le richieste verranno automaticamente ordinate dal sistema sulla base di criteri di priorità quali genere, età, titolo di studio, tipologia contrattuale, dimensione d'impresa.

#### ITER PROCEDURALE

- L'utente accede al Catalogo on-line e scelto il corso che desidera frequentare si reca presso la sede dell'Operatore che lo eroga.
- La sede formativa verifica che l'utente rientri tra i destinatari ammissibili e che disponga dei requisiti per la partecipazione al corso richiesto: l'utente deve essere in possesso di tali caratteristiche al momento della presentazione della domanda.
- L'utente si preiscrive al corso prescelto fornendo alla sede formativa tutti i suoi dati per la compilazione della domanda di voucher.
- L'operatore compila e invia on-line l'apposito formulario e fornisce all'utente una user name ed una password (automaticamente assegnate dal sistema), per verificare l'iter della sua richiesta.

Nel momento in cui la richiesta viene inviata on-line, è automaticamente bloccata una ulteriore preiscrizione dell'utente ad un altro corso.

La richiesta inviata è immediatamente visibile alla Regione Lombardia.

- Raccolte tutte le domande l'Operatore invia alla Regione Lombardia la copia cartacea firmata della domanda di voucher allegando la fotocopia del documento d'identità entro i termini previsti.

La domanda deve essere stampata e firmata dal soggetto richiedente il voucher e dal legale rappresentante o delegato dell'Operatore e deve pervenire alla Regione Lombardia, entro i termini indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, via Cardano, 10 20124 - Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO – Via Papa Giovanni XXIII, 106 – 24100 (BG)  
Tel. 035.273.111
- BRESCIA – Via Dalmazia, 92.94 C – 25100 (BS)  
Tel. 030.346.21
- COMO – Viale Varese angolo via Benzi – 22100 (CO)  
Tel. 031.3201
- CREMONA – Via Dante, 136 – 26100 (CR)  
Tel. 0372.4851
- LECCO – C.So Promessi Sposi, 132 – 23900 (LC)  
Tel. 0341.358.911
- LEGNANO – Via Felice Cavallotti, 11/13 – 21100 (MI)  
Tel. 0331. 440.903
- LODI – Via Haussman, 11 – 26900 (LO)  
Tel. 0371.4581
- MANTOVA – Corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 (MN)  
Tel. 0376.2321
- PAVIA – Via Cesare Battisti, 150 – 27100 (PV)  
Tel. 0382.5941
- SONDRIO – Via Del Gesù, 17 – 23100 (SO)  
Tel. 0342.530.111
- VARESE – Viale Belforte, 22 – 21100 (VA)  
Tel. 0332.807.111

Le domane di voucher presentate dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

#### **DISPOSITIVO FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE – VOUCHER 2004**

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo via Cardano, 10 – 20124 MILANO, numero informativo 840011222.

#### • **Criteri di ammissibilità delle domande di voucher**

Le domande, per essere ammissibili, devono rispettare i seguenti criteri:

– le domande devono essere presentate da un lavoratore appartenente ad una delle categorie di soggetti ammissibili di cui al paragrafo «Destinatari»

– il formulario di richiesta voucher deve essere compilato e presentato on-line dalla sede formativa sull'apposita modulistica disponibile sul sito della formazione individuale, accessibile da: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

– le domande da inviare in formato cartaceo devono contenere:

- la domanda di finanziamento stampata firmata dal richiedente;
- fotocopia di documento d'identità del richiedente;

– le domande devono essere consegnate a mano o inviate via posta, indicando chiaramente all'esterno della busta la dicitura DISPOSITIVO FORMAZIONE A SCELTA INDIVIDUALE – VOUCHER 2004, entro 30 giorni dalla pubblicazione del catalogo, presso le sedi del Protocollo della Regione Lombardia sopra indicate;

– le domande devono essere complete e formalmente corrette.

#### • **Modalità di definizione della graduatoria**

Le domande vengono ordinate sulla base dei criteri di priorità indicati nella *tabella 1* e si definisce una graduatoria generale. Nel caso di parità di punteggio viene privilegiata l'età più elevata.

**Tabella 1 – Criteri di priorità**

Criteri		Punteggi pesati
CIGO – CIGS – Mobilità	No	8
	Sì	21
Tipologia contrattuale	Tempo pieno – indeterminato	7
	Tempo pieno – determinato / Part time – indeterminato	13
	Altre tipologie ex legge 30/2003	19
Titolo di studio	Laurea/Master	5
	Diploma / Qualifica	10
	Licenza media / Nessun titolo	18

Criteri		Punteggi pesati
Età	18-24	4
	25-34	6
	35-44	9
	45->	16
Genere	M	7
	F	14
PMI	> 15	6
	< 15	12

All'interno di questa graduatoria le domande verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

Il BURL e il portale regionale sono gli esclusivi mezzi di notifica dell'ottenimento del voucher: gli operatori della formazione e i richiedenti il voucher sono tenuti a consultare il portale per verificare l'esito della loro richiesta.

#### • **Modalità di avvio del corso**

Tutte le edizioni dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei richiedenti il voucher.

Gli Operatori sono tenuti a comunicare almeno 7 giorni prima dell'avvio del corso alla Regione Lombardia e ai richiedenti il voucher ammessi a finanziamento, se intendono avviare l'attività formativa (la comunicazione alla Regione Lombardia avviene attraverso il sito della formazione individuale, accessibile da <http://formalavoro.regione.lombardia.it>).

L'allievo almeno 7 giorni prima dell'avvio del corso completa l'iscrizione versando la quota di contribuzione privata pari ad almeno il 20% del costo totale del corso e compilando l'autocertificazione sull'effettiva iscrizione al corso come richiedente il voucher ammesso a finanziamento.

I richiedenti il voucher ammessi a finanziamento, il cui corso non viene avviato, hanno la possibilità di iscriversi ad un altro corso (per il quale ci siano ancora posti disponibili e dove non si sia già svolto il 25% del totale delle ore previste) entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

L'Operatore comunica alla Regione Lombardia l'effettiva iscrizione dei richiedenti il voucher ammessi a finanziamento (la comunicazione alla Regione Lombardia avviene attraverso il sito della formazione individuale, accessibile da <http://formalavoro.regione.lombardia.it>).

Prima dell'avvio del corso l'operatore fa vidimare il registro delle presenze, nel quale inserirà i nominativi degli allievi beneficiari del voucher.

L'operatore comunica alla Regione Lombardia l'effettiva data di avvio del corso almeno 3 giorni prima dell'avvio, nell'apposita sezione per la gestione del corso sul sito della formazione individuale, accessibile da <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

#### • **Modalità di fruizione dei corsi**

L'allievo deve partecipare almeno al 75% delle ore di corso e certificare le presenze attraverso il registro delle presenze che deve firmare presso l'ente, pena la revoca del voucher. Il registro deve essere firmato anche dal docente e dal responsabile del corso.

L'operatore comunica alla Regione Lombardia l'effettiva frequenza del 75% del totale delle ore corso (la comunicazione alla Regione Lombardia avviene attraverso il sito della formazione individuale, accessibile da <http://formalavoro.regione.lombardia.it>).

La sede operativa aggiorna il calendario e comunica le variazioni (la comunicazione avviene attraverso il sito della formazione individuale, accessibile da <http://formalavoro.regione.lombardia.it>) rispetto a quanto comunicato prima dell'avvio del corso.

La Regione monitora la regolarità del corso controllando le informazioni che la sede operativa inserisce nel sito.

Al termine del corso l'operatore è tenuto a consegnare all'allievo che ha frequentato almeno il 75% del corso un certificato della frequenza.

#### • **Rendicontazione ed erogazione**

L'ammontare del voucher verrà liquidato alla sede formativa erogatrice della Formazione, soltanto per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 75% del corso.

La sede formativa richiede alla Regione l'erogazione del contributo relativo ai voucher ricevuti dagli allievi presentando alla Regione Lombardia entro 60 giorni dal termine delle attività formative, per ciascun corso realizzato la documentazione attestante la partecipazione al corso, che consiste in:

- modello di richiesta di erogazione del contributo regionale (scaricabile dal sito web);
- elenco allievi inseriti in graduatoria che hanno frequentato il corso, suddivisi per genere;
- certificazione della frequenza di ciascun allievo per un numero di ore corso uguale o superiore al 75% di quelle previste;
- autocertificazione dell'utente sull'effettiva iscrizione al corso come beneficiario del voucher;
- copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di contribuzione privata (pari ad almeno il 20% del costo totale del corso).

La modulistica per la rendicontazione verrà pubblicata successivamente sul Burl e sarà consultabile on-line sulla piattaforma della formazione individuale.

L'erogazione del finanziamento pubblico verrà effettuata a saldo dopo la conclusione del corso e a seguito dell'approvazione della documentazione finale entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

**Formulario di presentazione della richiesta di ammissione al catalogo**

<b>Richiesta ammissione al catalogo elettronico</b>	
<b>Sezione Anagrafica</b>	
<i>Ragione sociale</i>	
<i>Partita IVA</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Tipologia Operatore</i>	
<i>Dimensione Operatore</i>	
<i>Indirizzo sede legale</i>	Indirizzo
	Città
	Provincia
	CAP
	Telefono
	Fax
	E-mail
	<i>Codice Monitorweb</i>
<i>Sede operativa accreditata per la macrotipologia C</i>	Indirizzo
	Città
	Provincia
	CAP
	Telefono
	Fax
	E-mail
	<i>Codice Monitorweb</i>
<i>Sede di svolgimento prevista per il corso</i>	Denominazione
	Indirizzo
	Città
	Provincia
	CAP
	Telefono
	Fax
	E-mail
	<i>Codice Monitorweb</i>
<b>Referente per la formazione individuale</b>	
Nominativo	
Data di nascita	
Comune di nascita	
Codice fiscale	
Residenza	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Ruolo	

<b>Sezione attività formativa</b>			
Area formativa			
Denominazione corso			
Codice corso			
Descrizione corso			
Durata corso			
Costo complessivo (IVA inclusa)			
Autodichiarazione costo congruente per i privati			
Costo orario			
Valore Voucher regionale			
Costo effettivo beneficiario			
Numero massimo di partecipanti			
Data di inizio prevista			
Data di fine prevista			
Modalità di svolgimento / fruizione			
Edizioni reiterabili			
Periodo indicativo di svolgimento delle ulteriori edizioni			
Prerequisiti			
Obiettivi			
Esame finale/verifiche di apprendimento			
Attestato di frequenza			
Certificazione delle competenze			
Articolazione del corso			
<b>Titolo modulo</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Durata (ore)</b>	<b>Tipologia di competenze richieste</b>
Stato del corso			

Allegato 3

**Formulario di presentazione della richiesta di voucher**

<b>Sezione 1-Dati anagrafici del richiedente</b>	
Cognome	
Nome	
Sesso	
Data di nascita	
Nazione di nascita	
Comune di nascita	
Nazionalità	
Codice fiscale	
E-Mail	
Telefono cellulare	

<b>Sezione 2- Residenza</b>	
Comune	
Provincia	
Località ( se diversa dal comune)	
CAP	
Via	
Numero Civico	
Telefono residenza	
<b>Sezione 2b- Domicilio (se diverso dalla residenza obbligatorio) -</b>	
Comune	
Località ( se diversa dal comune)	
CAP	
Via	
Numero Civico	
Telefono domicilio	
<b>Sezione 3 – Percorso scolastico/formativo</b>	
Titolo di studio	
<b>Sezione 4- Dati aziendali</b>	
Denominazione azienda	
Sede azienda (indicare la sede principale)	
Settore azienda	
Fatturato azienda	
Dimensione azienda	
<b>Sezione 5- Destinatari</b>	
Situazione occupazionale – Contratto	
Situazione occupazionale – tipologia orari	
Situazione occupazionale – Inquadramento	
Usufruisce del corso in orario di lavoro, ma al di fuori dell'obbligo di prestazione lavorativa	
<b>Sezione 6 Caratteristiche ed articolazione corso</b>	
Denominazione corso	
Codice corso	
Ente erogatore	
Sede di svolgimento del corso	
<b>Sezione 7- Costo del corso e finanziamento richiesto</b>	
Costo complessivo	
Contributo pubblico (Voucher)	
Apporto contributo privato ( almeno il 20% costo complessivo)	
<b>Sezione 8- Domande accessorie</b>	
Collocazione temporale del corso-	
Annotazioni	

(BUR20050129)

(3.3.0)

**D.d.g. 27 dicembre 2004 - n. 23344****Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Formazione Continua Misura D1**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nel citato documento «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005»;

Vista in particolare la Direttiva - Formazione Continua - Area 6;

Ritenuto di dare attuazione alla Direttiva di cui sopra approvando i sottoindicati Dispositivi ed i relativi schemi della modulistica elettronica per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004:

- Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali - Mis. D1 (allegato 1);

- Dispositivo Formazione Continua Progetti Quadro - Mis. D1 (allegato 2);

Considerato che si è svolta un'ampia ed approfondita fase di consultazione con le Parti Sociali ed Istituzionali;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stato costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 citata in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i dispositivi ed i relativi schemi della modulistica elettronica diffusa sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> area Monitorweb per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004

- Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali - Mis. D1 (allegato 1);

- Dispositivo Formazione Continua Progetti Quadro - Mis. D1 (allegato 2);

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la documentazione di cui al punto 1.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

•

ALLEGATO N. 1

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI COFINANZIABILI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO  
OBIETTIVO 3 - ANNO 2004

### DISPOSITIVO FORMAZIONE CONTINUA Progetti Corsuali D1

#### • Direttiva e riferimenti normativi

- Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004 - 2005 - Area 6 Direttiva Formazione Continua e Formazione Permanente - D.g.r. n. 17608 del 21 maggio 2004

- L.r. 1/1999

- L.r. 1/2000

- L.r. 18/2000

- Reg. CE 1681/1994

- Reg. CE 1260/1999

- Reg. CE 1784/1999

- Reg. CE 1159/2000

- Reg. CE 448/2004

- Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000 e CE 1967/2004)

- Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia e Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2118/2004)

- D.lgs. 112/98

- D.P.R. 12 luglio 2000, n. 527

- Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VI-SPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma ottobre 2002.

#### • Priorità

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere coerenti con la strategia per lo sviluppo delle risorse umane e con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Lombardia ed in particolare con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversali, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione», «Pari opportunità» e «Ambiente».

#### • Risorse

Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati € 1.500.000,00 a valere sulla misura del POR Ob. 3 FSE della Regione Lombardia:

D1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI.

Tali risorse saranno così suddivise:

- 1.200.000,00 euro (80%) per il finanziamento di progetti aventi come destinatari operatori di PMI (1);

- 300.000,00 euro (20%) per il finanziamento di progetti aventi come destinatari operatori di grandi imprese.

Il finanziamento è così ripartito:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo

- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali

- 11% a carico del Bilancio regionale.

Al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse in funzione della domanda formativa, la D.G. Formazione Istruzione e Lavoro potrà procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006, all'assegnazione di ulteriori risorse a valere sul presente dispositivo.

I finanziamenti previsti sono da considerarsi quota pubblica dei progetti. A tali risorse si deve obbligatoriamente sommare il cofinanziamento privato delle imprese beneficiarie in misura non inferiore a quanto stabilito dal Reg(CE) 68/2001 in tema di aiuti di stato (vedi sez. «Calcolo del Preventivo»).

#### • Massimali per domanda/limitazioni per operatore

Ciascuna domanda di finanziamento dovrà riguardare un solo progetto; ogni progetto dovrà riguardare al massimo tre azioni formative.

Il finanziamento richiesto per ciascun progetto presentato da CFP trasferiti non potrà essere superiore a 17.000,00 euro.

Il finanziamento richiesto per ciascun progetto presentato da altri soggetti ammissibili non potrà essere superiore a 28.000,00 euro.

Ogni impresa potrà presentare (singolarmente o come componente di un raggruppamento temporaneo) o commissionare un solo progetto.

Ogni soggetto gestore terzo può presentare al massimo tre progetti per aziende diverse.

Non potranno comunque essere previsti come destinatari dei progetti, soggetti appartenenti ad aziende che siano inse-

(1) In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (G.U.L 107 del 30 aprile 1996) si definiscono:

- **piccole** le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 7 Milioni di euro (13,5 Milardi di Lire) oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 5 Milioni di euro (9,7 Milardi di Lire); nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì **microimprese** le aziende che occupano meno di 10 dipendenti;

- **medie** le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro (77,5 Milardi di Lire) oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 27 Milioni di euro (52,3 Milardi di Lire).

Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore. Le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate grandi.

rite anche nei Progetti Quadro Misura D1 anno 2004 (approvato contestualmente al presente dispositivo) che risultino ammesse e finanziate.

#### • **Soggetti ammissibili**

Le domande di finanziamento potranno essere presentate direttamente dalle imprese localizzate (2) in Lombardia, destinatarie dell'intervento formativo, singolarmente o in raggruppamento temporaneo (ATS), comunque tutte in regola con la compilazione delle informazioni richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione della spesa).

Le domande di finanziamento potranno essere altresì presentate, su specifica commessa di una o più imprese, obbligatoriamente registrate nel sistema informativo regionale (<http://formalavoro.regione.lombardia.it>, area monitorweb), da singoli soggetti formativi terzi in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda:

- siano titolari di sede operativa accreditata per la **Macro-tipologia C (Formazione continua e permanente)**, ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni; si precisa che il Richiedente è tenuto ad indicare in fase di presentazione del progetto la sede operativa accreditata e che tale sede non può essere variata in fase di erogazione;
- siano in regola con la compilazione delle informazioni richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione trimestrale della spesa).

Non sono ammissibili al finanziamento raggruppamenti temporanei e/o partenariati, ad eccezione dei raggruppamenti temporanei composti da sole imprese per la formazione dei propri dipendenti.

Non saranno ammessi progetti presentati da imprese o su commessa di imprese che risultino titolari o committenti di progetti ammessi e finanziati ai sensi delle Indicazioni per la presentazione di progetti formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali - Tipologie 1 e 2 (Progetti aziendali e interaziendali) e Tipologia 4 (Progetti con carattere di emergenza rivolti ai lavoratori in CIGS) - anno 2004, approvate con d.d.g. n. 11623 dell'8 luglio 2004.

Non potranno essere finanziate azioni formative (3), che, all'atto della presentazione della domanda, siano state finanziate da fondi pubblici ivi compresi dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua definiti dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i cui criteri e modalità gestionali sono regolati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 36 del 18 novembre 2003.

#### • **Classificazione delle azioni ai fini del monitoraggio**

*Macrotipologia di azione:* Azione rivolta alle persone

*Tipologia di azione:* Formazione

*Tipologia di progetto:* Formazione per occupati (o Formazione Continua)

#### • **Tipologie di progetto**

Con riferimento alle tipologie di progetto indicate nell'ambito delle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005, Area 6 - Direttiva Formazione Continua e Formazione Permanente il presente dispositivo prevede la realizzazione di:

- progetti aziendali/interaziendali: interventi programmati e richiesti direttamente dall'impresa destinataria per i propri occupati, anche con contratti flessibili e atipici, i lavoratori in CIG ordinaria, i titolari di piccole e medie imprese e di Associazioni e imprese no profit (compresi i soci-lavoratori), o da un singolo soggetto terzo accreditato, su specifica commessa di una o più imprese. Ciascun progetto dovrà avere una durata di min 24 e max 200 ore. Non sono ammissibili al finanziamento del presente dispositivo progetti volti all'ottenimento di qualifiche relative a profili professionali normati dalla Regione Lombardia.

I progetti di formazione aziendali/interaziendali, ai sensi del Reg. CE) 68/2001, si suddividono come segue:

- *formazione specifica*, la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- *formazione generale*, la formazione che preveda insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dai destinatari presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliorano in modo significativo la possibilità di collocamento dei destinatari stessi.

#### • **Tipologie formative**

Nell'ambito del presente dispositivo potranno essere presentate e finanziate azioni afferenti alla seguente tipologia formativa previste dall'Area 6:

- Tipologia 6.B - Percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale occupato.

#### • **Data scadenza**

Le domande di finanziamento dovranno pervenire presso le sedi del Protocollo indicate nella sezione «Modalità di presentazione» entro le ore 16.30 del 45° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì, il termine è anticipato alle ore 12,00;
- giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

I formulari saranno resi disponibili all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it> a partire dal giorno seguente alla pubblicazione del presente dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

#### • **Inizio e termine attività**

Le attività formative dovranno avere inizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione sul B.U.R.L. e dovranno terminare entro il 30 settembre 2005.

#### • **Calcolo del preventivo**

##### COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Il Richiedente, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del finanziamento richiesto in base ai parametri massimali indicati nelle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005:

A	B	
VALORE ATTESO ALLIEVI	COSTO ORARIO CFP trasferiti	COSTO ORARIO Altri soggetti ammissibili
8	€ 85,00	€ 140,00

Il **VALORE ATTESO ALLIEVI** (col. A) costituisce il valore/obiettivo minimo atteso in termini di partecipazione alle azioni di formazione e come tale costituisce

- il numero minimo di allievi necessario per attivare un'azione, sotto il quale non sarà possibile dare avvio all'attività formativa (4)
- il numero minimo di allievi che devono portare a termine l'attività, con una frequenza di almeno il 75% delle ore previste. Il mancato rispetto di questa soglia porterà alla riparametrizzazione del costo della formazione secondo la procedura di seguito indicata.

Per il calcolo del costo totale del progetto il Richiedente dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

$$\text{COSTO TOTALE} = \text{COSTO FORMAZIONE} + \text{REDDITO ALLIEVI}$$

$$\text{COSTO FORMAZIONE} = \text{COSTO ORARIO} \times \text{N. ORE FORMAZIONE}$$

Dove:

**COSTO ORARIO:** è il parametro previsto dal Richiedente come

(2) Con la definizione di «Impresa localizzata in Lombardia» si intendono le unità locali presenti in Lombardia di qualsiasi impresa, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la sede legale.

(3) Per azione formative si intende un percorso di formazione identificato da contenuti, durata e destinatari.

(4) È facoltà del richiedente attivare una classe formata da un numero di allievi superiore a 8, fermo restando che non sarà ammissibile nessuna quota di finanziamento aggiuntivo per gli allievi eccedenti tale numero.

costo per ora di formazione; non può superare i massimali indicati nella colonna B della precedente tabella, in funzione della diversa tipologia di soggetto richiedente

**N. ORE FORMAZIONE** il numero di ore previste complessivamente dal Richiedente.

**REDDITO ALLIEVI = COSTO DEL LAVORO MEDIO PER ORE FORMAZIONE x N. ORE FORMAZIONE**

rispettando il seguente vincolo:

**REDDITO ALLIEVI <= COSTO FORMAZIONE**

Dove:

**COSTO DEL LAVORO MEDIO PER ORE FORMAZIONE:** una stima del costo del lavoro che mediamente si prevede potrà essere esposto a consuntivo per ogni ora di formazione prevista (5)

**N. ORE FORMAZIONE:** il numero di ore previste complessivamente dal Richiedente.

#### FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

La **QUOTA PUBBLICA** di finanziamento del Costo Totale del progetto sarà funzione della tipologia di formazione erogata, della tipologia e della localizzazione dell'impresa di appartenenza dei partecipanti e dell'appartenenza o meno dei partecipanti alla categoria «lavoratore svantaggiato» come definita all'art 2 del Reg. CE 68/2001.

Tale quota dovrà quindi essere calcolata secondo le percentuali della seguente tabella, individuate in relazione alla tipologia di aziende beneficiarie del progetto stesso e della tipologia di formazione dell'intervento:

QUOTE MASSIME DI FINANZIAMENTO PUBBLICO		FORMAZIONE SPECIFICA	FORMAZIONE GENERALE
GRANDI IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	25%	50%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3 (6)	30%	55%
PICCOLE MEDIE IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	35%	70%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3 (7)	40%	75%

Le percentuali indicate nella tabella sono aumentate del 10% per interventi rivolti alla formazione dei soggetti svantaggiati (Reg. CE 68/2001).

La restante quota del Costo Totale del progetto dovrà essere finanziata dal Richiedente; tale quota, definita **QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA** potrà essere giustificata attraverso l'importo del reddito allievi, rispettivamente a preventivo e successivamente in sede di certificazione intermedia e finale della spesa (v. documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione di spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni).

Qualora l'importo del Reddito Allievi non sia sufficiente a giustificare la Quota Privata Obbligatoria, il Richiedente si farà carico di una quota degli altri costi della formazione ammissibili.

Qualora l'importo del Reddito Allievi sia superiore alla Quota Privata Obbligatoria, la parte eccedente resterà in ogni caso a carico del Richiedente.

È facoltà del Richiedente partecipare al finanziamento del progetto anche con una quota di cofinanziamento privato superiore a quella obbligatoriamente prevista. Tale quota, definita **QUOTA PRIVATA AGGIUNTIVA**, dovrà essere calcolata come quota del Costo Formazione, rispettivamente a preventivo e successivamente in sede di certificazione finale della spesa.

Non potrà quindi essere rappresentata dal Reddito Allievi, anche nel caso in cui questo ecceda la Quota Privata Obbligatoria; sarà inoltre aggiuntiva alla quota del costo della formazione che potrà restare a carico del Richiedente in relazione alla Quota Privata Obbligatoria non coperta dal Reddito Allievi.

La Quota Privata Aggiuntiva sarà espressa a preventivo come % del Costo Formazione e ricalcolata in sede di certificazione finale della spesa in relazione al Costo Formazione certificato, sulla base della medesima %.

La previsione da parte del Richiedente di una **QUOTA PRIVATA AGGIUNTIVA** sarà oggetto di valutazione del progetto (vedi paragrafo «Criteri di valutazione»).

Per il calcolo delle quote di finanziamento del progetto il Richiedente dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

**COSTO TOTALE = QUOTA PUBBLICA + QUOTA PRIVATA AGGIUNTIVA + QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA**

Dove:

**QUOTA PUBBLICA = [MINORE TRA (COSTO FORMAZIONE; COSTO TOTALE x % FINANZIAMENTO PUBBLICO)] - QUOTA PRIV. AGG.**  
**QUOTA PRIVATA AGGIUNTIVA = COSTO FORMAZIONE x % QUOTA PRIV. AGG.**

**QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA = COSTO TOTALE - QUOTA PUBBLICA - QUOTA PRIVATA AGGIUNTIVA**

Il valore di Quota Pubblica così calcolato costituisce il **VALORE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO** ovvero il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato dal Richiedente quale finanziamento pubblico.

#### RIPARAMETRAZIONI

La Regione Lombardia, all'atto dell'approvazione del finanziamento, approverà anche i valori/obiettivo (numero degli allievi, numero ore formazione) proposti dal Richiedente.

Il valore obiettivo relativo al numero degli allievi si intende rispettato considerando il numero di destinatari che hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso previste per l'azione di riferimento.

Il Revisore dei conti nominato terrà conto, all'atto della certificazione finale della spesa, della riparametrazione del **COSTO FORMAZIONE** effettuata dal Soggetto gestore, sulla base dei criteri indicati, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) in caso di diminuzione in una o più azioni delle ore di formazione effettuate rispetto al valore/obiettivo, ovvero il **N. ORE FORMAZIONE** indicato a preventivo, il Costo Formazione riparametrato sarà:

**COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO = N. ORE EFFETTIVO x COSTO ORARIO**

dove:

**N. ORE EFFETTIVO:** il n. di ore di formazione effettivamente svolte nel progetto

**COSTO ORARIO:** il costo orario utilizzato nella formulazione del preventivo

b) in caso di diminuzione in una o più azioni del numero degli allievi effettivi al di sotto del **VALORE ATTESO ALLIEVI** indicato nella colonna A della tabella riportata nella sezione «**COSTO TOTALE DEL PROGETTO**», si procederà a riparametrare il costo della formazione relativo ad ognuna delle azioni come segue:

**COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO = {COSTO ORARIO - [(VALORE ATTESO ALLIEVI - N. ALLIEVI EFFETTIVI) x (COSTO ORARIO / VALORE ATTESO ALLIEVI x 0,25)]} x N. ORE AZIONE EFFETTIVO**

(5) Si precisa inoltre che la formula indicata dovrà essere utilizzata solo in sede di preventivo, al fine stimare l'importo che il Richiedente prevede di esporre a consuntivo. In sede di rendicontazione finale si dovrà in ogni caso quantificare analiticamente l'importo del reddito allievi sulla base della seguente formula:

**REDDITO ALLIEVI = SOMMA PER OGNI ALLIEVO DI (COSTO ORARIO DEL LAVORO x N. ORE FORMAZIONE FREQUENTATE)**

considerando come allievo esclusivamente chi ha frequentato almeno il 75% delle ore previste per l'azione di riferimento e rispettando il vincolo «reddito allievi <= costo della formazione».

(6) Le zone prioritarie ai sensi dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E. e successive modifiche e integrazioni, nelle cui aree i beneficiari dei contributi di cui al presente bando possono usufruire delle minori quote di cofinanziamento indicate, sono stabilite dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2752 del 20/9/2000 e successive modifiche e integrazioni, e riguardano aree dei seguenti comuni: Provincia Como: Arosio, Cabiato, Carugo, Inverigo, Lurago D'Erba, Mariano Comense; Prov. Milano: Albiate, Arconate, Barlassina, Besana In Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Carate Brianza, Casorezzo, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cogliate, Cuggiono, Dairago, Desio, Giussano, Inveruno, Lazzate, Legnano, Lentate Sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Magnago, Meda, Misinto, Muggio, Nosate, Nova Milanese, Renate, Rescaldina, Robecchetto Con Induno, San Giorgio Su Legnano, Segre, Seveso, Solaro, Sovico, Triuggio, Turbigo, Vanzaghella, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Villa Cortese; Prov. Varese: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavarina Con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Jerago Con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Oggiona Con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Vizzola Ticino.

(7) Progetto promosso da un partenariato di attori territoriali pubblici/privati, anche formalizzato attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa e attuato in coerenza con le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di programmazione negoziata o con procedura a questa assimilabile.

dove:

**N. ALLIEVI EFFETTIVI:** il n. di allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste per l'azione

**N. ORE AZIONE EFFETTIVO:** il n. di ore di formazione effettivamente svolte nell'azione

**COSTO ORARIO:** il costo orario utilizzato nella formulazione del preventivo

Il **COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO** così ottenuto costituisce il nuovo massimale di riferimento a partire dal quale dovrà essere ricalcolato il **VALORE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO**, in conformità col Reg. CE 68/2001 e secondo le modalità indicate al precedente paragrafo «Finanziamento del progetto».

Si evidenzia inoltre che:

- il finanziamento approvato inizialmente o ricalcolato come **COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO** costituisce il limite massimo del finanziamento pubblico
- l'importo finale del finanziamento riconoscibile al Soggetto Gestore verrà comunque rideterminato in fase di certificazione finale della spesa e di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dei dati di effettiva frequenza degli allievi, in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le modalità indicate al precedente paragrafo «Finanziamento del progetto».

Si ricorda che l'osservanza dei valori obiettivo proposti dal Richiedente e approvati dalla Regione Lombardia costituisce elemento di valutazione anche al fine della definizione di alcuni indicatori relativi all'accreditamento delle sedi operative ai sensi del d.g.r. 6251/01 e del d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002, *Decreto attuativo sull'accreditamento*, e successive modifiche e integrazioni.

Infine si ricorda che al di sotto del 75% delle ore di frequenza, l'allievo non ha diritto al titolo rilasciato dalla Regione Lombardia, salvo il riconoscimento di specifici crediti formativi conseguiti all'esterno del percorso formativo.

#### • **Erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento pubblico verrà effettuata come segue:

- 20% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- 50% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'anticipo già ricevuto,
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli enti privati di presentare a garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10.06.1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e i 12 mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Si precisa che il gestore è tenuto a verificare costantemente la permanenza dell'idoneità dei soggetti che rilasciano la garanzia fidejussoria.

#### • **Modalità di presentazione**

Per la redazione della domanda di finanziamento e dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>, area Monitorweb.

Il soggetto proponente dovrà presentare:

- una domanda di finanziamento (compilata e stampata esclusivamente on line) per ciascun progetto presentato (trasmesso per via informatica attraverso il formulario on line);
- accordo tra il soggetto proponente ed il soggetto gestore (lettera di incarico), attestante l'analisi del fabbisogno cui il progetto intende rispondere;
- nel caso di raggruppamenti temporanei lettera di intenti, sottoscritta da tutte le imprese che comporranno il raggruppamento, nella quale si riporta il numero di identi-

ficativo del progetto e si attesta la volontà di partecipare al raggruppamento;

- copia dell'accordo sottoscritto tra l'impresa e le Organizzazioni sindacali, se previsto.

Tutte le domande di finanziamento o candidatura dovranno pervenire, entro i termini sopra indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, Via Cardano 10 - 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO - Via XX Settembre 18/A - 24100 (BG)  
Tel. 035.273.111
- BRESCIA - Via Dalmazia, 92/94C - 25100 (BS)  
Tel. 030.346.21
- COMO - Via Einaudi, 1 angolo via Benzi - 22100 (CO)  
Tel. 031.3201
- CREMONA - Via Dante, 136 - 26100 (CR)  
Tel. 0372.4851
- LECCO - Corso Promessi Sposi, 132 - 23900 (LC)  
Tel. 0341.358.911
- LEGNANO - Via Felice Cavallotti, 11/13 - 21100 (MI)  
Tel. 02-67655952-3
- LODI - Via Haussman, 7/11 - 26900 (LO)  
Tel. 0371.4581
- MANTOVA - Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 (MN)  
Tel. 0376.2321
- MONZA - Piazza Cambiaghi, 3 CAP 20052
- PAVIA - Via Cesare Battisti, 150 - 27100 (PV)  
Tel. 0382.5941
- SONDRIO - Via Del Gesù, 17 - 23100 (SO)  
Tel. 0342.530.111
- VARESE - Viale Belforte, 22 - 21100 (VA)  
Tel. 0332.338511

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura: **Progetto FSE 2004-2005 Obiettivo 3 - Dispositivo Formazione Continua - Progetti Corsuali D1**

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo di Via Cardano, 10 MILANO, numero verde 840.011.222

#### • **Spese ammissibili, certificazione della spesa e rendicontazione finale**

Ai sensi dell'art. 1 c. 32 della l.r. 18/2000 è fatto obbligo agli operatori di presentare la certificazione della spesa rilasciata da un Revisore dei Conti, pertanto per quanto attiene le spese ammissibili e le modalità di certificazione della spesa e della rendicontazione finale si fa riferimento ai documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

#### • **Obblighi dei Soggetti Gestori, FAD, Delega e Criteri di Monitoraggio**

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, il monitoraggio e controllo si faccia riferimento alla d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003 di approvazione Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003-2004, sezione «Indicazioni gestionali» e al d.d.g. n. 10810/1564 del 10 giugno 2002 di approvazione dell'Atto di Adesione e Disciplinare degli Obblighi del Gestore, e successive modifiche e integrazioni.

Il costo dell'attività delegata deve essere commisurato all'effettivo valore del servizio prestato e deve essere contenuto nel limite di:

- 30% del costo totale approvato per i progetti presentati direttamente da aziende;
- 20% del costo totale approvato per i progetti presentati da soggetti accreditati.

Non possono essere delegate le attività di direzione, coordinamento, e segreteria.

Il Soggetto gestore procede alla conclusione delle attività progettuali entro i termini previsti nella sezione «Data termine attività» del presente dispositivo.

Per quanto attiene le azioni riferibili alla **FAD**, essa deve essere erogata e fruita on line: il percorso viene fruito per via telematica e avviene tramite collegamento telematico di due o più unità di elaborazione. Le disposizioni di seguito elencate costituiscono i presupposti per la predisposizione di un progetto FAD indispensabili ai fini dell'ammissibilità della domanda, nonché della corretta gestione delle azioni.

#### □ **Modalità e tempi di erogazione**

La formazione a distanza deve essere erogata in orario di lavoro, nella sede del corso o sul posto di lavoro a tutti i partecipanti previsti dal progetto.

Pertanto è consentita solo una modalità mista (blended); e quindi non verranno finanziati corsi interamente FAD. Il corso di FAD, finanziato, è inteso come l'insieme di ore d'aula e le ore di formazione effettuate a distanza.

Per quanto riguarda la modalità di erogazione deve essere erogata e fruita on-line: l'utente si collega ad una piattaforma, che deve consentire un sistema di interazione fra docente/tutor e allievo.

Non è ammesso il finanziamento delle attività dedicate all'auto-apprendimento.

È consentita l'erogazione massima del 40% di ore FAD sul totale delle ore corso.

#### □ **Strumenti e tecnologie richieste**

Gli strumenti indispensabili affinché un corso sia finanziabile come Formazione A Distanza sono:

- disponibilità di una piattaforma: l'ente deve dimostrare di possedere o disporre (in leasing o con contratto di affitto) di una piattaforma, di cui si dovranno indicare preventivamente le caratteristiche e le peculiarità;
- disponibilità di postazioni informatiche adeguate per ogni partecipante;
- disponibilità di una connessione ad Internet almeno per la durata corrispondente alle ore FAD.

#### □ **Risorse umane**

Le risorse umane impiegate e rendicontabili per la formazione a distanza sono le tradizionali figure di riferimento della formazione: tutor, docente e codocente. Queste figure, in particolare, assumeranno il titolo di docente Fad, codocente Fad e tutor Fad. Esse svolgeranno i compiti previsti in base alle seguenti definizioni:

- tutor fad: si occupa delle attività necessarie per la corretta erogazione, gestione e fruizione del corso;
- tutor di rete: si occupa degli aspetti tecnici della rete, solitamente tale figura è un esperto di informatica;
- coordinatore fad: è la figura che coordina i tutor fad, i docenti ed i codocenti. La sua figura deve essere considerata come punto di riferimento per una corretta gestione e relazione con l'utenza.

#### □ **Documentazione**

Contratto individuale di apprendimento: da stipulare tra l'azienda e l'ente erogatore; in questo documento sono presentati tutti i servizi che l'utenza ha a disposizione per fruire della formazione a distanza.

#### □ **Schede individuali**

Oltre alla documentazione prevista per i corsi d'aula, per la Formazione A Distanza occorre compilare apposite schede individuali, preventivamente vidimate, per ogni singolo allievo, docente e tutor: l'allievo compilerà la propria scheda in base alle attività on line svolte all'interno dell'orario di lavoro. Il modello di tali schede è contenuto nel Kit di avvio. Il docente e tutor compileranno la scheda in base alle ore effettivamente svolte.

#### □ **Verifica finale**

È richiesta una verifica finale per la valutazione dei risultati conseguiti, a cura dell'Ente Gestore del corso: le modalità di valutazione dovranno essere indicate a preventivo e i risultati dovranno essere allegati alla Relazione finale.

#### □ **Relazione finale**

Alla comunicazione di fine attività deve essere allegata una Relazione sulla FAD svolta. Sarà inoltre compito del Gestore conservare traccia informatizzata (traking) del percorso formativo, prodotto dal sistema informatico.

#### □ **Rendicontazione**

Anche per i corsi che prevedono la FAD, la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni contenute nel documento «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento».

#### • **Criteri di valutazione**

La selezione dei progetti avverrà mediante l'applicazione dei criteri di valutazione come descritti di seguito.

<b>A - Congruenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari previsti con gli obiettivi del progetto</b>	<b>0-90</b>
<b>B - Presenza di accordo sindacale</b>	<b>0/40</b>
<b>C - Priorità</b>	<b>0-100</b>
Pari Opportunità - Progetto finalizzato alla qualificazione delle risorse umane femminili delle imprese private	0/35
Sviluppo Locale - Progetti proposti nell'ambito di un programma di sviluppo locale (7)	0/35
Società dell'informazione - Presenza di moduli finalizzati alla diffusione di competenze informatiche	0/30
<b>D - Acquisizione dell'intera quota di finanziamento a seguito della approvazione della certificazione finale delle spese effettivamente sostenute (rinuncia alla quota di acconto)</b>	<b>0/90</b>
<b>E - Percentuale di cofinanziamento privato delle spese di formazione, eccedente la quota obbligatoria prevista</b>	<b>0-90</b>
Pari ad almeno il 15% del costo formazione	0/90
Pari ad almeno il 10% del costo formazione	0/70
Pari ad almeno il 5% del costo formazione	0/50
<b>F - Congruità del progetto rispetto alle politiche Regionali (8)</b>	<b>0-90</b>
Valutazione della congruità del progetto con le politiche regionali	0-90
<b>TOTALE</b>	<b>500</b>

La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti è di 205, nell'applicazione dei criteri A, B, C ed E.

Legenda: 0/X punteggio alternativo; 0-X punteggio discreto.

#### • **Iter procedurale**

Il soggetto richiedente compila e presenta, esclusivamente on line, la modulistica.

Il soggetto richiedente presenta agli uffici regionali la sola domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dal presente dispositivo.

La Regione Lombardia valuta l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento ed i progetti presentati generando le graduatorie dei progetti.

La Regione Lombardia approva le graduatorie e pubblica gli esiti della valutazione.

L'Operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro 45 giorni della pubblicazione dagli esiti sul B.U.R.L. procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle attività.

Il mancato rispetto dei termini di conclusione comporta una riduzione di punteggio valutativo pari al 20% relativamente alla richiesta di finanziamento presentata dall'Operatore nell'ambito del successivo intervento di Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 relativo a progetti di formazione professionale relativi all'Area 6. Resta inteso che il mancato avvio delle attività entro i termini stabiliti comporta la revoca del finanziamento.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario.

L'erogazione dell'anticipo del finanziamento avverrà previa accensione di garanzia fidejussoria da parte degli operatori privati.

L'Operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro il 30 settembre 2005.

La Regione Lombardia provvede alla verifica della certificazione finale delle spese ed all'erogazione del saldo.

(8) Le politiche regionali afferenti l'area del presente Dispositivo possono essere reperibili nelle fonti programmatiche strategiche della Regione Lombardia ed in particolare nel «Programma Operativo FSE Ob. 3 Regione Lombardia», nel relativo «Complemento di Programmazione», nel «Piano Regionale di Sviluppo della R.L.», nel «Documento di Programmazione Economico Finanziaria della R.L.» e, più in specifico, nel «Piano Triennale della Formazione Professionale» e nelle «Linee d'indirizzo dell'offerta formativa» annualità 2004/05.

La valutazione verterà, in particolare, sui seguenti punti:

- Innovatività del progetto;
- Presenza femminile superiore al 30% nei settori dove è tradizionalmente sottorappresentata (chimico, metalmeccanico, trasporti e costruzioni)
- Efficacia del progetto in relazione alle potenzialità di sviluppo della figura Professionale proposta.

Progetto	Registrazione			
	ID progetto			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Obiettivo, asse, misura e sottomisura/Linea di finanziamento			Indicare la linea di finanziamento del progetto
		<input type="checkbox"/>	Dispositivo formazione continua D1 - Progetti Corsuali	
	Anno di bando		2004	Indicare l'anno del bando del progetto
	Titolo			Indicare un titolo sintetico del progetto
	Tipologia attuatore			scelta singola
			Impresa singola	
			Imprese in ATS	
			Singolo soggetto formativo terzo	
	Provincia di competenza			
			Elenco province	
				Indicare la provincia della sede principale del progetto
			Regione	
<b>Dati generali</b>				
	Macrotipologia azione			Classificazione Isfol
			Azioni rivolte a persone	
	Tipologia azione			Classificazione Isfol
			Formazione	
	Tipologia progetto			Classificazione Isfol. Indicare quella che si ritiene prevalente all'interno del progetto presentato
			Formazione per occupati	
	Tipologia formativa			
		<input type="checkbox"/>	6.B Percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale occupato - Progetti aziendali	
		<input type="checkbox"/>	6.B Percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale occupato - Progetti interaziendali	
	Obiettivi e descrizione del progetto			Indicare sinteticamente gli obiettivi previsti dal piano formativo allegato
	Tipologia imprese			Indicare la tipologia delle imprese interessate dal progetto
			Grande impresa	
			Media impresa	
			Piccola impresa	
			Micro impresa	
	Note			
<b>Responsabile progetto</b>				
	Responsabile del progetto			Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
	Posizione/Funzione			Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
	Telefono			
	Fax			
	E-Mail			
<b>Soggetto con potere di firma</b>				
	Nome e Cognome			
	Codice Fiscale			
	Data di Nascita			
	Luogo di Nascita			
	Indirizzo di residenza			
<b>Delegati</b>				
	ID Operatore			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Operatore			
	Ruolo			Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel
			Delegato	
	Funzioni delegate			Indicare le attività delegate
<b>Membri</b>				
	ID Operatore			Campo attribuito automaticamente dal
	Operatore			
	Ruolo			Indicare il ruolo degli Operatori coinvolti nel progetto indicato nel progetto
		<input type="checkbox"/>	Membro (in caso di ATS)	
<b>Imprese Interessate</b>				
	ID Operatore			Campo attribuito automaticamente dal sistema
	Operatore			
	Ruolo			Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
		<input type="checkbox"/>	impresa diretta presentatrice del progetto (singolarmente o in ATS)	
		<input type="checkbox"/>	impresa commissionante il progetto	

	<b>Domanda</b>			
		Rinuncia alla quota di acconto		
			<input type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
		Allegati		
			<input type="checkbox"/>	Copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda
			<input type="checkbox"/>	Procura del potere di firma
			<input type="checkbox"/>	Atto di costituzione (o lettera di intenti) delle ATS o ATI
			<input type="checkbox"/>	Dichiarazione da parte di ogni impresa presentatrice o committente del progetto che le azioni formative previste non sono state finanziate dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua definiti dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388
			<input type="checkbox"/>	lettera/e di incarico della/e impresa/e committenti al soggetto formativo terzo
			<input type="checkbox"/>	Statuto
		Altri eventuali allegati		
<b>AZIONI</b>	<b>Registrazione</b>			
		ID azione		sistema
		Titolo		
	<b>Dati generali</b>			
		Settore e attività dell'azione		Indicare il settore principale del progetto
		Tipologia destinatari		
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a tempo determinato (con orario di lavoro sia tempo pieno o parziale)
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a somministrazione di lavoro (ex interinali) a tempo determinato o indeterminato
			<input type="checkbox"/>	Intermittente a tempo determinato o indeterminato
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto di lavoro ripartito a tempo determinato o indeterminato
			<input type="checkbox"/>	coadiuvanti
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto di lavoro a progetto
			<input type="checkbox"/>	occasionale
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori autonomi
			<input type="checkbox"/>	Liberi professionisti
			<input type="checkbox"/>	Titolari di PMI, associazioni ed enti no profit
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori in CIGO
		Strumenti di monitoraggio/valutazione		
			<input type="checkbox"/>	Valutazione del corso attraverso il grado di soddisfazione degli allievi
			<input type="checkbox"/>	Valutazione del corso attraverso il grado di soddisfazione delle imprese
			<input type="checkbox"/>	Valutazione dell'apprendimento degli allievi
		Obiettivi e descrizione dell'Azione		
		Attrezzature/strumenti/metodologie utilizzati per la realizzazione		Descrivere le attrezzature/strumenti/metodologie utilizzati nella realizzazione dell'attività
		Fad		
			<input type="checkbox"/>	Si (specificare l'utilizzo nel campo "Note")
			<input type="checkbox"/>	No
		Certificazione rilasciata		scelta singola
		Note		Frequenza
	<b>Figura professionale</b>			
		Figura professionale		
		Certificazione rilasciata		
			<input type="checkbox"/>	Frequenza
	<b>Priorità</b>			
		Pari opportunità		
		Sviluppo locale		
		Società dell'informazione		
		Ambiente		
	<b>Dati procedurali</b>			
		Data di avvio		Indicare la data prevista di avvio dell'azione
		Data di conclusione		Indicare la data prevista di conclusione del progetto

		Tipologia di formazione		
			<input type="checkbox"/>	Generale
			<input type="checkbox"/>	Specifica
		Localizzazione dell'intervento		
			<input type="checkbox"/>	al di fuori di una zona prioritaria
			<input type="checkbox"/>	in zona prioritaria ex art. 87 3.c
		N. Allievi		
		di cui donne		
		di cui extracomunitari		
		di cui disabili		
		Numero di edizioni		
		Ore		
		Ore di esercitazione		
		Ore di teoria		
		Ore formazione a distanza		
		Totale ore azione		
		Costi		
		Costo orario		
		Costi di formazione		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Reddito allievi		
		Costo totale		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Quota privata aggiuntiva		
		% Quota privata aggiuntiva		Campo compilato automaticamente dal sistema
		% Quota pubblica		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Quota privata obbligatoria		
		Quota privata totale		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Quota pubblica		
		<b>Sede</b>		
		Tipologia sede		
			<input type="checkbox"/>	Sede principale
			<input type="checkbox"/>	Sede occasionale
			<input type="checkbox"/>	Altra sede
		Indirizzo		
		Comune		
		CAP		
		Provincia		
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
		Sito internet		
		ID Sede		
		<b>Responsabile Azione</b>		
		Responsabile dell'azione		
		Posizione/Funzione		
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		

## ALLEGATO N. 2

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI  
COFINANZIABILI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO  
OBIETTIVO 3 - ANNO 2004**DISPOSITIVO FORMAZIONE CONTINUA**  
**Progetti Quadro D1****• Direttiva e riferimenti normativi**

- Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005 - Area 6 Formazione Continua e Formazione Permanente - D.g.r. n. 17608 del 21 maggio 2004
- L.r. 1/1999
- L.r. 1/2000
- L.r. 18/2000
- Reg. CE 1681/1994
- Reg. CE 1260/1999
- Reg. CE 1784/1999
- Reg. CE 1159/2000
- Reg. CE 448/2004
- Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000 e CE 1967/2004)
- Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia e Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2118/2004)
- D.lgs. 112/98
- D.P.R. 12 luglio 2000, n. 527
- Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VI-SPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma ottobre 2002.

**• Priorità**

Le azioni realizzate nell'ambito del presente dispositivo dovranno essere coerenti con la strategia per lo sviluppo delle risorse umane e con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma Operativo della Lombardia ed in particolare con gli interventi che trovano definizione nei campi d'azione trasversali, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «Società dell'informazione», «Pari opportunità» e «Ambiente».

**• Risorse**

Al finanziamento del presente dispositivo sono assegnati € 6.000.000,00 a valere sulla misura del POR Ob. 3 FSE della Regione Lombardia:

D1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MdL e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI.

Il finanziamento è così ripartito:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo
- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali
- 11% a carico del Bilancio regionale

La D.G. Formazione Istruzione e Lavoro potrà procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006, alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste in queste disposizioni.

I finanziamenti previsti sono da considerarsi quota pubblica dei progetti. A tali risorse si deve obbligatoriamente sommare il cofinanziamento privato delle imprese beneficiarie in misura non inferiore a quanto stabilito dal Reg(CE) 68/2001 in tema di aiuti di stato (vedi sez. «Calcolo del Preventivo»).

**• Massimali per domanda/limitazioni per operatore**

Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun Progetto Quadro presentato da CFP trasferiti dovrà essere superiore a 60.000,00 euro, fino ad un massimale di 300.000,00 euro.

Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun Progetto Quadro presentato da altri soggetti ammissibili dovrà essere superiore a 100.000,00 euro, fino ad un massimale di 500.000,00 euro.

**• Soggetti ammissibili**

Le domande di finanziamento potranno essere presentate esclusivamente dai soggetti gestori, singoli o in raggruppamento (ATS), comunque tutti in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda:

- siano titolari di sede operativa accreditata per la **Macro-tipologia C (Formazione continua e permanente)**, ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e successive modifiche e integrazioni; si precisa che il Richiedente è tenuto ad indicare in fase di presentazione del progetto la sede operativa accreditata e che tale sede non può essere variata in fase di erogazione.
- siano in regola con la compilazione delle informazioni richieste per la fase gestionale e delle certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e comunicazioni della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro (banca dati allievi e certificazione trimestrale della spesa).

Il soggetto gestore, sia esso singolo o capofila di un raggruppamento, dovrà inoltre avere un fatturato per corsi di formazione continua (corsi specificamente destinati a lavoratori di imprese, realizzati con finanziamenti/contributi pubblici e non) svolti negli ultimi tre anni non inferiore a 500.000,00 euro.

I progetti dovranno obbligatoriamente essere proposti da associazioni di rappresentanza di imprese, territoriali e/o di categoria localizzate in Lombardia ed inserite nel sistema di rappresentanza camerale o del CNEL.

Non potranno essere finanziate azioni formative (1) che, all'atto della presentazione della domanda, siano state finanziate da fondi pubblici ivi compresi dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua definiti dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i cui criteri e modalità gestionali sono regolati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 36 del 18 novembre 2003.

Le aziende che saranno coinvolte nei Progetti Quadro per la formazione dei propri dipendenti saranno individuate all'avvio delle singole azioni formative.

Non potranno comunque essere previsti come destinatari dei progetti quadro soggetti appartenenti ad aziende che siano presentatrici o commissionanti di progetti di formazione a valere sul dispositivo Formazione Continua - Progetti Corsuali D1 anno 2004 (approvato contestualmente al presente dispositivo) che risultino ammessi e finanziati.

**• Classificazione delle azioni ai fini del monitoraggio**

*Macrotipologia di azione:* Azione rivolta alle persone

*Tipologia di azione:* Formazione

*Tipologia di progetto:* Formazione per occupati (o Formazione Continua)

**• Tipologie di progetto**

Con riferimento alle tipologie di progetto indicate nell'ambito delle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale, Area 6 - Direttiva Formazione Continua e Formazione Permanente il presente dispositivo prevede la realizzazione di:

Progetti Quadro: Interventi settoriali, intersettoriali, per aree geografiche o tematiche destinati alle risorse umane delle aziende lombarde e finalizzati ai processi di cambiamento e di sviluppo delle imprese e di sperimentazione di nuove forme di lavoro flessibile (part-time, job-sharing, job-rotation, ecc), in risposta a priorità strategiche della Regione Lombardia.

Tali progetti dovranno obbligatoriamente essere proposti da associazioni di rappresentanza di imprese, territoriali e/o di categoria localizzate in Lombardia ed inserite nel sistema di rappresentanza camerale o del CNEL.

Soggetti gestori dei progetti potranno essere soggetti, singoli o in raggruppamento (ATS) come specificato nella sezione «Soggetti Ammissibili».

Ai sensi del Reg. (CE) 68/2001 i progetti quadro sono considerati come formazione generale in quanto non prevedono insegnamenti applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dai destinatari presso l'impresa beneficiaria, ma forniscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliorano in modo significativo la possibilità di collocamento dei destinatari stessi.

(1) Per azione formative si intende un percorso di formazione identificato da contenuti, durata e destinatari.

### • **Tipologie formative**

Nell'ambito del presente dispositivo potranno essere presentate e finanziate azioni afferenti alla seguente tipologia formativa previste dall'Area 6:

Tipologia 6.B – Percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale occupato.

### • **Data scadenza**

Le domande di finanziamento dovranno pervenire presso le sedi del Protocollo indicate nella sezione «Modalità di presentazione» entro le ore 16.30 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì, il termine è anticipato alle ore 12,00;
- giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

I formulari saranno resi disponibili all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it> a partire dal giorno seguente alla pubblicazione del presente dispositivo sul B.U.R.L.

### • **Inizio e termine attività**

Le attività formative dovranno avere inizio entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio.

### • **Modalità di elaborazione dei Progetti Quadro**

I Progetti quadro devono essere presentati come progetti di massima articolati in azioni.

Per quanto riguarda il progetto quadro nel suo complesso, dovranno essere indicati:

- il numero di destinatari complessivo programmato
- il monte ore complessivo delle attività che si intendono svolgere
- la percentuale di risorse destinate a PMI e GI (2).

L'offerta formativa, che il progetto intende generare, dovrà essere articolata ex ante in una struttura di azioni che definisca puntualmente la durata, i contenuti e la sede dei singoli interventi formativi previsti. Ciascun intervento formativo (azione) potrà essere replicato, nella realizzazione del progetto, in una o più edizioni, fino al concorrere della capienza complessiva del monte ore del progetto.

Per ciascuna azione dovranno essere indicati:

- la durata in ore della singola edizione (non inferiore a 16h e non superiori a 200h),
- i contenuti trattati, le metodologie e gli strumenti utilizzati (sintesi),
- le modalità di certificazione degli apprendimenti,
- la sede formativa accreditata di riferimento per l'azione (tale indicazione è fondamentale per il monitoraggio ai fini della manutenzione del sistema di accreditamento regionale; nel caso di sedi formative diverse interessate da azioni simili, dovranno essere presentate tante azioni quante sono le sedi).

### • **Calcolo del preventivo**

#### COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Il Richiedente, nella formulazione del preventivo, procederà al calcolo del finanziamento richiesto in base ai parametri massimali indicati nelle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005:

A	B	
VALORE ATTESO ALLIEVI	COSTO ORARIO CFP trasferiti	COSTO ORARIO Altri soggetti ammissibili
6	€ 94,00	€ 155,00

Il **VALORE ATTESO ALLIEVI** (col. A) costituisce il valore/obiettivo minimo atteso in termini di partecipazione alle azioni di formazione è come tale costituisce

- il numero minimo di allievi necessario per attivare ogni edizione di attività formativa, sotto il quale non sarà possibile dare avvio alla stessa (3);
- il numero minimo di allievi che devono portare a termine ogni edizione di attività formativa, con una frequenza di almeno il 75% delle ore previste.

Per il calcolo del costo totale del progetto il Richiedente dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

$$\text{COSTO TOTALE} = \text{COSTO FORMAZIONE} + \text{REDDITO ALLIEVI}$$

$$\text{COSTO FORMAZIONE} = \text{COSTO ORARIO} \times \text{N. ORE FORMAZIONE}$$

Dove:

**COSTO ORARIO:** è il parametro previsto dal Richiedente come costo per ora di formazione; non può superare i massimali indicati nella colonna B della precedente tabella, in funzione della diversa tipologia di soggetto richiedente

**N. ORE FORMAZIONE:** il numero di ore previste complessivamente dal Richiedente, per l'insieme delle azioni previste dal progetto.

$$\text{REDDITO ALLIEVI} = \text{COSTO DEL LAVORO MEDIO PER ORA FORMAZIONE} \times \text{N. ORE FORMAZIONE}$$

rispettando il seguente vincolo:

$$\text{REDDITO ALLIEVI} \leq \text{COSTO FORMAZIONE}$$

Dove:

**COSTO DEL LAVORO MEDIO PER ORA FORMAZIONE:** una stima del costo del lavoro che mediamente si prevede potrà essere esposto a consuntivo per ogni ora di formazione prevista (4)

**N. ORE FORMAZIONE:** il numero di ore previste complessivamente dal Richiedente, per l'insieme delle azioni previste dal progetto.

#### FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

La **QUOTA PUBBLICA** di finanziamento del Costo Totale del progetto sarà funzione della tipologia e della localizzazione dell'impresa di appartenenza dei partecipanti e dell'appartenenza o meno dei partecipanti alla categoria «lavoratore svantaggiato» come definita all'art. 2 del Reg. CE 68/2001.

Tale quota dovrà quindi essere calcolata secondo le percentuali della seguente tabella, individuate in relazione alla tipologia di aziende beneficiarie del progetto stesso e della loro localizzazione:

(2) In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (G.U.L. 107 del 30 aprile 1996) si definiscono:

- **piccole** le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 7 Milioni di euro (13,5 Miliardi di Lire) oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 5 Milioni di euro (9,7 Miliardi di Lire); nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì **microimprese** le aziende che occupano meno di 10 dipendenti;
- **medie** le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro (77,5 Miliardi di Lire) oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 27 Milioni di euro (52,3 Miliardi di Lire).

Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore. Le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate grandi.

(3) È facoltà del richiedente attivare una classe formata da un numero di allievi superiore a 8, fermo restando che non sarà ammissibile nessuna quota di finanziamento aggiuntivo per gli allievi eccedenti tale numero.

(4) Si precisa inoltre che la formula indicata dovrà essere utilizzata solo in sede di preventivo, al fine stimare l'importo che il Richiedente prevede di esporre a consuntivo. In sede di rendicontazione finale si dovrà in ogni caso quantificare analiticamente l'importo del reddito allievi sulla base della seguente formula:

$$\text{REDDITO ALLIEVI} = \text{SOMMA PER OGNI ALLIEVO DI (COSTO ORARIO DEL LAVORO} \times \text{N. ORE FORMAZIONE FREQUENTATE)}$$

considerando come allievo esclusivamente chi ha frequentato almeno il 75% delle ore previste per l'azione di riferimento e rispettando il vincolo «reddito allievi <= costo della formazione».

QUOTE MASSIME DI FINANZIAMENTO PUBBLICO		FORMAZIONE GENERALE
GRANDI IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	50%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3 (5)	55%
PICCOLE MEDIE IMPRESE	Al di fuori di una zona prioritaria	70%
	In una zona prioritaria ex art. 87 c. 3 (6)	75%

Le percentuali indicate nella tabella sono aumentate del 10% per interventi rivolti alla formazione dei soggetti svantaggiati (Reg. CE 68/2001).

La restante quota del Costo Totale del progetto dovrà essere finanziata dal Richiedente; tale quota, definita **QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA** potrà essere giustificata attraverso l'importo del reddito allievi, rispettivamente a preventivo e successivamente in sede di certificazione intermedia e finale della spesa (v. documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione di spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni).

Qualora l'importo del Reddito Allievi non sia sufficiente a giustificare la Quota Privata Obbligatoria, il Richiedente si farà carico di una quota degli altri costi della formazione ammissibili.

Qualora l'importo del Reddito Allievi sia superiore alla Quota Privata Obbligatoria, la parte eccedente resterà in ogni caso a carico del Richiedente.

Per il calcolo delle quote di finanziamento pubblico e privato dei progetti, in sede di preventivo si opererà utilizzando la % di quota massima di finanziamento pubblico relativa alla tipologia di destinatari dichiarata prevalente dal richiedente. In sede di rendicontazione finale le quote di finanziamento pubblico e privato saranno comunque ricalcolate in funzione dei dati di effettiva partecipazione degli allievi, classificati sulla base delle diverse % di quota massima di finanziamento pubblico.

Per il calcolo delle quote di finanziamento del progetto il Richiedente dovrà procedere utilizzando le seguenti formule:

**COSTO TOTALE = QUOTA PUBBLICA + QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA**

Dove:

**QUOTA PUBBLICA = MINORE TRA (COSTO FORMAZIONE; COSTO TOTALE x % FINANZIAMENTO PUBBLICO)**

**QUOTA PRIVATA OBBLIGATORIA = COSTO TOTALE - QUOTA PUBBLICA**

Il valore di Quota Pubblica così calcolato costituisce il **VALORE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO** ovvero il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato dal Richiedente quale finanziamento pubblico.

#### RIPARAMETRAZIONI

La Regione Lombardia, all'atto dell'approvazione del finanziamento, approverà anche i valori/obiettivo (numero degli allievi, numero ore formazione, numero ore formazione allievo) proposti dal Richiedente.

Il valore obiettivo relativo al numero degli allievi si intende rispettato considerando il numero di destinatari che hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso previste per l'azione di riferimento.

Il Revisore dei conti nominato terrà conto, all'atto della certificazione finale della spesa, della riparametrazione del **COSTO FORMAZIONE** effettuata dal Soggetto gestore, sulla base dei criteri indicati, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) in caso di diminuzione del numero ore formazione effettuate rispetto al valore/obiettivo, ovvero il numero ore formazione indicato a preventivo, il Costo Formazione riparametrato sarà:

**COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO = N. ORE FORMAZIONE EFFETTIVO x COSTO ORARIO**

dove:

**N. ORE FORMAZIONE EFFETTIVO:** il n. di ore di formazione effettivamente svolte nell'insieme di azioni previste dal progetto.

**COSTO ORARIO:** il costo orario utilizzato nella formulazione del preventivo;

b) nel caso di diminuzione del numero di ore formazione allievo (complessivo di tutte le edizioni attuate) al di sotto del valore/obiettivo, il costo formazione approvato (eventualmen-

te già riparametrato per il caso precedente) dovrà essere diminuito degli importi calcolati, con la formula seguente, per ogni edizione di attività conclusa con un numero di allievi effettivi inferiore al **VALORE ATTESO ALLIEVI** (indicato nella colonna A della tabella riportata nella sezione «**COSTO TOTALE DEL PROGETTO**»):

**RIDUZIONE COSTO FORMAZIONE PER RIPARAMETRAZIONE OFA =**  
**{COSTO ORARIO - [(VALORE ATTESO ALLIEVI - N. ALLIEVI EFFETTIVI) x COSTO ORARIO / VALORE ATTESO ALLIEVI x 0,25]}**  
**x N. ORE FORM EDIZIONE EFFETTIVO**

dove:

**N. ALLIEVI EFFETTIVI** il n. di allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste per l'edizione

**N. ORE FORM EDIZIONE EFFETTIVO:** il n. di ore di formazione effettivamente svolte nell'edizione

**COSTO ORARIO:** il costo orario utilizzato nella formulazione del preventivo

Nel caso in cui si sia operata la riparametrazione per riduzione del numero ore, il valore obiettivo di ore formazione allievo da considerare per questo caso sarà quello correlato al numero ore effettivo, ovvero:

**N. ORE FORMAZIONE ALLIEVO RIDOTTO =**  
**N. ORE FORMAZIONE ALLIEVO A PREVENTIVO x N. ORE FORMAZIONE EFFETTIVO / N. ORE FORMAZIONE A PREVENTIVO**

Si precisa che il valore di **N. ORE FORMAZIONE ALLIEVO** a preventivo e ridotto non potrà comunque essere inferiore al **VALORE ATTESO ALLIEVI** (indicato nella colonna A della tabella riportata nella sezione «**COSTO TOTALE DEL PROGETTO**») moltiplicato per il **N. ORE FORMAZIONE** rispettivamente a preventivo e effettivo.

Il **COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO** così ottenuto costituisce il nuovo massimale di riferimento a partire dal quale dovrà essere ricalcolato il **VALORE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO**, in conformità col Reg. CE 68/2001 e secondo le modalità indicate al precedente paragrafo «Finanziamento del progetto».

Si evidenzia inoltre che:

- il finanziamento approvato inizialmente o ricalcolato come **COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO** costituisce il limite massimo del finanziamento pubblico;
- l'importo finale del finanziamento riconoscibile al Soggetto Gestore verrà comunque rideterminato in fase di certificazione finale della spesa e di approvazione del rendiconto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dei dati di effettiva frequenza degli allievi, in ottemperanza a quanto stabilito nei documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee Guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le modalità indicate al precedente paragrafo «Finanziamento del progetto».

Si ricorda che l'osservanza dei valori obiettivo proposti dal Richiedente e approvati dalla Regione Lombardia costituisce elemento di valutazione anche al fine della definizione di alcuni indicatori relativi all'accreditamento delle sedi operative

(5) Le zone prioritarie ai sensi dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E. e successive modifiche e integrazioni, nelle cui aree i beneficiari dei contributi di cui al presente bando possono usufruire delle minori quote di cofinanziamento indicate, sono stabilite dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2752 del 20 settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, e riguardano aree dei seguenti comuni: Provincia Como: Arosio, Cabiata, Carugo, Inverigo, Lurago D'Erba, Mariano Comense; Prov. Milano: Albiate, Arconate, Barlassina, Besana In Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Carate Brianza, Casorezzo, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cogliate, Cuggiono, Dairago, Desio, Giussano, Inveruno, Lazzate, Legnano, Lentate Sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Magnago, Meda, Misinto, Muggiò, Nosate, Nova Milanese, Renate, Rescaldina, Robecchetto Con Induno, San Giorgio Su Legnano, Seveso, Seveso, Solaro, Sovico, Triuggio, Turbigo, Vanzaghella, Varedo, Veduggio al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Villa Cortese; Prov. Varese: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavaria Con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Jerago Con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Oggiona Con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Vizzola Ticino.

(6) In caso di ATS, performance del Capofila.

ai sensi del d.g.r. 6251/01 e del d.d.g. 1142 del 29 gennaio 2002, *Decreto attuativo sull'accreditamento*, e successive modifiche e integrazioni.

Infine si ricorda che al di sotto del 75% delle ore di frequenza, l'allievo non ha diritto al titolo rilasciato dalla Regione Lombardia, salvo il riconoscimento di specifici crediti formativi conseguiti all'esterno del percorso formativo.

#### • **Erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento pubblico verrà effettuata come segue:

- 20% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- 50% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'anticipo già ricevuto,
- saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Al fine dell'erogazione del primo anticipo e dei pagamenti intermedi, è fatto obbligo agli enti privati di presentare a garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge 10.06.1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi. Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e i 12 mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).

Si precisa che il gestore è tenuto a verificare costantemente la permanenza dell'idoneità dei soggetti che rilasciano la garanzia fidejussoria.

#### • **Modalità di presentazione**

Per la redazione della domanda di finanziamento e dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario on line predisposto su Internet dalla Regione Lombardia all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it> area Monitorweb.

Il soggetto proponente dovrà presentare:

- una domanda di finanziamento (compilata e stampata esclusivamente on line) per ciascun progetto presentato (trasmesso per via informatica attraverso il formulario on line);
- accordo tra il soggetto proponente ed il soggetto gestore (lettera di incarico), attestante l'analisi del fabbisogno cui il progetto intende rispondere;
- nel caso di ATS lettera di intenti, sottoscritta da tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, nella quale si riporta il numero di identificativo del progetto e si attesta la volontà di partecipare al raggruppamento;
- copia dell'accordo sottoscritto tra l'impresa e le Organizzazioni sindacali, se previsto.

Tutte le domande di finanziamento o candidatura dovranno pervenire, entro i termini sopra indicati, presso il protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, Via Cardano 10 - 20124 Milano, o presso le sedi territoriali della Regione:

- BERGAMO - Via XX Settembre 18/A - 24100 BG  
Tel. 035.273.111
- BRESCIA - Via Dalmazia, 92/94C - 25100 BS  
Tel. 030.346.21
- COMO - Via Einaudi, 1 angolo via Benzi - 22100 CO  
Tel. 031.3201
- CREMONA - Via Dante, 136 - 26100 CR  
Tel. 0372.4851
- LECCO - C.so Promessi Sposi, 132 - 23900 LC  
Tel. 0341.358.911
- LEGNANO - Via Felice Cavallotti, 11/13 - 21100 MI  
Tel. 02-6765952-3
- LODI - Via Haussman, 7/11 - 26900 LO  
Tel. 0371.4581
- MANTOVA - Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 MN  
Tel. 0376.2321
- MONZA - Piazza Cambiaghi, 3 CAP 20052
- PAVIA - Via Cesare Battisti, 150 - 27100 PV  
Tel. 0382.5941
- SONDRIO - Via Del Gesù, 17 - 23100 SO  
Tel. 0342.530.111

- VARESE - Viale Belforte, 22 - 21100 VA  
Tel. 0332.338511

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

#### **Progetto FSE 2004-2005 Obiettivo 3 - Dispositivo Formazione Continua - Progetti Quadro D1**

Per informazioni rivolgersi allo sportello informativo di Via Cardano, 10 MILANO, numero verde 840.011.222

#### • **Spese ammissibili, certificazione della spesa e rendicontazione finale**

Ai sensi dell'art. 1 c. 32 della l.r. 18/2000 è fatto obbligo agli operatori di presentare la certificazione della spesa rilasciata da un Revisore dei Conti, pertanto per quanto attiene le spese ammissibili e le modalità di certificazione della spesa e della rendicontazione finale si fa riferimento ai documenti «Spese ammissibili e massimali di riferimento» e «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» approvati con d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

#### • **Obblighi dei Soggetti Gestori, FAD, Delega e Criteri di Monitoraggio**

Per quanto attiene gli Obblighi dei Soggetti Gestori, il monitoraggio e controllo si faccia riferimento alla d.g.r. n. 12008 del 7 febbraio 2003 di approvazione Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003-2004, sezione «Indicazioni gestionali» e al d.d.g. n. 10810/1564 del 10 giugno 2002 di approvazione dell'Atto di Adesione e Disciplinare degli Obblighi del Gestore, e successive modifiche e integrazioni.

Il Soggetto gestore procede alla conclusione delle attività progettuali entro i termini previsti nella sezione Data termine attività del presente dispositivo.

Il costo dell'attività delegata deve essere commisurato all'effettivo valore del servizio prestato e deve essere contenuto nel limite del 20 % del costo totale approvato.

Non possono essere delegate le attività di direzione, coordinamento, e segreteria.

Per quanto attiene le azioni riferibili alla **FAD**, essa deve essere erogata e fruita on line: il percorso viene fruito per via telematica e avviene tramite collegamento telematico di due o più unità di elaborazione. Le disposizioni di seguito elencate costituiscono i presupposti per la predisposizione di un progetto FAD indispensabili ai fini dell'ammissibilità della domanda, nonché della corretta gestione delle azioni.

#### □ **Modalità e tempi di erogazione**

La formazione a distanza deve essere erogata in orario di lavoro, nella sede del corso o sul posto di lavoro a tutti i partecipanti previsti dal progetto.

Pertanto è consentita solo una modalità mista (blended); e quindi non verranno finanziati corsi interamente FAD. Il corso di FAD, finanziato, è inteso come l'insieme di ore d'aula e le ore di formazione effettuate a distanza.

Per quanto riguarda la modalità di erogazione deve essere erogata e fruita on-line: l'utente si collega ad una piattaforma, che deve consentire un sistema di interazione fra docente/tutor e allievo.

Non è ammesso il finanziamento delle attività dedicate all'auto-apprendimento.

È consentita l'erogazione massima del 40% di ore FAD sul totale delle ore corso.

#### □ **Strumenti e tecnologie richieste**

Gli strumenti indispensabili affinché un corso sia finanziabile come Formazione A Distanza sono:

- disponibilità di una piattaforma: l'ente deve dimostrare di possedere o disporre (in leasing o con contratto di affitto) di una piattaforma, di cui si dovranno indicare preventivamente le caratteristiche e le peculiarità;
- disponibilità di postazioni informatiche adeguate per ogni partecipante;
- disponibilità di una connessione ad Internet almeno per la durata corrispondente alle ore FAD.

#### □ **Risorse umane**

Le risorse umane impiegate e rendicontabili per la formazione a distanza sono le tradizionali figure di riferimento della formazione: tutor, docente e codocente. Queste figure, in

particolare, assumeranno il titolo di docente Fad, codocente Fad e tutor Fad. Esse svolgeranno i compiti previsti in base alle seguenti definizioni:

- tutor fad: si occupa delle attività necessarie per la corretta erogazione, gestione e fruizione del corso;
- tutor di rete: si occupa degli aspetti tecnici della rete, solitamente tale figura è un esperto di informatica;
- coordinatore fad: è la figura che coordina i tutor fad, i docenti ed i codocenti. La sua figura deve essere considerata come punto di riferimento per una corretta gestione e relazione con l'utenza.

#### □ Documentazione

Contratto individuale di apprendimento: da stipulare tra l'azienda e l'ente erogatore; in questo documento sono presentati tutti i servizi che l'utenza ha a disposizione per fruire della formazione a distanza.

#### □ Schede individuali

Oltre alla documentazione prevista per i corsi d'aula, per la Formazione A Distanza occorre compilare apposite schede individuali, preventivamente vidimate, per ogni singolo allievo, docente e tutor: l'allievo compilerà la propria scheda in base alle attività on line svolte all'interno dell'orario di lavoro. Il modello di tali schede è contenuto nel Kit di avvio. Il docente e tutor compileranno la scheda in base alle ore effettivamente svolte.

#### □ Verifica finale

È richiesta una verifica finale per la valutazione dei risultati conseguiti, a cura dell'Ente Gestore del corso: le modalità di valutazione dovranno essere indicate a preventivo e i risultati dovranno essere allegati alla Relazione finale.

#### □ Relazione finale

Alla comunicazione di fine attività deve essere allegata una Relazione sulla FAD svolta. Sarà inoltre compito del Gestore conservare traccia informatizzata (traking) del percorso formativo, prodotto dal sistema informatico.

#### □ Rendicontazione

Anche per i corsi che prevedono la FAD, la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni contenute nel documento «Linee guida per la rendicontazione e la certificazione della spesa» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento».

#### • Criteri di valutazione

La selezione dei Progetti quadro avverrà mediante l'applicazione dei criteri di valutazione come descritti di seguito.

<b>A</b>	Performance dell'Operatore (6) ottenute in progetti finanziati con i dispositivi regionali FSE Ob. 3 - Formazione Continua e l. 236/93 art. 9, comma 3 - Anni 2002-2004 realizzati e rendicontati entro il 31 ottobre 2004 (7)		<b>0-40</b>
A.1	Percentuale di ore realizzate su ore approvate	0-15	
A.2	Percentuale di spese giustificate in rendiconto su finanziamento approvato (comprensivo dei corsi rinunciati o revocati in recedenti azioni)	0-15	
A.3	Rapporto tra allievi che hanno frequentato > 75% del monte-ore corso e allievi previsti	0-10	
<b>B</b>	Rappresentatività del soggetto proponente (Associazioni di imprese promotrici)		<b>0-130</b>
<b>C</b>	Obiettivi e motivazioni dell'intervento e analisi dei fabbisogni e delle realtà settoriali, territoriali, nonché indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che si propone di sviluppare nel quadro del piano		<b>0-110</b>
<b>D</b>	Qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, individuazione delle caratteristiche innovative, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, validità delle metodologie previste per la realizzazione del monitoraggio e valutazione del progetto		<b>0-80</b>
<b>E</b>	Rispondenza agli obiettivi trasversali della programmazione comunitaria ed alla congruenza delle politiche regionali (8)		<b>0-140</b>
<b>TOTALE</b>			<b>500</b>

La soglia minima per l'ammissibilità dei progetti è di 180 punti nell'applicazione dei criteri A, B, C e D.

Legenda: 0/X punteggio alternativo; 0-X punteggio discreto.

#### • Iter procedurale

Il soggetto richiedente compila e presenta, esclusivamente on line, la modulistica.

Il soggetto richiedente presenta agli uffici regionali la sola domanda di finanziamento, corredata dalla documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dal presente dispositivo.

La Regione Lombardia valuta l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento ed i progetti presentati generando le graduatorie dei progetti.

La Regione Lombardia approva le graduatorie e pubblica gli esiti della valutazione.

L'Operatore trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di adesione entro 90 giorni della pubblicazione dagli esiti sul B.U.R.L. procedendo, negli stessi termini, all'avvio delle attività.

Il mancato rispetto dei termini di conclusione comporta una riduzione di punteggio valutativo pari al 20% relativamente alla richiesta di finanziamento presentata dall'Operatore nell'ambito del successivo intervento di Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 relativo a progetti di formazione professionale relativi all'Area 6. Resta inteso che il mancato avvio delle attività entro i termini stabiliti comporta la revoca del finanziamento.

La Regione Lombardia procede all'impegno finanziario.

L'erogazione dell'anticipo del finanziamento avverrà previa accensione di garanzia fidejussoria da parte degli operatori privati.

L'Operatore procede alla conclusione delle attività progettuali entro 12 mesi dalla data di avvio delle attività.

La Regione Lombardia provvede alla verifica della certificazione finale delle spese ed all'erogazione del saldo.

(7) Il punteggio verrà assegnato solo in presenza di documentazione che riporti il numero degli allievi e delle allieve coinvolti, il titolo e l'identificativo del progetto. In assenza di esperienze pregresse nei dispositivi citati viene assegnato il punteggio medio (20).

(8) Le politiche regionali afferenti l'area del presente Dispositivo possono essere reperibili nelle fonti programmatiche strategiche della Regione Lombardia ed in particolare nel «Programma Operativo FSE OB.3 Regione Lombardia», nel relativo «Complemento di Programmazione», nel «Piano Regionale di Sviluppo della R.L.», nel «Documento di Programmazione Economico Finanziaria della R.L.» e, più in specifico, nel «Piano Triennale della Formazione Professionale» e nelle «Linee d'indirizzo dell'offerta formativa» annualità 2004/05.

La valutazione verterà, in particolare, sui seguenti punti:

- Innovatività del progetto;
- Presenza femminile superiore al 30% nei settori dove è tradizionalmente sottorappresentata (chimico, metalmeccanico, trasporti e costruzioni).

				Allegato 2
<b>Progetto</b>	<b>Registrazione</b>			
		ID progetto		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Obiettivo, asse, misura e sottomisura/Linea di finanziamento		Indicare la linea di finanziamento del progetto
			<input type="checkbox"/> Dispositivo formazione continua D1 - Progetti Quadro	
		Anno di bando		Indicare l'anno del bando del progetto
			2004	
		Titolo		Indicare un titolo sintetico del progetto
		Tipologia attuatore		scelta singola
			attuatore singolo	
			ATS	
		Provincia di competenza		
			Elenco province	
			Regione	Indicare la provincia della sede principale del progetto
	<b>Dati generali</b>			
		Macrotipologia azione		Classificazione Isfol
			Azioni rivolte a persone	
		Tipologia azione		Classificazione Isfol
			Formazione	
		Tipologia progetto		Classificazione Isfol, Indicare quella che si ritiene prevalente all'interno del progetto presentato
			Formazione per occupati	
		Tipologia formativa		
			<input type="checkbox"/> 6.B Percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale occupato - Progetti Quadro	
		Obiettivi e descrizione del progetto		Indicare sinteticamente gli obiettivi previsti dal piano formativo allegato
		Tipologia imprese		Indicare la tipologia prevalente delle imprese interessate dal progetto
			Grande impresa	
			Media impresa	
			Piccola impresa	
			Micro impresa	
		Note		
	<b>Responsabile progetto</b>			
		Responsabile del progetto		Indicare nome e cognome del responsabile del progetto
		Posizione/Funzione		Indicare la posizione o funzione del responsabile del progetto nell'ente/azienda di appartenenza
		Telefono		
		Fax		
		E-Mail		
	<b>Soggetto con potere di firma</b>			
		Nome e Cognome		
		Codice Fiscale		
		Data di Nascita		
		Luogo di Nascita		
		Indirizzo di residenza		
	<b>Delegati</b>			
		ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Operatore		
		Ruolo		Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
			Delegato	
		Funzioni delegate		Indicare le attività delegate
	<b>Membri</b>			
		ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Operatore		
		Ruolo		Indicare il ruolo degli Operatori coinvolti nel progetto indicato nel progetto
			<input type="checkbox"/> Membro (in caso di ATS)	
	<b>Imprese Interessate</b>			
		ID Operatore		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Operatore		
		Ruolo		Indicare il ruolo dell'Operatore indicato nel progetto
			<input type="checkbox"/> associazione di rappresentanza di imprese proponente il progetto	
	<b>Dati procedurali</b>			
		Data di avvio		Indicare la data prevista di avvio dell'azione
		Data di conclusione		Indicare la data prevista di conclusione del progetto
		Tipologia di formazione		
			<input type="checkbox"/> Generale	
		Localizzazione dell'intervento		
			<input type="checkbox"/> al di fuori di una zona prioritaria	
			<input type="checkbox"/> in zona prioritaria ex art. 87 3.c	
		N. Allievi		
		di cui donne		
		di cui extracomunitari		
		di cui disabili		
		Ore		
		Ore di esercitazione		
		Ore di teoria		
		Ore formazione a distanza		

		Totale ore azione		
		Costi		
		Costo orario		
		Costi di formazione		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Reddito allievi		
		Costo totale		Campo compilato automaticamente dal sistema
		% Quota pubblica		Campo compilato automaticamente dal sistema
		Quota privata obbligatoria		
		Quota pubblica		
	<b>Domanda</b>			
		Allegati		
			<input type="checkbox"/>	Copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda
			<input type="checkbox"/>	Procura del potere di firma
			<input type="checkbox"/>	Atto di costituzione (o lettera di intenti) delle ATS o ATI
			<input type="checkbox"/>	Dichiarazione del soggetto presentatore della domanda che le azioni formative previste non sono state finanziate dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua definiti dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388
			<input type="checkbox"/>	Dichiarazione del soggetto presentatore della domanda del possesso di un fatturato per corsi di formazione continua svolti negli ultimi tre anni non inferiore a € 500.000
			<input type="checkbox"/>	Dichiarazione della/e associazione/i di rappresentanza di imprese di proposta del progetto, attestante l'analisi del fabbisogno cui il progetto intende rispondere e di eventuale incarico a soggetto/i formativo/i terzo/i, sottoscritta per accettazione dal/gli stesso/i
		Altri eventuali allegati		
<b>AZIONI</b>	<b>Registrazione</b>			
		ID azione		Campo attribuito automaticamente dal sistema
		Titolo		
	<b>Dati generali</b>			
		Settore e attività dell'azione		Indicare il settore principale del progetto
		Tipologia destinatari		
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a tempo determinato (con orario di lavoro sia tempo pieno o parziale)
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto a somministrazione di lavoro (ex interinali) a tempo determinato o indeterminato
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato
			<input type="checkbox"/>	Lavoratori con contratto di lavoro ripartito a tempo determinato o indeterminato
				coadiuvanti
				Lavoratori con contratto di lavoro a progetto
				Lavoratori con contratto di lavoro occasionale
				Lavoratori autonomi
				Liberi professionisti
				Titolari di PMI, associazioni ed enti no profit
				Lavoratori in CIGO
		Strumenti di monitoraggio/valutazione		
			<input type="checkbox"/>	Valutazione del corso attraverso il grado di soddisfazione degli allievi
			<input type="checkbox"/>	Valutazione del corso attraverso il grado di soddisfazione delle imprese
				Valutazione dell'apprendimento degli allievi
		Obiettivi e descrizione dell'Azione		
		Attrezzature/strumenti/metodologie utilizzati per la realizzazione		Descrivere le attrezzature/strumenti/metodologie utilizzati nella realizzazione dell'attività
		Fad		
				Si
				No
		Certificazione rilasciata		scelta singola
				Frequenza
		Note		
	<b>Figura professionale</b>			
		Figura professionale		
		Certificazione rilasciata		
				Frequenza
	<b>Priorità</b>			
		Parità opportunità		
		Sviluppo locale		
		Società dell'informazione		
		Ambiente		

Dati procedurali			
	Data di avvio		Indicare la data prevista di avvio dell'azione
	Data di conclusione		Indicare la data prevista di conclusione del progetto
	Tipologia di formazione		
		<input type="checkbox"/>	Generale
	Localizzazione dell'intervento		
		<input type="checkbox"/>	al di fuori di una zona prioritaria
		<input type="checkbox"/>	in zona prioritaria ex art. 87 3.c
	N. Allievi		
	di cui donne		
	di cui extracomunitari		
	di cui disabili		
	Ore		
	Ore di esercitazione		
	Ore di teoria		
	Ore formazione a distanza		
	Totale ore azione		
	Costi		
	Costo orario		
	Costi di formazione		Campo compilato automaticamente dal sistema
	Reddito allievi		
	Costo totale		Campo compilato automaticamente dal sistema
	% Quota pubblica		Campo compilato automaticamente dal sistema
	Quota privata obbligatoria		
	Quota pubblica		
Sede			
	Tipologia sede		
		<input type="checkbox"/>	Sede principale
		<input type="checkbox"/>	Sede occasionale
		<input type="checkbox"/>	Altra sede
	Indirizzo		
	Comune		
	CAP		
	Provincia		
	Telefono		
	Fax		
	E-Mail		
	Sito internet		
	ID Sede		
Responsabile Azione			
	Responsabile dell'azione		
	Posizione/Funzione		
	Telefono		
	Fax		
	E-Mail		

(BUR20050130)

**D.d.u.o. 14 dicembre 2004 - n. 22676**

(3.3.0)

**FSE Obiettivo 3 - Dispositivo Orientamento 2003/2004 - Proroga del termine di conclusione dei progetti di cui alla graduatoria dei progetti approvati con d.d.g. n. 10319 del 24 giugno 2003 e sue modificazioni e integrazioni**

IL DIRIGENTE U.O.

FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- il d.d.g. n. 5647 del 2 aprile 2003, relativo all'approvazione del «Dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e succ. modd. e int. e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Orientamento anno 2003/2004», con il quale è stato inoltre fissato al 31 agosto 2004 il termine di conclusione delle relative attività progettuali;

- il d.d.g. n. 10319 del 24 giugno 2003 relativo all'approvazione delle graduatorie dei progetti FSE - Dispositivo Orientamento, Obiettivo 3, anno 2003/2004, con il quale si è tra l'altro provveduto a prorogare al 30 settembre 2004 il termine di conclusione di tali progetti;

- il d.d.g. n. 21695 del 3 dicembre 2003, con il quale si è inoltre parzialmente rettificata la graduatoria approvata con il citato d.d.g. n. 10319/2003, inserendo nella stessa i progetti elencati negli allegati 1 e 2 del citato d.d.g. n. 21695/2003, prorogando altresì al 31 dicembre 2004 il termine di conclusione degli stessi;

- il d.d.g. n. 293 del 16 gennaio 2004 con il quale si è inoltre ulteriormente rettificata la graduatoria approvata con il citato d.d.g. n. 10319/2003, inserendo nella stessa i progetti elencati negli allegati 1 e 2 del menzionato d.d.g. n. 293/2004, prorogando altresì al 31 dicembre 2004 il termine di conclusione degli stessi;

Preso atto delle numerose note pervenute e acquisite agli atti, formulate dagli operatori dei progetti inseriti con i menzionati d.d.g. n. 21695/2003 e d.d.g. n. 293/2004 nella graduatoria approvata con il citato d.d.g. n. 10319/2003, con le quali gli stessi hanno espresso la necessità comune di poter disporre di una proroga del termine di scadenza dei progetti per consentire il completamento degli stessi, poiché approvati successivamente all'emanazione del citato d.d.g. n. 10319/2003 e pertanto avviati in difformità alle scadenze temporali previste dal menzionato Dispositivo Orientamento 2003/2004;

Considerato che con d. dirigenziale n. 13643 del 3 agosto 2004 si è già provveduto a prorogare al 20 dicembre 2004 il termine di conclusione dei progetti approvati con il menzionato d.d.g. n. 10319/2003;

Considerato che, al fine di favorire il completamento dei progetti inseriti con i menzionati d.d.g. n. 21695/2003 e d.d.g. n. 293/2004 nella graduatoria approvata con il citato d.d.g. n. 10319/2003, si rende necessario prorogare il termine di conclusione di tali progetti, qui di seguito elencati:

ID OPERATORE	DENOMINAZIONE OPERATORE	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO
2012088	CENTRO ACCADEMICO EUROPEO CORSI DI FORMAZIONE S.R.L.	164949	ORIENTAMENTO E RIMOTIVAZIONE. VALORIZZARE LE ATTITUDINI INDIVIDUALI VERSO LA PROFESSIONE E RECUPERARE LE RISORSE PER PREVENIRE E RIDURRE L'ABBANDONO SCOLASTICO O INTRAPRENDERE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA.
1500900	CENTRO LAVORO SUD OVEST MILANO	164119	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE NEL SUD E OVEST MILANESE
1010158	CFP COMUNE DI MONZA SCUOLA PAOLO BORSA	165112	ORIENT-AZIONI WORK
2769	ANFFAS ONLUS SEDE DI MILANO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CASCINA BIBLIOTECA	163313	MI RIGUARDA. PROGRAMMA DI SERVIZI DI BASE, SPECIALISTICI E DI ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO E/O AL REINSENERIMENTO LAVORATIVO DI GIOVANI E ADULTI
3564	COMUNE DI MILANO DIREZIONE PROGETTO	163737	PERLA 2003: SERVIZI PER LAVORO A MILANO
1000952	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	164065	OFELIA 2 - ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO IN AZIONE
1100641	CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE CFTA	163683	UN TRENO CHIAMATO LAVORO ORIENTAMENTO AL LAVORO PER LA ZONA 4 DI MILANO
1502132	LABORATORIO ECOLOGICO	164196	ORIENTAMENTO IN CHIAVE SISTEMICA AI PERCORSI DI FORMAZIONE DELLE ECO-PROFESSIONALITÀ

Ritenuto pertanto di prorogare al 31 marzo 2005 la data di conclusione dei progetti di cui al punto precedente;

Visti:

- la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

- la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 7/4 di conferimento al Dr. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni e integrazioni;

- il d.d.g. 15 gennaio 2003 n. 193 di riconoscimento dei po-

teri di firma al Dr. Renato Pirola in merito alle competenze attribuite alla U/O Formazione e mercato del lavoro e successive modifiche e integrazioni;

- la d.g.r. del 30 settembre 2004 n. 7/18791, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Decreta

1. di prorogare al 31 marzo 2005 la data di conclusione dei progetti FSE Obiettivo 3 - Dispositivo Orientamento, anno 2003/2004, inseriti nella graduatoria approvata con d.d.g. n. 10319/2003 successivamente all'emanazione del d.d.g. n. 21695/2003 e d.d.g. n. 293/2004, come di seguito elencato:

ID OPERATORE	DENOMINAZIONE OPERATORE	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO
2012088	CENTRO ACCADEMICO EUROPEO CORSI DI FORMAZIONE S.R.L.	164949	ORIENTAMENTO E RIMOTIVAZIONE. VALORIZZARE LE ATTITUDINI INDIVIDUALI VERSO LA PROFESSIONE E RECUPERARE LE RISORSE PER PREVENIRE E RIDURRE L'ABBANDONO SCOLASTICO O INTRAPRENDERE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA.
1500900	CENTRO LAVORO SUD OVEST MILANO	164119	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE NEL SUD E OVEST MILANESE
1010158	CFP COMUNE DI MONZA SCUOLA PAOLO BORSA	165112	ORIENT-AZIONI WORK
2769	ANFFAS ONLUS SEDE DI MILANO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CASCINA BIBLIOTECA	163313	MI RIGUARDA. PROGRAMMA DI SERVIZI DI BASE, SPECIALISTICI E DI ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO E/O AL REINSENERIMENTO LAVORATIVO DI GIOVANI E ADULTI
3564	COMUNE DI MILANO DIREZIONE PROGETTO	163737	PERLA 2003: SERVIZI PER LAVORO A MILANO
1000952	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	164065	OFELIA 2 - ORIENTAMENTO FORMAZIONE E LAVORO IN AZIONE

ID OPERATORE	DENOMINAZIONE OPERATORE	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO
1100641	CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE CFTA	163683	UN TRENO CHIAMATO LAVORO ORIENTAMENTO AL LAVORO PER LA ZONA 4 DI MILANO
1502132	LABORATORIO ECOLOGICO	164196	ORIENTAMENTO IN CHIAVE SISTEMICA AI PERCORSI DI FORMAZIONE DELLE ECO-PROFESSIONALITÀ

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente U.O. Formazione  
e Mercato del Lavoro:  
Renato Pirola

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Aldo Deias

## D.G. Agricoltura

(BUR20050131)

D.d.u.o. 23 dicembre 2004 - n. 23216

D.g.r. n. 19420/2004 Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini. Indennizzi per mancato reddito. Proroga dei termini di presentazione delle istanze disposta con decreto n. 20501 del 22 novembre 2004

(4.3.0)

### IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER LE IMPRESE

Richiamata la deliberazione n. 19420 del 19 novembre 2004 «Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini - Indennizzi per mancato reddito - Aiuto di Stato n. 782/2002»;

Visto il punto 2 della sopra citata deliberazione n. 19420/2004 che demanda al Dirigente proponente l'apertura dei termini di presentazione delle domande sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale nonché alla definizione del modello di domanda, delle modalità e/o modifiche a valenza tecniche attuative del programma allegato alla deliberazione stessa;

Visto il decreto n. 20501 del 22 novembre 2004 «D.g.r. n. 19420/2004 Misure regionali di sostegno a favore degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini. Indennizzi per mancato reddito. Modalità e termini di presentazione delle istanze»;

Preso atto che suddetto decreto n. 20501/2004 disponeva il termine di 30 giorni, dalla di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per la presentazione delle istanze e che detto decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 S.O. del 29 novembre 2004;

Vista la richiesta in data 21 dicembre 2004 delle Organizzazioni professionali agricole di proroga dei termini di presentazione delle istanze motivata dalla necessità di acquisizione della documentazione da allegare alle istanze di indennizzo;

Ritenuto di poter concedere una proroga dei termini di presentazione delle istanze, relative al periodo di fermo sanitario verificatosi con l'applicazione del «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» approvato con decreto della Direzione Generale Sanità n. 12949 del 9 luglio 2002, fino al 21 gennaio 2005;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e l'art. 1 della l.r. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della Dirigenza;

Visto il decreto n. 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002);

Decreta

Recepisce le Premesse:

1. il termine di presentazione delle istanze di indennizzo, relative al periodo di fermo sanitario verificatosi con l'applicazione del «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia» approvato con decreto della Direzione Generale Sanità n. 12949 del 9 luglio 2002, disposto con decreto n. 20501 del 22 novembre 2004 è prorogato alle ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2005;

## D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

(BUR20050132)

D.d.g. 28 dicembre 2004 - n. 23359

Modifiche e integrazioni Bando di «Invito a presentare domanda» per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura Intec Voucher

(4.5.0)

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vista la l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27 che apporta le seguenti modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge regionale:

- introduce all'art. 6, comma 1, la lettera a-bis) e il comma 2-bis);

- aggiunge, al comma 4-ter dello stesso articolo le seguenti parole «In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l'ammontare stabiliti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1»;

Considerato che la suddetta modifica legislativa consente alla Regione di poter erogare dei voucher tecnologici:

- per la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio, delle prime fasi di attività (art. 6, comma 1, lett. a-bis) l.r. 35/96);

- per la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese (art. 6, comma 1, lett. d-quater), l.r. 35/96);

Considerato, inoltre, che la succitata modifica prevede che i voucher concessi ai beneficiari siano utilizzati presso strutture ed organismi appositamente individuati e che le modalità per l'erogazione dei voucher e per l'individuazione delle strutture ed organismi presso cui utilizzarli siano definite con deliberazione della Giunta regionale (art. 6, comma 2-bis e comma 4-ter, l.r. 35/96);

Vista la d.g.r. n. 19459 del 19 novembre 2004 con la quale è stata approvata la nuova Misura Intec Voucher e il Bando di «Invito a presentare domanda» per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura Intec Voucher;

Visto l'art. 2 della l.r. n. 36 del 20 dicembre 2004 che, ai fini di una maggiore semplificazione amministrativa, apporta modifiche ed integrazioni all'art. 3 della l.r. 35/96 consentendo in particolare al Direttore Generale di approvare i bandi relativi alla medesima legge;

Ritenuto opportuno procedere ad integrare e modificare il suddetto bando:

- aggiungendo all'art. 5.1 lett. c) secondo capoverso, dopo la parola *università*, la seguente frase «o centri di ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997»;

- modificando l'art. 6.1 lett. a), nel seguente modo: «per erogare uno o più servizi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e c), le Università e i centri di ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, aventi rispettivamente sede legale e sede operativa, alla data di pubblicazione del presente Bando, nella Regione»;

Ritenuto inoltre opportuno procedere alla integrazione del «Modulo di domanda per l'inserimento nell'elenco dei centri erogatori di servizi», allegato allo stesso bando, aggiungendo:

– dopo *solo per le Università*, il seguente periodo «ed i Centri di Ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997»;

– alla lettera k) dopo la parola *Università*, la seguente frase «ed i Centri di Ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997»;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

#### Decreta

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) di integrare e modificare il Bando di «Invito a presentare domanda» per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura Intec Voucher:

- aggiungendo all'art. 5.1 lett. c) secondo capoverso, dopo la parola *università*, la seguente frase «o centri di ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997»;
- modificando l'art. 6.1 lett. a), nel seguente modo: «per erogare uno o più servizi di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a) e c), le Università e i centri di ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, aventi rispettivamente sede legale e sede operativa, alla data di pubblicazione del presente Bando, nella Regione»;

2) di integrare il «Modulo di domanda per l'inserimento nell'elenco dei centri erogatori di servizi», allegato allo stesso bando aggiungendo:

- dopo *solo per le Università*, il seguente periodo «ed i Centri di Ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997»;
- alla lettera k) dopo la parola *Università*, la seguente frase «ed i Centri di Ricerca di diritto pubblico di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997»;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Giampaolo Amadori

## D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20050133)

(1.3.0)

**D.d.g. 10 dicembre 2004 - n. 22480**

**Approvazione della graduatoria e dei relativi allegati dei progetti SISCoTEL sulla misura 2.3 lett. a) del DOCUP obiettivo 2. 2000-2006 e sull'accordo di programma quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia - Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCoTEL e centri servizi territoriali) ed impegno dell'acconto del 40% del contributo assegnato**

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità n. 8470 del 21 maggio 2004 avente per oggetto: «Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia e Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia, ai sensi dell'intesa istituzionale di programma sottoscritto il 24 dicembre 2003 tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia. Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Misura 2.3 lett. a) – «Piano regionale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCoTEL – 2000-2006», del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 e sul progetto «Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCoTEL e Centri Servizi Territoriali)» dell'Accordo di Programma Quadro 24 dicembre 2003»;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità n. 18517 del 26 ottobre 2004 così come modificato con d.d.g. n. 19201 del 5 novembre 2004, con il quale sono state approvate le proposte di progetto presentate ai sensi del bando sopra richiamato;

Constato che entro i termini previsti dal bando sono stati presentati 22 progetti;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale Ser-

vizi di Pubblica Utilità n. 19548 del 10 novembre 2004 così come modificato con d.d.g. n. 20358 del 19 novembre 2004, con il quale è stato costituito il nucleo di valutazione dei progetti di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCoTEL;

Preso atto che il nucleo di valutazione sopra citato ha effettuato l'esame dei progetti, secondo quanto previsto nel bando, così come risulta dai verbali agli atti;

Considerato che l'esame operato dal nucleo di valutazione ha avuto un esito positivo per i progetti elencati nell'allegato 1 «Progetti ammessi al finanziamento» dove vengono indicati, accanto a ciascuna aggregazione:

- la posizione in graduatoria,
- il punteggio raggiunto,
- il totale dei costi finanziabili,
- il contributo assegnato,
- il rapporto percentuale tra il contributo assegnato e i costi finanziabili da utilizzarsi per il calcolo del saldo finale nel caso in cui i costi definitivi siano inferiori a quelli previsti;

Preso atto che:

• per le aggregazioni «Provincia di Lecco Ampliamento» e «Comunità montana Oltrepò Pavese» è stata richiesta a integrazione della documentazione amministrativa la presentazione delle delibere di adesione delle Unioni dei Comuni presenti nelle stesse;

• per l'aggregazione «U.C. della Brughiera Comasca» è stato espresso una valutazione di ammissione con riserva condizionata al completamento del progetto per quanto riguarda Internet e Intranet e l'indicazione dei servizi da attivare con la Carta Regionale dei servizi;

• per l'aggregazione «A.C. Soci di COGEME s.p.a.» è stato espresso una valutazione di ammissione con riserva condizionata al completamento del progetto per quanto riguarda il completamento progettuale dei servizi da attivare con la Carta Regionale dei servizi

Considerato che l'aggregazione «A.C. Lodi», composta dai comuni di Lodi e di Caselle Lurani non presenta i requisiti previsti dal bando regionale al punto 2.3 – «Caratteristiche dell'aggregazione» nella parte che stabilisce che i comuni devono essere limitrofi e che pertanto il progetto presentato non può essere ammesso alla valutazione, così come indicato nell'allegato 2 «Progetti non ammessi alla valutazione»;

Ritenuto che la documentazione integrativa richiesta a completamento della documentazione tecnico-amministrativa dovrà essere consegnata agli uffici regionali entro e non oltre il 28 febbraio 2005;

Ritenuto che la convenzione tra la Regione e il proponente unico deve essere sottoscritta entro il 31 marzo 2005, pena la decadenza del beneficio del contributo stesso, e che la stessa deve essere trasmessa alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità 15 giorni prima del termine stabilito;

Considerato che, secondo quanto previsto al punto 10 del bando, i contributi da assegnare ai comuni ricadenti in aree Ob2 e Sostegno Transitorio a carico del Docup, ai comuni ricadenti in aree Ob2 e Sostegno Transitorio – Delibera CIPE 17/2003 – Accordo di Programma Quadro e ai comuni ricadenti nelle restanti aree, trovano differente copertura finanziaria negli stanziamenti appositamente previsti ed indicati nel bando;

Preso atto che, ai sensi del punto 3 del d.d.g. n. 8470 del 16 giugno 2004, l'approvazione della proposta di progetto comporta l'impegno a favore dell'ente capofila della somma equivalente al contributo spettante per le spese di progettazione, qualora venga successivamente presentato il progetto definitivo e sottoscritta la relativa convenzione;

Considerato che i contributi regionali ai progetti ammessi al finanziamento, con i relativi comuni coinvolti, sono riportati in tre apposite tabelle, in applicazione di quanto previsto al punto 10 del bando, che formano parte integrante del presente atto, e sono distinti come segue:

«Contributo spese di progettazione» – allegato 3;

«Contributi erogati con fondi regionali» – allegato 4;

«Contributi erogati con fondi destinati alle aree obiettivo 2» – allegato 5;

«Contributi erogati con fondi destinati alle aree Sostegno Transitorio» – allegato 6;

Considerato altresì che i progetti ricadenti nell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia, ai sensi dell'intesa istituzionale di programma sottoscritto il 24 dicembre 2003 tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, sono riportati nella tabella denominata «Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia» – allegato 7;

Preso atto che la liquidazione dell'intero contributo regionale relativo alla progettazione, nonché della quota del 40% di contributo assegnato a titolo di acconto avverrà immediatamente dopo la sottoscrizione della convenzione secondo gli importi riportati nella tabella «Calcolo Acconto» – Allegato 8

Constatato che la consistenza dei fondi destinati alle aree obiettivo 2 e alle aree escluse dalla zonizzazione comunitaria è sufficiente a coprire tutti i contributi richiesti;

Accertato che sia l'UPB 4.9.4.1.3.151, cap. 5382 «Fondo per la realizzazione di sistemi informativi sovracomunali» per quanto riguarda i comuni esclusi dalla zonizzazione comunitaria, sia l'UPB 4.9.4.4.3.330 cap. 5904 «Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Ob2 e sostegno transitorio 2000-2006 per sistemi informativi sovracomunali di comunicazione telematica e di monitoraggio ambientale (misura 2.3)» del bilancio 2004 presentano la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)» ed il successivo decreto del dirigente dell'U.O. Organizzazione e personale n. 614 del 18 gennaio 2002;

Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2001;

#### Decreta

1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, che indica per ciascuna aggregazione:

- la posizione in graduatoria;
- il punteggio raggiunto;
- il totale dei costi finanziabili;
- il contributo assegnato;
- il rapporto percentuale tra il contributo assegnato e i costi finanziabili da utilizzarsi per il calcolo del saldo finale nel caso in cui i costi definitivi siano inferiori a quelli previsti;

2. di approvare gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assumere, a titolo di acconto, impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati del bilancio per l'esercizio in corso:

Ruolo	Codice	Capitolo	Importo (€)
SISCoTEL 2004 Fondi Regionali	23541	4.9.4.1.3.151.5382	2.224.434,55
SISCoTEL 2004 Fondi OB2 e ST	23543	4.9.4.2.3.330.5904	342.453,68

4. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

5. di stabilire che la convenzione tra la Regione e il proponente unico deve essere sottoscritta entro il 31 marzo 2005, pena la decadenza del beneficio del contributo stesso, e che la stessa deve essere trasmessa alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità 15 giorni prima del termine stabilito;

6. di stabilire che la liquidazione dell'intero contributo regionale relativo alla progettazione, nonché della quota del 40% di contributo assegnato a titolo di acconto avvenga immediatamente dopo la sottoscrizione della convenzione;

7. di stabilire che la documentazione integrativa richiesta per le aggregazioni «Provincia di Lecco Ampliamento», «Comunità montana Oltrepò Pavese», «U.C. della Brughiera Comasca» e «A.C. Soci di COGEME s.p.a.» dovrà essere consegnata agli uffici regionali entro e non oltre il 28 febbraio 2005;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto e degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale: Paolo Alli

## Progetti ammessi al finanziamento

N.	Punteggio	Aggregazione	Comuni	Abitanti	Totale costi finanziabili (€)	Contributo assegnato (€)	%	Contributo assegnato (senza progettazione) (€)	Acconto 40% (senza Progettazione) (€)
1	696,00	SISAM S.P.A.	14	74.351	1.038.820,01	519.410,00	50,00	506.180,00	202.472,00
2	650,00	Padania Acque On line	31	60.931	1.727.680,00	863.840,00	50,00	848.102,50	339.241,00
3	586,80	Provincia di Cremona	19	36.329	669.450,00	318.825,00	47,62	310.500,00	124.200,00
4	534,60	S.I. Sovracomunale Viadana, Sabbioneta, Pomponesco	3	22.729	343.470,01	166.566,07	48,50	157.156,07	62.862,43
5	521,00	A.C. Mantova-Roncoferraro	2	56.425	483.610,01	219.903,82	45,47	209.007,02	83.602,81
6	488,00	A.C. Basso Garda Bresciano	4	45.583	487.320,00	243.660,00	50,00	234.000,00	93.600,00
7	440,00	A.C. Seriate «VALORE COMUNE 2004»	7	49.071	669.450,00	289.475,00	43,24	281.475,00	112.590,00
8	429,00	Provincia di Lecco Ampliamento	15	52.299	656.281,60	309.690,80	47,19	299.194,00	119.677,60
9	415,00	C.M. Oltrepò Pavese	10	13.968	292.390,30	194.715,70	66,59	188.000,50	75.200,20
10	391,20	C.M. Valle Imagna	17	29.076	708.600,03	535.766,79	75,61	516.442,16	206.576,86
11	288,60	A.C. MEDIA VAL SERIANA	3	22.691	414.800,00	193.717,83	46,70	185.317,83	74.127,13
12	288,00	A.C. Bassa Bresciana	16	94.235	898.895,00	431.312,50	47,98	419.750,00	167.900,00
13	255,00	A. C. Cornegliano Laudense	7	13.932	539.589,00	269.794,50	50,00	259.875,00	103.950,00
14	239,40	A.C. Bassa Bresciana Occidentale	4	23.396	293.560,00	146.780,00	50,00	137.000,00	54.800,00
15	232,00	A. C. Nembro Pradalunga	2	15.650	153.210,00	68.205,00	44,52	59.000,00	23.600,00
16	212,00	A. C. Chiari e Palazzolo sull'Oglio	2	35.591	432.840,00	216.360,00	49,99	207.960,00	83.184,00
17	205,00	A.C. Soci di COGEME S.P.A. (*)	16	86.535	781.230,00	372.525,00	47,68	361.500,00	144.600,00
18	197,00	U.C. della Brughiera Comasca (*)	4	14.748	405.540,00	190.770,00	47,04	182.000,00	72.800,00
19	180,00	A.C. Casalpusterlengo	3	15.249	370.997,00	167.389,00	45,12	158.380,00	63.352,00
20	177,00	A.C.Somaglia	6	13.790	512.501,00	255.210,50	49,80	245.425,00	98.170,00
21	175,00	Allargamento A.C. Arconate	2	9.335	150.770,52	120.616,42	80,00	113.144,42	45.257,77
		<b>Totali</b>	<b>187</b>	<b>785.914</b>	<b>12.031.004,48</b>	<b>6.094.533,92</b>	<b>50,66</b>	<b>5.879.409,49</b>	<b>2.351.763,79</b>

(\*) Ammesso con riserva previa integrazione progettuale

## ALLEGATO 2

## Progetti non ammessi alla valutazione

N.	Aggregazione	Comuni	Abitanti	Totale costi finanziabili (€)	Contributo assegnato (€)
1	A.C. Lodi	2	41.880	439.243,99	0,00

## Contributo spese di progettazione

N.	Aggregazione	PROGETTAZIONE		
		Quota 50%	Quota 80%	Totale
1	SISAM S.P.A.	13.230,00		13.230,00
2	Padania Acque On line	15.737,50		15.737,50
3	Provincia di Cremona	8.325,00		8.325,00
4	S.I. Sovracomunale Viadana, Sabbioneta, Pomponesco	9.410,00		9.410,00
5	A.C. Mantova-Roncoferraro	8.692,00	2.204,80	10.896,80
6	A.C. Basso Garda Bresciano	9.660,00		9.660,00
7	A.C. Seriate «VALORE COMUNE 2004»	8.000,00		8.000,00
8	Provincia di Lecco Ampliamento	10.496,80		10.496,80
9	C.M. Oltrepò Pavese	2.776,00	3.939,20	6.715,20
10	C.M. Valle Imagna	662,50	18.662,13	19.324,63
11	A.C. MEDIA VAL SERIANA	8.400,00		8.400,00
12	A.C. Bassa Bresciana	11.562,50		11.562,50
13	A. C. Cornegliano Laudense	9.919,50		9.919,50
14	A.C. Bassa Bresciana Occidentale	9.780,00		9.780,00
15	A. C. Nembro Pradalunga	9.205,00		9.205,00
16	A. C. Chiari e Palazzolo sull'Oglio	8.400,00		8.400,00
17	A.C. Soci di COGEME S.P.A.	11.025,00		11.025,00
18	U.C. della Brughiera Comasca	8.770,00		8.770,00
19	A.C. Casalpusterlengo	9.009,00		9.009,00
20	A.C.Somaglia	9.785,50		9.785,50
21	Allargamento A.C. Arconate		7.472,00	7.472,00
	<b>Totali</b>	<b>182.846,30</b>	<b>32.278,13</b>	<b>215.124,43</b>

ALLEGATO 4

## Contributo erogati con fondi regionali

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
1	SISAM S.P.A.	<b>Centro Sistema</b>	69.000,00	34.500,00	160.000,00	80.000,00	17.650,00	8.825,00	36.000,00	18.000,00	141.325,00
		Asola	11.615,47	5.808,00	34.000,00	17.000,00	740,00	370,00			23.177,74
		Canneto Sull'Oglio	7.743,65	3.872,00	26.000,01	13.000,00	560,00	280,00			17.151,83
		Casalmoro	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Casaloldo	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Casalromano	21.295,03	10.648,00	19.000,01	9.500,00	410,00	205,00			20.352,52
		Castel Goffredo	60.000,00	30.000,00	45.000,00	22.500,00	1.050,00	525,00			53.025,00

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
		Cavriana	29.038,67	14.519,00	26.000,00	13.000,00	560,00	280,00			27.799,34
		Goito	40.000,00	20.000,00	34.000,00	17.000,00	740,00	370,00			37.370,00
		Guidizzolo	21.295,03	10.648,00	29.179,99	14.590,00	740,00	370,00			25.607,51
		Marmirolo	37.750,28	18.875,00	34.000,00	17.000,00	740,00	370,00			36.245,14
		Medole	30.000,00	15.000,00	25.999,99	13.000,00	560,00	280,00			28.280,00
		Rodigo	0,00	0,00	34.000,00	17.000,00	740,00	370,00			17.370,00
		Solferino	11.615,47	5.808,00	18.980,01	9.490,00	410,00	205,00			15.502,74
		Volta Mantovana	34.846,41	17.423,00	33.999,99	17.000,00	740,00	370,00			34.793,20
								<b>13.230,00</b>			<b>519.410,00</b>
2	Padania Acque On line	<b>Centro Sistema</b>	160.000,00	80.000,00	230.000,00	115.000,00	18.900,00	9.450,00	36.000,00	18.000,00	222.450,00
		Ca' D'Andrea	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		CALVATONE	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Cappella Cantone	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Casalmaggiore	60.000,00	30.000,00	45.000,00	22.500,00	1.050,00	525,00			53.025,00
		Cella dati	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Crotta D'Adda	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Gerre de Caprioli	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Grumello Cremonese	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Gussola	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Isola Dovarese	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Malagnino	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Motta Baluffi	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Ostiano	22.000,00	11.000,00	26.000,00	13.000,00	560,00	280,00			24.280,00
		Pieve San Giacomo	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Pizzighettone	40.000,00	20.000,00	34.000,00	17.000,00	740,00	370,00			37.370,00
		RIVAROLO DEL RE ED UNITI	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Robecco D'Oglio	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		San Daniele Po	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		San Giovanni in Croce	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		San Martino del Lago	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Scandolara Ravara	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Scandolare Ripa D'Oglio	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Sesto ed Uniti	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Solarolo Rainerio	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		SOSPIRO	30.000,00	15.000,00	26.000,00	13.000,00	560,00	280,00			28.280,00
		Spinadesco	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		TORNATA	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
		Torre de Picenardi	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		Toricella del Pizzo	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		Volongo	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
		VOLTIDO	18.000,00	9.000,00	15.000,00	7.500,00	330,00	165,00			16.665,00
											<b>863.840,00</b>
3	Provincia di Cremona	<b>Centro Sistema</b>	80.000,00	32.500,00	115.000,00	50.000,00	16.950,00	8.325,00	0,00	0,00	90.825,00
		BONEMERSE	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		Bordolano	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		Cappella de' Picenardi	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		Casalbuttano ed Uniti	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00			15.250,00
		Castelverde	20.000,00	10.000,00	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00			18.500,00
		Cigognolo	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		Cingia de' Botti	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	0,00	0,00			10.250,00
		Corte de' Cortesi con Cignone	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		DEROVERE	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		Gabbioneta Binanuova	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		Gadesco Pieve Delmona	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	0,00	0,00			10.250,00
		GRONTARDO	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	0,00	0,00			10.250,00
		Persico Dosimo	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	0,00	0,00			10.250,00
		Pescarolo ed Uniti	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	0,00	0,00			10.250,00
		Pessina Cremonese	9.000,00	4.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00			8.250,00
		Pieve D'Olmi	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	0,00	0,00			10.250,00
		Unione dei Comuni di Piadena e Drizzona	26.500,00	13.250,00	20.500,00	10.250,00	0,00	0,00			23.500,00
		Unione di Comuni Corte de' Frati Olmeneta Pozzaglio ed Uniti	31.000,00	15.000,00	26.500,00	13.000,00	0,00	0,00			28.000,00
		Vescovato	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00			15.250,00
											<b>318.825,00</b>
4	S.I. Sovracomunale Viadana, Sabbioneta, Pomponesco	<b>Centro Sistema</b>	70.000,00	35.000,00	110.000,00	55.000,00	20.000,00	8.400,00	0,00	0,00	98.400,00
		Pomponesco	18.000,00	9.000,00	17.975,52	8.988,00	1.500,00	205,00			18.192,76
		Sabbioneta	20.000,00	10.000,00	27.157,88	13.000,00	2.500,00	280,00			23.280,00
		Viadana	25.000,00	12.500,00	27.336,61	13.668,00	4.000,00	525,00			26.693,31
											<b>166.566,07</b>
5	A.C. Mantova-Roncoferraro	<b>Centro Sistema</b>	60.000,00	26.400,00	110.000,00	48.400,00	20.000,00	7.392,00	0,00	0,00	82.192,00
		MANTOVA	83.640,00	41.820,00	167.886,23	55.000,00	15.000,00	1.300,00			98.120,00
								<b>8.692,00</b>			<b>180.312,00</b>
6	A.C. Basso Garda Bresciano	<b>Centro Sistema</b>	35.000,00	17.500,00	55.000,00	27.500,00	15.900,00	7.950,00	36.000,00	18.000,00	70.950,00

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
		DESENZANO DEL GARDA	80.000,00	40.000,00	60.000,00	30.000,00	1.400,00	700,00			70.700,00
		LONATO	60.000,00	30.000,00	45.000,00	22.500,00	1.050,00	525,00			53.025,00
		PADENGHE SUL GARDA	30.000,00	15.000,00	26.000,00	13.000,00	560,00	280,00			28.280,00
		POZZOLENGO	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
											<b>243.660,00</b>
7	A.C. Seriate «VALORE COMUNE 2004»	<b>Centro Sistema</b>	90.000,00	45.000,00	130.000,00	65.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	118.000,00
		ALBANO SANT'ALESSANDRO	40.000,00	20.000,00	22.100,00	11.050,00	0,00	0,00			31.050,00
		BAGNATICA	30.000,00	8.750,00	16.900,00	6.500,00	0,00	0,00			15.250,00
		BRUSAPORTO	30.000,00	15.000,00	16.900,00	8.450,00	0,00	0,00			23.450,00
		GRASSOBBIO	40.000,00	10.000,00	22.100,00	8.500,00	0,00	0,00			18.500,00
		ORIO AL SERIO	22.000,00	11.000,00	12.350,00	6.175,00	0,00	0,00			17.175,00
		PEDRENGO	40.000,00	20.000,00	22.100,00	11.050,00	0,00	0,00			31.050,00
		SERiate	80.000,00	20.000,00	39.000,00	15.000,00	0,00	0,00			35.000,00
											<b>289.475,00</b>
8	Provincia di Lecco Ampliamento	<b>Centro Sistema</b>	46.208,00	23.104,00	82.440,00	41.220,00	16.287,20	8.143,60	36.000,00	0,00	72.467,60
		Abbadia Lariana	21.500,00	10.750,00	13.380,00	6.690,00	348,80	174,00			17.614,40
		Ballabio	19.500,00	9.750,00	12.890,00	6.445,00	323,90	162,00			16.356,95
		Brivio	26.200,00	13.100,00	13.320,00	6.660,00	395,20	198,00			19.957,60
		Calco	16.100,00	8.050,00	13.500,00	6.750,00	296,00	148,00			14.948,00
		Calolziocorte	44.000,00	22.000,00	15.620,00	7.810,00	596,20	298,00			30.108,10
		Colle Brianza	7.500,00	3.750,00	7.700,00	3.850,00	152,00	76,00			7.676,00
		Cremella	19.000,00	9.500,00	7.520,00	3.760,00	265,20	133,00			13.392,60
		Molteno	29.500,00	14.750,00	16.570,00	8.285,00	460,70	230,00			23.265,35
		Montevecchia	19.000,00	9.500,00	12.500,00	6.250,00	315,00	158,00			15.907,50
		Oliveto Lario	17.600,00	8.800,00	9.550,00	4.775,00	271,50	136,00			13.710,75
		Paderno d'Adda	15.100,00	7.550,00	12.650,00	6.325,00	277,50	139,00			14.013,75
		Rovagnate	11.900,00	5.500,00	7.820,00	3.910,00	197,20	99,00			9.508,60
		Santa Maria Hoé	16.400,00	8.200,00	8.790,00	4.395,00	251,90	126,00			12.720,95
		Sirone	21.800,00	10.900,00	9.750,00	4.875,00	315,50	158,00			15.932,75
		Verderio Inferiore	16.100,00	8.050,00	7.880,00	3.940,00	239,80	120,00			12.109,90
											<b>309.690,80</b>
9	C.M. Oltrepò Pavese	<b>Centro Sistema</b>	33.688,71	8.927,50	80.000,00	21.200,00	10.475,59	2.776,00	0,00	0,00	32.903,50
		CALVIGNANO	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00			3.500,00
		CASTEGGIO	12.590,00	6.295,00	34.000,00	17.000,00	0,00	0,00			23.295,00
		CODEVILLA	460,00	230,00	10.800,00	5.400,00	0,00	0,00			5.630,00
											<b>65.328,50</b>

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
10	C.M. Valle Imagna	<b>Centro Sistema</b>	130.000,00	3.250,00	200.000,00	5.000,00	18.300,00	457,50	12.000,00	300,00	9.007,50
		BARZANA	6.643,97	3.322,00	10.221,49	5.111,00	935,27	205,00			8.637,73
											<b>17.645,23</b>
11	A.C. MEDIA VAL SERIANA	<b>Centro Sistema</b>	70.000,00	35.000,00	110.000,00	55.000,00	16.800,00	8.400,00	12.000,00	6.000,00	104.400,00
		ALBINO	55.641,00	27.821,00	71.236,35	22.500,00	0,00	0,00			50.320,50
		AVIATICO	19.128,00	9.000,00	2.038,16	1.019,00	0,00	0,00			10.019,08
		GAZZANIGA	37.231,00	18.616,00	20.725,49	10.363,00	0,00	0,00			28.978,25
											<b>193.717,83</b>
12	A.C. Bassa Bresciana	<b>Centro Sistema</b>	65.000,00	32.500,00	100.000,00	50.000,00	16.650,00	8.325,00	36.000,00	0,00	90.825,00
		ALFIANELLO	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
		BAGNOLO MELLA	30.000,00	15.000,00	22.500,00	11.250,00	525,00	218,00			26.467,50
		BASSANO BRESCIANO	22.000,00	11.000,00	19.000,00	9.500,00	410,00	205,00			20.705,00
		BORGOSATOLLO	40.000,00	20.000,00	34.000,00	17.000,00	740,00	370,00			37.370,00
		CIGOLE	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
		GAMBARA	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	305,00	153,00			15.402,50
		GHEDI	30.000,00	15.000,00	22.500,00	11.250,00	525,00	218,00			26.467,50
		ISORELLA	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	305,00	153,00			15.402,50
		LENO	60.000,00	30.000,00	45.000,00	22.500,00	1.050,00	525,00			53.025,00
		MANERBIO	30.000,00	15.000,00	22.500,00	11.250,00	525,00	218,00			26.467,50
		MILZANO	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
		MONTIRONE	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	305,00	153,00			15.402,50
		OFFLAGA	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	305,00	153,00			15.402,50
		PONTEVICO	20.000,00	10.000,00	17.000,00	8.500,00	370,00	185,00			18.685,00
		SAN ZENO NAVIGLIO	30.000,00	15.000,00	26.000,00	13.000,00	560,00	280,00			28.280,00
		SENIGA	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
											<b>431.312,50</b>
13	A. C. Cornegliano Laudense	<b>Centro Sistema</b>	89.900,00	44.950,00	129.960,00	64.980,00	17.199,00	8.599,50	36.000,00	18.000,00	136.529,50
		BREMBIO	20.650,00	10.325,00	18.920,00	9.460,00	396,00	198,00			19.983,00
		CAVENAGO D'ADDA	20.650,00	10.325,00	18.920,00	9.460,00	396,00	198,00			19.983,00
		CORNEGLIANO LAUDENSE	6.300,00	3.150,00	19.000,00	9.500,00	253,00	127,00			12.776,50
		MAIRAGO	14.500,00	7.250,00	14.940,00	7.470,00	294,00	147,00			14.867,00
		SAN MARTINO IN STRADA	28.850,00	14.425,00	21.560,00	10.780,00	504,00	252,00			25.457,00
		SECUGNAGO	20.650,00	10.325,00	19.000,00	9.500,00	397,00	199,00			20.023,50
		TURANO LODIGIANO	21.350,00	10.675,00	18.600,00	9.300,00	400,00	200,00			20.175,00
											<b>269.794,50</b>
14	A.C. Bassa Bresciana Occidentale	<b>Centro Sistema</b>	30.000,00	15.000,00	50.000,00	25.000,00	16.800,00	8.400,00	18.400,00	9.200,00	57.600,00
		ORZINUOVI	30.000,00	15.000,00	40.500,00	20.250,00	1.050,00	525,00			35.775,00

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
		ORZIVECCHI	6.000,00	3.000,00	17.100,00	8.550,00	410,00	205,00			11.755,00
		POMPIANO	8.000,00	4.000,00	23.400,00	11.700,00	560,00	280,00			15.980,00
		QUINZANO D'OGGIO	30.000,00	15.000,00	20.600,00	10.300,00	740,00	370,00			25.670,00
											<b>146.780,00</b>
15	A. C. Nembro Pradalunga	<b>Centro Sistema</b>	21.000,00	10.500,00	32.000,00	16.000,00	16.800,00	8.400,00	12.000,00	6.000,00	40.900,00
		NEMBRO	15.070,35	7.535,00	22.964,35	11.482,00	13.211,67	525,00			19.542,35
		PRADALUNGA	5.929,65	2.965,00	9.035,65	4.518,00	5.198,33	280,00			7.762,65
											<b>68.205,00</b>
16	A. C. Chiari e Palazzolo sull'Oglio	<b>Centro Sistema</b>	70.020,00	35.000,00	110.100,00	55.000,00	16.800,00	8.400,00	25.920,00	12.960,00	111.360,00
		Chiari	60.000,00	30.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00	0,00			52.500,00
		Palazzolo sull'Oglio	60.000,00	30.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00	0,00			52.500,00
											<b>216.360,00</b>
17	A.C. Soci di COGEME S.P.A.	<b>Centro Sistema</b>	65.000,00	32.500,00	100.000,00	50.000,00	16.650,00	8.325,00	36.000,00	0,00	90.825,00
		Azzano Mella	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
		Castegnato	20.000,00	10.000,00	17.000,00	8.500,00	370,00	185,00			18.685,00
		Cazzago San Martino	30.000,00	15.000,00	22.500,00	11.250,00	525,00	218,00			26.467,50
		Coccaglio	40.000,00	20.000,00	34.000,00	17.000,00	740,00	370,00			37.370,00
		Flero	20.000,00	10.000,00	17.000,00	8.500,00	370,00	185,00			18.685,00
		Foresto Sparso	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
		Maclodio	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
		Mairano	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
		Paderno Franciacorta	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	305,00	153,00			15.402,50
		Passirano	20.000,00	10.000,00	17.000,00	8.500,00	370,00	185,00			18.685,00
		Provaglio d'Iseo	20.000,00	10.000,00	17.000,00	8.500,00	370,00	185,00			18.685,00
		Rovato	30.000,00	15.000,00	22.500,00	11.250,00	525,00	218,00			26.467,50
		Rudiano	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	305,00	153,00			15.402,50
		Torbole Casaglia	20.000,00	10.000,00	17.000,00	8.500,00	370,00	185,00			18.685,00
		Urago d'Oglio	17.500,00	8.750,00	13.000,00	6.500,00	305,00	153,00			15.402,50
		Villachiera	11.000,00	5.500,00	9.500,00	4.750,00	205,00	103,00			10.352,50
											<b>372.525,00</b>
18	U.C. della Brughiera Comasca	<b>Centro Sistema</b>	70.000,00	35.000,00	110.000,00	55.000,00	16.800,00	8.400,00	12.000,00	6.000,00	104.400,00
		FENEGRO'	26.500,00	11.000,00	22.500,00	9.500,00	0,00	0,00			20.500,00
		LIMIDO COMASCO	26.500,00	11.000,00	22.500,00	9.500,00	0,00	0,00			20.500,00
		LURAGO MARINONE	26.500,00	11.000,00	22.500,00	9.500,00	0,00	0,00			20.500,00
		MOZZATE	26.500,00	13.250,00	22.500,00	11.250,00	740,00	370,00			24.870,00
											<b>190.770,00</b>
19	A.C. Casalpusterlengo	<b>Centro Sistema</b>	89.900,00	35.000,00	125.960,00	55.000,00	17.159,00	8.400,00	15.000,00	7.500,00	105.900,00

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
		CAMAIRAGO	12.450,00	6.225,00	12.740,00	6.370,00	252,00	126,00			12.721,00
		CASALPUSTERLENGO	39.100,00	19.550,00	32.280,00	16.140,00	714,00	357,00			36.047,00
		TERRANUOVA DEI PASSERINI	12.450,00	6.225,00	12.740,00	6.370,00	252,00	126,00			12.721,00
											<b>167.389,00</b>
20	A.C.Somaglia	<b>Centro Sistema</b>	89.900,00	44.950,00	129.960,00	64.980,00	17.199,00	8.599,50	36.000,00	18.000,00	136.529,50
		Fombio	21.350,00	10.675,00	18.760,00	9.380,00	401,00	201,00			20.255,50
		Guardamiglio	14.500,00	7.250,00	19.080,00	9.500,00	336,00	168,00			16.918,00
		Ospedaletto Lodigiano	21.350,00	10.675,00	19.000,00	9.500,00	404,00	202,00			20.377,00
		San Rocco Al Porto	18.600,00	9.300,00	15.980,00	7.990,00	346,00	173,00			17.463,00
		Santo Stefano Lodigiano	18.600,00	9.300,00	21.000,00	9.500,00	396,00	198,00			18.998,00
		Somaglia	28.850,00	14.425,00	20.000,00	10.000,00	489,00	245,00			24.669,50
											<b>255.210,50</b>

ALLEGATO 5

## «Contributi erogati con fondi destinati alle aree Obiettivo 2»

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
5	A.C. Mantova-Roncoferraro	<b>Centro Sistema</b>	60.000,00	5.760,00	110.000,00	10.560,00	20.000,00	1.612,80	0,00	0,00	17.932,80
		RONCOFERRARO	12.000,00	9.600,00	14.333,78	11.467,00	750,00	592,00			21.659,02
											<b>39.591,82</b>
9	C.M. Oltrepò Pavese	<b>Centro Sistema</b>	33.688,71	12.667,20	80.000,00	30.080,00	10.475,59	3.939,20	0,00	0,00	46.686,40
		BOSNASCO	1.712,00	1.370,00	10.900,00	8.720,00	0,00	0,00			10.089,60
		PIETRA DÈ GIORGI	3.608,00	2.886,00	12.700,00	10.160,00	0,00	0,00			13.046,40
		REDAVALLE	2.032,00	1.626,00	14.000,00	11.200,00	0,00	0,00			12.825,60
		ROCCA DÈ GIORGI	1.016,00	813,00	7.200,00	5.760,00	0,00	0,00			6.572,80
		ROVESCALA	3.048,00	2.438,00	13.500,00	10.800,00	0,00	0,00			13.238,40
		SANTA MARIA DELLA VERSA	1.576,00	1.261,00	19.000,00	15.200,00	0,00	0,00			16.460,80
		ZENEVREDO	3.184,00	2.547,00	9.900,00	7.920,00	0,00	0,00			10.467,20
											<b>129.387,20</b>
21	Allargamento A.C. Arconate	<b>Centro Sistema</b>	14.240,00	11.392,00	19.500,00	15.600,00	8.600,00	6.880,00	0,00	0,00	33.872,00
		Buscate	28.800,00	23.040,00	23.930,00	19.144,00	340,00	272,00			42.456,00
		Vanzaghello	29.050,00	23.240,00	25.910,52	20.728,00	400,00	320,00			44.288,42
											<b>120.616,42</b>

## «Contributi erogati con fondi destinati alle aree a Sostegno Transitorio»

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW (€)	Contributo Assegnato HW (€)	Costo SW (€)	Contributo Assegnato SW (€)	Costo Progettazione (€)	Contributo Assegnato Progettazione (€)	Costo ISP (€)	Contributo ISP (€)	Totale (€)
10	C.M. Valle Imagna	<b>Centro Sistema</b>	130.000,00	98.800,00	200.000,00	152.000,00	18.300,00	13.908,00	12.000,00	9.120,00	273.828,00
		ALMENNO SAN BARTOLOMEO	21.979,64	17.584,00	33.814,83	20.800,00	3.094,06	448,00			38.831,71
		ALMENNO SAN SALVATORE	25.932,04	20.746,00	39.895,45	27.200,00	3.650,43	592,00			48.537,63
		BEDULITA	3.187,85	2.550,00	4.904,39	3.924,00	448,75	264,00			6.737,79
		BERBENNO	10.730,50	8.584,00	16.508,46	13.207,00	1.510,52	328,00			22.119,17
		BRUMANO	415,81	333,00	639,70	512,00	58,53	47,00			891,23
		CAPIZZONE	5.329,48	4.264,00	8.199,20	6.559,00	750,23	264,00			11.086,94
		CORNA IMAGNA	4.283,26	3.427,00	6.589,63	5.272,00	602,95	264,00			8.962,31
		COSTA VALLE IMAGNA	2.892,76	2.314,00	4.450,41	3.560,00	407,21	264,00			6.138,54
		FUIPIANO VALLE IMAGNA	1.064,11	851,00	1.637,09	1.310,00	149,79	120,00			2.280,79
		LOCATELLO	3.487,41	2.790,00	5.365,25	4.292,00	490,92	264,00			7.346,13
		PALAZZAGO	15.738,07	12.590,00	24.212,41	19.370,00	2.215,44	448,00			32.408,38
		RONCOLA	3.161,03	2.529,00	4.863,12	3.890,00	444,98	264,00			6.683,32
		ROTA D'IMAGNA	3.724,38	2.980,00	5.729,81	4.584,00	524,28	264,00			7.827,35
		SANT'OMOBONO IMAGNA	15.201,54	12.161,00	23.386,99	18.710,00	2.139,91	448,00			31.318,82
		STROZZA	4.350,32	3.480,00	6.692,81	5.354,00	612,39	264,00			9.098,50
		VALSECCA	1.877,84	1.502,00	2.888,98	2.311,00	264,34	211,00			4.024,93
											<b>518.121,56</b>

## ALLEGATO 7

## «Accordo di programma quadro in materia di società dell'informazione in Regione Lombardia»

N.	Punteggio	Aggregazione	Comuni	Abitanti	Totale costi finanziabili (€)	Contributo assegnato (€)
10	391,20	C.M. Valle Imagna	17	29.076	708.600,03	535.766,79
21	175,00	Allargamento A.C. Arconate	2	9.335	150.770,52	120.616,42
		<b>Totali</b>	<b>19</b>	<b>38.411</b>	<b>859.370,55</b>	<b>656.383,21</b>

## «Calcolo acconto»

N	Aggregazione	Proponente unico / Beneficiario	Contributo assegnato (senza progettazione) (€)	Acconto 40% (senza progettazione regionali) (€)	Acconto 40% (senza progettazione OB2ST) (€)	PROGETTAZIONE		ACCONTO	
						Quota 50% (€)	Quota 80% (€)	Cap 5382 40% + progettazione (regionali) (€)	Cap 5904 40% + progettazione (OB2 ST) (€)
1	SISAM S.P.A.	SISAM S.p.A.	506.180,00	202.472,00		13.230,00		215.702,00	
2	Padania Acque On line	Padania acque S.p.A	848.102,50	339.241,00		15.737,50		354.978,50	
3	Provincia di Cremona	Provincia di Cremona	310.500,00	124.200,00		8.325,00		132.525,00	
4	A.C. Viadana, Sabbioneta, Pomponesco	Comune di Viadana	157.156,07	62.862,43		9.410,00		72.272,43	
5	A.C. Mantova-Roncoferraro	Comune di Mantova	209.007,02	68.648,00	14.954,81	8.692,00	2.204,80	77.340,00	17.159,61
6	A.C. Basso Garda Bresciano	Comune di Desenzano del Garda	234.000,00	93.600,00		9.660,00		103.260,00	
7	A.C. Seriate «VALORE COMUNE 2004»	Comune di seriate	281.475,00	112.590,00		8.000,00		120.590,00	
8	Provincia di Lecco Ampliamento	Provincia di Lecco	299.194,00	119.677,60		10.496,80		130.174,40	
9	C.M. Oltrepò Pavese	C.M. Oltrepò Pavese	188.000,50	25.021,00	50.179,20	2.776,00	3.939,20	27.797,00	54.118,40
10	C.M. Valle Imagna	C.M. Valle Imagna	516.442,16	6.793,09	199.783,77	662,50	18.662,13	7.455,59	218.445,90
11	A.C. MEDIA VAL SERIANA	Comune di Albino	185.317,83	74.127,13		8.400,00		82.527,13	
12	A.C. Bassa Bresciana	Comune di Manerbio	419.750,00	167.900,00		11.562,50		179.462,50	
13	A. C. Cornegliano Laudense	Comune di Cornegliano Laudense	259.875,00	103.950,00		9.919,50		113.869,50	
14	A.C. Bassa Bresciana Occidentale	Comune di Orzinuovi	137.000,00	54.800,00		9.780,00		64.580,00	
15	A. C. Nembro Pradalunga	Comune di Nembro	59.000,00	23.600,00		9.205,00		32.805,00	
16	A. C. Chiari e Palazzolo sull'Oglio	Comune di Chiari	207.960,00	83.184,00		8.400,00		91.584,00	
17	A.C. Soci di COGEME S.P.A. (*)	Comune di Rovato	361.500,00	144.600,00		11.025,00		155.625,00	
18	U.C. della Brughiera Comasca (*)	Comune di Mozzate	182.000,00	72.800,00		8.770,00		81.570,00	
19	A.C. Casalpusterlengo	Comune di Casalpusterlengo	158.380,00	63.352,00		9.009,00		72.361,00	
20	A.C.Somaglia	Comune di Somaglia	245.425,00	98.170,00		9.785,50		107.955,50	
21	Allargamento A.C. Arconate	Comune di Arconate	113.144,42	45.257,77			7.472,00		52.729,77
	<b>Totali</b>							<b>2.224.434,55</b>	<b>342.453,68</b>

## D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20050134)

(4.4.0)

D.d.s. 9 dicembre 2004 - n. 22375

### DocUP Obiettivo 2 – Misura 2.5 – II bando – Approvazione dei programmi ed assegnazione dei contributi

#### LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE

Visti:

• il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

• il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

• il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

• il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante le modifiche alle disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1685/2000 del Consiglio relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

• il Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

• il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 (DocUP) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001;

• il Complemento di Programmazione del DocUP ob. 2 approvato con d.g.r. 7/8602 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni;

• il decreto del Direttore Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 9087 del 31 maggio 2004 con il quale è stato approvato il II bando – pubblicato al n. 24 del 7 giugno 2004 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – che prevede, fra l'altro, i requisiti e le procedure per l'accesso ai contributi previsti dalla Misura 2.5 – «Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali» del DocUP Ob. 2 2000-2006 e con il quale sono state approvate contestualmente anche le linee guida per la rendicontazione della Misura 2.5;

Rilevato:

• che il II bando per la presentazione delle domande sulla Misura 2.5 del DocUP ob. 2 prevede una dotazione finanziaria di € 3.399.922,05 così ripartita:

– Aree Obiettivo 2: € 3.351.578,05;

– Aree a Sostegno Transitorio: € 48.344,00;

• che alla data del 14 ottobre 2004 sono pervenuti alla Regione n. 4 programmi così suddivisi:

AREE	N. programmi complessi	N. programmi semplici	Totale
Obiettivo 2	3		3
Sostegno transitorio	1		1
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>		<b>4</b>

Considerato che la valutazione delle domande di contributo relative alla Misura 2.5, di competenza della Struttura Attuazione Politiche Comunitarie, implica:

– la selezione delle singole attività proposte nell'ambito di ciascun programma;

– la richiesta di integrazioni qualora le stesse si presentano poco chiare o carenti degli elementi necessari;

Esaminate le istanze presentate e completata l'istruttoria sia in ordine all'ammissibilità formale che relativamente al profilo tecnico-economico, con le modalità ed i criteri indicati nel Complemento di programmazione e nel bando;

Viste la richiesta di integrazioni alla Provincia di Bergamo e la relativa risposta;

Considerato che il punto 7 del bando stabilisce che le «atti-

vità dovranno essere realizzate entro e non oltre 18 mesi dalla approvazione del finanziamento»;

Dato atto che le risultanze dell'attività di valutazione sono sintetizzate nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• Allegato 1: «Aree Obiettivo 2 – Elenco dei programmi finanziati»;

• Allegato 2: «Aree a sostegno transitorio – Elenco dei programmi finanziati»;

• Allegato 3: «Aree Obiettivo 2 e Aree a sostegno transitorio: Schede sintetiche delle attività dei programmi»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 ed in particolare l'art. 18 concernente le competenze e i poteri dei dirigenti;

Decreta

1. di approvare, per la Misura 2.5 del DocUP Obiettivo 2 «Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali», i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del provvedimento:

• Allegato 1 – Aree Obiettivo 2 – Elenco dei programmi finanziati;

• Allegato 2 – Aree a sostegno transitorio – Elenco dei programmi finanziati;

• Allegato 3 – Aree Obiettivo 2 – Aree a sostegno transitorio – Schede sintetiche delle attività dei programmi;

2. di assegnare agli enti elencati nell'Allegato 1 (aree Obiettivo 2) e nell'Allegato 2 (aree a sostegno transitorio) il contributo specificato accanto ad ogni soggetto beneficiario, finalizzato alla realizzazione del programma così come approvato in base alle attività evidenziate nelle schede dell'Allegato 3;

3. di stabilire che la concessione del contributo è subordinata:

• al rispetto della normativa vigente – con particolare riferimento alle norme in materia di appalti di pubblici servizi, – ed a quanto prescritto dal bando e dal presente provvedimento;

• al ricevimento della documentazione prevista nelle Linee guida per la rendicontazione approvate con il decreto n. 9087/2004. In particolare il mancato ricevimento entro i termini stabiliti della dichiarazione di accettazione del contributo sarà considerata come rinuncia e determinerà la revoca dell'assegnazione del contributo stesso;

• alla ultimazione delle attività entro e non oltre i 18 mesi dalla data del presente provvedimento;

4. di disporre:

• che ai soggetti che hanno presentato domanda per il bando della misura 2.5 sia inviata comunicazione in merito agli esiti della valutazione, corredata dalle schede di pertinenza dell'Allegato 3 per i programmi da essi presentati;

• che il testo del provvedimento e degli Allegati 1 e 2 sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

• che l'atto sia trasmesso all'Autorità di pagamento del DocUP Obiettivo 2.

La dirigente: Benedetta Sevi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

## AREE OB. 2 – ELENCO DEI PROGRAMMI FINANZIATI

N. d'ord.	Soggetto proponente	ID		TITOLO	IMPORTI		IMPORTI	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Spesa presentata (€)	Contributo richiesto 80% (€)	Spesa ammessa a valutazione (€)	Contributo assegnato 80% (€)
1	Provincia di Bergamo	4499		Promozione e coordinamento Obiettivo 2: promozione e coordinamento a sostegno degli Enti locali aree Obiettivo 2 nella Provincia di Bergamo	220.000,00	176.000,00	94.000,00	75.200,00
2	Comunità Montana Oltrepò Pavese	4408		Piano d'attività finalizzato alla gestione del Pisl «Una sosta tra i monti», al suo consolidamento, alla sua implementazione, al suo monitoraggio e riordinamento, all'accompagnamento della sua partnership e all'ampliamento di quest'ultima anche in seguito all'ampliamento della Comunità Montana	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00
3	Comune di Aprica	4652		Programma di supporto alla gestione e sviluppo progettuale del Pisl Start	136.800,00	109.400,00	136.800,00	109.400,00

ALLEGATO 2

## AREE SOSTEGNO TRANSITORIO – ELENCO DEI PROGRAMMI FINANZIATI

N. d'ord.	Soggetto proponente	ID		TITOLO	IMPORTI		IMPORTI	
		Programmi complessi	Programmi semplici		Spesa presentata (€)	Contributo richiesto 80% (€)	Spesa ammessa a valutazione (€)	Contributo assegnato 80% (€)
1	Comunità Montana Valle Imagna	4518		Redazione del Programma Integrato di Sviluppo Locale (Pisl)	10.624,32	8.499,46	10.624,32	8.499,46

(BUR20050135)

**D.d.s. 10 dicembre 2004 - n. 22507**

(4.4.0)

**Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b – Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» – Approvazione della modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ESTERA

Viste:

– la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 concernente l'attuazione degli interventi regionali finalizzati allo sviluppo delle imprese minori operanti sul territorio lombardo;

– la legge regionale 27 marzo 2000 n. 18 che apporta modifiche ed integrazioni alla normativa sopra citata con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8,

– la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 con la quale è stato disposto il trasferimento della competenza, ai fini della predisposizione degli indirizzi programmatici, alla Giunta Regionale;

Richiamate:

– la d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697 «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35»;

– la d.g.r. 2 luglio 2004 n. 18041 «Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 – Interventi regionali per le imprese minori. Aggiornamento dei criteri di attuazione della misura contemplata all'art. 6, lett. b – Misura D2 Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»;

Dato atto che la sopra richiamata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004 stabilisce, tra l'altro, che la DG Industria, PMI, Cooperazione e Turismo provveda alla predisposizione degli atti necessari al compimento di quanto previsto dai criteri di attuazione della misura contemplata all'art. 6, lett. b, c – Misura D2 Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della modulistica, necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari per la realizzazione dei progetti, così come individuata nell'allegato 1 e del documento «Modalità di rendicontazione» di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dalla Struttura Interventi per la Promozione Estera e vagliato dal Dirigente competente;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Vista la d.g.r. n. 15655 18 dicembre 2003 con la quale il Dott. Giorgio Napoli è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo;

Visto il d.d.g. n. 548 del 21 gennaio 2004 con il quale vengono assegnati al Dr. Franco Cocquio i capitoli di entrata e di spesa nell'ambito delle competenze e funzioni proprie della Struttura Interventi per la Promozione Estera;

Decreta

In base a quanto indicato nelle premesse:

1. Di approvare:

– la modulistica necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari per la realizzazione dei progetti (Allegato 1);

– il documento «Modalità di rendicontazione» (Allegato 2) (gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto).

2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Franco Cocquio

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

**MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**1) Consulenze specialistiche (voce di spesa ammissibile per le tipologie A - B - C)**

<i>N. fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Natura ed oggetto della consulenza*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>	<i>Modalità di pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>				

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)

Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* descrivere dettagliatamente le attività svolte dal consulente e la natura della consulenza (valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico-finanziaria, progettazione ed engineering, di definizione della politica distributiva)

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata

**2) Personale dipendente coinvolto nell'attuazione del progetto (esclusi soci ed amministratori)  
(voce di spesa ammissibile per le tipologie A - B - C)**

<i>Nominativo</i>	<i>Qual.</i>	<i>Attività svolta nel progetto</i>	<i>N. ore dedicate</i>	<i>Costo orario lordo*</i>	<i>Costo totale lordo</i>	<i>Data di pagamento</i>
					<b>TOTALE</b>	

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)

Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* il costo orario dovrà essere così determinato: retribuzione effettiva annua lorda della persona (comprensiva dei contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie), diviso il nr. di ore lavorative contenute in un anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa.

**3) Viaggio ed alloggio del personale dipendente (esclusi soci ed amministratori)  
(voce di spesa ammissibile per le tipologie di progetto A - B - C)**

<i>N. fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>			

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)

Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* esempio: volo aereo (indicare data del viaggio, tratta, soggetto che ha viaggiato)  
alloggio (indicare nr. di pernottamenti, luogo, soggetto)

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata  
N.B. Volo aereo ammissibile solo in classe economica - biglietti ferroviari ammissibili solo in 2ª classe.

**4) Traduzioni ed interpretariato****(voce di spesa ammissibile per le tipologie di progetto A - B - C)**

<i>N. fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>	<i>Modalità di pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>				

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* specificare se si tratta di traduzione di documenti e/o di servizi di interpretariato

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata

**5) Installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese****(voce di spesa ammissibile per le tipologie di progetto A - B - C)**

<i>N. fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>			

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* descrivere dettagliatamente il tipo di collegamento realizzato

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata

**6) Acquisto e ristrutturazione di beni immobili all'estero****(voce di spesa ammissibile per la tipologia di progetto A)**

<i>N. fattura Atto compra- vendita</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>			

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* descrivere la tipologia di immobile acquistata e/o la natura delle opere di ristrutturazione realizzate

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata

**7) Affitto di beni immobili****(voce di spesa ammissibile per le tipologie di progetto A - B - C)**

<i>N. fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>			

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* indicare il periodo di riferimento

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata

**8) Macchinari, impianti ed attrezzature****(voce di spesa ammissibile per la tipologia di progetto A)**

<i>N. fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>			

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* indicare la natura di ogni singolo bene

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata

**9) Conferimenti come quota di capitale sociale in denaro o in natura****(voce di spesa ammissibile per le tipologie di progetto B - C)**

<i>N. fattura N. bonifico</i>	<i>Data</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Descrizione*</i>	<i>Importo al netto di IVA</i>	<i>IVA**</i>	<i>Data pagamento</i>
			<b>TOTALE</b>			

data

Nome, cognome, qualifica e firma  
(legale rappresentate/procuratore speciale)Nome, cognome, qualifica e firma  
(presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

\* indicare il tipo di conferimento (denaro, immobili, macchinari, impianti e attrezzature)

\*\* riportare l'importo dell'IVA nel caso essa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata

**SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE VOCI DI SPESA**

<i>VOCI DI SPESA</i>	<i>Costi sostenuti e pagati</i>
Consulenza specialistiche connesse alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico-finanziaria e di progettazione ed engineering, inerenti l'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato	
Personale dipendente coinvolto direttamente nell'attuazione del progetto (escluso soci ed amministratori)	
Viaggio ed alloggio del personale dipendente (escluso soci ed amministratori)	
Traduzioni ed interpretariato	

VOCI DI SPESA	Costi sostenuti e pagati
Installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese	
Acquisto e ristrutturazione beni immobili all'estero (la ristrutturazione dei beni immobili è ammessa solo nel caso in cui l'immobile venga acquistato)	
Affitto di beni immobili	
Macchinari, impianti ed attrezzature	
Conferimento come quota capitale sociale in denaro o in natura (immobili, macchinari, impianti e attrezzature)	
<b>TOTALE</b>	

data  
 Nome, cognome, qualifica e firma  
 (legale rappresentate/procuratore speciale)

Nome, cognome, qualifica e firma  
 (presidente del collegio sindacale/revisore dei conti)

ALLEGATO 2

**MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

**delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui ai contributi concessi ai sensi della l.r. n. 35/96 Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»**

La documentazione di rendicontazione deve essere predisposta utilizzando i moduli allegati e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica (sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa) illustrante nel dettaglio le attività svolte, i tempi di realizzazione, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi indicati nel progetto ammesso a contributo.

- Documentazione comprovante la realizzazione del progetto:

- Copia conforme all'originale del contratto sottoscritto con la Società di Consulenza /Professionista (accompagnato da traduzione in lingua italiana se redatto in lingua diversa)
- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo della società (accompagnato da traduzione in lingua italiana se redatto in lingua diversa)
- Bolle doganali attestanti l'invio di macchinari, impianti e attrezzature presso l'unità produttiva estera (sia nel caso di acquisto che di conferimento)
- Copia conforme all'originale del contratto di affitto (accompagnato da traduzione in lingua italiana se redatto in lingua diversa)
- Copia conforme all'originale dell'Atto di acquisto dell'immobile (accompagnato da traduzione in lingua italiana se redatto in lingua diversa)
- Copia conforme all'originale del progetto esecutivo riferito alla ristrutturazione dell'immobile (accompagnato da traduzione in lingua italiana se redatto in lingua diversa)
- Copia conforme all'originale dei bonifici e delle contabili di addebito attestanti il conferimento come quota di capitale sociale in denaro alla joint venture
- Copia conforme all'originale dei documenti di viaggio.

Le copie cui sopra dovranno essere rese conformi ai sensi di legge.

Le traduzioni dovranno essere asseverate.

- Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante/procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro (come da allegato);
- Rendicontazione delle spese sostenute (secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali competenti allegata).

Si precisa che:

- la documentazione di rendicontazione deve essere sottoscritta sia dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa che dal revisore dei conti/presidente del collegio sindacale.

L'omessa firma del legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa e/o del revisore dei conti/presidente del collegio sindacale sui moduli trasmessi, comporterà la **revoca d'ufficio del contributo assegnato.**

**Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

..l. sottoscritt. ....  
 (Cognome, Nome) (legale rappresentante / procuratore speciale)  
 dell'impresa .....  
 con sede legale in .....  
 (Comune) (Prov.) (CAP)  
 C.F. ....

**DICHIARA**

- Che le spese contenute nel seguente rendiconto e dettagliate negli schemi analitici allegati corrispondono fedelmente ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto oggetto del contributo regionale concesso ai sensi della legge regionale 35/96 Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»

*nel caso in cui le spese non corrispondono fedelmente ai costi ammessi a contributo si dichiara che:*

- Che nel corso dei lavori sono state apportate le seguenti variazioni al progetto rispettando comunque l'obiettivo del progetto ammesso a contributo e dettagliato nella scheda istruttoria approvata con decreto n. .... del .....

**dichiara inoltre**

- Che tutte le fatture sono state pagate;
- Che il personale indicato nella rendicontazione è alle dipendenze dell'impresa ed ha fattivamente partecipato alla realizzazione del progetto per le ore e le mansioni descritte;
- Che non sono state ottenute altre agevolazioni per i medesimi costi oggetto della presente rendicontazione;
- Che, successivamente alla liquidazione del contributo regionale, si provvederà ad apporre su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è stata ottenuta l'agevolazione ai sensi dell'art. 6 lett. b, della l.r. n. 35/96 Misura D2 «Sviluppo dell'Internazionalizzazione delle imprese», con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: «bene/prestazione oggetto delle provvidenze previste dall'art. 6 lett. b, della l.r. n. 35/96 Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»;
- Di impegnarsi a conservare tutta la documentazione pertinente per un periodo non inferiore a cinque anni, in forma unitaria e specifica, oltre la scadenza della quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento;
- Di mettere a disposizione della Regione Lombardia o di suoi incaricati, la documentazione di cui sopra e di accettare i controlli che la Regione riterrà opportuno effettuare;
- Dichiarare la veridicità di quanto contenuto nel seguente prospetto riassuntivo.

**SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE VOCI DI SPESA**

VOCI DI SPESA	Costi sostenuti e pagati
Consulenza specialistiche connesse alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico-finanziaria e di progettazione ed engineering, inerenti l'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato	

VOCI DI SPESA	Costi sostenuti e pagati
Personale dipendente coinvolto direttamente nell'attuazione del progetto (escluso soci ed amministratori)	
Viaggio ed alloggio del personale dipendente (escluso soci ed amministratori)	
Traduzioni ed interpretariato	
Installazione e potenziamento di collegamenti tematici tra imprese	
Acquisto e ristrutturazione beni immobili all'estero (la ristrutturazione dei beni immobili è ammessa solo nel caso in cui l'immobile venga acquistato)	
Affitto di beni immobili	
Macchinari, impianti ed attrezzature	
Conferimento come quota capitale sociale in denaro o in natura (immobili, macchinari, impianti e attrezzature)	
<b>TOTALE</b>	

...l. sottoscritt... dichiara di rendere la presente dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data .....

Firma del legale rappresentante, ovvero  
procuratore speciale

*Ai sensi dell'art. 38 – comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero ad ogni altro documento che la preveda, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.*

#### **Certificazione del Presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza, di Revisore dei Conti**

Il sottoscritto .....  
(Cognome, Nome)

(Presidente del collegio sindacale/Revisore dei conti iscritto nel registro di)

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente dichiarazione per la fruizione del contributo regionale ai sensi dell'art. 6 lett. b, c della LR n. 35/96 Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» come redatta in data ..... dal Sig. ....

....., dell'impresa.  
(legale rappresentante, ovvero procuratore speciale)

....., attesta ai sensi d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la regolarità di quanto contenuto nella predetta dichiarazione, la conformità degli elementi in essa esposti alle situazioni dell'impresa ed alle risultanze degli atti in possesso dell'impresa nonché l'aderenza dei fatti dichiarati alle norme attuative della citata l.r. n. 35/96 Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» per la fruizione delle agevolazioni.

Data .....

(firma)

Ai sensi dell'art. 38 – comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero ad ogni altro documento che la preveda, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

#### **Dati per l'accreditamento del contributo concesso**

Fornire i dati necessari per l'accreditamento del contributo concesso. Il numero di conto corrente deve risultare intestato all'impresa beneficiaria.

1. Ragione sociale e forma giuridica dell'impresa beneficiaria:

2. Indirizzo dell'impresa

3. Codice Fiscale dell'impresa

4. Partita IVA

5. Cod ISTAT

4. Istituto bancario presso il quale si richiede l'accreditamento:

5. Indirizzo dell'istituto bancario:

6. Numero di conto corrente:

Cod. ABI:

Cod. CAB:

Data:

Nome, cognome, qualifica e firma  
del legale rappresentante

(BUR20050136)

**D.d.s. 17 dicembre 2004 - n. 22861**

**DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) – Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio. Terzo bando. Approvazione delle graduatorie, assegnazione degli aiuti finanziari e approvazione delle: «Linee guida per la presentazione delle richieste di erogazione dell'aiuto finanziario»»**

(4.0.0)

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DISTRETTI INDUSTRIALI E INFRASTRUTTURE**

Vista la legge n. 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del succitato Regolamento CE) n. 1260/1999 per quanto concerne l'ammissibilità di spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione U.E. del 10 dicembre 2001 C(2001)2878 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;

Visto il Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/8602 del 27 marzo 2002;

Visto il decreto n. 5585 del 2 aprile 2004 con il quale è stato approvato il terzo bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1;

Rilevato che tale bando è stato pubblicato quale estratto dalla Serie Editoriale Ordinaria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 13 aprile 2004 e che il giorno 6 settembre 2004 è scaduto il termine (indicato al punto 10 dello stesso) entro il quale dovevano essere presentate le domande, pena l'irricevibilità delle stesse;

Visto il punto 12 del bando nel quale è previsto che l'esame e la valutazione delle domande sia effettuata, sulle base dei criteri di selezione stabiliti nel Complemento di Programmazione e dei punteggi illustrati nella scheda di valutazione dei progetti allegata al bando, dalla Commissione tecnica Interdirezionale, costituita presso la Direzione Generale Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo;

Vista la decisione n. C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 la Commissione U.E. che, tra l'altro, ha ridefinito le quote percentuali delle tranches di liquidazione dell'aiuto finanziario complessivamente concesso come segue:

- prima tranche pari al 50% dell'aiuto finanziario determinato a seguito della trasmissione al responsabile della misura di copia del contratto d'appalto, del verbale di avvenuta consegna ed inizio lavori nonché del nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara stessa;

- seconda tranche pari al 40% dell'aiuto finanziario a seguito della comunicazione di avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell'importo contrattuale dei lavori e all'avvenuta liquidazione di almeno il 50% dell'aiuto finanziario concesso;

- l'erogazione a saldo, compreso nel limite dell'aiuto finanziario concesso a seguito della trasmissione al responsabile della Misura della documentazione attestante la fine di tutti i lavori, il collaudo tecnico-amministrativo delle opere,

la rendicontazione finale delle spese completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Dato atto, altresì che al punto 15 del Bando in questione è previsto che il responsabile della Misura 2.1 è autorizzato ad apportare modifiche alle quote percentuali delle succitate tre tranches, per uniformarsi ad eventuali modifiche che dovessero risultare dall'aggiornamento del Complemento di Programmazione;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le quote percentuali indicate nel bando approvato con decreto n. 5585 del 2 aprile 2004;

Atteso che lo stesso punto 12 prevede che le domande siano ammesse all'aiuto finanziario secondo due distinte graduatorie di merito relative, rispettivamente agli interventi nelle aree Obiettivo 2 e agli interventi nelle aree di sostegno transitorio;

Dato atto che:

- entro il suddetto termine di scadenza per l'inoltro delle domande di aiuto finanziario sono state presentate n. 24 domande, dichiarate quindi ricevibili, di cui n. 19 relative ad interventi localizzate nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2 e n. 5 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree di sostegno transitorio;

- prima dell'esame e della valutazione di merito da parte della Commissione Tecnica Interdirezionale n. 4 domande sono state oggetto di rinuncia;

Richiamato il decreto n. 12839 del 21 luglio 2004 con i quali si è provveduto alla modifica della commissione costituita con il decreto n. 7816 del 14 maggio 2003 per la valutazione di progetti, in attuazione della Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio»;

Dato atto che la Commissione tecnica interdirezionale ha svolto la propria attività istruttoria in ordine alle domande presentate a valere sul terzo bando della Misura 2.1 del Docup Obiettivo 2 (2000-2006);

Viste le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla struttura Distretti Industriali e dalla Commissione tecnica interdirezionale, riassunte nei verbali del 21 settembre 2004, del 13 ottobre 2004, del 19 ottobre 2004, dell'11 novembre 2004 e dell'1 dicembre 2004 dai quali risulta quanto segue:

- sono ammessi complessivamente n. 15 interventi (di cui n. 11 progetti localizzati nei comuni delle aree Obiettivo 2 e n. 4 progetti localizzati nei comuni compresi nelle aree di sostegno transitorio, come dettagliati negli allegati A e B);

- di tali interventi n. 14 (di cui n. 11 in aree obiettivo 2 e n. 3 in aree di sostegno transitorio) sono finanziabili avendo ottenuto un punteggio almeno pari o superiore al punteggio minimo (70 punti su 100) previsto da bando per l'assegnazione dell'aiuto finanziario, mentre n. 1 non ha raggiunto tale punteggio;

- non sono risultati ammissibili all'aiuto finanziario complessivamente n. 5 interventi afferenti alle aree dei comuni Obiettivo 2, secondo le relative motivazioni precisate nell'allegato C;

- n. 4 interventi (di cui n. 3 in aree dei comuni dell'obiettivo 2 e n. 1 in area di sostegno transitorio) hanno inoltrato rinuncia all'istanza di finanziamento (allegato D);

Preso atto di quanto previsto dal Docup, dal Complemento di programmazione e dal punto 13 del Bando in merito all'aiuto finanziario e dalle modalità di determinazione dello stesso, l'importo dell'aiuto finanziario è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile e si compone di una quota di finanziamento a tasso zero pari al 60% (sessanta per cento) e di una quota a fondo perduto pari al 40% (quaranta per cento);

Considerato che per l'attuazione degli interventi ammessi, a fronte di un investimento complessivo previsto di € 30.463.781,91 le spese ammissibili, e quindi il corrispondente aiuto finanziario complessivo, ammontano a € 20.484.735,97 di cui € 19.185.651,68 per gli interventi nelle aree dell'Obiettivo 2 ed € 1.299.084,29 per gli interventi nelle aree di sostegno transitorio, così come specificato negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che per l'attuazione del citato bando è stata stabilita una disponibilità finanziaria pari a € 26.431.989,36, di cui € 25.526.193,98 per gli interventi nelle aree dell'Obiettivo 2 ed € 905.795,38 per gli interventi nelle aree di sostegno transitorio;

Dato atto che la dotazione finanziaria prevista dal bando risulta quindi:

- capiente per assicurare le risorse agli interventi assegnatari dell'aiuto finanziario per le aree obiettivo 2 (disponibilità finanziaria di € 25.526.193,98 a fronte di richieste per € 19.185.651,68);

- insufficiente per assicurare l'intera copertura dell'aiuto finanziario assegnabile a favore degli interventi in aree di sostegno transitorio (disponibilità finanziaria di € 905.795,38 a fronte di richieste per € 1.299.084,29);

Ritenuto pertanto:

a) di dover procedere ad una riduzione provvisoria dell'assegnazione degli aiuti finanziari relativi ai progetti presentati dal comune di Odolo (BS), dal comune di Bedulita (BG) e dal comune di Idro (BS) come specificato nell'allegato B al presente provvedimento;

b) di stabilire che tali assegnazioni potranno essere integrate per gli interventi di cui alla lettera a) del presente punto, comunque entro i limiti di aiuto finanziario indicati nella colonna «aiuto assegnabile» dell'allegato B, utilizzando le eventuali economie che si dovessero verificare relativamente agli interventi in aree di sostegno transitorio;

Considerato che con decreto n. 20104 del 18 novembre 2004 si è provveduto ad impegnare e liquidare al gestore del «Fondo per le Infrastrutture» la somma di € 11.864.068,61 già disponibili sul bilancio 2004, rinviando l'impegno delle residue quote di aiuto finanziario al bilancio 2005 che presenta la dovuta disponibilità;

Visto l'UPB 2.3.10.1.3.18 capitolo 5902 «Potenziamento del sistema infrastrutturale»;

Ribaditi gli impegni e gli obblighi del beneficiario indicati nel bando;

Vista la d.g.r. n. 9645 del 28 giugno 2002 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture»;

Considerata l'opportunità di adottare iniziative di indirizzo e coordinamento in merito alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione dell'aiuto finanziario, allo scopo di adeguare l'azione e i criteri di economicità e di efficacia;

Richiamato, inoltre, il punto 13 del bando, relativo alle caratteristiche e alle modalità dell'aiuto finanziario, erogato in tre tranches da Finlombarda s.p.a.;

Vista la l.r. 23 luglio, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 avente per oggetto: «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003)»;

Visto il d.d.g. n. 48 del 21 gennaio 2004 di delega di firma al dott. Pietro Buonanno Dirigente della Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture, dei provvedimenti e degli atti relativi alle competenze e alle funzioni assegnate alla Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture.

Decreta

1. di approvare, per quanto precisato nelle premesse, per il terzo bando della Misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- graduatoria degli interventi ammessi, relativa ai progetti localizzati in comuni delle aree Obiettivo 2, con l'attribuzione del relativo punteggio assegnato sulla base dei criteri indicati nel bando e con le eventuali prescrizioni (Allegato A);

- graduatoria degli interventi ammessi relativa a progetti localizzati in comuni delle aree di Sostegno Transitorio, con l'attribuzione del relativo punteggio assegnato sulla base dei criteri indicati nel bando e con le eventuali prescrizioni (Allegato B);

- elenco degli interventi non ammessi al finanziamento relativi a progetti localizzati nei comuni delle aree Obiettivo 2, contenente le motivazioni di non ammissibilità delle singole domande (Allegato C);

- elenco degli interventi con rinuncia all'istanza di finanziamento (Allegato D);

2. di assegnare ai soggetti beneficiari indicati negli allegati A e B, che hanno ottenuto il punteggio utile (minimo 70/100)

l'aiuto finanziario a fianco di ciascun indicato, determinato secondo quanto previsto dai provvedimenti in premessa;

3. di stabilire che gli aiuti finanziari assegnati al comune di Odolo (BS), al comune di Bedulita (BG) e al comune di Idro (BS) tutti appartenenti alle aree di sostegno transitorio, potranno essere integrati, comunque entro il limite massimo dell'aiuto finanziario assegnabile come risulta dall'allegato B, utilizzando le eventuali economie che si dovessero verificare relativamente agli interventi ammessi agli aiuti finanziari appartenenti alle aree di sostegno transitorio;

4. di confermare che l'inizio lavori dovrà avvenire entro 150 (centocinquanta) giorni per gli interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria pari a € 5.000.000,00, ovvero entro 240 (duecentoquaranta) giorni per gli interventi di importo superiore alla predetta soglia e che tale termine comincerà a decorrere dal giorno 10 gennaio 2005;

5. di confermare, come previsto dai decreti n. 5585 del 2 aprile 2004 e n. 96361 del 4 giugno 2004 che:

• i termini per la conclusione dei progetti ammessi all'aiuto finanziario sono:

- 30 maggio 2008 per gli interventi ricadenti in aree obiettivo 2;
- 31 dicembre 2007 per gli interventi ricadenti in aree di sostegno transitorio;

• i termini per la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sono:

- 1 settembre 2008 per gli interventi ricadenti in aree obiettivo 2;
- 31 gennaio 2008 per gli interventi ricadenti in aree di sostegno transitorio;

In tale ultimo caso, interventi in aree sostegno transitorio:

- a) gli atti di collaudo e/o certificazione di regolare esecuzione dei lavori devono essere redatti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2007 pena la decadenza del contributo;
- b) saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute e debitamente quietanzate dal beneficiario finale entro il termine del 31 dicembre 2007.

6. di confermare che la determinazione definitiva e la concessione dell'aiuto finanziario sarà effettuata, con decreto del Responsabile della Misura, a seguito:

a) della presentazione, entro 120 (centoventi) giorni dal 10 gennaio 2005, del titolo attestante la:

- proprietà della complessiva area oggetto dell'intervento;
- disponibilità in forza di un diritto reale, per la complessiva area oggetto dell'intervento (specificare il titolo);
- disponibilità in forza di atti di concessione per un periodo non inferiore a quello di vita utile del progetto per i casi di aree appartenenti al demanio pubblico;
- provvedimento di occupazione d'urgenza;

conformemente a quanto dichiarato con la richiesta di aiuto finanziario;

b) e in rapporto a quanto risultante dall'avvenuto appalto dei lavori, a tale scopo, entro 30 (trenta) giorni successivi alla

data di inizio dei lavori e, comunque, non oltre il termine indicato dal precedente punto 4., il soggetto beneficiario dovrà presentare alla Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture, la seguente documentazione:

- provvedimento di aggiudicazione;
- copia del contratto d'appalto;
- verbali di consegna ed inizio lavori;
- quadro economico aggiornato a seguito della gara di appalto;

7. di ribadire che il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, nonché delle prescrizioni indicate nel terzo bando, comporterà la revoca dell'aiuto finanziario assegnato;

8. di confermare che le erogazioni dell'aiuto finanziario saranno disposte con successivi decreti del responsabile della Misura 2.1 e saranno liquidate da Finlombarda s.p.a. in attuazione della convenzione citata in premessa;

9. di approvare le allegate: «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in attuazione del terzo bando» predisposta per i soggetti ammessi al finanziamento, che dovranno avvalersi dell'allegata modulistica per la presentazione delle relative istanze (allegato E);

10. di richiamare il decreto n. 20104 del 18 novembre 2004 con il quale, a parziale copertura del complessivo aiuto finanziario determinato per la realizzazione degli interventi ammessi sulla Misura 2.1, si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma di € 11.864.068,61 già disponibili sul bilancio 2004;

11. di stabilire, di conseguenza, che con successivi provvedimenti si provvederà ad impegnare e liquidare gli aiuti finanziari necessari alla completa copertura degli interventi ammessi, oggetto del presente provvedimento;

12. di trasmettere copia del presente atto:

- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla più volte citata Convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- all'Autorità di Pagamento del DocUP Obiettivo 2 - 2000/2006;
- alla società Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo per gli interventi infrastrutturali;
- all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

13. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per il terzo bando della Misura 2.1;

14. avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al TAR per la Lombardia entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto, inclusi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente:  
Pietro Buonanno

ALLEGATO A

### AREE OBIETTIVO 2 Graduatoria Interventi Ammessi

Nr.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	Voci di spesa detratte per calcolare la spesa ammissibile	Importo ammissibile	Aiuto assegnato	Punteggio totale	NOTE
23	Comune di Toscolano Maderno (BS)	Recupero del polo cartario dismesso di Maina Inferiore e creazione del centro di eccellenza e incubatore d'impresa, filiera carta e stampa	6.124.674,97		6.124.674,97	6.124.674,97	90	
5	Comune di Roncoferraro (MN)	Realizzazione della banchina commerciale sul destra del canale fisso tartaro - canal bianco.	1.543.279,11	Non sono ammissibili spese per € 36.000,00 (Rilievi e consulenze+iva) rientranti tra le spese tecniche, voce ammissibile nel suo complesso nel limite dell'8% dell'importo a base d'appalto.	1.507.279,11	1.507.279,11	87	

Nr.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	Voci di spesa detratte per calcolare la spesa ammissibile	Importo ammissibile	Aiuto assegnato	Punteggio totale	NOTE
13	Comune di Felonica Po (MN)	Riqualificazione viabilità urbana mediante ampliamento strada comunale di collegamento S.P. n. 35 con stazione ferroviaria e nuovo insediamento produttivo.	630.000,00		630.000,00	630.000,00	84	
20	Comune di Gonzaga (MN)	Riqualificazione urbanistica del quartiere fieristico di Gonzaga.	3.877.558,33	Non sono ammissibili spese per € 312.885,65 così distinte: € 212.900,92 per spese tecniche eccedenti l'8% dell'importo lavori a base d'appalto. € 42.580,18 IVA sulla quota di spese tecniche non ammesse. € 57.404,56 (Consulenze, art. 18 legge 109/94), rientranti tra le spese tecniche, voce ammissibile nel suo complesso nel limite dell'8% dell'importo a base d'appalto.	3.564.672,68	3.564.672,68	84	
6	Comune di Quistello (MN)	Opere di urbanizzazione primaria Campolongo - terzo lotto	560.000,00	Non sono ammissibili spese per € 248.888,89 per acquisto aree eccedente il 10% del complessiva spesa ammissibile.	311.111,11	311.111,11	81	
16	Comune di Sustinente (MN)	Opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione Ca' di mezzo - 2° lotto	1.120.000,00	Non sono ammissibili spese per € 582.715,58 così distinte: € 18.704,40 spese tecniche eccedenti l'8% dell'importo lavori a base d'appalto. € 2.682,33 IVA sulla quota di spese tecniche non ammesse. € 57,29 per imprevisti eccedenti il limite del 5% delle opere a base d'appalto. € 561.271,56 Acquisto aree eccedente il 10% della complessiva spesa ammissibile.	537.284,42	537.284,42	78	
8	Comune di Stradella (PV)	Opere di urbanizzazione P.I.P. ampliamento 2004 e strada di collegamento col centro abitato.	4.107.113,69	Non sono ammissibili spese per € 1.207.829,11 così distinte: € 60.519,15 spese tecniche eccedenti l'8% ei lavori a base d'appalto; € 12.103,83 IVA su spese tecniche non ammesse. € 1.100.071,54 Acquisto aree eccedente il 10% della complessiva spesa ammissibile. € 33.172,07 (Fondo accordi bonari), spese non ammissibili. € 1.962,52 (Responsabile procedimento) ricompresa nel limite dell'8% e come spesa tecnica.	2.899.284,58	2.899.284,58	77	
11	Comune di Serravalle Po (MN)	Opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione area ex Bellutti.	530.000,00	Non sono ammissibili spese per € 233.858,61 così distinte: € 11.633,43 spese tecniche eccedenti l'8% dell'importo lavori a base d'appalto. € 1.762,01 IVA su spese tecniche non ammesse. € 77,30 Imprevisti eccedente il 5% lavori a base d'appalto. € 220.385,87 acquisto aree eccedenti il 10% del complessiva spesa ammissibile.	296.141,39	296.141,39	75	
24	Comune di Berzo Demo (BS)	Ampliamento area industriale di Forno Allione in Comune di Berzo Demo	2.167.919,80	Non sono ammissibili spese per € 320.614,86 così distinte: € 262.284,51 acquisto aree eccedente il 10% del complessiva spesa ammissibile. € 58.330,35 (Rilievi, art. 18, consulenze) considerate tra le spese tecniche, voce ammissibile nel suo complesso nel limite dell'8% dell'importo a base d'appalto.	1.847.304,94	1.847.304,94	71	

Nr.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	Voci di spesa detratte per calcolare la spesa ammissibile	Importo ammissibile	Aiuto assegnato	Punteggio totale	NOTE
9	Comune di San Benedetto Po (MN)	Piano per insediamenti produttivi	2.485.800,00	Non sono ammissibili spese per € 1.177.875,91 così distinte: € 95.773,92 spese tecniche eccedenti l'8% dell'importo lavori a base d'appalto. € 19.154,78 IVA su spese tecniche non ammesse. € 119,11 (Imprevisti), eccedente il 5% dei lavori a base d'appalto. € 962.707,59 (Acquisto aree), eccedente il 10% del complessiva spesa ammissibile. € 100.000,00 (Oneri finanziari e gestionali) considerate tra le spese tecniche, ammissibili nel suo complesso nel limite dell'8% dell'importo a base d'appalto. € 120,51 (Arrotondamenti) voce non ammissibile.	1.307.910,85	1.307.910,85	70	
10	Comune di Marnate (VA)	Rotatoria su strada provinciale n. 19	259.987,63	* L'assegnato, è stato calcolato al netto di € 100.000,00 contributo della provincia.	259.987,63	159.987,63	70	In sede di rendicontazione l'ente è tenuto a rendicontare l'intero importo ammissibile
<b>TOTALE Obiettivo 2</b>			<b>23.406.333,53</b>		<b>19.285.651,68</b>	<b>19.185.651,68</b>		

ALLEGATO B

**AREE SOSTEGNO TRANSITORIO****Graduatoria Interventi Ammessi**

Nr.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	Voci di spesa detratte per calcolare la spesa ammissibile	Importo ammissibile	Aiuto assegnabile	Aiuto assegnato	Punteggio totale	NOTE
14	Comune di Odolo (BS)	Realizzazione nuova rotatoria in via Brescia	140.000,00	Non sono ammissibili spese per € 11.222,31 così distinte: € 9.014,17 spese tecniche eccedenti l'8% dell'importo lavori a base d'appalto. € 2.208,15 IVA su spese tecniche non ammesse.	128.777,69	128.777,69	89.791,12*	70	
18	Comune di Bedulita (BG)	Adeguamento infrastrutture di accesso area industriale in località Pontegiurino	670.000,00	Non sono ammissibili spese per € 1.800,00 IVA su spese tecniche eccedente l'aliquota del 20%.	668.200,00	668.200,00	465.907,01*	70	
22	Comune di Idro (BS)	Realizzazione strada di collegamento a supporto della locale zona produttiva	516.456,00	Non sono ammissibili spese per € 14.349,30 così distinte: € 11.957,75 spese tecniche eccedenti l'8% dell'importo lavori a base d'appalto). € 2.391,55 IVA su spese tecniche non ammesse.	502.106,60	502.106,60	350.097,25*	70	
3	Comune di Lainate (MI)	Riqualificazione e ristrutturazione area ex cascina Panigali - Fase 1	870.200,00		0,00	0,00	0,00	36	Intervento non finanziabile in quanto non raggiunge il punteggio minimo (70/100) come previsto dal Bando
<b>TOTALE Sostegno Transitorio</b>			<b>2.196.656,00</b>		<b>1.299.084,29</b>	<b>1.299.084,29</b>	<b>905.795,38</b>		

\* L'aiuto finanziario è stato determinato nel modo seguente:

- 905.795,380 (dotazione finanziaria disponibile) / 1.299.084,29 (investimento ammissibile dei tre interventi) x importo ammissibile per singolo progetto.

\* L'aiuto finanziario assegnato in tabella potrà essere integrato, comunque, entro il limite massimo di quello assegnabile utilizzando le economie che si dovessero verificare sulla complessiva disponibilità data dal Docup per le aree di sostegno transitorio.

ALLEGATO C

**AREE OBIETTIVO 2****Graduatoria Interventi NON Ammessi**

Nr.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	NOTE
1	Comune di Consiglio di Rumo (CO)	Riqualificazione urbana e messa in sicurezza della s.s. regina in centro abitato - ingresso paese	192.449,59	Intervento non coerente con le finalità della misura
2	Comune di Consiglio di Rumo (CO)	Riqualificazione via Prestino, rifacimento pavimentazione.	120.334,46	Intervento non coerente con le finalità della misura
4	Comune di Foppolo (BG)	Realizzazione strada Foppolo - passo Dordona	1.493.220,00	Intervento non coerente con le finalità della misura

Nr.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	NOTE
7	Comune di Solbiate Olona (VA)	Lavori di ampliamento e sistemazione della via Calvi, di sistemazione delle scarpate soprastanti e sottostanti la via Calvi, di sistemazione dei percorsi pedonali delle vie Ponti e Dante, di sistemazione dei marciapiedi della via Tobler e di consolidamento delle sedi stradali delle vie per Gorla maggiore e Gorla minore - Primo Lotto.	1.330.000,00	L'intervento non risulta coerente con le previsioni della Misura 2.1 in quanto il progetto, oggetto dell'istanza, prevede la realizzazione di opere stradali riguardanti più tratte nonché la realizzazione di parcheggi a servizio dei residenti
21	Comune di Legnano (MI)	Centro di ricerca e prove sui nuovi materiali - Completamento	610.788,33	L'intervento non è ammesso per carenze di requisiti soggettivi previsti dal bando in capo al soggetto beneficiario
<b>TOTALE OBIETTIVO 2</b>			<b>3.746.792,38</b>	

ALLEGATO D

**AREE OBIETTIVO 2****Interventi rinunciati**

Nr.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	NOTE
12	Comune di Quingentole (MN)	Opere di urbanizzazione dell'area produttiva «Gabbiana 3» - 1° intervento	258.000,00	Rinuncia dell'ente del 04 novembre 2004
17	Comune di Camerata Cornello (BG)	Nuova formazione strada di collegamento dell'insediamento produttivo di Darco	334.000,00	Rinuncia dell'ente del 30 novembre 2004
19	Comune di Mesenzana (VA)	Svincolo rotatorio sulla S.S. 394 in località Molino d'Anna	300.000,00	Rinuncia dell'ente del 29 novembre 2004
<b>TOTALE OBIETTIVO 2</b>			<b>892.000,00</b>	

**AREE SOSTEGNO TERRITORIO****Interventi rinunciati**

N. Prog.	ENTE	INTERVENTO	Importo totale	NOTE
15	Comune di Agnosine (BS)	Completamento e riqualificazione nuova strada di collegamento con P.L. Fondi	222.000,00	Rinuncia dell'ente del 10 novembre 2004
<b>TOTALE SOSTEGNO TRANSITORIO</b>			<b>22.000,00</b>	

ALLEGATO E

**DocUP 2000/2006****Misura 2.1****INTERVENTI IN AREE OBIETTIVO 2****INTERVENTI IN AREE DI SOSTEGNO TRANSITORIO**

**Linee guida per la presentazione delle richieste di erogazione dell'aiuto finanziario in attuazione del terzo bando**  
(13 aprile - 6 settembre 2004)

**1. L'AIUTO FINANZIARIO**

L'importo dell'aiuto finanziario, secondo quanto previsto dal DocUP, dal Complemento di programmazione e dal bando, è pari al 100% della spesa ammissibile (determinata a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di appalto).

L'aiuto finanziario si compone di una quota di finanziamento a tasso zero pari al 60% (sessantapercento) e di una quota a fondo perduto, pari 40% (quarantapercento).

L'aiuto finanziario è erogato in tre tranches per il tramite di Finlombarda s.p.a. in attuazione delle disposizioni del DocUP e della d.g.r. n. 9645 del 28 giugno 2002 concernente l'approvazione dello schema di convenzione con Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture».

**Le richieste, pena la loro nullità, devono sempre essere compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in appendice alla modulistica allegata.**

**2. EROGAZIONE DELL'AIUTO FINANZIARIO**

Tutte le istanze di erogazione dell'aiuto finanziario concesso, devono essere inoltrate a cura del Soggetto Beneficiario, secondo quanto di seguito indicato ed utilizzando la modulistica contenuta nella presente linea guida, al Responsabile della Misura 2.1.

Le istanze devono sempre riportare in modo esplicito:

- l'oggetto dell'intervento;
- il provvedimento di concessione dell'aiuto finanziario (decreto del Responsabile della Misura 2.1);
- l'indicazione del tipo di erogazione (esempio): 2° acconto, erogazione a saldo.

**Non sono ammissibili e liquidabili le richieste concernenti interessi per ritardati pagamenti.**

**L'erogazione è subordinata al controllo effettuato dal Soggetto Beneficiario (stazione appaltante);** in particolare il responsabile del procedimento accerta l'avanzamento nell'esecuzione delle opere, la rispondenza al progetto approvato per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario, la rispondenza delle spese, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto della normativa fiscale e previdenziale, ecc.

**La documentazione a giustificazione delle spese effettuate deve essere conservata presso il Soggetto Beneficiario e prodotta tempestivamente in caso di richiesta da parte degli organi regionali o della U.E.**

L'aiuto finanziario ai sensi di quanto previsto dalla decisione U.E. n. C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 è erogato in tre tranches, secondo le seguenti modalità:

**A) 1° acconto (50% dell'aiuto finanziario concesso)**

**All'inizio dei lavori:** la erogazione viene disposta unitamente al decreto di concessione dell'aiuto finanziario. Quota del **50% dell'aiuto finanziario complessivamente concesso**. La liquidazione avviene a seguito di istanza - utilizzando l'allegato modello A1 - del Soggetto Beneficiario (specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento), completa delle informazioni sopra riportate, **l'importo di progetto, l'importo di contratto e il ribasso d'asta ottenuto**, e corredata da:

- delibera o altro provvedimento di aggiudicazione;
- copia del contratto di appalto;
- quadro economico aggiornato a seguito della procedura di gara utilizzando l'allegata scheda n. 1;
- verbale di consegna lavori e dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;
- cronoprogramma aggiornato.

**B) 2° acconto (40% dell'aiuto finanziario concesso)**

**Viene disposto a seguito di:**

- **Avvenuto superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati.**

**• Liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto finanziario complessivamente concesso.**

La liquidazione avviene a seguito di istanza -utilizzando l'allegato modello A2 - del Soggetto Beneficiario (specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento), completa delle informazioni riportate in premessa al presente paragrafo, corredata da dichiarazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento dell'avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell'importo lavori e dell'avvenuta liquidazione del 40% dell'aiuto finanziario concesso.

**C) Saldo**

**All'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori:** residua quota 10% dell'aiuto finanziario concesso, sulla base delle spese finali rendicontate dal beneficiario.

La liquidazione avviene a seguito di istanza da parte del soggetto beneficiario corredata dalla specifica richiesta redatta utilizzando l'allegata *scheda di dichiarazione ai fini della erogazione (all. modello A3)*, corredata da copia conforme o originale o della seguente documentazione:

- a) provvedimento dell'ente di approvazione della spesa sostenuta completo di quadro economico finale relativo all'intervento;
- b) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- c) relazione sul raggiungimento degli obiettivi;
- d) relazione *ex-post* sulla valutazione ambientale;
- e) quadro economico finale - redatto utilizzando l'allegata scheda n. 2, relativo all'intervento, sottoscritto, in originale, dal responsabile del procedimento, completo di provvedimento di approvazione dell'ente se non già presente in a);
- f) le schede di rendicontazione dei lavori appaltati e delle somme a disposizione (allegate).

Le schede, pena la loro nullità, devono sempre essere compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in appendice alle stesse schede. Le schede attestano: che le spese sono relative all'intervento per il quale si chiede la erogazione; la natura dei documenti giustificativi della spesa (SAL, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, acquisto area,...); la conformità al disciplinare di incarico e la congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza; il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale;

- g) dichiarazione attestante che l'onere IVA non è recuperabile (per i soli casi in cui ricorrono tali condizioni);
- h) dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo.

**ALLEGATO MODELLO A1**

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo  
Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture  
Al Responsabile della Misura 2.1  
via Taramelli n. 20  
20124 Milano

**DocUP 2000/2006 Misura 2.1**

Oggetto: **Comunicazione ai fini della concessione e della erogazione della prima quota di acconto dell'aiuto finanziario** in attuazione del provvedimento (indicare il provvedimento

di assegnazione dell'aiuto finanziario) n. .... del .....  
Soggetto Beneficiario .....  
intervento (indicare l'oggetto contenuto nel provvedimento di assegnazione dell'aiuto finanziario)  
.....  
importo dell'aiuto finanziario ammesso € .....

Il sottoscritto (1) .....  
Provvedimento n. .... del ..... (Per delegato e per nomina responsabile del procedimento) in rappresentanza del Soggetto Beneficiario

Visto il d.d.g. n. 5585 del 2 aprile 2004 con il quale è stato approvato il terzo bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 n. .... del ..... con il quale è stato assegnato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2) n. .... del .....

**CHIEDE**

la concessione e la erogazione della prima quota di acconto dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto di intervento in oggetto specificato.

Allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta la seguente documentazione in originale o copia conforme del titolo attestante (specificare il titolo posseduto):

- la proprietà della complessiva area oggetto dell'intervento (rogito notarile);
  - la disponibilità in forza di un diritto reale della complessiva area oggetto (specificare il titolo);
  - la disponibilità in forza di atti di concessione e/o dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di vita utile del progetto per i casi di aree appartenenti al demanio pubblico;
  - il provvedimento di occupazione d'urgenza;
- di allegare, inoltre, la seguente documentazione in originale o copia conforme:
- provvedimento di aggiudicazione;
  - copia del contratto di appalto;
  - quadro economico aggiornato a seguito della procedura di gara utilizzando l'allegata scheda n. 1;
  - verbale di consegna lavori;
  - verbale di inizio lavori redatta dal direttore lavori;
  - cronoprogramma dei lavori.

Dichiara che sono state rispettate le procedure e le normative in materia di:

- affidamento di incarichi di progettazione, ecc.;
- di appalto lavori.

timbro dell'ente  
Il (1) .....  
(nome, cognome e firma)

**Luogo e data**  
.....

- (1) Specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento
- (2) Decreto di approvazione della presente linea guida.

**Scheda n. 1 (allegato al Modello A1):** schema di quadro economico per la determinazione e la concessione dell'aiuto finanziario e la erogazione della prima quota di acconto. La colonna quadro economico di progetto deve corrispondere a quella riportata in sede di presentazione della domanda

REGIONE LOMBARDIA	D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo	DocUP 2000/2006 Misura 2.1	Progetto n.
Ente:	Responsabile del procedimento:		
Sede	C.F./IVA		
Tel.	Fax	@	
Intervento di:			Durata dei lavori: giorni Inizio:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		Quadro economico d'appalto	Quadro economico spese ammissibili (a)	Quadro economico dopo l'appalto (b)	Quadro economico spese ammesse (c)
DESCRIZIONE DEI LAVORI/OPERE					
1) Lavori a misura					
2) Lavori a corpo					
Importo lavori a base d'asta					
3) Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento					
<b>IMPORTO LAVORI</b>					
DESCRIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE					
4) IVA sui lavori					
5) Totale delle spese tecniche (come da bando)					
6) IVA sulle spese tecniche					
<b>ALTRE SPESE (SE PREVISTE)</b>					
7) Imprevisti					
8) IVA sugli imprevisti					
9) Lavori in economia					
10) IVA sui lavori in economia					
11) Acquisizione di aree (Iva compresa)					
12) Acquisizione di immobili (Iva compresa)					
13) Allacciamento ai pubblici servizi (Iva compresa)					
14) Pubblicità (art. 29 della legge n. 109/94) (Iva compresa)					
15) Acquisto di attrezzature e mezzi (Iva compresa)					
14)					
Totale delle somme a disposizione					
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>					
Note:		Assegnazione aiuto finanziario			
a) come da provvedimento di assegnazione dell'aiuto finanziario. L'eventuale differenza, è posta a carico della Stazione Appaltante.		Concessione aiuto finanziario			
b) indicare: - l'importo di contratto: - il ribasso d'asta:		Osservazioni:			
c) somma disponibile per la Stazione Appaltante (aiuto finanziario)					

Data .....

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)Il Segretario (Comunale)  
(timbro e Firma)

Annotazioni: .....

**ALLEGATO MODELLO A2**

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo  
Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture  
Al Responsabile della Misura  
via Taramelli n. 20  
20124 Milano

**DocUP 2000/2006 Misura 2.1**

Oggetto: Richiesta **erogazione del secondo acconto** dell'aiuto finanziario in attuazione del provvedimento (indicare il provvedimento di concessione dell'aiuto finanziario) n. .... del .....

Soggetto Beneficiario .....  
intervento (deve essere riportato l'oggetto dell'intervento indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento): .....  
Importo dell'aiuto finanziario concesso € .....

**DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE**

Il sottoscritto (1) .....  
Provvedimento n. .... del ..... (Per delegato e per nomina responsabile del procedimento) in rappresentanza del Soggetto Beneficiario

Visto il d.d.g. n. 5585 del 2 aprile 2004 con il quale è stato approvato il terzo bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 n. .... del ..... con il quale è stato assegnato l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2) n. .... del .....

**CHIEDE****la erogazione della seconda quota di acconto dell'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto di intervento in oggetto specificato.**

Allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta la seguente documentazione in originale o copia conforme:

- dichiarazione del Direttore dei lavori dell'avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell'importo lavori
- dichiarazione del Responsabile del Procedimento dell'avvenuta liquidazione del 50% dell'aiuto finanziario complessivamente concesso.

timbro dell'ente

Il (1) .....  
(nome, cognome e firma)

Luogo e data

- .....
- (1) specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o del responsabile del procedimento  
(2) decreto di approvazione della presente linea guida.

**ALLEGATO MODELLO A3**

Spett. Regione Lombardia  
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo  
Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture  
Al Responsabile della Misura  
via Taramelli n. 20  
20124 Milano

**DocUP 2000/2006 Misura 2.1**

Oggetto: Richiesta **erogazione del saldo** dell'aiuto finanziario in attuazione del provvedimento (indicare il provvedi-

mento di concessione dell'aiuto finanziario) n. ....  
del .....

Soggetto Beneficiario .....  
intervento (deve essere riportato l'oggetto dell'intervento indicato  
nel provvedimento di concessione del finanziamento): .....  
Importo dell'aiuto finanziario concesso € .....

**DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE**

Il sottoscritto (1) .....  
Provvedimento n. .... del ..... (Per delegato  
e per nomina responsabile del procedimento) in rappresen-  
tanza del Soggetto Beneficiario

Visto il d.d.g. n. 5585 del 2 aprile 2004 con il quale è stato  
approvato il terzo bando contenente le modalità attuative,  
nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1,  
con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 n. ....  
..... del ..... con il quale è stato concesso  
l'aiuto finanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;

Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2) n. ...  
..... del .....

Visti i documenti giustificativi di spesa (3) riportati nelle  
allegate schede .....

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.P.R. 28 dicem-  
bre 2000, n. 445;

**DICHIARA**

che la richiesta di somministrazione di complessive euro  
(in cifre) .....

(in lettere) .....  
corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il fin-  
anziamento in oggetto, riportate nei documenti giustificativi  
di cui alle premesse.

Che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale  
alla presente dichiarazione.

**dichiara altresì**

- che non sono state ottenute, né saranno richieste agevo-  
lazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi sta-  
tali, regionali e comunitarie, per i medesimi investimenti og-  
getto della presente domanda;

- che sono state rispettate le procedure e la normativa in  
materia di:

- affidamento di incarico di progettazione, direzione lavori  
e di collaudo;

- appalti in materia di lavori pubblici

- di accettare, nei 5 anni successivi alla chiusura del pro-  
gramma le indagini tecniche ed i controlli che l'U.E. e la Re-  
gione Lombardia riterranno opportuno effettuare ai fini della  
valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;

- che non si procederà alla cessione della proprietà delle  
opere realizzate nei cinque anni successivi dalla data di col-  
laudo delle opere;

- di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente do-  
manda compresi gli allegati, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre  
2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali  
cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace  
e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispon-  
denti a verità;

- di provvedere, successivamente alla realizzazione dell'in-  
tervento, ad agire nel rispetto di quanto previsto dalla norma-  
tiva comunitaria in materia di Aiuti di Stato;

**Scheda n. 2 (allegato al Modello A3): quadro economico finale**

(riferimento allegato a o e alla richiesta di erogazione a saldo)

Riferimento provvedimento di approvazione:

Soggetto beneficiario
Oggetto dell'intervento

**allega alla presente dichiarazione ai fini della erogazione  
della quota a saldo dell'aiuto finanziario concesso**

(indicare solo quelli che si presentano)

a) provvedimento dell'ente di approvazione della spesa so-  
stenuta completo di quadro economico finale relativo all'in-  
tervento;

b) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e  
relativo provvedimento di approvazione;

c) relazione sul raggiungimento degli obiettivi;

d) relazione *ex-post* sulla valutazione ambientale;

e) quadro economico finale - redatto utilizzando l'allegata  
scheda n. 2, relativo all'intervento, sottoscritto, in originale,  
dal responsabile del procedimento e dal Responsabile Finan-  
ziario, completo di provvedimento di approvazione dell'ente  
se non già presente in a);

f) le schede di rendicontazione dei lavori appaltati e delle  
somme a disposizione **compilate utilizzando gli** allegati mo-  
delli. Le schede, pena la loro nullità, devono sempre essere  
compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in ap-  
pendice alle stesse schede. Le schede attestano: che le spese  
sono relative all'intervento per il quali si chiede la erogazione;  
la natura dei documenti giustificativi della spesa (SAL, spese  
tecniche di progettazione, direzione lavori, acquisto area,...);  
la conformità al disciplinare di incarico e la congruità con le  
tariffe dell'ordine di appartenenza; il rispetto della normativa  
in materia fiscale e previdenziale;

g) dichiarazione attestante che l'onere IVA non è recupera-  
bile (per i soli casi in cui ricorrono tali condizioni);

h) dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di  
mezzi e attrezzature e, per i casi previsti, l'attestazione della  
regolare installazione e/o collaudo.

..... li ..... timbro dell'ente  
(luogo) (data) Il (1) .....  
(nome, cognome e firma)

(1) Specificare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente  
delegato o del responsabile del procedimento

(2) Decreto di approvazione della presente linea guida.

(3) Indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa: (certifi-  
cato di pagamento lavori - SAL - parcelle professionali, fatture per  
acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature di diagnosi e cura,  
ecc.).

**Per le parcelle professionali**, che devono sempre contene-  
re la specifica analitica delle singole voci che compongono la  
spesa, la verifica comprende altresì:

a) che la spesa è relativa all'intervento per il quale si chiede  
la liquidazione (con specificazione dell'oggetto dell'interven-  
to, dell'importo complessivo di progetto e del rispetto della  
normativa per l'affidamento dell'incarico);

b) la natura delle spese cui si riferisce la fattura (progetta-  
zione, direzione lavori, ecc.);

c) la conformità al disciplinare d'incarico approvato dal-  
l'ente;

d) congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza;

e) rispetto della normativa in materia fiscale e previden-  
ziale.

Per le fatture relative all'acquisto di attrezzature e mezzi la  
verifica attesta altresì l'avvenuta consegna e, per i casi previ-  
sti, la regolare installazione e/o il collaudo nonché il rispetto  
della normativa fiscale e l'inserimento nel libro dei cespiti.

QUADRO ECONOMICO	Importo di progetto	Importo di appalto	Perizia		Contabilità finale
	Approvaz. n. .... del ...	Approvaz. n. .... del ...	Approvaz. n. .... del ...	Approvaz. n. .... del ...	
Opere edili ed affini					
Altro: (specificare)					
Totale lavori					

QUADRO ECONOMICO	Importo di progetto	Importo di appalto	Perizia		Contabilità finale
	Approvaz. n. .... del ....	Approvaz. n. .... del ....	Approvaz. n. .... del ....	Approvaz. n. .... del ....	
Oneri relativi alla sicurezza					
<b>Totale lavori</b>					
IVA per opere edili					
Spese Tecniche comp. IVA					
Acquisto area comp. IVA					
Acqu. immobili comp. IVA					
Attrezzature e mezzi					
IVA per attrezzature e mezzi					
Allacciamenti pubblici servizi e pubblicità comp. IVA					
Imprevisti comp. IVA					
<i>Altre somme a disposizione</i>					
<b>Totale somme a disposizione</b>					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee.II. associato)  
(timbro e Firma)

.....  
Data .....

### RENDICONTAZIONE DEI LAVORI APPALTATI (Aggiungere fogli se necessario)

D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.			
Impresa:		P.I.		Sede:			
Contratto d'appalto del		n. rep. Registrato a		il dell'importo di €			
1ª Sospensione	1ª Ripresa	2ª Sospensione	2ª Ripresa	3ª Sospensione	3ª Ripresa		
Lavori ultimati il		Collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione del		Approvati il			
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DEI LAVORI APPALTATI (compreso IVA)							
N.	Percettore delle somme	Causale	Data e n. fattura	Importo	IVA	Totale	Mandato di pagamento n. e data
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
		<b>TOTALE</b>					

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee.II. associato)  
(timbro e Firma)

.....  
Data .....

**Rendicontazione delle somme a disposizione: a) SPESE TECNICHE (riferimento alle tipologie indicate nel bando)**

Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.			
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso IVA)								SCHEMA N. del	
N.	Percettore delle somme	Causale	Data e n. fattura		Importo	IVA	Totale	Mandato di pagamento n. e data	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
		<b>TOTALE</b>							

Per le parcelle professionali, che devono sempre contenere la specifica analitica delle singole voci che compongono la spesa, si dichiara che:

1. La natura delle spese cui si riferisce la fattura (progettazione, direzione lavori, ecc.); Come indicata nella colonna Causale.
2. La conformità al disciplinare d'incarico approvato dall'ente;
3. Le congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza;
4. Il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale.
5. Il rispetto della normativa per l'affidamento dell'incarico

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee. Il. associato)  
(timbro e Firma)

.....  
Data .....

**Rendicontazione delle somme a disposizione: b): b1) acquisto AREE e b2) acquisto IMMOBILI**  
(riferimento alle tipologie indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.				
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso IVA)								SCHEMA N. del		
N.	Percettore delle somme	Causale	Data e n. fattura		Importo	IVA	Totale	Mandato di pagamento n. e data		
<b>b1) acquisto aree</b>										
1										
2										
3										
		<b>Totale acquisto aree</b>								
<b>b2) acquisto immobili</b>										
1										
2										
3										
		<b>Totale acquisto immobili</b>								
		<b>TOTALE GENERALE</b>								

Si allega:

- Certificazione da parte di professionista qualificato e indipendente o organismo qualificato, che certifichi che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile, nei casi previsti, è conforme alla normativa nazionale.
- Provvedimento dell'ente beneficiario di presa d'atto della valutazione

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee. Il. associato)  
(timbro e Firma)

.....  
Data .....

**Rendicontazione delle somme a disposizione: c) ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI**  
(riferimento alle tipologie indicate nel bando)

Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.		
<b>SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso IVA)</b>						SCHEDA N. del		
N.	Percettore delle somme	Causale	Data e n. fattura		Importo	IVA	Totale	Mandato di pagamento n. e data
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		<b>TOTALE</b>						

In merito a tale tabella si dichiara inoltre che le fatture relative all'acquisto di attrezzature e mezzi attestano altresì l'avvenuta consegna e, per i casi previsti, la regolare installazione e/o il collaudo nonché il rispetto della normativa fiscale e l'inserimento nel libro dei cespiti.

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee. ll. associato)  
(timbro e Firma)

.....  
Data .....

**Rendicontazione delle somme a disposizione: d) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI E PUBBLICITÀ**  
(riferimento alle tipologie indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.		
<b>SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso IVA)</b>						SCHEDA N. del		
N.	Percettore delle somme	Causale	Data e n. fattura		Importo	IVA	Totale	Mandato di pagamento n. e data
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
		<b>TOTALE</b>						

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee. ll. associato)  
(timbro e Firma)

.....  
Data .....

**Rendicontazione delle somme a disposizione: e) e1) IMPREVISTI e2) ALTRO**

**Attenzione: la causale deve essere chiaramente riportata e deve consentire la precisa identificazione della natura della prestazione.**

Se necessario, aggiungere fogli.

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		PROGETTO n.				
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso IVA)								SCHEDA N. del		
N.	Percettore delle somme	Causale	Data e n. fattura	Importo	IVA	Totale	Mandato di pagamento n. e data			
<b>e1) IMPREVISTI</b>										
1										
2										
3										
4										
<b>Totale imprevisiti</b>										
<b>e2) ALTRO</b>										
1										
2										
3										
4										
<b>Totale altro</b>										
		<b>TOTALE GENERALE</b>								

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee.II. associato)  
(timbro e Firma)

Data .....

**Rendicontazione delle somme a disposizione: RIEPILOGO GENERALE**

RIFERIMENTO SPESE	TIPOLOGIA	Importo della spesa Sostenuta e Quietanziata*
a)	SPESE TECNICHE	
1)	ACQUISTO AREE	
b2)	ACQUISTO IMMOBILI	
c)	ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI	
d)	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI E PUBBLICITÀ	
e1)	IMPREVISTI	
e2)	ALTRO	
	<b>TOTALE</b>	

(\*) Precisare se:

- escluso IVA;
- comprensiva d'IVA (qualora dichiarato che la stessa non può essere recuperata).

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee.II. associato) (timbro e Firma)

Il Revisore dei conti  
(timbro e firma)

Data .....

**Scheda n. 3 (allegato al Modello A3): quadro finale di raffronto**

Soggetto beneficiario
Oggetto dell'intervento

QUADRO ECONOMICO	Importo di progetto	Importo dopo appalto	Aiuto finanziario concesso	Investiment realizzato	Differenza + O -
	1	2	3	4	5 (4-2)
Opere edili ed affini					
Altro: (specificare)					
<b>Totale lavori</b>					
Oneri relativi alla sicurezza					
<b>Totale lavori</b>					
IVA per opere edili					
Spese Tecniche comp. IVA					
Acquisto area comp. IVA					
Acqu. immobili comp. IVA					
Attrezzature e mezzi					
IVA //attrezzature e mezzi					
Allacciamenti pubblici servizi e pubblicità comp. IVA					
Imprevisti comp. IVA					
Altre somme a disposizione					
<b>Totale somme a disposizione</b>					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					

Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario  
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)  
(Provinciale, comunale, C.M., ee. ll.  
associato) (timbro e Firma)

Il Revisore dei conti  
(timbro e firma)

Data .....

(BUR20050137)

(4.4.0)

**D.d.s. 17 dicembre 2004 - n. 22865**  
**Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 art. 6, lett. b, c**  
**- Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle**  
**imprese» - Concessione dei contributi regionali - 1° piano**  
**di riparto anno 2004 - € 2.422.436,20**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**  
**INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ESTERA**

Viste:

- la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 concernente l'attuazione degli interventi regionali finalizzati allo sviluppo delle imprese minori operanti sul territorio lombardo;

- la legge regionale 27 marzo 2000 n. 18 che apporta modifiche ed integrazioni alla normativa sopra citata con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8,

- la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 con la quale è stato disposto il trasferimento della competenza, ai fini della predisposizione degli indirizzi programmatici, alla Giunta Regionale;

Richiamate:

- la d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697 «Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35»;

- la d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004 «Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 - Interventi regionali per le imprese minori. Aggiornamento dei criteri di attuazione della misura contemplata all'art. 6, lett. b, c, - Misura D2 Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese»;

Dato atto che con la sopra richiamata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004 viene istituito un «Fondo di rotazione per lo Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde» e viene individuata Finlombarda s.p.a., finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, quale Ente gestore del Fondo e per la prestazione di assistenza tecnica;

Visti i decreti:

- n. 16136 del 28 settembre 2004 con il quale si assegna a Finlombarda s.p.a. la prima quota di € 3.162.449,64 relativa

al «fondo di rotazione per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde»;

- n. 20001 del 17 novembre 2004 con il quale si assegna a Finlombarda s.p.a. la seconda quota di € 2.021.653,80 relativa al «fondo di rotazione per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde»;

- n. 18341 del 25 ottobre 2004, modificato dal decreto n. 20305 del 19 novembre 2004, con il quale si costituisce il Comitato Tecnico di Valutazione delle domande di contributo presentate a valere sulla Misura D2 «Sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese» della l.r. 36/96;

Viste le domande ed i relativi progetti presentati dalle imprese ed esaminati in ordine cronologico di arrivo;

Dato atto che la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti il contributo, l'istruttoria tecnica economica e finanziaria e la valutazione delle domande di contributo presentate a valere sulla Misura D2 della l.r. 35/96, di cui all'allegato 2 del presente atto, si è svolta secondo le disposizioni di cui all'allegato A della già citata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004;

Preso atto dell'attività svolta dal Comitato Tecnico di Valutazione in data 1 dicembre 2004;

Preso atto altresì che la domanda n. 6 presentata da Idea Style s.r.l. è sospesa in quanto l'azienda, a seguito di specifica richiesta da parte della Struttura competente, deve presentare idonea documentazione integrativa;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Vista la d.g.r. n. 15655 18 dicembre 2003 con la quale il Dott. Giorgio Napoli è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo;

Visto il d.d.g. n. 548 del 21 gennaio 2004 con il quale vengono assegnati al Dr. Franco Cocquio i capitoli di entrata e di spesa nell'ambito delle competenze e funzioni proprie della Struttura Interventi per la Promozione Estera;

Decreta

In base a quanto indicato nelle premesse:

1. Di approvare le schede istruttorie dei progetti ammessi

e non ammessi di cui all'allegato 1 (composto di n. 43 pagine unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) (omissis).

2. Di ammettere a contributo regionale i soggetti elencati nell'allegato 2 per un importo complessivo di € 2.422.436,20 (composto da n. 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) che individua l'intervento finanziario concesso, la quota di contributo a fondo perso e la quota di finanziamento.

3. Di non ammettere a contributo regionale i soggetti elencati nell'allegato 3 (composto da n. 1 pagina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale).

4. Di prendere atto che la domanda n. 6 presentata da Idea Style s.r.l. è sospesa in quanto l'azienda, a seguito di specifica richiesta da parte della Struttura competente, deve presentare idonea documentazione integrativa;

5. Di stabilire che, in base a quanto previsto nell'allegato A della citata d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004:

a. la rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto oggetto del contributo deve essere presentata a Finlombarda s.p.a. entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto (indicata nelle schede istruttorie di cui all'allegato 1 del presente atto);

b. per la rendicontazione delle spese deve essere utilizzata la modulistica approvata dalla DG Industria, PMI, Cooperazione Turismo con decreto n. 22507 del 10 dicembre 2004 corredata della documentazione che costituisce parte integrante della modulistica stessa;

c. ai fini dell'erogazione del contributo (50% in conto capitale a fondo perso e 50% in conto finanziamento), che avvienne in un'unica soluzione a completamento del progetto am-

messo ed a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese di cui alla lettera a), è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di prestare idonea garanzia e di sottoscrivere il contratto di finanziamento con Finlombarda s.p.a.;

d. la mancata trasmissione della documentazione di cui ai punti precedenti entro i termini previsti, costituirà motivo per la revoca del contributo concesso nonché per la restituzione delle quote erogate comprensive degli interessi di legge maturati fino alla data di effettiva restituzione;

e. il dirigente della Struttura Interventi per la Promozione Estera, sulla base dell'istruttoria della rendicontazione delle spese eseguita da Finlombarda s.p.a., autorizza con proprio decreto Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al soggetto beneficiario;

f. la quota in conto finanziamento sarà rimborsata in base ad un piano di ammortamento quinquennale secondo le modalità individuate nelle schede istruttorie di cui all'allegato 1.

5. Il contributo regionale concesso sarà inoltre revocato nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al punto 12 «Revoca» della d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto vale quanto stabilito dalla d.g.r. n. 18041 del 2 luglio 2004.

7. Di pubblicare il presente atto, ad esclusione dell'allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Il dirigente: Franco Cocquio

ALLEGATO 2

**LEGGE REGIONALE 35/96, ART. 6 – LETT. B, C, MISURA D2 «SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

ELENCO PROGETTI AMMESSI									
N. RL	N. pratica Finlombarda	RAGIONE SOCIALE	Investimento presentato	Investimento ammesso	Paese	Tipologia	Quota contributo	Quota finanziamento	Totale intervento finanziario
1	21610-1	F.LLI CARLESSI S.p.A.	190.831,53	119.797,84	Cina	A	31.018,63	31.018,63	62.037,26
2	21616-7	TELONE S.p.A.	431.000,00	431.000,00	Ungheria	A	86.308,26	86.308,26	172.616,52
3	21618-9	MICROSYSTEM S.r.l.	113.000,00	107.500,00	Romania	A	27.834,41	27.834,41	55.668,82
4	21607-8	FLUID-O-TECH S.r.l.	330.000,00	318.000,00	Cina	B	82.338,08	82.338,08	164.676,16
7	21605-6	DS 4 S.r.l.	135.000,00	135.000,00	Cina	B	34.954,85	34.954,85	69.909,70
8	21620-1	MOVENGINEERING S.r.l.	629.500,00	629.500,00	Francia	A	74.273,33	74.273,33	148.546,66
9	21640-1	EURASIA S.r.l.	169.200,00	169.200,00	Cina	B	43.810,07	43.810,07	87.620,14
10	21602-3	ENOLGAS BONOMI S.p.A.	330.000,00	324.000,00	Russia	B	83.891,63	83.891,63	167.783,26
11	21630-1	ELETTROPLAST S.p.A.	330.000,00	330.000,00	Polonia	A	58.938,12	58.938,12	117.876,24
12	21622-3	UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.	235.865,35	235.865,35	Giordania	B	61.071,39	61.071,39	122.142,78
13	21624-5	COSTRUZIONI MECCANICHE COLIMATIC S.r.l.	219.000,00	219.000,00	Stati Uniti	A	56.704,53	56.704,53	113.409,06
14	21626-7	MAZZOLI S.r.l.	230.500,00	130.800,00	Francia	A	33.867,36	33.867,36	67.734,72
15	21628-9	ARRIGONI S.p.A.	300.000,00	300.000,00	Thailandia	A	77.677,44	77.677,44	155.354,88
16	21632-3	GWM TECH S.r.l.	1.034.000,00	1.034.000,00	Polonia	A	82.698,95	82.698,95	165.397,90
19	21707-8	MANIFATTURA BECCALLI S.p.A.	255.600,00	255.600,00	Romania	A	66.181,18	66.181,18	132.362,36
20	21705-6	GALLI & CASSINA S.p.A.	120.000,00	120.000,00	Cina	B	31.070,97	31.070,97	62.141,94
21	21703-4	COSTRUZIONI MECCANICHE COLIMATIC S.r.l.	103.200,00	99.240,00	Australia	A	25.695,70	25.695,70	51.391,40
22	21701-2	EMMEGI S.r.l.	2.317.000,00	2.317.325,00	Rep. Slovacca	A	86.308,26	86.308,26	172.616,52
23	21699-0	CASTELLI PIETRO S.r.l.	344.000,00	344.000,00	Cina	A	86.308,26	86.308,26	172.616,52
24	21697-8	BONOMI EUGENIO S.p.A.	310.000,00	310.000,00	Cina	B	80.266,68	80.266,68	160.533,36
		<b>TOTALE</b>	<b>8.127.696,88</b>	<b>7.929.828,19</b>			<b>1.211.218,10</b>	<b>1.211.218,10</b>	<b>2.422.436,20</b>

Legenda: A: intervento diretto  
B: joint venture all'estero  
C: joint venture in Lombardia

ALLEGATO 3

**LEGGE REGIONALE 35/96, ART. 6 – LETT. B, C, MISURA D2 «SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

ELENCO PROGETTI NON AMMESSI		
Dom. n.	RAGIONE SOCIALE	MOTIVAZIONE
5	BBS SOFTWARE	In base a quanto previsto al punto 1, allegato A della d.g.r. n. 7/18041 del 2/07/2004, il soggetto richiedente non si configura come impresa manifatturiera poiché l'attività prevalente esercitata risulta essere quella di cui alle lettere K72.2 /realizzazione software) e K72,5 (riparazione e manutenzione macchine d'ufficio)

ELENCO PROGETTI NON AMMESSI		
Dom. n.	RAGIONE SOCIALE	MOTIVAZIONE
17	HENRIETTE CONFEZIONI SPA	In base a quanto previsto dalla Disciplina Comunitaria non si configura come PMI in quanto la somma del nr. di dipendenti del soggetto richiedente e della sua controllata è pari a 252
18	GHIDINI ILLUMINAZIONE	In base a quanto previsto al punto 5 dell'Allegato A della d.g.r. 7/18041 del 2/07/2004 alla data di presentazione della domanda il progetto risulta già concluso poiché la JV è stata costituita prima dei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20050138)

**C.cost. 22 luglio 2004 - n. 972**

**Ordinanza n. 972 del 22 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pezzaoli Riccardo ed altri n.q. di eredi di Restelli Giannina c/INPS ed altri**

### TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Milano, dott. Francesco I. Frattin, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa col n. di R.G. 2661/03 promossa da eredi di Restelli Giannina: Pezzaoli Riccardo, Claudio, Simone, Elisa, Sena Silvana per sé e per il minore Pezzaoli Isac col proc. avv. M.R. Verna contro INPS col proc. avv. C. Santanoceto e contro Ministero Economia e Finanze con l'avv. dello Stato e contro Comune di Milano col proc. avv. M.R. Surano e S. Amendola

#### IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 23 giugno 2004, osserva:

Col presente ricorso la ora defunta sig.ra Restelli, e dopo di lei i suoi eredi, premesso che l'originaria ricorrente era affetta da patologia che, oltre a determinare la totale inabilità lavorativa, determinava altresì la sua incapacità di attendere agli atti ordinari della vita in relazione all'età, chiedevano il riconoscimento del diritto della *de cuius* all'indennità di accompagnamento e la conseguente condanna del comune di Milano alla concessione della prestazione e dell'INPS convenuto alla corresponsione anche dei ratei arretrati, coi relativi accessori di legge.

Le parti convenute si sono costituite resistendo alla domanda. Il comune di Milano ha preliminarmente proposto una eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 con riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Lo scrivente ritiene questa questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.

In forza dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 15 marzo 1998 e del relativo d.p.c.m. attuativo del 26 maggio 2000, le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle Regioni. La Regione Lombardia, autonomamente ed in via anticipata rispetto alle disposizioni statali, con la norma dettata dall'art. 4, comma 57, della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, ha trasferito la funzione *de qua* alle ASL e, per il territorio della città di Milano al comune di Milano.

Tali funzioni sono poi state effettivamente trasferite soltanto con il d.p.c.m. pubblicato sulla G.U. del 21 febbraio 2001. Da tale momento, secondo il citato 57° comma dell'art. 4 della legge regionale citata, spetta al Comune di Milano non soltanto la funzione concessiva dei trattamenti di invalidità in questione, ma altresì la legittimazione processuale passiva nei relativi giudizi.

Così disponendo, la Regione Lombardia ha introdotto una norma processuale, in violazione della riserva costituzionalmente stabilita per lo Stato anche dal nuovo art. 117 della Costituzione: restano infatti di competenza esclusiva dello Stato, tra le altre materie, «I) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

La Regione Lombardia ben poteva delegare ai Comuni e alle ASL la funzione sostanziale di istruire e concedere o meno le domande di prestazione, ma non poteva delegare/denegare la propria legittimazione passiva nei relativi giudizi, stabilita da una legge dello Stato. Nei giudizi la legittimazione processuale della Regione doveva rimanere, a pena di violazione della esclusiva competenza dello Stato in materia processuale. Si può aggiungere che, ad opinare in senso contrario, sono ben evidenti le conseguenze che si produrrebbero a

livello nazionale: estrema differenziazione e incertezza nella disciplina processuale, possibilmente diversa in ogni Regione d'Italia. Una cosa sono le concrete articolazioni organizzative dell'agire amministrativo, che ben possono essere diverse in ogni Regione, tutt'altra cosa è che vi sia difformità e conseguente incertezza circa l'Ente che il cittadino che richiede la prestazione debba chiamare in giudizio. La riserva di legge in capo allo Stato sembra avere proprio la funzione di evitare tutto ciò. La questione posta dal Comune di Milano sembra, allo scrivente, più che fondata e comunque non certo manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, si osserva che la ricorrente ha chiesto la condanna del comune di Milano a concedere la prestazione e perciò, in ossequio alla legge regionale qui contestata, ha chiamato in giudizio il comune stesso, il quale si è trovato perciò gravato di spese processuali altrimenti a carico della Regione. È rilevante stabilire se il rapporto processuale sia stato correttamente costituito o se la sentenza debba invece essere pronunciata in contraddittorio non col comune di Milano ma con la Regione Lombardia. Il fatto che la prestazione di invalidità, se dovuta, sia poi pagata dall'INPS non toglie quanto appena detto. Si deve aggiungere che il comune convenuto sta subendo oneri di difesa processuale che secondo la legge statale non gli competerebbero.

#### P.Q.M.

Il Giudice visto l'art. 23 legge cost. 11 marzo 1953 n. 1 ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge regionale della Regione Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce alle ASL e, per il territorio della città al comune di Milano, la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio della funzione trasferita,

Dispone la sospensione del giudizio instaurato e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia.

Milano, 22 luglio 2004

Il giudice del lavoro: Francesco I. Frattin

(BUR20050139)

**C.cost. 27 luglio 2004 - n. 978**

**Ordinanza n. 978 del 27 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra F.P.-CGIL Funzione pubblica ed altra c/Casa di Riposo dr. Luigi e Regina Sironi Onlus**

### TRIBUNALE DI LECCO

#### Giudice Unico di Primo Grado

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede, assunta all'udienza del 26 luglio 2004, letti gli atti e documenti di causa, rilevato:

– che le organizzazioni sindacali CGIL Funzione pubblica e FPS CISL della Provincia di Lecco promuovevano ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (cosiddetto Statuto dei lavoratori) per denunciare il comportamento antisindacale della Casa di Riposo convenuta;

– che la dedotta antisindacalità sarebbe consistita nel fatto che la Casa di Riposo, già IPAB, avrebbe applicato al dipendente assunto più di recente (dopo la cosiddetta «privatizzazione») il CCNL «UNEBA» piuttosto che il CCNL «Regioni ed Autonomie locali»;

– che la illegittimità e antisindacalità di tale comportamento deriverebbe dalla violazione dell'art. 18 comma 13, della legge regionale della Lombardia n. 1/2003 il quale prevede testualmente che «fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applica-

zione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio»;

- che, quindi, in base all'ultima parte del predetto comma il contratto collettivo da applicare alla lavoratrice assunta avrebbe dovuto essere concordato a seguito di confronto con le Organizzazioni sindacali;

- che tale confronto non si era svolto e, quindi, l'applicazione unilaterale di uno specifico contratto collettivo costituiva condotta antisindacale.

Parte convenuta ha eccepito:

- che le IPAB sono state oggetto di una lunga e complessa trasformazione fino ad arrivare, da ultimo, al riconoscimento della loro intrinseca ed originaria natura privatistica;

- che la legge regionale Lombardia numero 1/2003 rappresenta l'esito conclusivo della disciplina del fenomeno di trasformazione delle predette istituzioni;

- che nella fase immediatamente precedente alla trasformazione in ente di diritto privato, la Fondazione convenuta ha comunicato alle organizzazioni ricorrenti quale contratto privatistico avrebbe inteso applicare;

- che dal punto di vista oggettivo e soggettivo deve essere esclusa la antisindacalità della condotta tenuta;

- che la legge regionale, comunque, sembra presentare profili di illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti;

- che, in ogni caso, l'art. 18, comma 13, della l.r. 1/03 non impone l'obbligo di raggiungere un accordo con le Organizzazioni sindacali circa la disciplina contrattuale da applicare;

- che i profili di incostituzionalità della norma di cui parte ricorrente chiede l'applicazione portano ad escludere la natura antisindacale del comportamento tenuto.

Il Giudice del lavoro, fissata tempestivamente l'udienza del 29 giugno 2004, questo giudice ascoltava la discussione orale delle parti e si riservava la decisione; tuttavia, ritenuta rilevante la questione di costituzionalità eccepita, invitava entrambe le parti a dedurre in merito alla gerarchia delle fonti (in particolare al rapporto tra la previsione contenuta nel CCNL Regioni e autonomie locali art. 1 comma 2 e la previsione contenuta nella l.r. n. 1/2003, art. 18 comma 13) nonché in merito ai profili di legittimità costituzionale del predetto art. 18 comma 13 legge Regione Lombardia n. 1/2003.

Fissata nuovamente udienza di discussione su tali profili, questo giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma 13 della legge Regione Lombardia del 13 febbraio 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 13 febbraio 2003.

Come già ricordato, il secondo periodo del comma 13 dell'art. 18 della l.r. 1/03 prevede testualmente che: «al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio».

La norma, in primo luogo, appare in contrasto con l'art. 18 e con l'art. 39 della Costituzione in quanto viola il cosiddetto principio di libertà ordinamentale riconosciuto dalla Costituzione alle Organizzazioni sindacali; secondo l'unanime e consolidata interpretazione della norma costituzionale, infatti, la contrattazione collettiva deve sfuggire da ogni intervento «eteronomo»; non può essere, quindi, la legge - e tanto meno la legge regionale - a stabilire quale contratto collettivo e quale livello di contrattazione debba disciplinare un determinato rapporto di lavoro privato; l'ambito di applicazione di qualsiasi contratto collettivo, infatti, può essere definito esclusivamente dalle stesse parti contraenti.

Inoltre, nel caso di specie, la norma richiamata potrebbe portare (come richiesto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti) all'applicazione di un Contratto Collettivo previsto per il comparto pubblico (quello delle «Regioni e delle autonomie locali») in riferimento ad un datore di lavoro (le IPAB) e ad un rapporto contrattuale definitivamente accertato come privato.

Ulteriormente, l'applicazione della norma richiamata comporterebbe l'utilizzazione del Contratto Collettivo «Regioni ed autonomie locali» stipulato, per parte datoriale, da un soggetto pubblico (l'ARAN) estraneo all'organizzazione cui aderisce il datore di lavoro convenuto (qualunque sia tale organizzazione posto che l'ARAN rappresenta, esclusivamente le Amministrazioni Pubbliche e non i soggetti privati come le IPAB).

Per altro verso, l'art. 18 comma 13 della legge regionale Lombardia n. 1/2003 sembra porsi in contrasto con l'art. 117

Costituzione in quanto interviene a regolare i rapporti di natura privatistica come tali sottratti, anche dopo la recente riforma costituzionale, alla competenza delle Regioni (ci si riferisce, evidentemente, alla regolamentazione del rapporto di lavoro e non alle attività socio-assistenziali svolte dalle IPAB e rispetto le quali le Regioni hanno piena competenza).

Si rileva, infine, che la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 18 comma 13 della legge Regione Lombardia n. 1/2003 risulta determinante per la decisione della controversia in atto.

Per tali ragioni, si ritiene la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18 comma 13 della legge Regione Lombardia n. 1/2003 non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 18, 39 e 117 della Costituzione per le ragioni sopra sinteticamente esposte.

Per tali motivi, visto l'art. 295 codice procedura civile, si sospende il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 23 della legge 16 marzo 1956, si dispone la comunicazione del presente provvedimento al signor Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, al sig. Presidente della Giunta della Regione Lombardia e al signor Presidente del Consiglio dei Ministri presso le rispettive sedi istituzionali.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente provvedimento e di tutti gli atti di causa alla Corte Costituzionale.

Si comunichi alle parti.

Lecco, 26 luglio 2004

Il giudice del lavoro: Carlo Cecchetti